ANNO XXIX - N. 5

SETTEMBRE-OTTOBRE 1977

RASSEGNA
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1977

ABBONAMENTI

ANNO ..... L. **12.750**

UN NUMERO SEPARATO ..... » **2.250**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA

c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma – Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(7219122) Roma, 1978 – Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE

Avvocati

Glauco NORI, *Ancona;* Francesco COCCO, *Bari,* Michele DIPACE, *Bologna;* Giovanni CONTU, *Cagliari; Americo* RALLO, *Caltanissetta;* Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, *Catanzaro;* RAFFAELE TAMIOZZO, *Firenze;* Francesco GUICCIARDI, *Genova;* Adriano ROSSI, *L'Aquila;* Giuseppe Orazio RUSSO, *Lecce;* Marcello DELLA VALLE, *Milano;* Aldo ALABISO, *Napoli;* Nicasio MANCUSO, *Palermo;* Rocco BERARDI, *Potenza;* Umberto GIARDINI, *Torino;* Maurizio DE FRANCHIS, *Trento;* Paolo SCOTTI, *Trieste;* Giancarlo MANDÒ, *Venezia.*

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

CORTE D'ASSISE DI CATANZARO

PARTE SECONDA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

IMPOSTA DI CONSUMO

IMPOSTA DI REGISTRO

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

TRATTATI E CONVENZIONI

VENDITA

LEGISLAZIONE

Questioni di legittimità costituzionale

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 91 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Amadei - Cardellini (n.c.) c. I.N.P.S. (avv. Chiabrera) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Previdenza e assistenza - Pensione sociale - Ricorsi amministrativi - Legittimazione a ricorrere della amministrazione - Legittimità costituzionale.
(cost., art. 76; d.P.R. 30 aprile 1970, n. 153, art. 44).

Un organo della Pubblica Amministrazione può essere facultato dal legislatore ordinario a proporre ricorso amministrativo (nella specie, c.d. gerarchico improprio) avverso un atto emanato da altro organo della stessa P.A. Non contrasta con l'art. 76 *della Costituzione l'art.* 44 *del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 153, laddove attribuisce al direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. la legittimazione a ricorrere al comitato regionale o agli organi centrali dello stesso I.N.P.S. avverso le deliberazioni adottate dal comitato provinciale (del quale pure è componente)* (1).

(*Omissis*). — Restringendo pertanto la questione all'esame della costituzionalità dell'art. 44 lett. *c*, 6° comma, è da porre in evidenza che il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. è stato chiamato a far parte dei comitati provinciali che decidono sui ricorsi degli interessati e che il citato articolo gli attribuisce il diritto di proporre ricorso in seconda istanza, a condizione che, in occasione della decisione lamentata, abbia dichiarato e motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale. Premesso che non è insolito che sia prevista la facoltà della P.A. di proporre ricorso ad organi di seconda istanza in tema di ricorsi am-

(1) Di notevole interesse la prima parte della massima e il passo della motivazione ove si qualifica il ricorso in questione « particolare forma di collaborazione amministrativa ». Nella motivazione, inoltre, l'appello alla commissione tributaria di secondo grado è considerato alla stregua di un ricorso amministrativo.

In ordine al ricorso del direttore I.N.P.S. si segnala che esso è stato considerato come « un correttivo nell'ipotesi di una troppo allegra finanza da parte dei comitati provinciali nei quali i rappresentanti delle categorie protette hanno larga maggioranza ». (PERA, in *Studi in onore di Furno*, 1973, 692).

ministrativi (art. 33 del d.l. 30 settembre 1934, n. 1602, in tema di registrazione di invenzioni industriali; art. 282 d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 t.u. sulla finanza locale; art. 22, comma 1°, e 38, comma 3°, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in materia di contenzioso tributario), è chiaro che il punto *c* dell'art. 27 della legge n. 153 del 1969 conferisce delega al Governo ad emanare norme afferenti alla disciplina delle procedure dei ricorsi, in relazione al decentramento previsto al punto *b* dello stesso articolo. In tale disciplina deve ritenersi compresa anche la determinazione dei soggetti legittimati alla proposizione dei ricorsi, ed il legislatore delegato ha a questo provveduto con l'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 63. Hanno del resto potere di ricorso anche le parti private, con la differenza che sul direttore dell'I.N.P.S. grava l'onere di motivare previamente il proprio dissenso al momento della decisione del comitato provinciale (art. 44, comma 7°) e gli è inoltre ridotto il termine di impugnazione (art. 46, comma 3°).

Né può essere taciuto che il direttore dell'I.N.P.S. si presenta come rappresentante dell'Istituto e quindi quale parte contrapposta all'assicurato al fine di realizzare quella particolare forma di collaborazione amministrativa che è ammessa dalla legge in altri casi (come sopra indicato), per cui l'organo di un ente può impugnare l'atto di un altro organo dello stesso ente.

La ragione, invero, per cui è stata attribuita ai direttori dell'I.N.P.S. la potestà di ricorso è quella di consentire la possibilità di correggere, non soltanto gli errori a danno di singoli assicurati, ma anche quelli che possono commettersi a danno dell'Istituto e quindi della generalità degli assicurati stessi.

L'art. 44 più volte citato non ha, di conseguenza, superato i limiti dell'art. 27 della legge di delega e non si presenta pertanto, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per tacere degli artt. 70 e 77, primo comma, della Costituzione, che, pur indicati nell'ordinanza del giudice *a quo*, non hanno alcun rilievo per la decisione della questione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 92 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Amadei - Soc. Industrie Buitoni Perugina (n.c.) c. I.N.P.S. e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Cavalli).

Previdenza e assistenza - Asili nido aziendali - Discriminazione a danno di aziende che li hanno istituiti - Illegittimità costituzionale.
(cost., art. 3; l. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 34).

Contrasta con l'art. 3 *della Costituzione l'art.* 34 *della legge* 30 *dicembre* 1971 *n.* 1204 *nella parte in cui pone a carico soltanto delle imprese aventi asili nido in attività alla data del* 15 *dicembre* 1971 *il duplice onere*

del matenimento di detti asili nido e del pagamento della « maggiorazione » introdotta con l'art. 8 *della legge* 6 *dicembre* 1971 *n.* 1044 (1).

(*Omissis*). — E' invece l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che si trova in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Facendo rivivere, sia pure in via transitoria, l'art. 11 della legge istitutiva degli asili-nido per le sole aziende che li avessero in attività al 5 dicembre 1971, ha concorso a gravarle di una duplicità di oneri (spese per la conduzione degli asili-nido in aggiunta alla maggiorazione dello 0,10% sui contributi), oneri che non sopportano vuoi le aziende che non ottemperarono all'obbligo della loro istituzione, vuoi le aziende che furono autorizzate a chiuderli o che comunque non li avevano, a quella data, in esercizio.

E poiché la censura di legittimità costituzionale non può, per quanto sopra spiegato, investire la norma di applicazione del maggior contributo, è l'obbligo del mantenimento degli asili-nido che contrasta con l'art. 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

---

(1) La motivazione integrale della sentenza è pubblicata in *Foro it.* 1977, I, 1616. Il principio di eguaglianza ha operato, nel caso in esame, non per la estensione di un trattamento più favorevole, ma per l'eliminazione di una discriminazione pregiudizievole.

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 93 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Amadei - Lombardi (avv. Stanghellini)e I.N.A.I.L. (avv. Graziani).

Previdenza e assistenza - Rendita di inabilità - Disparità tra infortuni sul lavoro e malattie professionali - Illegittimità costituzionale.
(cost. artt. 3 e 38; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74).

Concettualmente non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o parziale. Pertanto, contrasta con gli artt. 3 *e* 38 *Cost. l'art.* 74, *secondo comma, del d.P.R.* 30 *giugno* 1965 *b.* 1124, *nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.*

(*Omissis*). — Se pertanto la conseguenza dei due eventi (malattia e infortunio) è la medesima, cioè a dire la invalidità permanente, la disparità di trattamento agli effetti del percepimento della rendita fra il lavo-

ratore che ha sofferto una malattia professionale e quello che ha subito un infortunio sul lavoro, appare priva di qualsiasi razionalità e giustificazione. In entrambi i casi la fonte dell'evento dannoso risiede nell'attività lavorativa svolta con lo specifico rischio del pericolo che essa comporta e quando l'evento dannoso si è verificato, producendo una invalidità permanente, non è consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, rendendola più gravosa per la malattia (21%) rispetto all'infortunio (11%).

Né può trovare apprezzamento l'argomento dell'INAIL secondo il quale le malattie professionali presentano dal punto di vista medico-legale una precisa e distinta configurazione dagli infortuni, essendo la loro causalità lesiva diluita nel tempo mentre è concentrata (causa violenta) negli infortuni, talché la malattia si evidenzierebbe dopo un certo lasso di tempo dalla sua insorgenza e soltanto ad un certo livello di invalidità che il legislatore ha ritenuto corrispondente al grado del 21%.

Alle considerazioni già svolte di carattere medico-legale si aggiunge che, poiché l'invalidità contratta ha identica natura (fatto patologico), sia che derivi da infortunio, sia da malattia professionale e che l'invalidità è in diretta connessione con un rapporto di lavoro che quel fatto patologico ha causato o quanto meno ne è stato l'occasione, non è ammissibile che ad eguali situazioni di fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela. — (*Omissis*).

---

(1) La motivazione integrale della sentenza è pubblicata in *Foro it.* 1977, I, 1615. Determinante sembra l'affermazione circa l'esistenza di un « obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro », e cioè il disposto dell'articolo 38 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 94 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Crisafulli - Commissario dello Stato presso la Regione Sicilia (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti) c. Regione Sicilia (avv. Sansone).

Stampa - Sicilia - Attribuzioni legislative della Regione - Non sussistono.
(Statuto Sicilia, artt. 14 e 17).

I grandi mezzi di diffusione del pensiero e delle notizie sono servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse; l'interesse pubblico alla informazione non può essere qualificato « prevalentemente regionale » neppure per le pubblicazioni « a diffusione regionale ». La compe-

tenza legislativa in materia è riservata allo Stato, e quindi non si ha competenza legislativa (neppure concorrente) della Regione Sicilia (1).

(*Omissis*). — Della legge approvata il 29 aprile 1974 dall'Assemblea regionale siciliana ed intitolantesi « Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione », sono impugnate: A) le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3, che prevedono l'istituzione di un fondo di 3.000 milioni da destinare alle « aziende editrici di quotidiani siciliani » (come tali dovendosi considerare, a norma del secondo comma dell'art. 1, quelle aventi nell'isola la sede legale, la direzione ed amministrazione, lo stabilimento tipografico), conferendo al Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, il potere di erogarlo sulla base di un piano di distribuzione compilato secondo i criteri di cui all'art. 3, tra i quali, al n. 1, è quello (riferito all'anno precedente) dei « servizi su fatti e problemi di interesse dell'Autonomia e della Sicilia »; B) la disposizione dell'art. 4, che prevede l'istituzione di altro fondo di 400 milioni, da erogare con analoghe modalità a periodici editi in Sicilia e « a diffusione regionale », secondo un piano redatto alla stregua di determinati criteri, il primo dei quali, anche qui, ha riguardo ai « servizi di interesse dell'Autonomia e della Sicilia »; C) gli artt. 5 e 6, che enunciano criteri e condizioni aggiuntive per la concessione dei benefici, applicabili ad entrambi i piani di distribuzione per quotidiani e periodici.

Sono impugnate altresì le disposizioni (strettamente connesse con quelle testé indicate) dell'art. 8, limitatamente alla competenza ad approvare i piani predetti, attribuita al Consiglio regionale dell'informazione, istituito dal precedente art. 7 (non impugnato) e dell'art. 13, limitatamente alle autorizzazioni di spesa relativa all'attuazione dei richiamati artt. 1, e 3.

L'assunto del ricorso, secondo cui tale complesso di disposizioni avrebbe ad oggetto la pubblica informazione, e cioè materia non rientrante in alcuna di quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, è fondato.

Si deve preliminarmente escludere, infatti, che la Regionoe abbia inteso valersi della potestà legislativa primaria ad essa spettante in materia di « industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati » (art. 14, lett. *d*, dello Statuto).

---

(1) Le sentenze 15 giugno 1972, n. 105 e 10 luglio 1974, n. 225, richiamate in motivazione sono pubblicate, rispettivamente, in questa *Rassegna* 1972, I, 926 e in *Foro it.* 1974, I, 1945. Sull'argomento cfr. anche CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, 1963, p. 63.

Certamente, le imprese editrici di quotidiani e periodici, dal punto di vista della loro struttura economico-giuridica, sono anche imprese industriali e commerciali; ma la legge *de qua,* considerata nel suo contesto unitario (anche a voler prescindere dal titolo, al quale, tuttavia, non potrebbe negarsi rilevanza ai fini interpretativi) non è una qualsiasi legge di incentivazione, rivolta a promuovere lo sviluppo di particolari attività industriali o commerciali localizzate in Sicilia per il conseguimento di finalità di ordine economico e sociale, ma appare univocamente determinata dall'intento di favorire la diffusione di servizi giornalistici attinenti all'autonomia regionale, in genere, ed alla Regione siciliana, in particolare.

Ben si comprende, perciò, come la difesa della Regione non abbia neppure tentato di invocare a fondamento giustificativo della legge l'art. 14, lett. *d,* dello Statuto, sostenendo invece che quel fondamento sarebbe da individuare nell'art. 17, lett. *i,* che alla Regione siciliana attribuisce competenza legislativa (concorrente) in « tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale ». Ed effettivamente, così l'intitolazione e le sopra richiamate finalità generali della legge nel suo insieme, come lo specifico contenuto delle singole sue disposizioni, di cui è questione nel presente giudizio, conducono ad assumere a parametro del sindacato di legittimità costituzionale che la Corte è chiamata ad esplicare la norma statutaria testé ricordata.

Da un lato, infatti, non è dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettività all'informazione (sent. n. 105 del 1972; sent. n. 225 del 1974), di tal che i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse; d'altro lato, dal raffronto testuale della lett. *i* dell'art. 17 dello Statuto siciliano con la lett. *h,* che immediatamente la precede, risulta che i « servizi » di cui in quella si parla sono cosa diversa dai « servizi pubblici », nel senso, tradizionalmente accolto, di servizi prestati direttamente o indirettamente da soggetti pubblici, che sonop recisamente quelli previsti, invece, nella lett. *h,* con specifico riferimento, infatti, alla loro « assunzione ».

Ciò premesso, deve peraltro rilevarsi che tutte le potestà legislative di cui all'art. 17 sono finalizzate allo scopo « di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione », e che tale clausola generale risulta poi riaffermata e specificata dalla lett. *i,* che subordina la competenza della Regione al « prevalente interesse regionale » dei servizi relativi alle materie ivi genericamente indicate. Ed è appena il caso di avvertire che l'interesse che viene qui in considerazione è da riferire alla collettività regionale, e non all'ente Regione, come soggetto giuridico.

Ora, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di notizie e commenti, è comunque da escludere in materia una prevalenza dell'interesse regionale, inteso nel senso cui si è testé accennato, che possa giustificare interventi legislativi della Regione, non importa se integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione statale.

Né quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere « locale » delle pubblicazioni cui la legge si riferisce, perché sono connaturati alla stampa, quotidiana e periodica, la diffusione e circolazione, attuali o potenziali, nell'intero territorio nazionale, ed anche oltre i confini di questo, senza che a ciò faccia ostacolo, per i quotidiani, la localizzazione della loro sede legale e tecnico-organizzativa nella Regione (così come previsto nell'art. 1 della legge impugnata) ovvero, per i periodici, la circostanza che, per la tiratura limitata o per la specifica impostazione programmatica o per qualsiasi altro motivo, essi si configurino, secondo la dizione dell'art. 4, come « a diffusione regionale »: che rimane pur sempre un dato relativo e di incerta determinazione, oltre che contingente e suscettibile di mutare nel tempo.

Ulteriore argomento, che induce a ritenere riservata allo Stato la legislazione in materia, si trae considerando la particolare delicatezza della stessa, nella quale confluiscono esigenze diverse (che, al limite, potrebbero anche essere tra loro contrastanti) che sempre devono essere rapportate al fondamentale principio di libertà di manifestazione del pensiero, il quale, come fu precisato nella citata sentenza n. 105 del 1972, « implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali... alla circolazione delle notizie e delle idee »; ed implica altresì, come conviene ora soggiungere, esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri.

Non vale in contrario senso il richiamo della difesa della Regione a disposizioni di principio, inserite nei preamboli di alcuni statuti di Regioni ad autonomia ordinaria, riferentisi a possibili interventi regionali nel settore dell'informazione. Giacché, anche a prescindere dai dubbi che potrebbero sorgere quanto all'efficacia precettiva di quelle generiche disposizioni, è certo che gli statuti non hanno rango di fonte costituzionale e la loro approvazione (comunque la si voglia ricostruire concettualmente) avviene ed è avvenuta con leggi ordinarie. Ma da norme a livello di legislazione ordinaria non è lecito trarre argomenti in favore o contro la conformità a costituzione di altre disposizioni, che siano, come nel caso, denunciate a questa Corte.

Quanto all'interesse della Regione-ente a divulgare notizie sulla propria attività, su cui molto insiste la difesa regionale, è da osservare che

un tale interesse sicuramente sussiste, ma ben può ricevere soddisfazione in altri modi e in diverse forme, come ad esempio attraverso l'istituzione di un ufficio stampa (alla quale, del resto, provvede la legge *de qua* nella sua parte non impugnata), curando la pubblicazione di notiziari e comunicati, e via dicendo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977 n. 95 - *Pres.* Rossi - *Est.* Malagugini - Soc.r.l. San Marco e San Roberto e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Fallimento - Sentenza dichiarativa di fallimento - Opposizione - Termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza anche nel caso di nullità di questa per mancata convocazione del fallito in camera di consiglio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(cost., art. 24; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18).

Non è costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 24, *secondo comma, della Costituzione, l'art.* 18, *primo comma, del r.d.* 16 *marzo* 1942 *n.* 267 *sulla disciplina del fallimento, secondo il quale il termine per la opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre dalla affissione della sentenza, e ciò anche nel caso in cui l'interessato non abbia avuto conoscenza dell'atto affisso per fatto a lui non imputabile* (1).

(*Omissis*). — E' stato denunziato a questa Corte, in riferimento all'art. 24 (secondo comma) della Costituzione, l'art. 18 (primo comma) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui non prevede la facoltà di proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, anche oltre il termine, ivi stabilito, di quindici giorni dall'affissione dell'estratto alla porta esterna del tribunale, nei casi in cui il debitore sia in grado di dimostrare la nullità della notificazione dell'avviso di convocazione, di esso imprenditore, in camera di consiglio (ai sensi del vigente testo dell'art. 15 dello stesso r.d.) e l'asserito conseguente nullità della sentenza che ha dichiarato il fallimento.

Nell'ordinanza di rimessione, si sottolinea che la questione proposta è ben diversa da quelle risolte con le sentenze n. 93 del 1962 e n. 141 del 1970 di questa medesima Corte che hanno affermato e ribadito la compatibilità della forma e del termine previsti dall'art. 18 del r.d. n. 267 del 1942 con il principio costituzionale del diritto di difesa. Si assume, inoltre, che la questione stessa troverebbe il suo fondamento nei me-

(1) La sentenza 12 novembre 1974, n. 255, da cui la Corte ha tratto la differenza di scopi e di effetti fra notificazione ed affissione, è pubblicata in *Giur. cost.* 1974, 2865.

desimi principi seguiti dalla sentenza n. 89 del 1972, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile, in quanto non consentiva l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto da parte dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non avesse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o per forza maggiore.

Nell'individuare gli esatti termini della questione, occorre, anzitutto, tener presente che essa non pone in discussione la norma denunziata nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione dell'affissione per estratto della sentenza, né, tanto meno, investe quella peculiare forma di pubblicazione della sentenza stessa.

Tale differente questione, già dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 93 del 1962, è stata successivamente ritenuta manifestamente infondata (sent. n. 141 del 1970, ord. n. 59 del 1971 e sent. n. 110 del 1972) da questa medesima Corte, davanti alla quale non sono stati addotti motivi nuovi che avrebbero potuto indurla a mutare la propria giurisprudenza.

Per la sostanziale diversità della questione ora posta alla Corte, neppure potrebbe farsi applicazione, nella specie, dei principi posti a base della successiva sentenza n. 255 del 1974, con la quale è stata ritenuta contrastante con il precetto costituzionale del diritto di difesa la decorrenza dei termini per proporre l'appello ed il ricorso per Cassazione contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dalla data di affissione di essa anziché da quella di ricezione della comunicazione della stessa. Infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in parte qua, del denunziato art. 183, primo comma, e, derivatamente, degli artt. 181, primo e terzo comma, e 183, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 poggiava sulla constatazione che non ricorrevano, nella specie allora in esame, quelle considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale procedura fallimentare delle quali, a ragione, si era tenuto conto in altri casi, previsti dalla legge medesima.

Nei termini in cui è stata proposta, la questione non è fondata.

Dalla mancata osservanza della norma di cui all'art. 15 del r.d. n. 267 del 1942 nel testo attuale viene, infatti, dedotta dal giudice *a quo*, oltre che la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento, la impossibilità, nella fattispecia, per il debitore, sia di venire tempestivamente e in concreto a conoscenza della pronunzia che lo riguarda, sia, conseguentemente, di osservare in concreto il termine fissato dal successivo art. 18.

Peraltro, come è stato osservato nella sopra citata sentenza n. 255 del 1974, a differenza della notificazione che « tende al risultato di portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari », « l'affissione in sé ed ancor più per le modalità con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere, a tutto concedere una mera presunzione di conoscenza peraltro insuperabile ».

Per questa sua natura, l'affissione rientra nello schema strutturale del meccanismo pubblicitario, diretto a produrre non già la effettiva conoscenza, ma la conoscibilità legale di un atto.

Ne consegue che la prova della non imputabilità all'interessato della mancata osservanza di un termine decorrente dall'affissione di un atto, in ragione della mancata effettiva conoscenza dell'atto affisso per fatto non imputabile all'interessato stesso, si rende inammissibile, poiché la situazione dei singoli soggetti è irrilevante, stante « l'insuperabile presunzione di conoscenza » che inerisce al meccanismo pubblicitario adottato dal legislatore, la cui legittimità non è contestata dal giudice *a quo*.

Sotto il profilo ora considerato, la questione è anche diversa da quella decisa con la sentenza n. 89 del 1972 e, sulla stessa direttiva di quest'ultima, da quella risolta dalla sentenza n. 120 del 1976.

In entrambe tali decisioni, infatti, si trattava di proovvedimenti dei quali è prevista la notificazione e, sul presupposto della conoscenza dell'atto da parte dell'intimato, se ne è consentita la opposizione tardiva quando giustificata da caso fortuito o da forza maggiore. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977 n. 97 - *Pres.* Rossi - *Est.* Gionfrida - Regione Calabria (avv. Mazzei e Leporaci) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni - Necessità che la competenza invasa sia costituzionalmente garantita.
(cost., art. 134).

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni allorchè la competenza che si pretende invasa o menomata non sia determinata da norma formalmente costituzionale (1).

(*Omissis*). — Sotto diverso profilo (con motivo incidentalmente accennato nella memoria illustrativa successivamente depositata), la Regione si duole, per altro, anche del fatto che la somma attribuitale con il provvedimento in conflitto risulti destinata (secondo quanto si desumerebbe dalla intestazione della collegata quietanza di pagamento predisposta dalla Tesoreria provinciale del tesoro) « agli Istituti autonomi delle case popolari »: il che inciderebbe sulla potestà della Regione di scegliere essa i soggetti di cui avvalersi per la realizzazione delle opere in argo-

(1) La precedente sentenza 6 maggio 1976, n. 111, richiamata in motivazione è pubblicata in questa *Rassegna*, 1976, I, 668, con segnalazione della sua importanza.

mento, sempre in base al disposto dell'articolo 5 *bis* citato, che, per la realizzazione delle opere in questione, prevede — come detto — che siano dettate norme dalle regioni interessate.

Anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile.

Come più volte precisato da questa Corte (recentemente con sentenza n. 111 del 10 marzo 1976) occorre, infatti, perché si verta in tema di conflitto di attribuzione, che la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da norma formalmente costituzionale.

E, se si è ritenuto che anche norme di legge ordinaria possono concorrere a configurare il parametro, si è chiarito che ciò accade quando dette norme siano «integrative od esecutive di norme costituzionali di competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca» (la difesa della cui integrità configura, appunto, l'interesse a ricorrere: sent. 1976 n. 111 citata).

Nella specie, le attribuzioni amministrative e normative che la Calabria assume invase derivano invece — secondo la prospettazione della stessa ricorrente — dalla disposizione più volte menzionata dell'art. 5 *bis* legge 1973 n. 36 e, più in generale, dall'art. 13 del d.P.R. 1972 n. 8 (che delega alle Regioni le competenze statali residue in materia di «opere di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali»...): hanno, cioè, la loro fonte in deleghe contenute in norme di rango ordinario. Le quali neppure possono considerarsi (per la parte *de qua*) integrative od attuative di norme costituzionali, poiché è evidente che la mera previsione della possibilità che lo Stato deleghi proprie funzioni alle Regioni — quale si rinviene negli artt. 118 e 117 u.p. della Costituzione — non rende, per questo solo, integrative della Costituzione le norme che in concreto tale delega dispongano. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977 n. 98 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Rossano - Vivo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Vice avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Disciplina delle notificazioni all'imputato latitante - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(cost., artt. 3 e 24, secondo comma; cod. proc. pen. artt. 170, 173, 169, secondo comma, 268, primo comma).

La disciplina delle notificazioni all'imputato latitante stabilita dall'art. 170 *c.p.p. non contrasta con l'art.* 24 *della Costituzione essendo l'unica forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale, e non contrasta con l'art.* 3 *della Costi-*

tuzione perché diversa è la situazione del latitante rispetto a quella dell'irreperibile (1).

(*Omissis*). — Il tribunale di Torino ha sollevato, di ufficio, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione:

1) « dell'art. 173 cod. proc. pen. nella parte in cui, per l'imputato latitante, rinvia solamente al primo capoverso dell'art. 170 cod.proc.pen. e non all'intera disciplina dell'articolo 170 »;

2) « dell'art. 169, comma secondo, cod.proc.pen. nella parte in cui vieta che, per l'imputato latitante, la notificazione possa avvenire nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a persona che conviva anche temporaneamente con lui »;

3) « dell'art. 173 cod.proc.pen. nella parte in cui — secondo l'interpretazione vigente — vieta il ricorso a forme di notificazione diverse dal deposito nella cancelleria o segreteria, anche quando si conosca il luogo dell'abitazione del latitante o quando esista una elezione di domicilio »;

4) « dell'art. 268, comma primo, cod.proc.pen. nella parte in cui consente una presunzione di volontaria sottrazione, da parte dell'imputato, ad un provvedimento di cattura emesso a suo carico, anche quando non risulti che l'imputato abbia effettiva conoscenza del provvedimento, ovvero quando non risulti che l'imputato abbia conoscenza che a suo carico pende procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria di un ordine o di un mandato di cattura ».

Tale disciplina, secondo il tribunale di Torino — che ha invocato le sentenze di questa Corte n. 57 del 1965 e n. 54 del 1971 — sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'art. 3 sarebbe violato perché sussisterebbe una disparità di trattamento, non giustificata, tra il latitante e l'irreperibile. La disciplina sopra richiamata comporterebbe anche una « drastica limitazione del diritto di difesa ».

La distinzione tra imputato irreperibile — che si sottrae al generico obbligo di render nota la sua residenza o dimora — e imputato latitante — che si sottrae ad un provvedimento coercitivo dell'autorità giudiziaria — non sussisterebbe neppure di fatto, in determinati casi, ben potendo il latitante ignorare l'esistenza del provvedimento di cattura a suo carico. La posizione del latitante dovrebbe essere equiparata a quella dell'irreperibile quando non risulti che l'imputato (latitante) abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento di cattura oppure abbia avuto conoscenza — a mezzo di qualsiasi atto processuale notificatogli in forma diversa da quella

(1) Le sentenze 6 luglio 1965, n. 57 e 22 marzo 1971, n. 54, richiamate in motivazione sono pubblicate in questa *Rassegna* 1965, I, 606 e 1971, I, 523.

prevista dall'art. 173 cod.proc.pen. — della pendenza di un procedimento per reato che comporti, l'emissione obbligatoria di provvedimento di cattura.

Sarebbe legittima la presunzione di volontaria sottrazione solo quando l'imputato abbia conoscenza — attraverso un qualsiasi atto notificatogli in forma diversa da quella prevista dall'art. 173 cod. proc. pen. — che a suo carico pende un procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria di un ordine o di un mandato di cattura. Solo in questi casi sarebbe consentita l'adozione della forma di notifica prevista dall'art. 173 cod. proc. pen.

La Corte di cassazione, invece, avrebbe individuato una presunzione di volontarietà affermando che « perché sussista l'estremo della volontarietà, necessario a caratterizzare lo stato di latitanza ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen., non occorre che il soggetto colpito dal provvedimento coercitivo dell'autorità giudiziaria sia a conoscenza dell'avvenuta emissione del provvedimento stesso o delle ricerche in corso, ma basta che si metta in condizioni di irreperibilità pur sapendo che è stato emesso o può essere emesso quel provvedimento coercitivo che effettivamente è stato emesso ».

Le questioni non sono fondate.

L'art. 268, comma primo, cod. proc. pen. non stabilisce alcuna presunzione legale, come lo stesso tribunale pone in risalto, ma con la formula « è latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, di arresto o di carcerazione » demanda all'autorità giudiziaria competente l'accertamento in concreto dei presupposti di fatto rilevanti, in applicazione del principio di diritto che dalla formula legislativa è ricavabile nell'osservanza delle norme di ermeneutica. E le « massime », alle quali l'ordinanza si riferisce, non integrano una « presunzione di volontaria conoscenza », ma sono enucleate da motivazioni concernenti fattispecie concrete, nelle quali, ricorrendo i presupposti di fatto rilevanti, è accertata la volontaria sottrazione al provvedimento coercitivo, obbligatorio o facoltativo.

Le massime costituiscono soltanto principi di diritto in tema di interpretazione della volontà da valere nei singoli processi, né escludono che il giudice possa accertare in fatto la volontarietà della latitanza. Né limiti all'accertamento dei presupposti di fatto rilevanti pone la legge nemmeno nei casi di incidenti di esecuzione in quanto, ai sensi dell'art. 630, ultimo comma, cod. proc. pen., il giudice, prima di deliberare sull'incidente, può chiedere all'autorità competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, nell'osservanza, quando occorre, delle disposizioni concernenti la istruzione formale.

Non sono appropriati i riferimenti del tribunale di Torino alle sentenze di questa Corte n. 57 del 1965 e n. 54 del 1971. Invero, con la sen-

tenza n. 57 del 1965 è stato precisato che la posizione del latitante o dell'evaso è ben distinta da quella del « renitente », dato che « mentre per il latitante o l'evaso la notifica ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. non comporta la limitazione di alcun diritto, in quanto essi si sono resi irreperibili ed hanno quindi posto la giustizia in condizioni di dovere — in mancanza di altra possibilità — ricorrere a questa forma di notificazione, lo stesso non può dirsi per l'imputato renitente ».

La notifica al latitante ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. è l'unica forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970). Il precetto enunciato nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione non esclude che con l'interesse all'accertamento dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico sia armonizzata la esplicazione del diritto di difesa come disciplinato dalla legge (sent. n. 54 del 1971).

Con altra sentenza citata dal tribunale di Torino, n. 54 del 1971, che concerne le notificazioni all'imputato irreperibile, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517) nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità, emesso nel giudizio di primo grado, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.

Con la stessa sentenza, peraltro, sono state dichiarate non fondate questioni anch'esse sollevate in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, e concernenti la legittimità costituzionale dell'art. 170 cod. proc. pen., denunciato sotto i profili che la disciplina, da esso dettata in tema di notificazioni all'imputato irreperibile, è diretta a costituire una *fictio juris* o una presunzione legale e non ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte dell'imputato; che la stessa disciplina prevede nuove ricerche « particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato » e non obbligatoriamente in entrambi i luoghi; e non impone l'obbligo di disporre nuove ricerche nel corso di ciascuna fase del processo.

La disciplina delle notificazioni all'imputato latitante non è, quindi, in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Né sussiste la violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, che si ha, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando la disparità di trattamento obiettivamente risulti per situazioni simili e con riferimento all'interpretazione di norme di legge astrattamente considerate. Diversa è, invece, la situazione del latitante — e cioè dell'imputato che si sottrae volontariamente, nel senso sopra specificato, all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso nell'interesse di giustizia

sulla base di motivi specificamente indicati — da quella dell'irreperibile, cioè dell'imputato al quale non è possibile effettuare la notifica nei modi ordinari stabiliti dall'art. 169 cod. proc. pen.

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 99 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Rossano - Emeriti (avv. Carboni Corner).

Imposta di successione - Disciplina della successione del figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile ai collaterali del proprio genitore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(cost., artt. 3 e 30; l. 12 maggio 1949, n. 206, art. 1; l. 19 gennaio 1942, n. 23, art. 2).

L'art. 30, comma terzo, della Costituzione riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati e tutela il rapporto di questi con i propri genitori. Non può quindi essere in contrasto con tale disposizione la disciplina fiscale della successione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai collaterali del proprio genitore. Tale disciplina non contrasta, inoltre, con l'art. 3 della Costituzione data la obiettiva diversità di situazioni tra il figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile e il figlio legittimo (1).

(*Omissis*). — Con l'ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma ha ritenuto non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia d'imposta sulle successioni e sulle donazioni) — nella parte in cui prevede per la successione del figlio naturale ai collaterali del proprio genitore un trattamento meno favorevole di quello previsto per la successione del figlio legittimo agli stessi collaterali — e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), — nella parte in cui consente al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile di chiedere un decreto del tribunale in ordine alla filiazione solo ai fini del trattamento tributario della successione al proprio genitore e non anche ai fini del trattamento tributario della successione ai collaterali dello stesso genitore.

Secondo il tribunale di Roma dalle norme richiamate risulterebbe una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, che non troverebbe giustificazione in esigenze di tutela della famiglia legittima, né in sostanziale diversità di situazioni, indipendente da condizioni personali e sociali.

Le questioni non sono fondate.

---

(1) Le sentenze 14 aprile 1969, n. 79, 28 dicembre 1970, n. 205 e 30 aprile 1973, n. 50, richiamate in motivazione sono pubblicate in *Giur. cost.* 1969, p. 1133 e in questa *Rassegna* 1971, I, 30 e 1973, I, 800.

Questa Corte ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione *mortis causa* dei figli nati fuori dal matrimonio, che la tutela giuridica e sociale, assicurata dal precetto costituzionale, riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sent. n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). E concerne esclusivamente i figli naturali riconosciuti o dichiarati anche la sentenza n. 82 del 1974, citata, assieme alla già menzionata sentenza n. 79 del 1969, nell'ordinanza di rinvio del tribunale di Roma.

Le norme impugnate, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'articolo 30, comma terzo, della Costituzione, come del resto, anche se si trattasse di figli naturali riconoscibili, la soluzione non sarebbe diversa in quanto non potrebbe farsi riferimento all'art. 30 della Costituzione che tutela il rapporto tra genitori e discendenti.

Né le suddette norme violano l'art. 3 della Costituzione.

Invero, il principio di eguaglianza non può considerarsi violato data la obiettiva diversità di situazione tra il figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile ed il figlio legittimo, diversità che fa ritenere non arbitraria la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori.

Al riguardo va tenuto presente che il legislatore anche nella riforma del diritto di famiglia, attuata con legge 19 maggio 1975, n. 51 (Riforma del diritto di famiglia), ha distintamente disciplinato i diritti successori dei figli naturali non riconoscibili con l'art. 188, che ha sostituito l'articolo 580 del codice civile.

L'art. 580 cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del 1975, attribuisce ai figli naturali non riconoscibili — aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279 — un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità, alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 100 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Crisafulli - Scotti e Bolsi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Angelini Rota).

Reato - Oltraggio aggravato - Valutazione come equivalenti di diverse ipotesi di reato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(cost., art. 3; cod. pen. art. 341, ultimo comma).

Non è irrazionale e pertanto non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 341, *ultimo comma, del codice penale che considera come equi-*

valenti ai fini della qualifica come reato di oltraggio aggravato l'ipotesi in cui la violenza o minaccia si aggiungano all'oltraggio puro e semplice e l'ipotesi in cui questo sia commesso mediante violenza o minaccia (1).

(*Omissis*). — Secondo il pretore di Abbiategrasso, la norma che configura il reato di oltraggio aggravato (art. 341, ultimo comma, cod. pen.) quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia, senza distinguere tra l'ipotesi in cui violenza o minaccia si aggiungono all'oltraggio puro e semplice e l'ipotesi in cui questo sia commesso mediante violenza o minaccia, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., assoggettando alla stessa pena casi nei quali violenza o minaccia si presentano realmente come circostanze aggravanti e casi nei quali, invece, integrano esse stesse la fattispecie criminosa dell'art. 341, ultimo comma.

Ma la questione non è fondata, non essendo affatto irragionevole l'apprezzamento del legislatore, che ha valutato le due ipotesi testé accennate come equivalenti sia quanto alla gravità dell'azione sia quanto al grado di pericolosità dell'agente che esse rivelano. Sotto entrambi questi aspetti non la differenza, invero, che ad espressioni ingiuriose si accompagnino atti violenti o minacce, o che il comportamento ingiurioso si risolva nella violenza o nella minaccia. — (*Omissis*).

---

(1) La Corte di Cassazione (sentenze 6 marzo 1964, Cagnina, in *Giust. pen.* 1964, II, 790 e 28 gennaio 1970, Margiotta, in *Mass. Cass. pen.* 1970, 299) aveva già affermato che « i fatti di violenza commessi contro un p.u. in sua presenza ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, costituiscono il delitto di oltraggio aggravato anche se non accompagnati da una più esplicita manifestazione di disprezzo o di offesa, perché anche in tal caso essi comportano una intrinseca offesa all'autorità o al prestigio che devono circondare i pubblici ufficiali. La locuzione usata dall'art. 341, ultimo comma, c.p. « quando il fatto è commesso con violenza o minaccia » non va, quindi, intesa nel senso che una violenza o minaccia devono concorrere con un fatto più manifestamente offensivo dell'onore o del prestigio del p.u., ma nel senso che il fatto offensivo dell'onore o del prestigio del p.u. può consistere anche esclusivamente nell'uso di una minaccia o di violenza fisica.

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 22 marzo 1977, nella causa 74/76 - *Pres.* Kutscher - *Avv. Gen.* Warner - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Milano nella causa civile Iannelli e Volpi S.p.a. c. Meroni (avv.ti Ubertazzi e Capelli) e Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (avv. Marchesini e Sorrentino) - Interv.: Commissione delle Comunità Europee (ag. Abate) e Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Fiumara).

Comunità europee - Unione doganale - Restrizioni quantitative all'importazione e misure di effetto equivalente - Divieto - Efficacia diretta - Decorrenza.
(Trattato C.E.E., art. 30).

Comunità europee - Unione doganale - Aiuti corrisposti dagli Stati e divieto di restrizioni quantitative - Distinzione - Modalità di un aiuto non necessarie al suo oggetto o al suo funzionamento - Incompatibilità con il divieto di restrizioni quantitative - Sussistenza.
(Trattato C.E.E., artt. 92-93 e 30).

Comunità europee - Unione doganale - Aiuti corrisposti dagli Stati - Modalità incompatibili con il divieto di restrizioni quantitative - Illegittimità dell'aiuto nel suo complesso - Insussistenza.
(Trattato C.E.E., artt. 92-93 e 30).

Comunità europee - Unione doganale - Tributi interni - Prodotti nazionali e prodotti importati - Discriminazione - Divieto - Campo di applicazione - Ente impositore diverso dallo Stato.
(Trattato C.E.E., art. 95).

Comunità europee - Unione doganale - Tributi interni - Prodotti nazionali e prodotti importati - Discriminazione - Divieto - Campo di applicazione - Diversità di base imponibile - Diversità di modalità di riscossione.
(Trattato C.E.E., art. 95).

Comunità europee - Tributi interni discriminatori - Illegittimità totale o parziale - Competenza del giudice nazionale.
(Trattato C.E.E., art. 95).

L'art. 30 del Trattato ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli, al più tardi alla fine del periodo di transizione, diritti che i giudici nazionali devono tutelare (1).

(1-6) Per la terza volta la Corte di Giustizia si è occupata dei complessi problemi relativi alla legittimità dei contributi dell'E.N.C.C.

Gli aiuti di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato non rientrano, di per sé, nella sfera di applicazione del divieto delle restrizioni quantitative all'importazione e delle misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30; tuttavia, eventuali modalità di un aiuto non necessarie al suo oggetto o al suo funzionamento e contrarie al suddetto divieto possono essere, per tale motivo, considerate incompatibili con detta disposizione (2).

Il fatto che una determinata modalità di un aiuto, non necessaria al suo oggetto o al suo funzionamento, sia incompatibile con una norma del Trattato diversa dagli artt. 92 e 93 non vizia l'aiuto del suo complesso né rende illegittimo, per questo motivo, il sistema di finanziamento dell'aiuto stesso (3).

Dato che l'art. 95 del Trattato concerne i tributi interni di qualsiasi natura, un onere o contributo non può essere sottratto alla sfera d'applicazione di tale norma per il fatto di essere riscosso da un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato, o a suo vantaggio, e di costituire una tassa speciale o avente una specifica destinazione (4).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del Trattato è necessario prendere in considerazione non solo l'aliquota del tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione del tributo stesso. Qualora, sotto questo profilo, sussistano differenze implicanti per il prodotto importato, nella medesima fase del processo produttivo o della distribuzione, un maggior onere fiscale rispetto all'analogo prodotto nazionale, si ha violazione del divieto di cui all'art. 95 (5).

La prima volta, con la sentenza 19 giugno 1973, nella causa 77/72, CAPOLONGO, *Racc.* 611, e *Foro it.*, 1973, IV, 132, la Corte aveva affermato che « il contributo che rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, può cionondimeno essere una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione (vietata dall'art. 13 del Trattato), qualora sia esclusivamente destinato a finanziare delle attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato ».

La seconda volta — chiestosi dal giudice nazionale di precisare la nozione di « tasse di effetto equivalente a dazi doganali » enunciata nella sentenza suddetta — la Corte, con sentenza 18 giugno 1975, nella causa n. 94/74, I.G.A.V., *Racc.*, 699, e in questa *Rassegna*, 1975, I, 676, con note di richiami, dopo aver riaffermato il principio enunciato nella precedente sentenza, aveva precisato che « la circostanza che un contributo riscosso da uno Stato membro sia utilizzato per finanziare un sistema di sovvenzioni ritenuto incompatibile con il trattato non consente, in sé e per sé, d'attribuire a detto contributo il carattere di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale », aggiungendo che « per quanto possano essere seri i dubbi sulla compatibilità con il trattato del regime controverso e dell'intervento dell'E.N.C.C. nel commercio intracomunitario, specialmente dal punto di vista del divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, bisogna constatare che il giudice nazionale non ha chiesto alla Corte di pronunciarsi su tali aspetti della situazione ».

Si apriva così la strada ad un nuovo giudizio di interpretazione.

Spetta al giudice nazionale stabilire, in base al diritto interno, se un tributo interno discriminatorio ai sensi dell'art. 95 debba essere considerato non dovuto nella sua totalità, oppure limitatamente alla parte che eccede l'onere gravante sul prodotto nazionale (6).

(*Omissis*). — Con ordinanza 25 giugno 1976, pervenuta in cancelleria il 26 luglio successivo, il Pretore di Milano ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni relative all'interpretazione degli artt. 30 e 95 del Trattato. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra una ditta italiana — convenuta nella causa principale — che ha acquistato una partita di carta da parati importata, e un'altra ditta italiana — attrice nella causa principale — la quale le ha venduto la merce suddetta addebitandole parte del contributo da essa versato, all'atto dell'importazione in Italia, all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta — in prosieguo ENCC — a norma delle leggi 13 giugno 1940, n. 868 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1940), e 28 marzo 1956, n. 168 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 1956), nonché del Decreto Ministeriale 3 luglio 1940 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1940).

L'ENCC è un ente italiano di diritto pubblico, istituito allo scopo di incentivare e disciplinare, soprattutto mediante l'erogazione di sovvenzioni, la produzione di cellulosa e di carta in Italia. Fra gli aiuti gestiti da tale ente rivestono particolare importanza le sovvenzioni versate alle imprese editoriali onde consentire loro di acquistare a prezzo ridotto dalle

---

E questa volta alla Corte si è chiesta una duplice verifica, sia, sotto il primo profilo, della compatibilità con l'art. 30 del trattato dell'intero sistema dei contributi riscossi dall'E.N.C.C. sui prodotti cartacei importati, sia, sotto il secondo profilo, della compatibilità con l'art. 95 del trattato di quella sola parte dei contributi medesimi, riscossi appunto sulla merce importata, che — in ipotesi — superasse la misura dei corrispondenti contributi riscossi sui prodotti nazionali.

E la Corte ha affermato:

a) relativamente al primo punto (prime tre massime), che il sistema di sovvenzioni gestito dall'E.N.C.C. poteva costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del trattato, in quanto le sovvenzioni erano erogate in favore dei prodotti nazionali e dei prodotti importati tramite l'Ente stesso, e non dei prodotti comunque importati (tale distinzione non esiste più dal 1° gennaio 1974, prima per effetto di risoluzione dell'Ente, approvata dal Ministero, e poi per effetto di normativa statale: legge 6 giugno 1975, n. 172 e D.Pr.C.M. 13 dicembre 1975); ma che, peraltro, l'incompatibilità delle modalità dell'aiuto con l'art. 30 del trattato non rende illegittimo nel suo complesso il sistema di finanziamento: cioè per questo solo motivo non possono ritenersi non dovuti i contributi pretesi dall'Ente;

b) relativamente al secondo punto (le ultime tre massime), che potrebbe sussistere una discriminazione nella riscossione dei contributi fra prodotti interni e prodotti importati, come tale vietata dall'art. 95 del trattato, malgrado

cartiere la carta destinata alle loro pubblicazioni. L'attività dell'ENCC è finanziata mediante contributi riscossi, in fasi diverse della produzione e della distribuzione, sulla cellulosa, sulla carta e sul cartone di produzione nazionale nonché, all'atto dell'importazione, sugli analoghi prodotti importati.

La normativa italiana sopra citata consente all'importatore che abbia versato all'ENCC il contributo dovuto di rivalersi di parte di questo sui successivi acquirenti. Per giustificare il rifiuto di pagare la quota del contributo addebitatole in via di rivalsa, la convenuta nella causa principale sostiene in primo luogo che il sistema di aiuti istituito dalla suddetta normativa è, nel suo complesso, incompatibile con l'art. 30 del Trattato e che quindi sia la riscossione del contributo a carico dell'attrice nella causa principale, sia la pretesa di questa di rivalersi di parte di detto contributo sull'acquirente sono illegittime; in secondo luogo, la convenuta assume che il contributo di cui trattasi, considerato in sé e per sé, costituisce un tributo interno avente carattere discriminatorio ed è pertanto incompatibile con l'art. 95 del Trattato.

E' opportuno precisare che la pretesa violazione dell'art. 30 consisterebbe nel fatto che, all'epoca dei fatti di causa, il versamento, da parte dell'ENCC, delle sovvenzioni destinate a consentire agli editori di acquistare carta da giornale a prezzo agevolato era subordinato alla condizione che si trattasse di carta da giornale fabbricata in Italia o importata dall'ENCC; la carta importata direttamente da un altro Stato membro era invece esclusa dal beneficio delle sovvenzioni. L'asserita incompatibilità

---

l'identità di aliquota, per una diversità della base imponibile: come « nel caso di un tributo calcolato sul valore del prodotto, quando, in relazione al solo prodotto importato, si prendono in considerazione elementi di valutazione tali d'aumentarne il valore rispetto al prodotto nazionale », discriminazione questa non eliminata dalla facoltà attribuita all'Amministrazione di ridurre l'importo del tributo in casi particolari; e che, peraltro, è compito del giudice nazionale stabilire se, in forza di questa discriminazione, il contributo non sia affatto dovuto o sia dovuto solo per la parte non discriminata.

Sul primo punto con la pronuncia della Corte è cessata ogni questione. Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1974 il sistema di sovvenzioni non era compatibile con l'art. 30 del trattato, ma ciò non ha prodotto l'illegittimità dell'aiuto nel suo complesso e del suo sistema di finanziamento, sicché i contributi riscossi dall'Ente non possono essere ripetuti per tale titolo. Per il periodo successivo la normativa ha già eliminato la discriminazione, per cui il problema non si pone.

Sul secondo punto, invece, la pronuncia della Corte ha risolto solo in parte i problemi. Altri, e ben complessi, si pongano all'esame del giudice nazionale: in particolare se esista una discriminazione effettiva di basi imponibili; in caso positivo, se occorra individuare con precisione e quantificare le differenze, per dichiarare « non dovuto » il solo maggior contributo, disapplicando in parte il decreto ministeriale che fissa le modalità di applicazione del contributo

con l'art. 95 del Trattato del contributo riscosso dall'ENCC, poi, risulterebbe dal fatto che la base imponibile era diversa, per la carta, il cartone o i prodotti cartotecnici (fra cui la carta da parati), a seconda che si trattasse di merce di produzione nazionale o importata.

Le questioni sottoposte alla Corte mirano in sostanza a stabilire se un giudice nazionale chiamato a pronunziarsi sulla compatibilità con il Trattato di un sistema di aiuti statali ai sensi dell'art. 92, oppure su taluni aspetti di tale sistema, possa tener conto di un'eventuale violazione degli artt. 30 e 95 e, in caso affermativo, quali siano i criteri che consentono di accertare, in casi come quello di specie, la violazione dei suddetti articoli. Va osservato che tali questioni si riferiscono alla situazione esistente prima della modifica del sistema di aiuti di cui trattasi, modifica imposta dalla Commissione in forza dei poteri conferitile dall'art. 93, n. 2, del Trattato ed attuata dall'Italia con effetto dal 1° gennaio 1974.

Sulle prime tre questioni

Con la prima questione si chiede se « costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dagli artt. 30 e segg. del Trattato CEE, un sistema di sovvenzioni, ruotante intorno ad un Ente di diritto pubblico e basato su una normativa interna, che (con riferimento al periodo di cui è causa) consenta agli editori nazionali di ricevere a prezzo agevolato la carta da giornale prodotta dalle sole

---

stesso, o se bisogna dichiarare non dovuto il contributo nella sua totalità; se e in che limiti siano rimborsabili i contributi pagati in eccedenza (la Corte si è limitata a parlare di contributo « non dovuto » senza affrontare il problema della necessità di distinguere ciò che « non è dovuto » da ciò che « è rimborsabile »). Comunque, per l'avvenire, gran parte dei problemi vengono meno, per le modifiche che alla disciplina delle sovvenzioni e delle contribuzioni dell'Ente sono state o stanno per essere apportate, per un completo adeguamento alla normativa comunitaria.

Questione similare, salvo il riferimento alle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali (art. 9 n. 1, 12 e 13, n. 2) anziché alle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, sono state decise dalla Corte con sentenza anch'essa datata 22 marzo 1977, nella causa 78/76, STENIKE, *Racc.* 595, relativamente ad un fondo istituito al fine di incrementare l'agricoltura, l'industria alimentare e la silvicultura nella Germania Federale.

(1) Principio pacifico. La Corte ha affermato costantemente il carattere precettivo e non meramente programmatico delle norme che vietano nuovi ostacoli alla libera circolazione delle merci e di quelle che dispongono l'abolizione degli ostacoli esistenti, con effetto immediato per le prime e differito alle scadenze indicate nel trattato per le seconde, ritenendo tale efficacia non subordinata ad alcun provvedimento attuativo di diritto interno o persino di diritto comunitario che non sia specificamente e rigorosamente previsto nello stesso trattato, ed ha riconosciuto parallelamente l'attribuzione ai singoli cittadini di diritti

cartiere nazionali, mentre la carta da giornale importata dai Paesi membri può essere acquistata soltanto a prezzo pieno, non beneficiando essa di alcuna sovvenzione ». Occorre precisare che per risolvere tale questione si deve tener conto, come risulta da quanto sopra esposto, del fatto che, nel periodo di cui trattasi, solo la carta importata direttamente, senza passare attraverso l'ENCC, era esclusa dal beneficio delle sovvenzioni alla stampa. La seconda questione è intesa a stabilire se « l'eventuale illegittimità, ai sensi dell'art. 30 o di altra norma del Trattato (specie direttiva 70/50 del 31 dicembre 1969) CEE del sistema di sovvenzioni di cui sopra, tenuto conto del fatto che tale sistema è finanziato con contributi parafiscali applicati sui prodotti cartacei importati dagli altri Paesi membri, renda a sua volta illegittimi tali contributi — limitatamente a quelli percepiti sui prodotti comunitari importati — in quanto il gettito relativo risulta destinato a finanziare un'attività contraria alle disposizioni del Trattato e quindi illecita ». Con la terza questione, formulata in considerazione di un'eventuale soluzione affermativa delle prime due, si chiede se « la normativa degli artt. 30 e segg. del Trattato CEE sia direttamente applicabile e comporti pure un diritto soggettivo degli importatori di prodotti comunitari a chiedere la restituzione dei contributi corrisposti (indicando da quale termine iniziale il diritto debba decorrere) ».

Queste tre questioni vanno risolte congiuntamente.

L'art. 30 del Trattato, vietando qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, si riferisce sia ai provvedimenti che vietano in tutto o in parte le importazioni, sia,

---

che i giudici nazionali devono tutelare. Su una questione concernente la libera circolazione delle merci, e in particolare un ritenuto aumento di un dazio doganale, contro il divieto dell'art. 12 del trattato, è intervenuta la notissima sentenza 5 febbraio 1963, nella causa 26/62, VAN GEND LOOS, *Racc.*, 3; per la diretta applicabilità delle altre norme relative alla libera circolazione delle merci cfr. le sentenze 16 giugno 1966, nella causa 57/65, LÜTTICKE, *Racc.*, 220, sull'art. 95; 19 dicembre 1968, nella causa 13/68, SALGOIL, *Racc.*, 601, sugli artt. 31 e seg.; 17 dicembre 1970, nella causa 33/70 SACE, *Racc.*, 1213, sull'art. 13, n. 2; 26 ottobre 1971, nella causa 18/71, EUNOMIA, *Racc.*, 811, sull'art. 16; seguita nello stesso senso da numerose altre.

(2-3) Non molto cospicua è stata finora la giurisprudenza della Corte in materia di aiuti statali (artt. 92-94 del trattato), per effetto del penetrante esame preventivo dei regimi di aiuti operato dalla Commissione in collaborazione con le autorità nazionali.

Con la sentenza 25 giugno 1970, nella causa 47/69, REP. FRANCESE c. COMMISSIONE, *Racc.* 487, la Corte ha ritenuto che un aiuto può essere considerato lecito, ai sensi dell'art. 92, n. 3, « purché il tuo effetto perturbatore non sia aggravato da un sistema di finanziamento che renda il tutto incompatibile con un mercato unico e col comune interesse », rilevando che nel caso di specie — che riguardava un aiuto rivolto ad un'industria nazionale, finanziato con una tassa parafiscale che colpiva anche i prodotti importati —, il modo di finanziamento aveva

com'è precisato nella direttiva della Commissione 22 dicembre 1969 n. 70/50 (*G.U.* n. L 13 del 19 gennaio 1970, pag. 29), alle « misure, diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni più difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali ».

La sfera d'applicazione dell'art. 30, per quanto ampia, non comprende tuttavia gli ostacoli contemplati da altre disposizioni specifiche del Trattato. In effetti, le conseguenze dell'applicazione o dell'eventuale violazione di queste varie disposizioni, in quanto vanno determinate in funzione del particolare oggetto delle disposizioni stesse nel complesso delle finalità del Trattato, possono essere di varia natura, donde la necessità di distinguere la sfera di applicazione di ciascuna norma, a meno che non si tratti di situazioni che possono ricadere contemporaneamente sotto la disciplina di due o più norme di diritto comunitario. Così, gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente contemplati dagli artt. 9-16 e 95 del Trattato esulano dal divieto stabilito dall'art. 30.

Del pari, il fatto che un sistema di aiuti erogati dallo Stato o alimentati con fondi statali possa, semplicemente agevolando determinate imprese o taluni prodotti nazionali, ostacolare, sia pure indirettamente, l'importazione da altri Stati membri di prodotti simili o concorrenti, non basta da solo ad assimilare un aiuto, in quanto tale, ad una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30.

D'altra parte, come emerge dall'art. 92, nn. 1 e 3, nonché dall'art. 93, n. 2, 3° comma, l'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, sancita dall'art. 92, n. 1, non è né assoluta né incondizionata. Non solo l'art. 92, n. 2, stabilisce determinate eccezioni a tale principio, ma inoltre sia l'art. 92, sia l'art. 93 conferiscono alla Commissione un ampio potere discrezionale ed al Consiglio un vasto potere al fine di dichiarare determinati aiuti statali compatibili con il mercato comune, in deroga al divieto generale di cui all'art. 92, n. 1.

« un effetto protezionistico che andava al di là dell'aiuto propriamente detto ». Relativamente ad un provvedimento nazionale che riduceva, per un periodo di tempo determinato ed a favore delle aziende di un settore, l'aliquota contributiva per assegni familiari la Corte ha ritenuto (sentenza 2 luglio 1974, nella causa 173/73, REP. ITALIANA c. COMMISSIONE, *Racc.* 709, e in questa *Rassegna*, 1974, I, 1099, con nota di I.M. BRAGUGLIA) che l'art. 92 non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti, per cui « né il carattere fiscale, né il fine sociale degli interventi sono sufficienti a sottrarli all'applicazione della norma suddetta » (e nello stesso senso la precedente sentenza 10 settembre 1969, nelle cause 6 e 11/69, COMMISSIONE c. REP. FRANCESE, *Racc.* 523, a proposito di un tasso di risconto preferenziale all'esportazione). Allo stesso criterio teleologico di interpretazione si ispira la sentenza annotata.

Dal complesso di tali considerazioni deriva che il Trattato, disponendo, all'art. 93, che la Commissione deve procedere in via permanente all'esame ed al controllo degli aiuti, vuole che l'eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di Giustizia, mediante un apposito procedimento, che spetta alla Commissione avviare. Di conseguenza, i singoli non possono, richiamandosi unicamente all'art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunziarsi, in via principale o incidentale, sull'eventuale incompatibilità. Un'interpretazione dell'art. 30 talmente estensiva da consentire di assimilare un aiuto ai sensi dell'art. 92, in quanto tale, ad una restrizione quantitativa di cui all'art. 30 avrebbe per effetto di alterare la portata degli artt. 92 e 93 del Trattato e di recare pregiudizio al sistema di ripartizione delle competenze che il Trattato ha inteso porre in essere istituendo il procedimento d'esame permanente contemplato dall'art. 93.

Il divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30 del Trattato è assoluto ed esplicito, e non richiede alcun ulteriore provvedimento di attuazione da parte degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie. Esso ha pertanto efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare; e ciò, al più tardi, alla fine del periodo di transizione, cioè dal 1° gennaio 1970, come risulta dal testo dell'art. 32, 2° comma del Trattato.

Può accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del Trattato, diverse dagli artt. 92 e 93, siano così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93. Diverso è invece il caso qualora, nell'analisi di un sistema di aiuti, sia possibile isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso,

---

Circa il controllo comunitario sull'attuazione di nuovi aiuti o sulla modifica di quelli esistenti cfr., oltre la sentenza per prima citata, anche la sentenza 11 dicembre 1973, nella causa 120/73, F.LLI LORENZ, *Racc.* 1471, sulla nozione di « tempo utile » di cui all'art. 93, n. 3 e sull'applicabilità diretta del divieto contemplato nell'ultima parte della norma, applicabilità diretta esclusa invece (come già nella sentenza 15 luglio 1964, nella causa 6/64, COSTA-ENEL, *Racc.* 1140) per quanto concerne l'art. 92, n. 1. E nella sentenza annotata la Corte ha ribadito che « l'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune non è né assoluta, né incondizionata », si che « i singoli non possono, richiamandosi unicamente all'art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, sull'eventuale incompatibilità »; ma ha limitato la forza del principio stesso, ammettendo che — qualora « nell'analisi di un sistema di aiuti, sia possibile isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso,

possano essere considerati non necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento. In quest'ultima ipotesi, non è possibile richiamarsi alla ripartizione delle competenze derivante dagli artt. 92 e 93 per concludere che, qualora siano violate altre norme del Trattato, aventi efficacia diretta, queste non possano essere invocate dinanzi al giudice nazionale per il solo fatto che l'elemento considerato costituisce un aspetto di un aiuto.

Benché gli aiuti implichino sovente, per natura, una protezione e quindi un certo frazionamento del mercato a scapito dei prodotti delle imprese che non ne fruiscono, cio' non giustifica tuttavia effetti restrittivi che vadano al di là di quanto è necessario perché l'aiuto possa raggiungere gli scopi ammessi dal Trattato. Si hanno simili effetti qualora venga concesso agli operatori economici che acquistano prodotti importati tramite un ente statale, ma negato in caso di importazione diretta, senza che, manifestamente, tale distinzione sia necessaria alla realizzazione dell'obiettivo dell'aiuto o al suo funzionamento.

Va però precisato, per quanto concerne la soluzione della seconda questione, che l'esistenza, in un sistema di aiuti, di un elemento che costituisca eventualmente una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, non necessaria alla realizzazione dell'obbiettivo dell'aiuto, non autorizza i giudici nazionali a dichiarare il suddetto sistema, nel suo complesso, incompatibile con il Trattato né, di conseguenza, a considerare, per ciò solo, illegittimi i contributi con i quali l'aiuto è finanziato, assumendo a motivo il fatto che questi sarebbero destinati al finanziamento di un aiuto incompatibile con il Trattato.

Le prime tre questioni vanno pertanto risolte come segue:

a) l'art. 30 del Trattato ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli, al più tardi alla fine del periodo di transizione, diritti che i giudici nazionali devono tutelare; b) gli aiuti di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato non rientrano, di per sé, nella sfera di applicazione del divieto delle restrizioni quantitative all'importazione e delle misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30; tuttavia, eventuali modalità di un aiuto non neces-

---

possano essere considerati non necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento » — queste condizioni o questi elementi possano essere invocati davanti al giudice nazionale con riferimento a norme del trattato (nella specie l'art. 30) diverse da quelle regolanti gli aiuti statali (nei limiti, però, di quanto statuito con la terza massima).

(4-6) Relativamente all'art. 95 del trattato la Corte aveva già più volte affermato che la parità di aliquota non esclude la discriminazione se diversa è la base imponibile fra prodotto importato e prodotto nazionale (sentenza 5 maggio 1970, nella causa 70/69, COMMISSIONE c. REGNO DEL BELGIO, *Racc.*, 237; 20 febbraio 1973, nella causa 54/72, F.O.R. c. V.K.S., *Racc.*, 193; e, nello stesso ordine di idee, 15 ottobre 1969, nella causa 16/69, COMMISSIONE c. REP. ITALIANA,

sarie al suo oggetto o al suo funzionamento e contrarie al suddetto divieto possono essere, per tale motivo, considerate incompatibili con detta disposizione; c) il fatto che una determinata modalità di un aiuto, non necessaria al suo oggetto o al suo funzionamento, sia incompatibile con una norma del Trattato diversa dagli artt. 92 e 93 non vizia l'aiuto nel suo complesso né rende illegittimo, per questo motivo, il sistema di finanziamento dell'aiuto stesso.

Sulla quarta questione

Con la quarta questione si chiede se, « in caso di risposta negativa ai quesiti precedenti, il divieto di operare discriminazioni fiscali introdotto dell'art. 95 del Trattato, concerna pure la materia di contributi speciali che gravano sia le merci nazionali sia quelle importate, ed il cui gettito sia destinato ad Enti pubblici minori diversi dallo Stato ». Tenuto conto della soluzione data alle prime tre questioni, appare opportuno risolvere la quarta.

Dato che l'art. 95 del Trattato concerne i tributi interni di qualsiasi natura, un onere o contributo non può essere sottratto alla sfera d'applicazione di tale norma per il fatto di essere riscosso da un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato, o a suo vantaggio, e di costituire una tassa speciale o avente una specifica destinazione.

Sulla quinta e sulla sesta questione.

Con la quinta questione si chiede se « sussista una discriminazione vietata dall'art. 95 del Trattato CEE, nell'ipotesi in cui l'applicabilità dei contributi di cui sopra, sul prodotto nazionale (nella specie: carta da parati), avvenga in relazione ad una base imponibile costituita dal prezzo della sola carta considerata come materia prima, mentre la base imponibile per l'applicazione del contributo sul corrispondente prodotto importato risulti dal suo valore complessivo: intendendosi per valore com-

---

Racc. 377, relativamente alla tassazione di acquavite importata in base ad una gradazione alcoolica fittizia); che la comparazione va fatta tenendo conto dell'intera fase del processo produttivo o della distribuzione (sentenza sopra citata nella causa 54/72); che si deve tener conto solo delle imposizioni che gravano sul prodotto finito (direttamente) e di quelle che colpiscono, nei vari stadi alla produzione, le materie prime e i semilavorati impiegati nella fabbricazione del prodotto (indirettamente), senza alcun possibile riferimento, ad esempio, alla ben diversa nozione di imposte dirette ed indirette rilevante nell'ordinamento giuridico italiano (sentenza 1° dicembre 1965, nella causa 45/64, COMMISSIONE c.

plessivo del prodotto importato il costo del prodotto finito indicato in fattura (composto quindi dal costo della materia prima all'origine più il valore aggiunto) aumentato delle « spese di carico o di imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto, ecc. fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore ». La sesta questione mira a stabilire se, « qualora dalla soluzione del quesito di cui sopra al punto n. 5, dovesse risultare come vietata l'applicazione di un contributo in modo discriminatorio a causa della più elevata base imponibile sulla quale è calcolato per i soli prodotti importati, l'articolo 95 del Trattato faccia sorgere in capo agli importatori di prodotti provenienti da paesi comunitari, il diritto soggettivo a chiedere la restituzione della parte di detto contributo pagato in eccedenza a partire dall'1 gennaio 1962, data di inizio della seconda tappa ».

Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del Trattato è necessario prendere in considerazione non solo l'aliquota del tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione del tributo stesso. Qualora, sotto questo profilo, sussistano differenze implicanti per il prodotto importato, nella medesima fase del processo produttivo o della distribuzione, un maggior onere fiscale rispetto all'analogo prodotto nazionale, si ha violazione del divieto di cui all'art. 95. Ciò si verifica, nel caso di un tributo calcolato sul valore del prodotto, quando, in relazione al solo prodotto importato, si prendano in considerazione elementi di valutazione tali da aumentarne il valore rispetto al prodotto nazionale corrispondente. Il fatto che l'amministrazione abbia la facoltà di ridurre l'importo del tributo in casi particolari, tanto per le merci di produzione nazionale quanto per quelle importate, non basta ad eliminare la discriminazione incompatibile con l'art. 95.

Come la Corte ha affermato, da ultimo nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, REWE, Racc. pag. 193), l'art. 95 del Trattato ha efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire, in base al diritto interno, se un tributo interno discriminatorio ai sensi dell'art. 95 debba essere considerato non dovuto nella sua totalità, oppure limitatamente alla parte che eccede l'onere gravante sul prodotto nazionale. — (*Omissis*).

REP. ITALIANA, *Racc.*, 886) e senza tener conto di elementi extrafiscali sul costo di produzione (sentenza 15 aprile 1970, nella causa 28/69, COMMISSIONE c. REP. ITALIANA, *Racc.*, 187); che, allorché un tributo interno è ritenuto incompatibile con l'art. 95, 1° comma, solo per l'eccedenza di un determinato importo, spetta al giudice nazionale decidere, secondo le norme del diritto interno, se sia illegittima l'intera imposizione ovvero solo l'eccedenza (sentenza 3 aprile 1968, nella causa 28/67, MOLKEREI, *Racc.* 192, e numerose sentenze successive). La sentenza annotata si colloca nella scia di questo indirizzo.

O.F.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 5 maggio 1977, nella causa 110/76 - *Pres.* Kutscher - *Avv. gen.* Warner - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Cento in procedimento penale contro ignoti - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Campogrande) e Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Braguglia).

Comunità europee - Risorse proprie - Titolarità e legittimazione processuale.
(decisione del Consiglio 21 aprile 1970; regolamento del Consiglio 2 gennaio 1971, n. 2).

Nell'attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario solo gli Stati membri ed i loro organi sono legittimati ad agire dinanzi ai giudici nazionali per chiedere il pagamento delle entrate comunitarie che costituiscono risorse proprie (1).

Con ordinanza 15 novembre 1976, pervenuta in cancelleria il 23 dello stesso mese, il Pretore di Cento ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato C.E.E., due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (*G. U.* n. L 94 del 28 aprile 1970, pag. 19) e del regolamento del Consiglio (C.E.E. - EURATOM - C.E.C.A.) 2 gennaio 1971, n. 2, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970 (*G. U.* n. L 3 del 5 gennaio 1971, pag. 1). Le predette questioni sono state sollevate nell'ambito d'un procedimento penale promosso contro ignoti per sospetto di frode in un traffico di merci assoggettate alla tariffa doganale comune ed ai prelievi agricoli.

Il diritto processuale italiano prescrive di dare avviso dell'inizio d'un procedimento penale a « tutte le parti lese ». Ai fini dell'applicazione di

---

(1) La decisione in rassegna ribadisce il principio già affermato dalla Corte nella sentenza 4 aprile 1974 in cause riunite 178/73, 179/73 e 180/73 (in questa *Rassegna,* 1974, I, 589, con nota ed in *Raccolta giurisprudenza Corte,* 1974, 383). E' interessante però notare come la Corte, nella sua stessa decisione, abbia prudentemente circoscritto il proprio esame al solo aspetto processuale della questione, evitando di inoltrarsi nel campo degli interessi sostanziali lesi dal reato di contrabbando.

Nelle osservazioni scritte, infatti, la Commissione CEE aveva dedotto che tale reato, quando sono in giuoco entrate che costituiscono risorse proprie della Comunità, lede, in diversa maniera, la sfera giuridica tanto delle Comunità che dello Stato membro tenuto all'accertamento ed alla riscossione; e lede altresì la sfera giuridica di tutti gli altri Stati membri. Da tale rilievo la Commissione

questa norma di diritto interno si domanda se, per effetto della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, la Comunità possa se del caso essere considerata come « parte lesa» da un reato di contrabbando, sia a titolo esclusivo, sia unitamente agli *Stati membri* cui è affidata l'esazione dei dazi doganali per conto della Comunità. Più precisamente si domanda se il giudice nazionale sia eventualmente tenuto ad avvertire la Comunità, secondo la propria legge processuale, dell'inizio del procedimento penale per il reato di contrabbando doganale, al fine di porla in condizione di chiedere il recupero dei dazi doganali evasi.

Sarà dunque sufficiente accertare se le istituzioni comunitarie siano legittimate ad agire per il recupero dei dazi in questione.

L'art. 6, n. 1, della decisione del 21 aprile 1970 dispone che le risorse proprie attribuite alle Comunità, risorse che comprendono i dazi della tariffa doganale comune, « sono riscosse dagli Stati membri conformente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali ».

Dal combinato disposto degli artt. 1, 6, nn. 2 e 3, 7, n. 1, e 13, n. 2, del regolamento n. 2/71 s'evince che gli Stati membri sono tenuti non solamente ad accertare tutte le risorse proprie, ma altresì a metterle a disposizione della Commissione nella loro integralità, ivi comprese le somme

---

aveva tratto la conclusione che « il giudice nazionale è tenuto a dare comunicazione alle Comunità dell'inizio del procedimento penale per contrabbando doganale se le disposizioni di diritto interno gli impongono di dare tale comunicazione non solo alle parti legittimate ad agire in via principale contro l'imputato, ma anche alle parti il cui interesse potrebbe giustificare un intervento in causa qualora la possibilità di intervenire in quello specifico tipo di processo sia prevista dal diritto nazionale ».

Viceversa il Governo italiano, nelle proprie osservazioni, aveva ricondotto l'esame delle questioni proposte dal giudice nazionale nell'ambito loro proprio, cioè nell'ambito strettamente processuale, sostenendo che la soluzione delle questioni entro detti limiti era sufficiente per risolvere il problema processuale posto dal giudice *a quo*.

Parevano evidenti, infatti, i rischi cui si poteva andare incontro affrontando, sul piano comunitario, il problema del rapporto tra titolare del credito e titolare del potere di riscossione; nonché le implicazioni, non necessariamente positive, che una pronuncia della Corte sul punto avrebbe potuto comportare sul piano del processo penale.

L'impostazione proposta nell'interesse del Governo italiano è stata condivisa anzitutto dall'avvocato generale Warner, che ha rilevato come gli aspetti di ordine sostanziale messi in luce dalla Commissione andassero oltre « ... lo scopo effettivo delle questioni a voi sottoposte dal Pretore di Cento »; e quindi dalla Corte, la quale, come sopra si notava, si è anch'essa limitata all'aspetto processuale delle questioni.

La sentenza della Corte rappresenta, inoltre, ulteriore conferma dell'autonomia, almeno sul piano processuale, del rapporto tra Stato membro « esattore » e singoli rispetto all'altro, diverso rapporto tra Stato membro e Comunità. Autonomia già sottolineata dall'Avvocatura dello Stato nella consultazione citata in nota alla sopraindicata sentenza della Corte 4 aprile 1974.

I.M.B.

eventualmente non riscosse, a meno che la mancata esazione non sia dovuta a cause di forza maggiore.

Gli Stati membri restano dunque competenti per le azioni giudiziarie e le iniziative volte al recupero delle risorse proprie e continuano ad intervenire a tal fine nei confronti dei singoli. Ne consegue che nell'attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario solo gli Stati membri ed i loro organi sono legittimati ad agire dinanzi ai giudici nazionali per chiedere il pagamento delle entrate comunitarie che costituiscono risorse proprie.

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 2 febbraio 1977 n. 455 - *Pres.* Caporaso - *Rel.* Carotenuto - *P. M.* Del Grosso (concl. conf.). - Società Edile Sicilia Terza di Re e Panzarosa (n. c.) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Carbone) e Comune di Pavia (n.c.).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Licenza edilizia - Potere di annullamento in via di autotutela ed in via governativa - Giurisdizione del giudice amministrativo.

Il potere del Sindaco di annullare d'ufficio le licenze edilizie emanate in contrasto con il piano regolatore non può essere confuso con la potestà di annullamento spettante al governo sui provvedimenti e deliberazioni comunali in contrasto con il piano suddetto, con i programmi di fabbricazione, con il regolamento edilizio; esso incontra infatti i consueti limiti inerenti al rispetto della legalità dell'azione amministrativa e non il limite temporale previsto per il secondo dalla legge urbanistica: pertanto la relativa controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.

(*Omissis*). — Nel denunciare il difetto di guirisdizione del Consiglio di Stato (come unico, complesso motivo) i ricorrenti deducono:

1) la questione sottoposta all'esame del giudice amministrativo aveva ad oggetto la lesione di un diritto soggettivo dal momento che non era stato dedotto un vizio nell'esercizio del potere di annullamento della licenza edilizia da parte del sindaco, ma la carenza del potere medesimo. Il provvedimento di annullamento in data 18 febbraio 1971 infatti: a) era stato emesso dopo il decorso del termine di 18 mesi (dall'accertamento dell'illegittimità della licenza) stabilito dall'art. 27 della legge urbanistica;

In questa interessante decisione le SS.UU. hanno anzitutto riaffermato il principio secondo cui, a fini discriminatori delle giurisdizioni, deve aversi riguardo non alla « prospettazione » di parte, ma al c.d. « petitum sostanziale » e cioè al riferimento oggettivo delle norme che disciplinano l'attività amministrativa posta in discussione dalla domanda (cfr. tra le altre. Cass. Sez. Un. 10 marzo 1976, n. 814, *Foro it.* 1976, I, 2688).

Inoltre la Suprema Corte ha correttamente ritenuto che non implicasse difetto del potere di annullamento sia la circostanza che la licenza edilizia fosse stata annullata dal sindaco dopo la scadenza del decennio previsto dall'art. 27 della legge urbanistica, sia il fatto che l'amministrazione comunale avesse annullato la licenza dopo averne, a più riprese, affermata la legittimità.

b) appariva come un atto arbitrario, configurante un illecito civile, in quanto in precedenza la stessa amministrazione comunale aveva più volte esaminato il problema della legittimità della licenza edilizia ed aveva confermato la sua validità in data 22 gennaio e 14 ottobre 1970 dopo avere prima ordinato la sospensione dei lavori e poi revocato tale ordine.

2) Poiché i ricorrenti avevano dedotto che la licenza edilizia non era stata rilasciata in violazione delle norme del piano regolatore e poiché il sindaco, per valutare la pretesa illegittimità della licenza al fine di annullarla, non aveva alcun potere discrezionale, dovendo solo procedere all'interpretazione delle norme del piano, la lesione configurabile era quella di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo.

3) L'illimitato potere di annullamento dei propri atti, riconosciuti alla P.A., e le scarse garanzie giurisdizionali di fronte all'esercizio del potere medesimo sembrano essere in contrasto con i vigenti principi costituzionali.

I vari argomenti di censura sono infondati.

1. - Esatta è la premessa da cui muovono i ricorrenti, secondo cui, rispetto alla carenza di potere dell'Amministrazione ad emettere un determinato provvedimento o, per converso, rispetto all'illegittimo esercizio di un potere esistente si configurano, correlativamente, la lesione di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo. Ma la semplice deduzione, da parte di chi agisce in giudizio, della carenza di potere dell'Amministrazione non è sufficiente a far ritenere che si controverta in materia di diritti soggettivi — con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario — essendo necessaro che l'accertamento circa l'esistenza del potere venga compiuto con riferimento alle norme dell'ordinamento che disciplinano l'attività amministrativa (cfr. Sez. Un., 28 aprile 1976 n. 1500 e 10 marzo 1976 n. 814).

Per quanto concerne le licenze edilizie la possibilità di annullamento da parte dello stesso organo che le ha rilasciate trova giuridico fondamento nel potere di autotela, riconosciuto dall'ordinamento, che consente alla P.A. di rimuovere « ex officio » i provvedimenti amministrativi illegittimi da essa stessa emanati (cfr. Sez. Un., 8 giugno 1971 n. 1695).

I ricorrenti non contestano che questo potere di annullamento, così come riconosciuto in via generale, non incontra limiti temporali per il suo esercizio, essendo coordinato al perseguimento, di pubblici interessi il cui rilievo può verificarsi anche in epoca molto lontana dall'emanazione dell'atto illegittimo. Sostengono però che, per il caso particolare dei provvedimenti in materia edilizia, esiste una norma (l'art. 27 della legge urbanistica, nel testo risultante dalle modifiche di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1967 n. 765) che limita espressamente la facoltà di annullamento entro un preciso ambito temporale.

Il testo della norma, per la parte che interessa la questione, è il seguente: « Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse, possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello dell'Interno, (primo comma)). Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista nonché all'Aministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato (terzo comma) ».

Dall'esame di queste disposizioni emerge che esse riguardano la facoltà di annullamento che è propria del Governo, in relazione al generale potere di controllo sugli atti amministrativi che — emanati da organi dello Stato o da enti pubbici minori — risultino illegittimi (art. 6 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, richiamato dalla legge in esame). La limitazione temporale prevista è pertanto collegata alla particolare natura di « controllo » dell'attività amministrativa in questione, in quanto promana da un organo esterno e sovraordinato all'autorità che ha rilasciato la licenza. E si è ritenuto che l'ambito di autonomia riconosciuto ai comuni in ordine alla concreta attuazione della disciplina urbanistica entro il loro territorio non possa subire una troppo intensa menomazione per effetto di un controllo che sia esercitabile senza limiti di tempo.

Ma questa esigenza, se trova razionale giustificazione nell'ambito del rapporto che s'instaura tra soggetto che subisce e soggetto che esercita un potere di supremazia, non può esplicare un'azione riduttiva del potere di autotutela, il quale è coordinato alla valutazione del pubblico interesse da parte dello stesso organo che ha competenza ad emanare l'atto della cui legittimità si discute. In questo diverso ambito la stessa autonomia di determinazione del soggetto nell'emanazione dell'atto si protrae inalterata nel tempo in relazione all'eliminazione dell'atto medesimo. Naturalmente questa autonomia troverà i consueti limiti inerenti al rispetto della legalità dell'azione amministrativa (in particolare quei limiti di aderenza alla stuazione obiettiva e di conformità al pubblico interesse, anche in relazione al periodo di tempo in cui l'atto amministrativo illegittimo ha potuto spiegare i suoi effetti, la cui violazione dà luogo al vizio dell'eccesso di potere), ma tale necessità non incide sull'esistenza del potere di annullare.

Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare l'erroneità dell'ulteriore argomentazione dei ricorrenti secondo cui, avendo il sindaco di Pavia ripetutamente riconosciuto, durante l'anno 1970, la legittimità della licenza edilizia, egli non poteva successivamente annullarla, ritendola illegittima, senza commettere un illecito civile ai danni del beneficiario della licenza.

Il precedente avviso del sindaco circa la legittimità della licenza poteva certo determinare il rafforzamento delle aspettative del privato in ordine al comportamento dell'Amministrazione (nel senso che, per il momento, veniva a cadere il pericolo dell'annullamento), ma questo rafforzamento, di natura essenzialmente psicologica, non faceva tramutare in diritto soggettivo la posizione dell'interessato nei confronti del potere di annullamento « ex officio » che, per la discrezionalità del suo esercizio, può dare luogo solo alla lesione di un interesse legittimo (cfr. la citata sentenza di quetsa Corte n. 1965 del 1971). Il precedente comportamento della Amministrazione, pertanto, poteva in ipotesi avere rilievo solo per l'eventuale riscontro di un vizio di eccesso di potere dell'atto di annullamento, senza incidere sulla esistenza del potere di annullare.

2. - Nelle determinazioni dell'autorità amministrativa si distinguono: a) il momento conoscitivo, diretto all'accertamento dei presupposti, di fatto e di diritto, per la emanazione dell'atto; b) il momento volitivo, diretto alla produzione della modificazione della situazione preesistente. E solo in relazione al momento volitivo che opera la distinzione fra atto discrezionale ed atto dovuto con conseguente diversa qualificazione dell'interesse privato che può essere leso. All'attività conoscitiva, invece, che è diretta alla percezione della realtà oggettiva (come l'attività d'interpretazione di una norma giuridica) non sono applicabili le categorie che sono proprie dell'attività volitiva (come la discrezionalità) con la conseguenza che non è dalla sua natura che può farsi derivare la qualificazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo della posizione del privato.

La circostanza che il sindaco, ai fini dell'annullamento, dovesse preliminarmente accertare la illegittimità della licenza in base all'operazione meramente conoscitiva di interpretazione delle norme del piano regolatore è pertanto priva di rilievo allo scopo di qualificare la posizione soggettiva del beneficiario della licenza.

3. - Col dedurre che « sia l'illimitato potere di autoannullamento, sia le scarse garanzie giurisdizionali di fronte all'esercizio di tale potere sembrano in contrasto con i vigenti principi costituzionali » (pag. 11 del ricorso) i ricorrenti sollevano, sebbene in modo estremamente conciso ed omettendo di indicare le norme costituzionali con le quali il potere di annullamento « ex officio » contrasterebbe, questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 113 Cost. (« contro gli atti della P.A. è sempre

ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa).

Poiché il problema della mancanza di un termine per l'esercizio del potere di annullamento da parte della P.A. si ripercuote sulla qualificazione della posizione soggettiva del privato (interesse legittimo o diritto soggettivo in relazione all'esercizio entro il termine o fuori di esso) e, di conseguenza, sulla diversa tutela giurisdizionale apprestata dall'ordinamento, la questione può essere ritenuta rilevante nel presente giudizio nel quale si discute della giurisdizione. Essa è, peraltro, manifestamente infondata.

Considerando che nei confronti dell'atto di annullamento l'interessato ha piena tutela giurisdizionale mediante il ricorso al giudice amministrativo, il quale ha il potere di rimuovere l'atto stesso in quanto sia riconosciuto illegittimo, non è dato comprendere come possa riscontrarsi un contrasto col citato art. 113 Cost. che tale tutela prevede.

La tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione concerne infatti la possibilità, per il cittadino, di adire un giudice — amministrativo o ordnario che sia — senza porre preminenze o posizioni di maggiore intenstà di tutela a favore dell'uno o dell'altro, sicché, sul piano costituzionale, sussiste completa indifferenza fra la tutela dei diritti e quella degli interessi legittimi — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 febbraio 1977 n. 828 - *Pres.* Maccarone - *Rel.* Carnevale - *P. M.* Berri (concl. conf.) - Ministero Tesoro (avv. Stato Azzariti) c. Soc. Finanziaria Siderurgica s.p.A. - FINSIDER, Società Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità (prof. avv. Tumedei e L'Escrivain) c. Banco di Roma (prof. avv. Ferri).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Contratti della P.A. - Obbligazioni patrimoniali derivanti da atti autoritativi o da autonomia negoziale: giurisdizione dell'A.G.O.

Qualora il privato deduca, a fondamento della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.A., l'inadempimento, da parte di quest'ultima ad un'obbligazione patrimoniale da essa assunta nell'esercizio dei poteri autoritativi o negoziali, la competenza giurisdizionale spetta all'A.G.O.

Una società italiana, prima della guerra, aveva emesso negli Stati Uniti un prestito obbligazionario in dollari contro l'impegno di versare semestralmente ad un istituto bancario americano le rate di ammortamento.

Poco prima dell'inizio delle ostilità il Ministero aveva disposto il deposito dell'importo di una rata in scadenza in un conto bloccato aperto presso una banca italiana ed intestato al suddetto istituto bancario americano.

(*Omissis*). — Con il primo motivo — denunciando il difetto di giurisdizione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, par. 17, lett. b) del Memorandum d'intesa reso esecutivo con il D.L. 31 dicembre 1947, n. 1747, e degli artt. 5 e 6 del D.L. 8 settembre 1947, n. 921, nonché l'omesso esame di un punto decisivo — il Ministero ricorrente si duole — anzitutto che la corte del merito abbia affermata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo ritenuto che il rifiuto di accollarsi l'onere relativo alla rata di interessi scaduta il 1° agosto 1940, implicito nel rifiuto di approvare la convenzione conclusa il 16 novembre 1950 tra la società Terni e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per la conversione del prestito obbligazionario, fosse enucleabile e configurabile autonomamente rispetto al rifiuto dell'approvazione, laddove, come l'approvazione della convenzione relativa alla conversione del prestito obbligazionario comportava, nel sistema del D.L. 8 settembre 1947, n. 921, l'assunzione, da parte dello Stato, degli oneri corrispondenti alla quota non coperta dai versamenti della società, così il rifiuto dell'approvazione significava rifiuto di assunzione degli stessi oneri.

Nè può ritenersi — soggiunge il Ministero ricorrente — che la preesistenza dell'asserito obbligo dello Stato di accollarsi la rata scaduta il 1° agosto 1940 rendesse obbligatoria l'approvazione della convenzione, con la conseguenza che la posizione soggettiva della società Terni continuava a configurarsi come diritto soggettivo, in quanto la conversione dei prestiti obbligazionari prevista dal citato D.L. n. 921 del 1947 comportava una nuova regolamentazione che si sovrapponeva, sostituendovisi, a quella precedente, la quale prevedeva l'attribuzione alla P.A. del potere discrezionale di approvare o meno le convenzioni relative alla conversione dei prestiti obbligazionari. D'altra parte, la detta conversione prevedeva la formazione di un rapporto plurilaterale — qualificabile come contrattuale in senso lato —, rispetto al quale il provvedimento ministeriale di approvazione della convenzione conclusa tra l'I.C.I.P.U. e la società Terni assumeva anche la funzione di determinare i liti degli oneri assunti dallo stato, sicché la società Terni non poteva vantare alcun diritto soggettivo a che lo Stato assumesse a suo carico oneri superiori a quelli che, nella sua discrezionalità amministrativa o nella sua autonomia negoziale, aveva inteso assumersi. Inoltre, anche ammesso che dalla lettera

---

La questione di giurisdizione consisteva nello stabilire se l'ordine ministeriale contenesse implicita assunzione da parte della P.A. dell'obbligo di riconoscere a tale deposito efficacia liberatoria nei confronti dei crediti americani, e se quindi ad essa potesse collegarsi il rifiuto della predetta P.A. di far fronte a questa obbligazione.

A tale quesito la Suprema Corte ha risposto affermativamente indicando l'A.G.O. quale giudice competente a conoscere della controversia.

28 giugno 1940 del Ministero per gli Scambi e le Valute fosse derivato, a carico dello Stato, l'obbligo di accollarsi il debito nei confronti dei creditori statunitensi per gli interessi scaduti il 1° agosto 1940, tale obbligo sarebbe venuto meno quando, con la stipulazione e l'approvazione delle convenzioni concluse tra la società Terni e l'I.C.I.P.U., le parti avevano dato ai loro rapporti una diversa regolamentazione, come era stato specificamente dedotto nel giudizio di merito.

Le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata non colgono nel segno.

Al fine di accertare — fuori dei casi in cui ricorra un'ipotesi di giurisdizione esclusiva — se, in relazione ad una determinata controversia, sussista la giurisdizione del giudice ordinario o quella del giudice amministrativo deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., all'oggetto della domanda, il quale deve essere considerato con riferimento non già al tipo di provvedimento che si chiede al giudice (c.d. *petitum* formale), ma al c.d. *petitud* sostanziale, cioè all'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in lite in relazione all'effettiva protezione accordata dall'ordinamento giuridico alla posizione soggettiva dell'attore o del ricorrente, onde stabilire se quest'ultima sia configurabile in astratto come diritto soggettivo — nel qual caso, fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario — ovvero come interesse legittimo, con la conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

In tale indagine, deve prescindersi dalla qualificazione giuridica che l'attore o il ricorrente danno all'interesse sostanziale rispetto al quale invocano la tutela giurisdizionale, dovendo procedersi invece all'individuazione della tutela realmente elargita dall'ordinamento alla posizione soggettiva posta a base della pretesa, indipendentemente dalla sua fondatezza, tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei termini in cui la questione controversa risulta concretamente proposta.

Alla stregua del criterio suindicato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda principale è stata esattamente affermata dalla sentenza impugnata.

Come emerge dall'atto introduttivo della lite e dalle deduzioni esplicative formulate nel corso del giudizio — che queste Sezioni Unite, dovendo risolvere una questione di giurisdizione, hanno il potere-dovere di esaminare direttamente (senza essere in alcun modo vincolate dall'interpretazione degli atti processuali delle parti compiuta dai giudici del merito), la domanda proposta dalla società Terni nei confronti del Ministero del Tesoro e fatta propria dalle due società (la Finsider e la Nuova Terni) succedute all'attrice originaria nel rapporto controverso è stata fondata non già sulla pretesa illegittimità del rifiuto, da parte del Ministero del Tesoro, dell'approvazione della convenzione stipulata, il

16 novembre 1950, dalla stessa società con L'Istituto di Credito per le imprese di pubblica utilità, per attuare la convenzione del prestito obbligazionario in conformità a quanto stabilito con il D.L. c. P.S. 8 settembre 1947, n. 921, ma sul presupposto che il Ministero degli Scambi e delle Valute (al quale il Ministero del Tesoro è succeduto *ope legis*), con la lettera inviatale il 28 giugno 1940, avesse assunto nei confronti della stessa attrice, l'obbligo di riconoscere efficacia liberatoria, nei riguardi dei creditori statunitensi, al versamento della rata di ammortamento del prestito obbligazionario scaduta il 1° agosto 1940, da essa effettuato in esecuzione delle disposizioni impartitele con la detta lettera.

A base della pretesa è stato dedotto, quindi, non già l'illegittimo esercizio di un potere autoritativo — qual è indubbiamente quello attribuito al Ministero del tesoro dall'art. 6 del citato D.L.C.P.S. n. 921 del 1947 in ordine all'approvazione delle convenzioni necessarie per la sistematica e la conversione dei prestiti obbligazionari emessi da società italiane prima della seconda guerra mondiale negli Stati Uniti di America —, ma l'inadempimento — da parte dello stesso Ministero del Tesoro, quale successore *ex lege* del soppresso Ministero degli Scambi e delle Valute — dell'obbligo da quest'ultimo assunto con la lettera sopra menzionata. Inadempimento, rispetto al quale il rifiuto dell'approvazione della convenzione aveva fornita soltanto l'occasione per manifestare e che — indipendentemente dalla fondatezza dell'assunto prospettato — (la quale attiene esclusivamente al merito della domanda e non può, quindi, influire in alcun modo sulla risoluzione della questione di giurisdizione) — incide su una tipica posizione di diritto soggettivo, qual'è quella che l'ordinamento giuridico accorda al privato nei confronti della P.A., quando questa — nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi o nell'esplicazione della sua autonomia negoziale — assuma nei suoi confronti un obbligo avente contenuto patrimoniale.

Per escludere che nella posizione soggettiva dedotta dalle attrici sia configurabile in astratto, alla stregua della tutela accordatale dall'ordinamento giuridico, un diritto soggettivo non vale addurre, come ha fatto il Ministero ricorrente, che il preteso obbligo assuntosi dal Ministero per gli Scambi e le Valute sarebbe venuto meno per effetto della sistemazione dei rapporti esistenti tra le parti risultante dalla seconda convenzione, stipulata dalla Terni con l'Istituto di Credito per le Imprese di pubblica utilità in data 24 luglio 1951.

L'accertamento dell'attuale sussistenza della posizione soggettiva dedotta dall'attore a fondamento della sua domanda in relazione al sopravvenire di vicende estintive o modificative, — al pari dell'accertamento dell'effettiva realizzazione della sua fattispecie costitutiva — attiene, infatti al merito e non può, quindi, influire sulla qualificazione giuridica dell'interesse sostanziale rispetto al quale la tutela giurisdizionale viene

richiesta e sulla risoluzione della questione di giurisdizione, rientrando tale accertamento nei poteri del giudice, individuato alla stregua della tutela accordata alla medesima posizione soggettiva dell'ordinamento giuridico — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 aprile 1977 n. 1466 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Vela - *P.M.* Trotta (concl. conf.) - ENPAS (avv. Stato La Porta) c. Azzolini Domenico (n.c.).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Indennità di buonuscita - Pretese patrimoniali con questa collegate (interessi, svalutazione): giurisdizione dell'A.G.O. (art. 41 c.p.c.).

Ogni volta che si discute di un rapporto di cui non è parte la P.A. datrice di lavoro e che quindi sia soggettivamente diverso dal rapporto di impiego pubblico, è da escludere per definizione quel mezzo di derivazione immediata e diretta fra diritto patrimoniale controverso e pubblico impiego, al quale è condizionata la predetta giurisdizione amministrativa; pertanto appartengono all'A.G.O. le controversie fra l'ENPAS e il privato, già dipendente della P.A. statale, nella quale vengano in discussione pretese collegabili con il ritardo di pagamento dell'indennità di buonuscita.

(*Omissis*) — In una controversia promossa innanzi al Pretore di Verona da Domenico Azzolini, dipendente dello Stato, recentemente collocate a riposo, per ottenere la condanna dell'ENPAS al pagamento degli interessi e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, subito in conseguenza del ritardo pagamento dell'indennità di buonuscita, l'Ente nel costituirsi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e quindi ha proposto regolamento preventivo, a norma dell'art. 41 cod. proc. civ.

L'attore non si è costituito.

L'ENPAS ha presentato memoria.

La difesa dell'Ente ricorrente sostiene che nella specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice ordinario, perché la domanda, pur avendo contenuto patrimoniale, tende al riconosci-

---

Sono sostanzialmente conformi le decisioni della Suprema Corte in pari data n. 1467, 1468, 1469 e quella più recente emessa in data 15 settembre 1977, n. 3972.

Con la decisione in rassegna le SS.UU. hanno puntualizzato e chiarito gli aspetti fondamentali di un orientamento giurisprudenziale non sempre apparso uniforme nel suo sviluppo (cfr. Cass 19 ottobre 1976, n. 3596 *Foro it.* 1976, I, 2506; Cass. 7 dicembre 1976, n. 4546 *ivi* 1977, I, 667).

mento di pretese derivanti direttamente dal rapporto di pubblico impiego, e comunque, non potrebbe mai muovere da posizioni di diritto soggettivo, attesa la natura meramente ordinatoria del termine relativo alla corresponsione dell'indennità di buonuscita e l'insindacabilità dell'organizzazione dei pubblici uffici.

Nella memoria e nella discussione orale, poi l'Avvocatura erariale ha notevolmente sviluppato la prima parte di codesti argomenti nell'intento — espressamente dichiarato — di ottenere una revisione dell'orientamento seguito da questa Corte nelle recenti sentenze 19 ottobre 1976 n.ri 3596 - 3601 e 20 ottobre 1976 n. 3621.

Rilevato il contrasto in cui viene a porsi quell'orientamento con decisioni anche recenti, del consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché con la stessa giurisprudenza di questa Corte sull'appartenenza alla giurisdizione amministrativa delle controversie previdenziali proposte contro enti pubblici non economici; ed escluso, altresì che alla soluzione del problema torni utile l'art. 442 nuovo testo, cod. proc. civ., essa sottopone ad analisi la massima tratta dalla citata sentenza n. 3596 del 1976, traendone la conclusione che, o il principio ivi affermato si applica esclusivamente alle cause in cui, incontestati essendo sia l'« an » che il « quantum » dell'indennità, si lamenti dall'ex impiegato il pagamento, ad opera dell'ENPAS di una somma inferiore a quella liquidata; oppure si conviene che quel principio sovverte i tradizionali criteri di riparto delle giurisdizioni sul pubblico impiego, non essendo dubbio che anche ogni pretesa relatva alla buonuscita trovi il suo titolo necessario ed immediato nel rapporto predetto.

Ad onta del breve lasso di tempo trascorso dai suoi primi interventi sulla questione, questa Corte non intende eludere l'istanza di riesame dell'Avvocatura, formulata, per altro con estrema chiarezza e serietà di argomenti. La Corte ritiene tuttavia, di dover ribadire il proprio orientamento.

Ed anzitutto deve completarlo, escludendo che nella fattispecie sia configurabile, per il privato, una situazione di interesse legittimo, come tale tutelabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Questa tesi che riecheggia decisioni del Consiglio di Stato nella collaterale materia dell'assistenza sanitaria prestata dallo stesso Ente (per es. Sez. IV, 5 novembre 1969 n. 631), viene prospettata nel ricorso, essenzialmente con riguardo al tempo entro il quale all'ENPAS, è dato di provvedere alla liquidazione della buonuscita.

Ma, anche così limitata, essa è contraddetta dal testo del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032.

Ivi la costante qualificazione formale dell'indennità come diritto, ripetuta nei vari articoli dopo essere stata perentoriamente proclamata

nel primo, trova riscontro sostanziale nella minuziosa disciplina del procedimento di liquidazione, caratterizzato dalla apposizione di termini specifici alla definizione delle singole fasi in cui esso si articola, affinché il pagamento avvenga nel modo più sollecito possibile (artt. 23 e 26 del quale ultimo sono particolarmente rilevanti il terzo, quarto e quinto comma).

Inoltre se non si contesta in tesi che l'ex impiegato abbia diritto all'indennità non si lascia spazio alcuno alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, giacché la controversia avrà sempre ad oggetto un rapporto di credito fra cittadino ed amministrazione (art. 2, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) e quali che siano le possibilità di quest'ultima in ordine al tempo dell'adempimento, esse non potranno mai esser tali da far venire meno il diritto.

Per quanto concerne l'altra tesi, che cioè nella specie sussiste la giurisdizione esclusiva di cui agli artt. 7, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 29, primo camma, n. 1 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, si era osservato, nelle precedenti sentenze, che essa prescinde dal fatto che le controversie in esame sono state proposte e sono proponibili unicamente nei confronti dell'ENPAS, in quanto il testo unico n. 1032 del 1973 pone come debitore dell'indennità di buonuscita, il predetto Ente e non già l'Amministrazione cui è appartenuto l'impiegato.

Quel rilievo resta decisivo se è vero che la citata norma del testo unico sul consiglio di Stato attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sui ricorsi relativi « al rapporto d'impiego » e non qualunque questione proponibile da chi è, o sia stato, impiegato, nei confronti di un'amministrazione che, sebbene munita di poteri di interferenza sui di lui diritti o interessi, sia diversa da quella presso la quale egli presta o ha prestato, servizio. Di conseguenza, ogni qual volta si discuta di un rapporto di cui non è parte l'amministrazione datrice di lavoro e che quindi sia soggettivamente diverso dal rapporto di impiego pubblico, è da escludere per definizione quel nesso di derivazione immediata e diretta tra diritto patrimoniale controverso e pubblico impiego, al quale è condizionata la predetta giurisdizione amministrativa.

L'argomento, del resto, non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte si veda ad es. SS.UU. 16 marzo 1970 n. 681 ove il fatto che la lesione del diritto di un impiegato comunale era stata ascritta ad un'autorità diversa dal Comune, fece ritenere che la « causa petendi » della pretesa non avesse la sua radice nel rapporto di pubblico impiego. E la stessa sentenza 18 settembre 1970 n. 1570 cui si appella il ricorrente, sotto un altro profilo che sarà tra breve esaminato, ebbe a precisare che sussiste la giurisdizione esclusiva amministrativa quando l'impiegato chieda la prestazione assicurativa « all'ente pubblico da cui dipende, o dipendeva ».

Occorreva, dunque, dimostrare che la domanda andava proposta necessariamente anche nei confronti dell'Amministrazione presso la quale ha prestato servizio l'attore.

Ma questa dimostrazione non è stata data e non è possibile.

Se l'indennità è prelevata da un fondo gestito dall'ENPAS; se la competenza alla liquidazione e non alla sola emanazione dell'ordine di pagamento, è stata attribuita all'ENPAS (art. 25), se, in vista di ciò, all'amministrazione di appartenenza dell'impiegato null'altro è imposto che di trasmettere all'Ente un « progetto di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio » (art. 26, secondo, terzo e quinto comma), se ai fini della liquidazione e della corresponsione, « non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione del servizio » (art. cit. quarto e comma); se anche il riscatto di servizi o periodi, per conseguire una maggiore indennità, è vicenda che si svolge del tutto al di fuori di ogni interferenza dell'amministrazione di appartenenza — la quale funge solo da « tramite » mentre all'ENPAS spetta di provvedere sia sulla determinazione del contributo a carico dell'impiegato, sia sulle scorte della domanda (artt. 15 e 24) se tutto questo si tiene presente, riesce difficile immaginare quale possa essere la situazione sostanziale che, in quanto comune a quell'amministrazione, renda indispensabile estendere ad essa il giudizio.

Neppure, si badi, nei casi in cui la lite tra l'Ente e l'impiegato nasca dalla valutabilità di determinati periodi di servizio, o addirittura coinvolga atti o comportamenti ascrivibili all'amministrazione predetta, si realizza l'ipotesi dell'art. 102 cod. proc. civ.

L'esame di siffatte questioni, in sede di liquidazione dell'indennità, è preordinato appunto ed esclusivamente a tale liquidazione, onde è da escludere senz'altro anche che possa comunque influire sul pregresso rapporto di impiego ed interessare anche l'amministrazione di appartenenza.

Pertanto, il giudice ordinario lo compirà in via incidentale, come gli consentono di fare gli artt. 4 e 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, non diversamente del resto, da come lo compie la Corte dei conti, quando deve dirimere questioni analoghe per definire il giudizio sulla pensione o sull'assegno vitalizio.

La forza di tali argomenti risulta vieppiù accresciuta dalla natura di prestazione previdenziale che, anche sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale era stata ravvisata nell'indennità di buonuscita dalle precedenti sentenze.

Per questa via, infatti, si giunge alla conclusione che pure la causa e l'oggetto del rapporto sono diversi da quello del pubblico impiego. E che, dunque, come nel collaterale settore del rapporto privato, non si dubita dell'estraneità al giudizio, del datore di lavoro, ogni qual volta

il lavoratore pretenda una determinata prestazione dall'ente assicuratore, così nel caso in esame non vi è ragione per estendere la lite all'amministrazione di appartenenza.

A questo risultato la Corte era giunta già in tema di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto l'assistenza sanitaria dovuta dall'ENPAS, le quali solo per la prestazione in contestazione si differenziano da quella in esame (sent. 5 luglio 1975 n. 2615; 3 febbraio 1967 n. 305; 6 ottobre 1964 n. 2524; 23 giugno 1964 n. 1639).

E non giova a vanificarlo il richiamo, fatto dal ricorrente, all'altra giurisprudenza che comprende nell'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie proposte dall'impiegato nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, per lamentare che questa non abbia provveduto, o abbia inesattamente provveduto, all'adempimento dell'obbligo di assicurarlo presso gli enti previdenziali e assistenziali (SS.UU. 24 febbraio 1976 n. 599; 17 febbraio 1975 n. 618; 23 agosto 1973 n. 2375; 23 agosto 1972 n. 2706; 18 settembre 1970 n. 157 cit.).

È agevole replicare che in tali liti non è tanto il rapporto previdenziale, che viene in discussione, quanto quello di impiego, poiché vi si denuncia un illecito a carico non certo dell'amministrazione previdenziale, ma dell'amministrazione di appartenenza: precisamente è a questa che si fa carico dall'attore, di avere eluso obblighi che le incombeva rispettare in quanto datrice di lavoro. Cosicché è chiaro che l'accertamento di tale inadempienza, per essere richiesto direttamente ed esclusivamente nei confronti della parte che l'avrebbe commessa, non ha carattere incidentale come si è detto, invece, dell'accertamento da compiersi, nelle controversie relative all'indennità di buonuscita, su atti ed omissioni della stessa amministrazione. Esso ha carattere principale e dato il suo oggetto, spetta al giudice amministrativo.

Anche nella causa promossa da Azzolini va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice ordinario. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 marzo 1977, n. 1118 - *Pres.* Mirabelli - *Rel.* Lipari - *P. M.* Del Grosso (conf.) - Perniola Francesco (avv. Colacicco) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (avv. Stato Siconolfi).

Lavoro - Assunzione di mano d'opera agricola - Sanzione amministrativa - Sanzione penale - Nullum crimen sine lege - Inderogabilità assoluta.
(Cost., art. 25; cod. pen., art. 2).

Il principio stabilito dall'art. 2, *comma I cod. pen., e costituzionalizzato all'art.* 25, *comma II Cost., che vieta di considerare come reato un fatto non qualificato tale al momento della commissione, non può essere derogato neanche per trarre conseguenze favorevoli al reo. Deve pertanto riconoscersi la competenza dell'Ispettorato del lavoro ad emettere ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa per un fatto commesso nel vigore di una legge che prevedeva per quel fatto una sanzione solo amministrativa, anche dopo l'entrata in vigore di una legge successiva che configura il medesimo fatto come reato, poi amnistiato.*

(*Si assumeva nella specie, l'incompetenza dell'ispettore del lavoro, con l'entrata in vigore della l.* 8 *agosto* 1972, *n.* 457, *che qualifica come reato l'assunzione di operai agricoli senza il tramite dell'ufficio del lavoro competente — ad emanare ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa per il fatto medesimo svoltosi sotto la vigenza della l.* 11 *marzo* 1970, *n.* 83, *che preveda appunto la semplice sanzione*) (1).

(1) Questione nuova, per quanto consta, ed esattamente risolta.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 marzo 1977, n. 1213 - *Pres.* Caporaso - *Rel.* Corda - *P. M.* Morozzo della Rocca (conf.) - Scimeni Anna e Giuseppe (avv. Sangiorgi) c. Ministero Difesa (avv. Stato Tomasicchio).

Espropriazione per p.u. - Occupazione di aree private disposte dall'autorità militare - Termine biennale - Inapplicabilità - Espropriazione p.u. - Occupazione militare ultrabiennale - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
(Cost., art. 42, l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 76).

Le occupazioni disposte per esigenze di carattere provvisorio dall'Autorità militare non sono sottoposte al termine biennale di durata previsto dall'art. 73 *legge* 25 *giugno* 1865, *n.* 2359 (1).

(1-2) Si confermano i principi già affermati in numerosi arresti giurisprudenziali e da ultimo sent. 4 gennaio 1975, n. 7, in questa Rassegna 1976, I, 561.

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 76 legge 25 giugno 1865, n. 2359 che non assoggetta al termine biennale la durata delle occupazioni della proprietà privata disposta dall'Autorità militare (2).

(*Omissis*). — Col terzo motivo le ricorrenti deducono, in via subordinata, che avrebbe errato la Corte di appello nel dichiarare che le occupazioni temporanee disposte dall'Autorità militare non sono soggette quanto alla validità temporale al limite del biennio. Tutte le occupazioni — sostengono — sono soggette al detto limite; e quando questo sia trascorso senza che l'Amministrazione abbia restituito l'immobile o provocato il decreto di espropriazione, compete al privato il risarcimento dei danni « per effetto della definitiva privazione del bene ».

L'assunto è privo di fondamento.

La giurisdizione di questa Corte Suprema è, infatti, ormai costante nell'affermare che le occupazioni disposte per esigenza di carattere militare non sono sottoposte al termine di durata biennale stabilito dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (v., da ultimo, Cass. Sez. Un. 4 gennaio 1975, n. 7); e poiché a questo consolidato indirizzo si è richiamata l'impugnata sentenza, quando ha corretto l'errore in cui erano incorsi i primi giudici, appare chiaramente privo di consistenza l'assunto delle ricorrenti.

Queste ultime, per la verità, hanno mostrato di non ignorare l'esistenza di detto indirizzo, ma hanno sostenuto che non sarebbero sufficientemente meditate le sentenze di questa Corte Suprema che ad esso si sono adeguate e che le stesse, in ogni caso, non terrebbero conto di quanto era stato affermato con la sentenza a Sez. Un. del 28 maggio 1954, n. 1702, secondo cui il termine di due anni si applicherebbe a tutte le occupazioni temporanee, da qualunque legge autorizzate, senza possibilità di distinzioni.

Ma un siffatto assunto non tiene conto che la citata sentenza di questa Corte Suprema aveva preso in esame le sole occupazioni diverse da quelle disposte dall'Autorità militare e, altresì, che l'inapplicabilità del limite temporale a queste ultime occupazioni deriva dalla non equivoca volontà della legge 25 giugno 1865, n 2.359 che, nell'attribuire all'Autorità militare (con l'art. 76) il potere di ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione di opere militari, non ha stabilito

---

Debbonsi peraltro ribadire le perplessità suscitate dall'affermazione, ripetuta anche nella sentenza che si annota, secondo cui la cessazione dell'occupazione potrebbe derivare da un riconoscimento tacito della P.A. non estrinsecatosi in un formale provvedimento.

(in modo espresso) alcun termine circa la protrazione dell'occupazione, così come aveva fatto, invece, con l'art. 73 per le occupazioni temporanee prevedute dal precedente art. 71.

Ora le ricorrenti sostengono che nell'attribuzione dell'Autorità militare (art. 76, secondo comma) delle *facoltà* attribuite al prefetto nel Capo II del Titolo II della legge in esame (comprendente gli artt. da 71 e 73) avrebbe, implicitamente, esteso alle occupazioni militari quel limite di validità temporale che è contemplato, appunto, dall'art. 71.

Ma un siffatto argomento è palesemente privo di pregio perché mostra di confondere la *facoltà* di ordinare l'occupazione con l'efficacia temporale dell'occupazione medesima.

Col quarto motivo le ricorrenti deducono, in via ancora più subordinata, che sarebbe viziata di illegittimità costituzionale la norma contenuta nell'art. 76 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, se di essa si desse l'interpretazione datane dai giudici di appello, perché se l'occupazione disposta, dall'Autorità militare potesse protrarsi a tempo indeterminato, risulterebbe violato l'art. 42 della Costituzione, dato che si verificherebbe una sostanziale soppressione del diritto di proprietà.

L'eccezione è, però, manifestamente infondata.

Come, infatti, questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni, l'occupazione di urgenza disposta per esigenza di carattere militare, benché non sottoposta al termine di durata biennale stabilito dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non può tuttavia durare indefinitamente, avendo anche essa, per sua natura, carattere temporaneo.

Pertanto, qualora siano venute meno le necessità contingenti che l'avevano determinata, ma essa tuttavia permanga senza che sia intervenuta l'espropriazione, il proprietario dei beni occupati non rimane senza difesa, perché può sempre provocare (per chiedere i danni al giudice competente) un provvedimento dell'Amministrazione militare che constati il venir delle condizioni legittimanti l'occupazione, o un riconoscimento tacito in tal senso derivante da un comportamento inequivoco dell'Amministrazione stessa, o l'accertamento ad opera del giudice amministrativo dell'illegittimità del diniego dell'Amministrazione predetta di provvedere in proposito (Cass. Sez. Un., 4 gennaio 1975, n. 7).

Col quinto e ultimo motivo, le ricorrenti sostengono che, avendo l'Amministrazione provocato un decreto di espropriazione per pubblica utilità contenente (per quanto inefficace, giacché emesso dopo la scadenza dei termini prefissati) il riconoscimento del venir meno delle condizioni che avevano dato luogo all'occupazione temporanea, si sarebbe dovuto ritenere che l'occupazione predetta si era trasformata in definitiva e illegittima, con il conseguente diritto di esse deducenti a ottenere il risarcimento dei danni.

Anche questa censura va respinta al pari delle altre.

È, infatti, del tutto arbitraria l'illazione che l'Amministrazione militare, col richiedere al Prefetto l'emissione del decreto di espropriazione, avrebbe riconosciuto che non ricorrevano più i presupposti per la protrazione dell'occupazione temporanea. Si è, invero, osservato, nell'esaminare il precedente motivo di ricorso, che il proprietario dei beni occupati può esplicare la difesa del proprio diritto anche provocando dall'Amministrazione militare un riconoscimento tacito del venir meno delle condizioni legittimanti l'occupazione. Ma si è precisato che un tale riconoscimento deve risultare un comportamento inequivoco dell'Amministrazione stessa; ed è perlomeno arbitrario volerlo far risultare dal fatto che fu richiesta l'emissione del decreto di esproprio, poiché da tale fatto può meglio desumersi — come ha puntualmente osservato la resisente — che l'Amministrazione militare aveva necessità di acquisire il bene in modo definitivo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1977, n. 1224 - *Pres.* Mirabelli - *Est.* Martinelli - *P. M.* Alfano (conf.) - Assessorato ai LL.PP. per la Regione Siciliana (avv. Stato Tomasicchio) c. Muccio Lorenzo e Giuseppe (n.c.).

Espropriazione per p.u. - Esecuzione di un'opera pubblica da parte di un ente in sostituzione di altro ente pubblico - Decreto di espropriazione a favore dell'ente sostituito - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva dell'ente che ha eseguito l'espropriazione.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51).

In caso di sostituzione di un ente ad un altro nella realizzazione di un'opera pubblica (o di delega), sebbene l'espropriazione sia pronunziata a favore dell'ente sostituito (o delegante) legittimato (attivamente o passivamente) al giudizio di opposizione alla stima è l'ente che ha eseguito l'espropriazione (1).

---

(1) La decisione che si annota apporta un ulteriore importante chiarimento nell'individuazione del soggetto che, quale espropriante, è legittimato (passivamente od attivamente) nel giudizio di opposizione alla stima ex art. 51 legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Tale individuazione va fatta, secondo i principi generali, in base alle indicazioni risultanti dal decreto di espropriazione nel senso che deve considerarsi soggetto attivo dell'espropriazione colui a cui favore nel detto decreto l'espro-

(*Omissis*). — Con il primo motivo, sostanzialmente, l'Avv. dello Stato prospetta un'eccezione di difetto di legittimazione, affermando che l'originaria domanda di danni per occupazione illegittima del fondo non poteva tramutarsi in una mera opposizione alla stima in seguito al decreto di espropriazione intervenuta nel corso del giudizio, considerato che l'ente espropriante indicato nel provvedimento prefettizio era diverso rispetto a quello che aveva proceduto all'occupazione illegittima, e che era stato evocato in giudizio.

La censura è priva di ogni fondamento.

Va subito premesso che l'interpretazione dell'atto amministrativo rientra nei poteri insindacabili del giudice di merito, ove la motivazione della decisione sul punto sia immune da vizi logici e da violazioni di norme ermeneutiche.

Quest'ultime, infatti, seppure previste pre l'interpretazione dei negozi di diritto privato, possono trovare applicazione, anche, nel campo degli atti amministrativi con i dovuti comportamenti imposti dalla particolare natura dell'atto e dei suoi effetti pubblicistici.

Stabilito quanto sopra, è indubbio che il giudice di merito, con suo apprezzamento insindacabile, ha ritenuto che l'Amministrazione regionale ebbe a sostituirsi al Comune di Palermo nell'occupazione e nell'espropriazione dei fondi.

Nè in subiecta materia può affermarsi che tale conclusione ermeneutica si concretizzi in una mera affermazione apodottica ed arbitraria, considerando che questa si fonda sulla documentazione prodotta, e, soprattutto, sul provvedimento prefettizio del 5 agosto 1970 dal quale risulta che l'ente espropriante fu la Regione che con decreto del 3 settembre 1966 del Prefetto di Palermo era subentrata nell'occupazione dei fondi.

Neppure, può affermarsi — come sostiene l'Avvocatura dello Stato — che con il decreto prefettizio 20 ottobre 1971 si sia inteso correggere un errore in corso nella stesura del decreto 5 agosto 1970, di guisa che da doversi ritenere il Comune di Palermo quale unico ente espropriante fin da tal data.

---

priazione viene pronunziata (v. Cass. 2 aprile 1974, n. 1102, in questa Rassegna 1974, I, 1144).

Peraltro, ed è questo il chiarimento contenuto nella decisione qui annotata, tale principio generale viene derogato quando intervenga un provvedimento amministrativo (sostituzione o delega) che modifichi tali competenze.

In tal caso il soggetto espropriante non è più colui nel cui interesse l'opera viene realizzata, ma quel soggetto che in forza dell'atto amministrativo derogativo della competenza si sostituisce o viene delegato all'esecuzione dell'opera (v. conf. 8 febbraio 1973, n. 382, in questa *Rassegna* 1973, I, 379. Per ulteriori richiami v. *Relazione dell'Avvocatura dello Stato*, anni 1971-75, vol. III, p. 419).

Invero, per arrivare ad una tale conclusione dovrebbe riconoscersi all'ultimo decreto prefettizio natura di atto di annullamento « per errore del provvedimento 5 agosto 1970 con sua sostituzione ad opera » di un nuovo decreto di espropriazione; ed è evidente che nessun elemento letterale e logico può giustificare una siffatta conclusione. Neppure, può parlarsi nella specie — d'ipotesi di correzione di errore naturale, perché se il decreto 5 agosto 1970 fu nificiato da errore nell'individuazione dell'ente espropriante, questo non poteva che assumere natura concettuale.

È invece, indubbio che il decreto prefettizio 20 ottobre 1971 si inserì proprio nella fattispecie della sostituzione amministrativa determinando il successivo trasferimento del bene espropriato dalla Regione al Comune di Palermo con effetti esclusivamente interni ai due enti.

È ormai principio consolidato in dottrina e in Giurisprudenza che la sostituzione ammministrativa, così come la delegazione intersoggettiva, a diversità della mera ipotesi di finanziamento, comporta una sostituzione nel potere espropriativo, e, quindi, nell'assunzione delle relative obbligazioni sorgenti dall'espropriazione da parte dell'ente sostituto o delegato. Da ciò consegue che gli enti delegati o sostituiti non assumono alcuna responsabilità di fronte ai terzi per gli atti o fatti compiuti dal delegato o sostituto, unico obbligato al pagamento dell'indennità espropriativa.

Il secondo motivo merita, invece, accoglimento. Va subito premesso che — secondo quanto affermato da questa Suprema Corte (Cass. Sez. I 30 dicembre 1968 n. 4086 — sez. I 10 marzo 1976 n. 825), ove nel corso del giudizio intervenga il decreto di espropriazione, l'originaria domanda di danni per occupazione abusiva si tramuta in opposizione alla stima dell'indennità con limitazione s'intende, a quella parte del danno originariamente liquidato con riferimento all'« aestimatio rei » del bene che più non può rientrare nel patrimonio dell'attore. —

Ora proprio con riferimento a tale principio è evidente l'errore in cui è incorso il giudice di merito, il quale, non solo ha omesso di specificare i titoli delle somme liquidate (confermando « in toto » la pronuncia del Tribunale) ma ha, pretermesso:

a) di tener conto della somma depositata dalla P. A. a titolo di indennizzo;

b) di disporre il deposito delle somme liquidate con sentenza a titolo di indennità ex art. 51 legge 25 giugno 1865 n. 2359 — con conseguente errore nel computo degli interessi dovuti per le somme depositate (nei limiti previsti dall'ordinamento della Cassa depositi e prestiti).

È principio consolidato di questa Suprema Corte che il deposito presso detta Cassazione vada disposto, per i fini di cui agli artt. 55 e segg. legge 25 giugno 1865 n. 2248, anche per le indennità liquidate giudizialmente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 18 aprile 1977, n. 1419 - *Pre.* Tamburrino - *Est.* Caleca - *P. M.* Gentile (conf.) - Condominio via Slataper (avv. Paoli) c. Ministero LL.PP. (Comitato Liquidazione INCIS) (avv. Stato Pierantozzi).

Procedimento civile - Ricorso per Cassazione - Notificazione ad ente soppresso - Inammissibilità - Sussiste.
(d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 13).

Deve ritenersi inammissibile perché notificato a soggetto non più esistente, il ricorso per cassazione notificato ad un ente soppresso (INCIS) in epoca successiva alla data dalla quale prende efficacia la sua soppressione (1).

(*Omissis*). — L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.

Nel giudizio di cassazione, se è vero che non è ammissibile l'intervento di chi non sia stato parte nelle precedenti fasi di merito tuttavia deve trovare applicazione il principio, consacrato nell'art. 110 cod. proc. civ., in virtù del quale, se una parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, sempre che da colui che assume di essere successore del soggetto, nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di merito, sia dimostrata tale sua qualità; solo nel difetto di detta prova il procedimento deve continuare a svolgersi nei confronti della parte originaria, data la inapplicabilità al procedimento di cassazione — dominato dall'impulso di ufficio — dell'istituto della interruzione del processo di cui agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ.

Ora, nel caso di specie, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 19 gennaio 1974 n. 9 e nel d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, il Ministero dei Lavori Pubblici, al momento della notificazione del ricorso (8 marzo 1974) all'INCIS, era già subentrato in tutti i rapporti, compresi quelli processuali, facenti capo a detto Istituto, con la ulteriore conseguenza che la rappresentanza in giudizio, per le cause in corso, doveva, ex lege, essere assunta dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Infatti, con il decreto presidenziale n. 1036 del 1972, che affidava al Ministero dei LL.PP. la realizzazione unitaria degli obiettivi stabiliti nei programmi di intervento di « edilizia abitativa pubblica e di edilizia

---

(1) Massima esatta che trova la sua giustificazione nel riconoscimento, nel caso di soppressione dell'I.N.C.I.S., di una espressa volontà del legislatore di escludere che durante la fase di liquidazione l'ente sopravviva, per affidare la cura della liquidazione ad altro soggetto del tutto distinto (comitato di liquidazione, organo del Ministero dei Lavori Pubblici).

sociale » (art. 1), veniva espressamente disposta la soppressione, con effetto dal 31 dicembre 1973, di alcuni enti, fra i quali l'INCIS (art. 13) e veniva attribuita al « Comitato per l'edilizia residenziale » — quale organo del Ministero dei LL.PP. — l'espletamento di particolari compiti, fra i quali quello di « sovrintendere, fino al trasferimento dei rispettivi patrimoni e per la parte non ancora trasferita, a tutti gli adempimenti comunque demandati, dalle norme allora vigenti, agli enti soppressi (INCIS-GESCAL-ISES) (art. 4 lett. n).

Con la legge n. 9 del 1974 veniva, poi, attribuito al Ministero dei LL.PP. il compito di provvedere — mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile — alla liquidazione delle situazioni attive e passive dell'INCIS ed al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi di detto ente alle amministrazioni ed enti di competenza in base agli artt. 14, 15, 16 del citato d.P.R. n. 1036 del 1972.

Pertanto, alla data della notificazione del ricorso all'INCIS (8 marzo 1974), detto Istituto più non esisteva ed inoltre la definizione dei rapporti pendenti era stata dalla legge attribuita ad altri soggetti del tutto autonomi e distinti e precisamente ad organi (comitati) all'uopo istituiti presso il Ministero dei LL.PP. — Consegue che al caso di specie non è applicabile, al fine di attribuire efficacia alla notificazione del ricorso in esame, il principio secondo il quale il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale, di per sè, a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti. Il principio anzidetto, infatti, presuppone che al compito di cui sopra debba attendere la stessa persona giuridica soppressa e non, come nel caso di specie, un soggetto del tutto estraneo ad essa e creato appositamente dalla legge.

Deve, conseguentemente, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso poiché notificato non al soggetto legittimato passivamente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 maggio 1977, n. 1896 - *Pres.* Mirabelli - *Rel.* Lipari - *P. M.* Morozzo della Rocca (diff.) - Ditta Iclet (avv. Romanelli) c. Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato De Francisci).

Responsabilità civile - Responsabilità della P.A. - Clausola di manleva inserita nel capitolato d'appalto delle F.S. - Contrasto con l'art. 1229 cod. civ. - Non sussiste.

(Cost., art. 28; cod. civ., art. 1229).

Responsabilità civile - Responsabilità della P.A. - Liceità della clausola di manleva a mente dell'art. 1229 cod. civ. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1229 cod. civ. per contrasto con l'art. 28 Cost. - Manifesta infondatezza.

(Cost., art. 28; cod. civ., art. 1292).

Responsabilità civile - Responsabilità della P.A. - Clausola di manleva - Transazione tra le F.S. e il danneggiato - Opponibilità all'appaltatore - Obbligo dell'avviso - Non sussiste.

(cod. civ., art. 1913).

La clausola prevista dal capitolato d'appalto delle F.S. con cui l'appaltatore si addossa gli oneri derivanti ai danneggiati oltre che per fatti propri e dei propri dipendenti anche per fatto e colpa dei dipendenti dell'Amministrazione (c.d. clausola di manleva) non contrasta con l'art. 1229 *cod. civ.* (1).

Non contrasta con l'art. 28 *Cost. l'art.* 1229 *cod. civ. anche se interpretato nel senso che riconosca la liceità della clausola di manleva* (2).

L'omesso avviso delle trattative della successiva transazione tra la Amm.ne, garantita dalla clausola di manleva, e il danneggiato, non rende inefficace la transazione stessa nei confronti dell'appaltatore garante, salvo che quest'ultimo non dimostri l'eccessività della liquidazione accordata al danneggiato (3).

(*Omissis*). — 1. - In forza di appalto n. 47 del 1964, stipulato fra la Amministrazione ferroviaria e la ditta ICLET, si conveniva all'art. 10 (riguardante la protezione dei cantieri di lavoro) che il personale delle ferrovie utilizzato dall'appaltatore per la sorveglianza dei cantieri dovesse essere considerato, ad ogni effetto, nell'adempimento del proprio compito, come personale proprio dell'appaltatore e da lui pagato; e si stabiliva che « nessuna responsabilità fa carico alle ferrovie per danni che comunque potessero derivare in dipendenza dell'esercizio ferroviario al personale dell'appaltatore ». Nell'art. 13, sotto la rubrica « risarcimento danni in caso di infortuni », si precisava poi che « le Ferrovie non assumono alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero

---

(1-3) Il principio contenuto nella prima massima dell'annotata decisione conferma un indirizzo ormai costante e pacifico della giurisprudenza del S.C. in tema di clausola di manleva inserita nel capitolato d'appalto delle F.S. (v. conf. sent. 7 aprile 1976, n. 1213; 6 agosto 1974, n. 2348, in questa Rassegna 1975, I, 363 ove ulteriori richiami).

Anche la seconda massima costituisce conferma di una giurisprudenza ormai costante (cfr. Cass. 1 ottobre 1970, n. 1756, in questa Rassegna 1970, I, 812).

derivare all'appaltatore ed ai propri dipendenti nell'esercizio delle prestazioni oggetto del presente atto, od a motivo dell'esercizio ferroviario, o per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso e compensato nel corrispettivo di appalto ».

Patti del genere — intervenuti fra l'amministrazione delle FF.SS. e gli appaltatori — sono stati sottopòsti all'esame di questo Collegio, e con giurisprudenza univoca ne è stata riconosciuta la validità, sul rilievo che si tratta di convenzione estranee all'area dell'art. 1229 c.c., riguardanti il debitore ed un terzo, con cui il primo riversa sul secondo gli oneri derivanti dalla propria desponsabilità verso il danneggiato (cfr. Cass. 7 aprile 1976 n. 1213; 6 agosto 1974 n. 2348; 16 febbraio 1974 n. 434; 26 giugno 1973 n. 1853; 1° ottobre 1970 n. 1756; 20 maggio 1969 n. 1779; 21 giugno 1969 n. 2221; 1° giugno 1968 n. 1686; 22 maggio 1954 n. 1580).

Si è puntualmente precisato che non rientra nel divieto dell'art. 1229 cod. civ. la cosiddetta « clausola di manleva », normalmente inserita nei contratti di appalto e di cessione di lavori e servizi per le ferrovie dello Stato, con la quale, lasciando ferma la responsabilità dell'Amministrazione verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell'amministrazione stessa, si consenta tuttavia a questa di trasferire su altro, e anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, a condizione, peraltro che il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse (in difetto del quale il fatto sarebbe nullo per mancanza o illiceità della causa).

Facendo applicazione di questo consolidato orientamento giurisprudenziale la Corte d'Appello di Trieste ha condannato la società appaltatrice dei lavori a rivalere l'amministrazione ferroviaria di quanto corrisposto a titolo di risarcimento danni agli eredi di un operaio deceduto per investimento nel corso della esecuzione dei lavori di appalto; per fatto di un cantoniere dipendente della P.A. addetto alla manutenzione del cantiere.

La ditta non ha accettato la decisione conforme dei giudici di I e II grado e, consapevole dell'orientamento giurisdizionale di questo S.C., sviluppando una tesi già sostenuta nel corso dell'appello, pretende di aggirarlo, ipotizzando che i due commi dell'art. 1229 enuncino due distinte proposizioni normative, e sostenendo che la giurisprudenza del S.C. sulla validità della clausola di manleva si riferisce, sia pure senza specificarlo, al solo comma 1° (riguardante l'esclusione o la limitazione) della respon-

---

Di particolare interesse la puntualizzazione contenuta nella terza massima.

Con una attenta ed esatta valutazione della natura della clausola di manleva il S.C. ne ha esclusa la assimilabilità al contratto di assicurazione escludendo il venir meno della manleva nell'ipotesi che l'Azienda ferroviaria transiga con il danneggiato il danno coperto da garanzia senza preavvisare il garante (v. conf. sent. n. 1756 del 1970 citata).

sabilità del debitore per dolo o colpa grave) ma non è invocabile rispetto al comma II il quale sancisce la nullità dei patti di esonero (o limitazione) delle responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore, e dei suoi ausiliari, costituisca violazione di obblighi derivati da norme di ordine pubblico (1° mezzo: mancata applicazione della norma di cui all'art. 1229 comma 2° e dell'art. 1418 cod. civ. e mancata motivazione in proposito).

Il motivo è infondato.

In primo luogo va rilevato che trattandosi di risolvere un problema di interpretazione giuridica di norme, il profilo dell'omesso esame non assume alcuna autonoma consistenza e si tratta di verificare in sé e per sé l'esattezza della tesi prospettata dalla società ricorrente, la quale sostiene che il secondo comma, colpendo l'esonero della responsabilità, comunque conseguito, vieterebbe non solo il patto diretto fra danneggiante e danneggiato, ma qualsiasi convenzione volta in definitiva a lasciare indenne da responsabilità il danneggiato che abbia violato norme d'ordine pubblico, trasferendo ad altri il rischio e l'onere del risarcimento.

Ma l'assunto è privo di fondamento giuridico.

A parte la fragilità dell'argomento secondo cui il legislatore, quando divide un articolo in commi, intende diciplinare ipotesi diverse ed autonome (anche se affini), non pare decisivo rilevare che nel primo comma si parla di « esclusione », e nel secondo invece di « esonero » dalla responsabilità, per sostenere che l'esclusione, implicando il venir meno di ogni conseguenza dannosa di un evento, si riferisce a patti che non possono intervenire se non fra debitore e creditore (danneggiato e danneggiante), mentre l'esonero comporta il sollevare da un peso (ex onere), dalle conseguenze di un fatto (e specificamente dalle conseguenze di una violazione di norme di ordine pubblico) compiuto dal debitore, o dai suoi ausiliari e sarebbe perciò, suscettibile di riferirsi ad ogni accordo, fra chiunque intercorrente, che possa rendere inefficaci, totalmente o parzialmente, i precetti di norme di carattere inderogabile.

In verità, ove si tenga presente che l'espressione « esonero » compare anche nella rubrica dell'articolo, la contrapposizione ad « esclusione » e l'equivalenza postulata a « trasferimento » appaiono chiaramente sforzate. Il legislatore ha voluto evitare che il debitore, o danneggiante, potesse andare esente (in tutto o in parte) da responsabilità per fatti ascrivibili al dolo, alla colpa grave ed alla violazione di norme di ordine pubblico ma una volta assicurata in questi limiti la tutela del creditore, non si è preoccupato di radicare le conseguenze patrimoniali di tale responsabilità in modo definitivo in capo al debitore, o danneggiante, medesimo e non gli ha vietato quindi di trasferire su terzi, con apposito patto, gli effetti economici del risarcimento danno prestato.

Scopo della norma contenuta nel comma 2° non è, invero, quello di imporre ai debitori particolare attenzione nel rispetto delle disposizioni

di ordine pubblico, sorvegliando con rigore il comportamento proprio o dei loro ausiliari (che sarebbe frustrato se il debitore, con apposito patto, potesse riversare su altri le conseguenze dannose della relativa violazione); l'art. 1229, nel suo complesso, è stato dettato per la tutela delle posizioni del creditore e segna il limite dell'autonomia delle parti, che non possono preventivamente escludere, o limitare, la responsabilità del debitore nelle ipotesi ivi considerate.

Non solo l'ipotesi del dolo o della colpa grave, ma anche quella della violazione delle norme d'ordine pubblico, è prevista dalla legge esclusivamente nei rapporti interni fra debitore e creditore (danneggiato e danneggiante).

Tale profilo si è già presentato all'esame di questo S.C. che, con sentenza n. 2348 del 1974 cit., ha ritenuto destituito di fondamento l'assunto secondo cui l'amministrazione ferroviaria, mediante il patto di esonero della reponsabilità, avrebbe eluso la norma imperativa che la obbligava ad adottare tutte le misure e tutte le cautele per evitare qualsiasi sinistro (incorrendo nella violazione del divieto di stipulare patti che eludano la reponsabilità discendente dalla violazione di norme di ordine pubblico).

È stato osservato, in tale occasione, che la clausola di manleva, prevista nei capitolati di appalto delle ferrovie dello Stato, non esonera l'amministrazione dall'obbligo di osservare le norme di comune prudenza, né la libera dalle conseguenze del mancato rispetto della medesima nei confronti dei terzi danneggiati, poiché tiene fermo rispetto a costoro il canone del *neminem laedere* (Cass. 27 marzo 1970 n. 844, 27 aprile 1968 n. 1328) e perciò nulla aggiunge ai principi operanti in tema di responsabilità della P.A.

La stipulazione di tale clausola non si riflette in alcun modo sul rapporto danneggiante-danneggiato, che si svolge alla stregua delle norme di diritto comune, senza implicare alcuna limitazione delle responsabilità dell'amminitrazione ferroviaria nei confronti del danneggiato o dei suoi eredi, ma spiega la sua efficacia quando il danno, senza compressione o riduzione di sorta, è stato liquidato nella sua totalità.

Ferma restando la responsabilità della P.A. verso i dipendenti dello appaltatore danneggiato da fatto illecito dell'amministrazione medesima o dal personale da essa impiegato, le viene consentito grazie al patto di manleva, di riversare sull'appaltatore gli oneri derivati da tale responsabilità, ed il carico di questa eventuale rivalsa si presenta per l'appaltatore medesimo come una delle componenti del rischio, che caratterizza il contratto d'appalto.

Il divieto sancito dall'art. 1229 opera nei soli rapporti fra danneggiante e danneggiato, ma una volta assicurata la tutela del danneggiato la liceità del patto che trasferisce su un terzo (diverso dal danneggiato) l'onere dell'operato risarcimento non incontra l'ostacolo dell'art. 1229

cod. civ. In questa prospettiva il nucleo argomentativo evidenziato nel ricorso, l'affermazione, cioè che il soggetto tutelato dal patto di manleva si muoverebbe nel mondo del diritto con troppa disinvoltura, violando impunemente le norme imperative a ben vedere non prova né la nullità per illiceità del patto medesimo nei confronti del terzo danneggiato, che non viene in alcun modo menomato dalla clausola, che non incide sul suo diritto al risarcimento, né quella *inter partes*, avendo avuto questo S.C. cura di specificare, nelle numerose decisioni intervenute sull'argomento, che tale patto in tanto si giustifica in quanto l'assuntore dell'onere vi abbia interesse, dato che altrimenti il patto stesso sarebbe nullo per mancanza o per illiceità della causa.

E nella specie l'interesse risulta all'evidenza del contratto d'appalto predisposto dalla P.A. la quale non si induce a contrattare se non con soggetto disposto ad accollarsi l'onere risarcitorio ad essa facente capo.

Resta quindi confermata la liceità del patto di manleva anche con specifico riguardo alla ipotesi di danno causato da dipendenti della amministrazione ferroviaria per violazione delle norme di comune prudenza attinenti all'incolumità fisica delle persone.

Secondo la ditta ICLET, peraltro, la norma dell'art. 1229 comma 2° cod. civ. così interpretata, sarebbe in contrasto con l'art. 28 Cost. Ed avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere « destituita di fondamento » anziché « manifestamente infondata » la questione stessa, (con violazione dell'art. 23 della l. n. 87 del 1953) e comunque nel non rimettere gli atti alla Corte costituzionale, mentre si dovrebbe far carico alla sentenza di una motivazione non appagante nell'esclusione vuoi del contrasto con lo art. 28 Cost. vuoi della rilevanza della questione.

La ricorrente, in buona sostanza, ripropone la questione di incostituzionalità e lamenta che i giudici veneziani abbiano negato l'accesso alla Corte costituzionale, insufficientemente argomentando su entrambi i punti.

In verità la motivazione della Corte più che insufficiente deve ritenersi ridondante perché, senza rispettare l'ordine logico, è stata anzitutto negata la ipotizzabilità di un apprezzabile contrasto fra art. 28 Cost. ed art. 1269 comma 2° cod. civ., ed ulteriormente disconosciuta la sussistenza della rilevanza, mentre è noto che occorre anzitutto stabilire l'applicabilità della norma di contestata costituzionalità alla fattispecie e solo dopo averla riconosciuta vagliare nel merito la questione.

Nel caso di specie, però, il profilo di costituzionalità dedotto non è di agevole enucleazione, il che comporta che i piani della rilevanza e della non manifesta infondatezza vengono a sovrapporsi e ad interferire fra loro.

Si lamenta che l'art. 1229 sia incostituzionale in quanto non prevede (nell'interpretazione accolta dal giudice di merito e criticata con il primo mezzo, per l'eventualità che ad essa aderisca anche questo S.C.) l'invalidità anche dei patti di manleva che scaricano su terzi la responsabilità

della P.A. — e non anche degli altri danneggiati privati — per danni collegati alla violazione di norme di ordine pubblico.

La stessa enucleazione della questione rende esplicita la forzatura dell'impostazione. Non è tanto la norma dell'art. 1229 che nell'ottica del ricorrente si pone come ostacolo alla tesi di nullità del patto di manleva, ma è il patto tesso a presentarsi come illecito, a prescindere dalla sua riconducibilità alla fattispecie dell'art. 1229, ipotizzando un regolamento di interessi in violazione di norme d'ordine pubblico che trovano la loro matrice nell'art. 28 Cost.

Del rapporto fra articolo 28 Cost. ed art. 1229 cod. civ. questa S.C. ha avuto modo di occuparsi nella sentenza n. 1756 del 1970 (cit.). Contro l'assunto della validità della clausola di manleva riferita all'art. 1229 cod. civ. si deduceva la violazione dell'art. 28 Cost., in quanto si sarebbe consentito alla P.A. di sottrarsi alla responsabilità civile diretta, costituzionalmente sancita, per il fatto commesso in servizio dai suoi dipendenti. È stato, allora, agevole replicare che l'art. 28 Cost. contempla accanto alla responsabilità della P.A. quella diretta e solidale dei dipedenti di questa, in quanto autori dell'illecito. Ma nella specifica causa in cui si azionava la pretesa alla manleva non veniva in discussione né la responsabilità dei dipendenti (non fatta valere in giudizio) né quella della P.A. (ormai definitivamente accertata con sentenza di condanna cui era stata data esecuzione); non si vedeva quindi come il precetto cotituzionale, che si risolve in una più ampia tutela della vittima dell'illecito, potesse incidere sulla sorte di un patto che, senza menomare quella tutela, prevede l'assunzione, da parte di un altro soggetto, dell'onere di sollevare l'amministrazione delle conseguenze della sua accertata responsabilità.

Nell'ipotizzare un contratto fra la norma che colpisce di nullità le clausole di esclusione della responsabilità e l'art. 28 Cost. non si tiene conto — ancora una volta — dell'essenziale circostanza che la norma riflette esclusivamente — ove la si proietti nel campo extracontrattuale — i rapporti danneggiato-danneggiante, mentre il patto di manleva riguarda non tali rapporti sibbene i rapporti interni fra danneggiante, che ha risarcito il danno, e il terzo assuntore del relativo onere in forza di distinto patto contrattuale (non riconducibile a quelli contemplati nell'articolo 1229 cod. civ.).

Così stando le cose poiché l'art. 1229 cod. civ. è estraneo ai rapporti ferrovia-appaltatore, la questione di legittimità costituzionale di tale articolo risulta chiaramente irrilevante, poiché il fatto di manleva resta del tutto disancorato dal suo piano di incidenza. Né sarebbe ipotizzabile la illegittimità della norma in quanto non prevede anche la nullità del fatto considerato proprio perché la citata norma regola soltanto i rapporti fra danneggiante e danneggiato, sicché una volta accertato che nel giudizio non vengono in considerazione tali rapporti (dicutendosi della manleva a

favore del danneggiante che ha risarcito il danno) deve escludersi la rilevanza, il cui difetto nemmeno il ricorso al macchinoso espediente della sentenza additiva, volta ad integrare una supposta omissione del legislatore varrebbe ad aggirare.

In conclusione, sul punto, la dedotta questione, nei termini in cui è stata sollevata rispetto all'art. 1229 cod. civ., appare priva di rilevanza; e, comunque, il patto di manleva non si pone in contrasto con il precetto dell'art. 28 Cost. (né con quello dell'art. 97 Cost.).

3. - Con il terzo mezzo del ricorso la ditta ICLET sostiene che a torto la Corte aveva negato rilievo al mancato avviso datole della trattativa di liquidazione in corso e della transazione intervenuta, dal momento che essa non aveva provato l'eccessività della liquidazione che, all'opposto, era parsa ai giudici di merito particolarmente contenuta.

Sarebbe contraddittorio riconoscere il diritto al preavviso ed escludere la sanzione dell'inadempimento dell'onere, e cioè l'inefficacia della manleva. Per effetto del mancato avviso la ditta non aveva potuto difendersi, e tanto bastava a paralizzare il patto. Il solo onere probatorio della ICLET riguardava l'omesso avviso e non anche l'eventuale eccessività della liquidazione (violazione dell'art. 1913 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., omessa e contraddittoria motivazione).

Il motivo è infondato anche se non può condividersi l'assunto della Corte circa la sussistenza di un obbligo di avviso, la cui inosservanza non avrebbe peraltro comportato conseguenze sfavorevoli per l'obbligato in manleva. Per la verità l'interpretazione in tal senso, su cui si fa leva il ricorrente, e che è contestata dall'Avvocatura, potrebbe non risultare del tutto pacifica. La motivazione della Corte è in effetti concessiva: anche ad ammettere l'obbligo dell'avviso, afferma la entenza, il motivo perde di consistenza, perché la ditta non ha concretamente risentito danno (che avrebbe dovuto provare) da tale omissione.

Nell'esercizio dei propri poteri istituzionali ritiene, peraltro, questa S.C. di dovere correggere la motivazione negando più radicalmente la sussistenza di un siffatto obbligo, e ribadendo che in ogni caso l'analogia con le norme vigenti in materia di assicurazione non gioverebbe alla ditta, stante (come ben messo in luce dal P.G.) la disciplina risultante dall'art. 1915 cod. civ., che la difesa della ricorrente ha trascurato di considerare, richiamandosi al raccordo fra artt. 1917 e 1913 cod. civ.

Il patto, pacificamente, non prevedeva l'onere di avviso del verificarsi dell'evento dannoso, di una *litis denuntiatio,* o di dar conto delle trattative di liquidazione in corso. Le norme processuali di diritto comune riguardano l'iniziativa del garantito nei confronti del garante (cfr. artt. 32, 106, 108 cod. proc. civ.) e non la situazione opposta del garante che vigila perché nel processo le sue ragioni siano tutelate. Si intende che — in linea di principio — il garante può addebitare al garantito di non essere

stato accorto nella tutela delle sue ragioni e può rifiutarsi di prestare garanzia nei limiti in cui la difesa del danneggiante è risultata colposamente inadeguata.

Il danneggiante ha quindi interesse a coinvolgere il garante nel processo per evitare di vedersi imputare scarsa cautela nel difendersi o nel transigere la lite. Ma un obbligo formale in tal senso, comportante come pretenderebbe la ditta addirittura l'inefficacia della manleva, non è desumibile dal sistema di diritto positivo alla stregua del quale, giusti i principi generali, il garante può pretendere solo di non essere tenuto alla rivalsa nella misura in cui ha sofferto pregiudizio per la mancata possibilità di intervento nel giudizio di liquidazione del danno.

Né l'obbligo dell'avviso potrebbe ricavarsi analogicamente dall'art. 1913 cod. civ., né quel che più conta, ove fosse consentito procedere ad una interpretazione analogica delle norme in tema a assicurazione della responsabilità civile, le conseguenze potrebbero essere quelle pretese dalla ricorrente posto che l'omissione dell'avviso ai sensi dell'art. 1915 cod. civ., già ricordato, comporta la perdita del diritto dell'indennizzo solo in caso di dolo (pacificamente escluso nella fattispecie), mentre per l'ipotesi dell'inadempimento colposo è prevista solo la possibilità per l'assicuratore di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, del quale, ovviamente, deve fornire la prova.

In ordine all'esclusione del procedimento analogico, è sufficiente ricordare che, sin dalla sentenza n. 1756 del 1970 questa S.C. ha avuto modo di sottolineare che la clausola di manleva solo impropriamente assume natura assicurativa; e che di conseguenza la relativa disciplina non va attinta ai contratti assicurativi. Può soggiungersi che assicurato ed assicuratore si collocano, rispetto al contratto di assicurazione della responsabilità civile, su un piano diverso da quello dell'appaltatore della stazione appaltante (cui si correla il patto di manleva). La stessa struttura del contratto di pubblico appalto comporta una continua ingerenza della amministrazione sullo svolgimento dei lavori, e reciprocamente una collaborazione tra personale ferroviario e personale dell'appaltatore, sicché l'evento del sinistro è percepito nel momento stesso del suo verificarsi da entrambe le parti.

Nel contratto di assicurazione, invece, l'evento si svolge con riflessi fatturali esclusivamente riferibili all'assicurato, cui l'assicuratore rimane estraneo, e ciò spiega perché l'avviso si ponga come necessario tramite per rendere avvertita l'impresa assicuratrice e consentirle di spiegare la opportuna attività difensiva.

Esclusa l'analogia, e comunque l'incidenza della medesima sulla soluzione della questione, resta fermo che è stato accertato in fatto che la società non ha né provoto, né offerto di provare, una eventuale eccessi-

vità della liquidazione, e che all'opposto la concreta liquidazione intervenuta in via transattiva è stata giudicata particolarmente modesta.

Siffatti apprezzamenti di fatto non sono contestati, mentre i principi di diritto che li sorreggono appaiono corretti.

Essendo già fuori causa la responsabilità della amministrazione ferroviaria per il fatto del suo dipendente risultante dalle sentenze penali, la materia del contendere era circoscritta al *quantum*. Al riguardo solo in memoria, e quindi tardivamente, si sostiene che dalla manleva andrebbe detratto quanto attribuito all'INAIL a titolo di rivalsa, stante la rituale copertura assicurativa infortunistica del dipendente della ditta appaltatrice investito dal treno.

Vero è, invece, che l'adempimento degli obblighi di protezione sociale posti dalla legislazione infortunistica esonera il datore di lavoro — in linea di massima — dalla responsabilità civile verso i lavoratori infortunati, ma non rende illecito il patto con cui, nell'ambito di un distinto rapporto, lo stesso datore di lavoro si assume l'onere di rimborsare ad altro soggetto, cui sia imputabile il fatto generatore dell'infortunio, gli indennizzi dovuti agli infortunati dell'istituto, e di cui a sua volta l'INAIL si sia rivalso nei confronti del medesimo (cfr. Cass. 1° ottobre 1970 n. 1756). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 maggio 1977, n. 1976 - *Pres.* Novelli - *Est.* Sandulli - *P. M.* Cutrupia (conf.) - Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato Corsini) c. Campione Margherita ed altri (avv. Di Lauro).

Espropriazione per p.u. - Indennizzo - Vincolo di identificabilità previsto da piano regolatore generale - Natura di area edificatoria del terreno vincolato - Sussiste.
(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e 40; l. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13; l. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2).

Espropriazione per p.u. - Occupazione ultrabiennale - Risarcimento del danno - Sua determinazione in base agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore agricolo del suolo occupato.
(cod. civ., art. 2043; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73).

I vincoli urbanistici di inedificabilità derivanti dal piano regolatore generale non fanno perdere all'area vincolata la natura di suolo edificatorio, come tale valutabile in sede di espropriazione per p.u. (1).

(1-2) Il principio contenuto nella prima massima, anche se solleva perplessità (specie se si tiene conto delle misure di salvaguardia che tutelano le destinazioni previste nel piano regolatore generale) è conforme all'indirizzo giurisprudenziale

In caso di occupazione ultrabiennale di terreni edificatori il risarcimento del danno dovuto per l'occupazione illegittima va determinato, in difetto di prova di danni maggiori, in base all'interesse legale sul valore del suolo corrispondente alla effettiva utilizzazione che ne sarebbe fatta dal proprietario, cioè al valore agricolo (2).

(*Omissis*). — Con la prima censura, la ricorrente ripropone in sede di legittimità la questione, già delineata nel giudizio di merito e diversamente risolta dai giudici di primo e di secondo grado, se — ai fini della attribuzione della natura edificatoria ad un terreno assoggettato ad un cosiddetto vincolo urbanistico di inedificabilità — le statuizioni di un piano regolatore generale (aventi valore di norme oggettive di legge), relative a vincoli urbanistici, imposti (in determinate zone) sui beni privati, possano (o meno) ritenersi operanti e vincolanti prima della pubblicazione del piano regolatore particolareggiato.

La stessa è intimamente connessa al problema relativo alla natura del rapporto intercorrente fra gli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio comunale, e cioè fra i piani regolatori comunali (generale e particolareggiato).

Secondo l'Amministrazione, le disposizioni del piano regolatore generale, che pongono vincoli urbanistici (che comportano divieti di edificabilità) su terreni privati al fine di soddisfare esigenze generali del corpo sociale (ad esempio, mediante la creazione di spazi di uso pubblico destinati a parchi o a verde), avrebbero carattere di obbligatorietà immediata e sarebbero, quindi, operativi e vincolanti a tutti gli effetti (compreso quello di escludere la natura edificatoria del terreno) anche prima della approvazione del piano particolareggiato di esecuzione.

Secondo la Corte del merito, invece, le prescrizioni del piano regolatore generale, contenenti imposizioni di vincoli urbanistici del tipo su indicato sulla proprietà privata, non sarebbero immediatamente obbligatorie e sarebbero, perciò, privi di rilevanza giuridica nel periodo precedente la pubblicazione del piano regolatore particolareggiato, onde la natura edificatoria del terreno potrebbe risultare anche dalle caratteristiche posizionali intrinseche di questo, e, quindi, indirettamente dalla situazione obiettiva della zona (se munita di opere di urbanizzazione).

(v. sent. 4 dicembre 1972, n. 3492; sent. 20 dicembre 1968, n. 4026, in Giust. civ. 1969, I, 880 in motivazione) che peraltro non sembra adeguatamente approfondito.

Con l'affermazione contenuta nella seconda massima può ritenersi ormai definitivamente consolidato l'indirizzo giurisprudenziale iniziato con la sentenza 27 giugno 1975, n. 2521 e ribadito con la sentenza 29 gennaio 1976, n. 280.

È appena il caso di sottolineare l'importanza di tale affermazione giurisprudenziale che innova, nel senso auspicato dall'Avvocatura, ad una giurisprudenza che ben può dirsi secolare.

Fra le due posizioni dell'alternativa questa Corte ritiene esatta l'opinione dei giudici di merito.

Il piano regolatore generale — oltre a comprendere disposizioni con contenuto concreto e preciso, con carattere di immediata operatività (quali quelle relative agli edifici destinati a demolizioni, restauri e bonifiche edilizie), nonché prescrizioni di indole astratta, quali le disposizioni concernenti limitazioni ai diritti dei proprietari edilizi (altezze, distanze, allineamenti, ecc.), alle quali, per essere rivolte a disciplinare non situazioni attuali e puntuali, ma, secondo paradigmi astratti, situazioni future, con valore di regole di condotta nei rapporti fra l'ente pianificatore ed i terzi o fra i terzi, non può disconoscersi l'efficacia giuridica di fonti del diritto (cfr. Cass. sent. 20 dicembre 1968 n. 4026; sent. 22 febbraio 1966 n. 558) contiene prescrizioni di massima e direttive di carattere programmatico, le quali, per essere tradotte in pratica ed avere concreta attuazione, hanno bisogno di ulteriori disposizioni, che vengono specificate nel piano regolatore particolareggiato.

Ed in tale ultima categoria di statuizioni deve ritenersi che rientrino le indicazioni di piano regolatore generale che assoggettano la posizione della proprietaria a vincoli di inedificabilità, occorrendo, in ordine ad esse, ai fini della concreta attuazione, una ulteriore fase di azione pubblica, vale a dire la determinazione specifica della entità della superficie da utilizzare per la realizzazione dell'assetto urbanistico programmato e delle previsioni (contenute nel programma urbanistico generale), delle localizzazioni volte al soddisfacimento delle esigenze pubbliche (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 1973 n. 994), la quale viene a coincidere con il momento approvativo del piano regolatore particolareggiato, concepito dalla legge urbanistica (art. 13 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, non modificato dalla legge 6 agosto 1967 n. 765) come mezzo di attuazione e di sviluppo esecutivo del piano regolatore generale (nei confronti delle cui disposizioni non può adottare soluzioni in contrasto: cfr., in tal senso, Cass., sent. 4 dicembre 1972 n. 3492).

Per modo che deve escludersi che i cosiddetti vincoli urbanistici (di inedificabilità) di piano regolatore generale — pur condizionando temporaneamente l'utilizzabilità dei terreni su cui sono imposti — possano *ex se*, e cioè indipendetemente dallo strumento urbanistico particolareggiato, eliminare (definitivamente) la natura edificatoria dei fondi.

Invero, una diversa soluzione assegnerebbe al vincolo carattere sostanzialmente ablativo e richiederebbe per lo stesso — integrandosi, mediante lo svuotamento del contenuto del diritto, un'espropriazione cosiddetta anomala — l'indennizzo previsto dagli artt. 42, comma 3°, Cost. e 384, comma 1°, cod. civ.

Né vale richiamare in contrario la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 29 maggio 1968, la quale — nel dichiarare l'illegittimità costitu-

zionale dei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7 e dell'art. 40 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali — ha sottolineato come — essendo il conseguimento del risultato finale, preordinato dall'autorità pianificatrice, dilazionato, nei casi di trasferimenti di proprietà (e quindi in ordine alla generalità delle aree da destinare ad opere ed usi pubblici) alla data (incerta ed imprevedibile) dell'(eventuale) approvazione ed attuazione del piano particolareggiato — il vincolo di immodificabilità, imposto alla posizione proprietaria per un tempo illimitato (in attesa del trasferimento del bene alla mano pubblica), avrebbe vera e propria natura obbligatoria per la illimitatezza temporale del vincolo.

E — poiché, con l'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, si è, a seguito della menzionata decisione della Corte Costituzionale, assegnato alla autorità urbanistica il termine di cinque anni per provvedere alla approvazione del piano regolatore particolareggiato — deve ritenersi che, di conseguenza, il vincolo dello strumento urbanistico generale non venga a svuotare del suo contenuto la posizione proprietaria ed a neutralizzare la sua connotazione edilizia (cfr., in tal senso, Cass. sent. 20 marzo 1973 n. 765, in motivazione), con la conseguente implicazione logica che, in mancanza del (tempestivo) intervento dello strumento urbanistico particolareggiato, l'attitudine edificatoria del suolo, rimasta in stato di quiescenza nel periodo del vincolo, abbia *ex novo* modo di realizzarsi ed estrinsecarsi compiutamente.

Neppure, inoltre, può farsi riferimento in contrario alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in quanto questo, in recenti decisioni, ha ribadito il principio che i cosiddetti vincoli urbanistici (di inedificabilità) di piano regolatore generale, pur impedendo (temporaneamente) la edificazione, esigono, per la loro concreta realizzazione, l'intervento delle statuizioni dello strumento urbanistico particolareggiato, attuative del programma edilizio generale (cfr., in tal senso, decis., sez. IV, 13 novembre 1973, n. 994). — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Con il terzo motivo, la ricorrente — denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 73, 48 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, nonché l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. — si duole che la Corte del merito: a) abbia adottato — ai fini della liquidazione del danno a titolo di risarcimento per l'occupazione legittima — il criterio consistente nella corresponsione degli interessi sul valore venale del fondo stimato edificatorio, in quanto — essendo pacifica la destinazione del terreno, al momento dell'occupazione, a coltura « seminativa arborata irrigua » e spettando (al proprietario del terreno occupato) il mancato reddito del fondo agricolo — non avrebbe dovuto far riferi-

mento agli interessi sulla somma corrispondente al valore del suolo considerato come agrario; b) abbia stabilito che gli interessi, dovuti a titolo di risarcimento dei danni per la occupazione illegittma, dovessero essere corrisposti fino alla data del provvedimento di esproprio e non fino alla data di deposito dell'indennità di espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, in quanto con il deposito della indennità avrebbe termine lo stato di illegittimità.

La censura, prospettata sub a), merita accoglimento.

In via pregiudiziale, va rilevata l'infondatezza del profilo d'inammissibilità della doglianza, delineato dai resistenti, sul rilievo della preclusione, conseguente alla mancata impugnazione con l'appello incidentale della statuizione giudiziale, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima andava liquidato nella misura degli interessi legali sul valore venale dell'immobile.

Secondo la tesi dei resistenti — non essendo stata mossa alcuna censura in grado d'appello in ordine al principio affermato dal Tribunale circa il modo di liquidazione del risarcimento del danno (da commisurare agli interessi legali sul valore venale dell'immobile) — su tale punto si sarebbe formato il cosiddetto giudicato formale, con la conseguente implicazione della inammissibilità della questione giuridica proposta in sede di legittimità.

Tale assunto non trova, però, rispondenza nella realtà processuale.

Invero — essendo state impugnate, con l'appello principale, non soltanto la statuizione relativa alla determinazione del valore venale dell'immobile asservito, e, quindi, alla qualificazione agricola o edificatoria del terreno, ma anche le statuizioni relative ai conseguenziali calcoli per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima e del risarcimento del danno conseguente all'occupazione ultrabiennale — deve senz'altro escludersi che — essendo stata la materia del contendere, dibattuta in primo grado, riproposta *in toto* all'esame del giudice di appello — la questione prospettata sub a) non abbia formato oggetto di discussione e di decisione in sede di appello.

Per modo che la censura delineata sub a) — investendo un punto discusso e deciso dai giudici di secondo grado — deve considerarsi ritualmente proposta in questa sede, non ricorrendo l'ipotesi di preclusione descritta dai resistenti.

Nel merito, la censura è fondata.

Senza l'opinione della Corte d'Appello — dovendo il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione illegittima essere liquidato in base alla redditività del bene occupato — nel caso in cui alla determinazione dell'indennità espropriativa debba procedersi in base al criterio

stabilito dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, per il risanamento della città di Napoli (media tra il valore venale ed il cosiddetto valore legale), non potrebbe applicarsi — in mancanza di elementi idonei ad una più precisa determinazione del reddito — il criterio di commisurazione del danno agli interessi legali sulla indennità di espropriazione — al quale normalmente si fa ricorso, quale criterio sussidiario equitativo —, non corrispondendo, in siffatta ipotesi, l'indennità espropriativa al valore venale del bene, ma dovrebbe liquidarsi il danno mediante la commisurazione agli interessi legali sul valore venale dell'immobile (considerato edificatorio, anche se adibito ad utilizzazione *agricola* durante il periodo di occupazione).

Secondo la ricorrente, invece — dovendosi, ai fini della liquidazione del danno per l'occupazione illegittima, far riferimento alla effettiva redditività del fondo occupato, spettando al proprietario di esso il ristoro del pregiudizio derivatogli dal mancato reddito — nell'ipotesi in cui il suolo espropriato, di cui sia stata riconosciuta la potenzale natura edificatoria, sia rimasto adibito a colture agricole durante il periodo di occupazione, il danno non potrebbe essere liquidato con la corresponsione degli interessi legali sul valore venale dell'immobile, determinato in base alla natura edificatoria, ma dovrebbe essere calcolato con riferimento agli interessi sulla somma corrispondente al valore del terreno considerato come agricolo.

Fra le due antitetiche posizioni questa Corte ritiene che meriti adesione la tesi dell'Amministrazione.

Il problema che si pone è se — ai fini del ristoro del danno conseguente alla occupazione ultrabiennale di un terreno qualificato edificatorio, ma destinato a colture agricole al momento (e, come nel caso di specie, durante il periodo) della occupazione — l'occupante sia tenuto alla corresponsione degli interessi sulla somma corrispondente al valore venale del fondo stimato come edificatorio o al pagamento (salvo prova dei maggiori danni) degli interessi sulla somma corrispondente al valore del terreno considerato agricolo.

Ai fini della disamina del tema delineato, occorre muovere da una più precisa puntualizzazione dei concetti che interessano la materia in esame.

È noto che il danno derivato dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione non può essere configurato — sia nell'ipotesi di occupazione arbitraria (sin dall'origine priva di titolo) che nella ipotesi di occupazione d'urgenza, protratta oltre il termine del biennio di cui all'art. 73 della legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilità n. 2359 del 1865 (importando entrambe l'illegittimità dell'occupazione e la conseguente lesione del diritto soggettivo di proprietà) — se non come un *damnum iniuria datum* e che il ristoro di esso deve farsi risalire, in

conseguenza dell'illegittimo comportamento della pubblica Amministrazione, al principio di responsabilità dell'Amministrazione per fatti illeciti.

È noto altresì che i danni derivati dall'abusiva occupazione e quelli dovuti alla protrazione della occupazione oltre il biennio dell'art. 73 debbono essere liquidati in base ai criteri dettati dalle norme del diritto comune (art. 2056 cod. civ.), onde, ai fini della liquidazione di tali danni, deve tenersi conto non solo dell'uso effettivamente fatto del bene, ma anche del diverso uso che il proprietario avrebbe potuto farne durante il periodo di occupazione, sì che devono calcolarsi non solo i danni emersi genti, ma anche i lucri cessanti.

E — poiché i danni emergenti consistono nella mancata percezione del reddito da parte del proprietario del bene durante il periodo di occupazione — deve ritenersi che il ristoro di essi venga a concretarsi nell'ammontare dei frutti naturali non goduti dal proprietario in conseguenza dell'occupazione.

A titolo di lucri cessanti sono, invece, dovuti tutti gli utili ed i vantaggi che il proprietario avrebbe potuto trarre dal bene a suo beneficio, ove non fosse stato privato della disponibilità di fatto di esso. Tali danni, costituenti conseguenza immediata e diretta della privazione subita dal proprietario, devono, peraltro, essere provati sia nella loro sussistenza che nel loro ammontare, salvo, per quest'ultimo riflesso, l'applicsazione che nel loro ammontare, salvo, per quest'ultimo riflesso, l'applicazione della norma contenuta nel comma 2 dell'art. 2056 cod. civ., che affida al giudice un'equa valutazione dell'entità dei lucri cessanti.

È ovvio, quindi, che, oltre ai mancati redditi del bene, spetterebbero al proprietario — a titolo di ristoro dei danni, sempre che provati nella loro esistenza (il *quantum* del pregiudizio è sempre valutabile dal giudice anche solo equitativamente, a norma del cit. art. 2056 cod. civ.) — non solo i benefici conseguibili dal bene, se fosse rimasto in suo possesso, ma anche il valore differenziato di esso, ricavabile da una eventuale alienazione (prezzo di vendita), se il bene, rimasto nella sua disponibilità di fatto avesse potuto essere alienato a terzi.

Per modo che — nell'ipotesi in cui il provvedimento espropriativo intervenga tardivamente e l'indennità di esproprio sia liquidata con una somma corrispondente al valore dell'immobile — deve ritenersi che al proprietario espropriato spetti, per l'occupazione protrattasi illegittimamente oltre il biennio, soltanto il mancato reddito del bene (salvo i maggiori danni, se provati).

Secondo la linea di tendenza seguita dalla costante giurisprudenza della Corte Suprema sino a qualche tempo fa, i danni conseguenti all'occupazione illegittima —in mancanza di elementi idonei ad una più precisa determinazione del pregiudizio subito — potevano essere liquidati equitativamente mediante la corresponsione degli interessi sulla somma

corrispondente al valore venale dell'immobile, sulla considerazione che il proprietario assoggettato al provvedimento ablatorio, se avesse disposto di tale somma dall'inizio dell'occupazione ultrabiennale (e cioè dal momento in cui si sarebbe dovuto perfezionare il procedimento espropriativo), avrebbe goduto degli interessi da essa prodotti.

Con una recente decisione, la Suprema Corte (sent. 27 giugno 1975 n. 2521) ha, però, rilevato l'inidoneità di siffatto criterio (ad assicurare la necessaria corrispondenza patrimoniale) nell'ipotesi di diversità fra il valore venale del bene al momento del provvedimento espropriativo e quello da esso avuto nel corso dell'occupazione illegittima.

E tale preoccupazione è stata condivisa da una successiva pronuncia della Corte di Cassazione (sent. 29 gennaio 1976 n. 280), con la quale si è statuito che — dovendosi calcolare, ai fini della liquidazione del danno conseguente all'occupazione ultrabiennale, il valore degli utili, non percepiti, del terreno occupato — si dovrebbe far riferimento alla effettiva utilizzazione del fondo durante l'occupazione, con la conseguenza che, se il terreno, qualificato edificatorio agli effetti della liquidazione della indennità espropriativa, sia stato sfruttato come agricolo e non abbia fornito altro reddito che quello agrario fino al momento dell'espropriazione, esclusivamente a tale reddito si dovrebbe ricollegare la liquidazione dell'eventuale danno, sempre che non si provino danni maggiori (per non avere il proprietario espropriato potuto vendere il fondo o costruire sullo stesso a causa dell'occupazione), sì che — salvo la prova di un maggior pregiudizio — gli interessi legali, dovuti per il mancato reddito, dovrebbero computarsi su una somma corrispondente al valore agricolo del terreno.

E ciò in quanto la presunzione che l'utile ricavabile dal bene sia in proporzione con il suo valore in una libera contrattazione di mercato (e quindi, con l'indennità normalmente attribuita per la espropriazione) verrebbe meno nell'ipotesi in cui oggetto dell'espropriazione sia un terreno edificabile, poiché questo — sino a quando non venga edificato o venduto — non fornirebbe altro reddito che quello di cui sarebbe capace secondo le sue possibilità di utilizzazione, e cioè — secondo la normalità dei casi — come terreno agrario.

Di conseguenza — in caso di mancata dimostrazione da parte del proprietario di ulteriori danni — il mancato utile — pur potendo essere determinato con il metro degli interessi legali — dovrebbe essere riferito alla reale redditività del bene durante la occupazione, e cioè al valore di esso secondo al sua effettiva utilizzazione, normalmente consistente nello sfruttamento agricolo (sempre, però, con possibilità di rivalutazione del suo ammontare in caso di svalutazione monetaria).

Questa Corte — pur riconoscendo il potere dei giudici del merito di adottare, in via equitativa, in mancanza di elementi di prova idonei a dimostrare l'effettivo, preciso pregiudizio derivato dall'occupazione ille-

gittima, il criterio considerato più adatto per la liquidazione del *quantum* del danno, una volta dimostrata la sussistenza di esso — ritiene di non doversi discostare dalla linea recentemente imboccata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e che, quindi — ai fini della liquidazione del danno per l'occupazione illegittima — debba farsi riferimento — in mancanza della prova di maggiori danni — all'effettivo reddito del suolo occupato, e cioè, nell'ipotesi di utilizzazione agricola del terreno, ai frutti naturali di esso.

D'altro canto — avendo riguardo al valore del bene, calcolato in base alla sua utilizzazione agricola — il mancato reddito può essere commisurato agli interessi legali sulla somma corrispondente a detto valore.

E tale criterio liquidativo — alternativo (o integrativo) rispetto a quello della liquidazione commisurata alla mancata percezione dei frutti naturali — può essere adottato dal giudice di merito in base alle richieste del danneggiato ed alle risultanze processuali.

E — poiché, nel caso di specie, la Corte del merito, senza far riferimento ad un danno ulteriore ed alla liquidazione equitativa di un siffatto maggior danno, ha attribuito, per il ristoro del pregiudizio conseguente all'occupazione ultrabiennale, gli interessi sulla somma corrispondente al valore del suolo considerato come edificatorio, nonostante la dimostrazione della utilizzazione agricola del terreno all'inizio e durante il periodo dell'occupazione — deve ritenersi che la decisione impugnata non sia rispondente ai criteri valutativi e liquidativi sopra esposti e debba, pertanto, essere annullata.

Ed ai giudici di rinvio, i quali dovranno uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, va fatto carico — nel procedere al riesame della questione su delineata — di rilevare se ricorra, o meno, la prova di maggiori danni e se possa farsi luogo, in mancanza di elementi idonei alla precisa dimostrazione di detti danni, ad una liquidazione equitativa (del *quantum*) di essi. — (*Omissis*).

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 11 marzo 1977, n. 211 - *Pres.* Uccellatore - *Est.* Melito - Pizzo (avv. Cappi) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Ferri) e Provveditorato regionale opere pubbliche Basilicata (n.c.).

Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Art. 2 l. 23 ottobre 1963 n. 1481 - Interpretazione - Effetti sui lavori successivi al 1° febbraio 1973.

Con l'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1963 n. 1481 è prescritto il termine di decadenza di sei mesi dalla effettiva ultimazione per la presentazione delle istanze di revisione prezzi relativamente ai lavori eseguiti posteriormente alla data del 1° febbraio 1963 (1).

---

(1) Cfr. in termini Sez. IV, 23 giugno 1972 n. 575 in *Il Consiglio di Stato* 1972, I, 947.

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 11 marzo 1977 n. 213 - *Pres.* Uccellatore - *Est.* Caianello - Maresca (avv. Minieri e Mastropasqua) c. Ministero lavori pubblici e interno (n.c.) e Comune di Anacapri (n.c.).

Edilizia - Edilizia e urbanistica - Annullamento di licenza edilizia illegittima - Art. 7 l. 6 agosto 1967 n. 765 - Interpretazione.

È il momento in cui il voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici viene portato a conoscenza dell'Amministrazione attiva, e non quello in cui il voto stesso viene espresso, a segnalare l'inizio del periodo di diciotto mesi stabilito dall'art. 7 l. 6 agosto 1967 n. 765 per pronunciare l'annullamento di una licenza edilizia illegittima (1).

---

(1) Giurisprudenza consolidata. Si segnalano, ad es., Sez. IV 30 aprile 1974 n. 341, in *Il Consiglio di Stato* 1974, I, 571; Ad. Pl. 3 luglio 1973 n. 7, *ivi*, 1973, I, 869; Sez. IV 3 luglio 1973 n. 685, *ivi*, 1973, I, 987, Sez. IV 13 marzo 1973 n. 222, *ivi*, 1973, I, 376; cfr. anche Sez. IV 21 dicembre 1971 n. 1284, *ivi*, 1971, I, 2429; par. Comm. sp. 8 gennaio 1970 n. 1232, *ivi*, 1971, I, 165.

I

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV 22 marzo 1977 n. 235 - *Pres.* Uccellatore - *Est.* Giovannini - Ferdinando (avv. Frataccia) c. Direzione provinciale tesoro di Milano (avv. Stato Bruno).

Impiego pubblico - Trattamento economico - Corte dei Conti - Giurisdizione esclusiva - Limiti.

Impiego pubblico - Indebito pagamento - Destinatario - Titolarità di interesse legittimo - Sussiste.

Competenza e giurisdizione - Provvedimento di annullamento d'ufficio di atto illegittimo a natura discrezionale - Controversia relativa - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.

Impiego pubblico - Recupero di indebito pagamento - Annullamento degli atti amministrativi di liquidazione - Comparazione con il pregiudizio del soggetto beneficiario - Necessità - Sussiste - Effetti.

Posto che alla Corte dei Conti spetta la giurisdizione esclusiva in materia di pensioni solo per quanto riguarda il sorgere, il modificarsi o l'estinguersi in tutto o in parte del diritto alla pensione del pubblico impiegato, restando escluso peraltro ogni altro aspetto del trattamento economico spettante a seguito della cessazione del rapporto, ne consegue la esclusione dalla giurisdizione di detto Organo delle questioni relative agli assegni accessori (quali la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale) i quali soltanto presuppongono il provvedimento di liquidazione della pensione al quale sono estranei (1).

In materia di ripetizione di indebito pagamento effettuato ad un impiegato dello Stato, quest'ultimo è titolare di una posizione di interesse legittimo al controllo di legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati per realizzare la ripetizione e più specificamente all'annullamento dei precedenti atti amministrativi nel senso che, in difetto di tale annullamento, egli potrà far valere, in forza del principio generale della illegittimità derivata, il vizio della ripetizione stessa (2).

Rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di annullamento d'ufficio di atti amministrativi illegittimi a carattere discrezionale e ciò in quanto l'organo giurisdizionale è chiamato a pronunciarsi anche in ordine alla corretta valutazione — in

---

(1-5) Giurisprudenza consolidata in materia di indebito pagamento. Cfr., in termini, Sez. IV 11 marzo 1977 n. 209, in *Il Foro Amministrativo* 1977, I, 421; Sez. IV 7 dicembre 1976, n. 1222 in *Il Consiglio di Stato* 1976, I, 1344; Sez. IV 26 ottobre 1976 n. 968, *ivi*, 1976, I, 1036.

ipotesi compiuta dalla p.a. — della opportunità di eliminare effetti giuridici ormai definiti e direttamente connessi a sopravvenuti rapporti giuridici (3).

Qualora l'Amminitrazione intenda procedere al recupero di somme indebitamente erogate a titolo di retribuzione ad un impiegato pubblico, essa dovrà procedere anche e preventivamente all'annullamento degli atti che disposero tale pagamento; nel pronunciare detto annullamento la p.a. dovrà compiere una valutazione discrezionale comparativa dell'interesse pubblico alla restituzione delle somme da un lato e del pregiudizio di chi è tenuto a restituirle e dovrà, in particolare, tener conto dell'ammontare delle somme stesse, della loro avvenuta destinazione, dell'eventuale concorso in detta destinazione di altri redditi dello stesso soggetto, dei riflessi sull'impiegato in ordine all'eventuale insoddisfacimento dei bisogni essenziali della vita propria del lavoratore e della sua famiglia (4).

II

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 29 marzo 1977 n. 290 - *Pres.* Uccellatore - *Est.* Giovannini - Novelli (avv. Zingales) c. Ministero tesoro (avv. Stato Favara).

Competenza e giurisdizione - Impiegato pubblico collocato a riposo - Recupero somme indebitamente corrisposte - Controversia - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.

Qualora si versi in tema di provvedimenti volti al recupero di somme che il pubblico impiegato collocato a riposo avrebbe indebitamente percepito, la relativa controversia è di spettanza del giudice amministrativo (5).

Sul principio, anch'esso consolidato, della irripetibilità di emolumenti non dovuti, ma percepiti in buona fede, cfr. Sez. VI 12 aprile 1971 n. 238, *ivi,* 1971, I, 826; Sez. VI 28 ottobre 1969 n. 587, *ivi,* 1969, I, 1874; Sez. VI 26 settembre 1975 n. 394, *ivi,* 1975, I, 1026.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 275 - *Pres.* De Capua - *Est.* Trotta - Galletti ed altra (avv. Manzolini e Magrone) c. Provveditorato opere pubbliche Lombardia (avv. Stato Ferri), Ministero lavori pubblici (n.c.) e Comune di Monza (avv. Costi).

Opere pubbliche - Vincolo per costruzioni - Edifici scolastici.

Opere pubbliche - Vincolo per costruzioni - Edifici scolastici - Rapporto fra destinazione scolastica e piano regolatore - Varianti - Pareri - Non sono richiesti.

Opere pubbliche - Vincolo per costruzioni - Edifici scolastici - Decreto del Provveditore alle opere pubbliche - Art. 14 l. 28 luglio 1967 n. 641 - Perentorietà del termine - Non sussiste.

Ai fini della costruzione di un edificio scolastico è consentito alla Commissoine provinciale per l'edilizia scolastica procedere alla indicazione della superficie delle aree anche in forma indeterminata, purché siano individuati esattamente i proprietari, i confini e i dati catastali (1).

Per approvare con variante la destinazione di un'area a sede di edificio scolastico in difetto di coincidenza con il piano regolatore non è necessario acquisire preventivamente i pareri della sezione urbanistica e della Soprintendenza ai monumenti (2).

È ordinatorio il termine di quindici giorni dalla comunicazione ai fini dell'emanazione da parte del Provveditore alle OO.PP. del provvedimento di vincolo di un'area a scopi di edilizia scolastica, di cui all'art. 14 *della l.* 28 *luglio* 1967, *n.* 641 (3).

(1-3) Sulla piena legittimità e idoneità di un decreto di vincolo di edilizia scolastica ai fini della modifica di una preesistente destinazione di piano regolatore generale e di piano particolareggiato cfr., specie in motivazione, Sez. IV, 11 luglio 1975 n. 696, in *Il Consiglio di Stato*, 1975, I, 788; cfr. anche Sez. IV, 9 novembre 1976 n. 1033, *ivi*, 1976, I, 1169; Sez. IV 16 novembre 1973 n. 1058, *ivi*, 1973, I, 1584; Sez. IV, 21 dicembre 1971 n. 1270, *ivi*, 1971, I, 2414.

Sulla legittimità del decreto provveditoriale di imposizione del vincolo su un'area prescelta per la costruzione di un edificio scolastico, adottato senza che sia stato sentito il parere dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile per abrogazione tacita dell'art. 8 L. 9 agosto 1954 n. 615 da parte dell'art. 2 l. 26 gennaio 1962 n. 17, cfr. Sez. IV, 11 luglio 1975, n. 699, *ivi*, 1975, I, 792.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 313 - *Pres.* Uccellatore - *Est.* Giovannini - Chiaradonna (avv. Costa) c. Ministero tesoro (avv. Stato Bruno).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Controversia in materia di cumulo di pensioni militari e nuova retribuzione - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.

Impiego pubblico - Cumulo fra pensione e stipendio - Art. 4 lett. c) d.P.R. 5 giugno 1965 n. 758 - Incostituzionalità in relazione all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.

Impiego pubblico - Cumulo fra pensione estipendio - Art. d d.P.R. 5 giugno 1965 n. 758 - Incostituzionalità in relazione agli artt. 35 e 36 Cost. - Manifesta infondatezza.

È riservata alla giurisdizione amministrativa la controversia concernente il cumulo di una pensione militare con una nuova retribuzione di pubblico impiegato (1).

Posto che l'art. 1 *d.P.R.* 5 *giugno* 1965, *n.* 758, *che ammette il cumulo fra pensione e stipendio quando il nuovo rapporto di lavoro del pubblico impiegato risulti estraneo al precedente da cui scaturisce il titolo a pensione, disciplina una fattispecie affatto diversa rispetto a quella di cui all'art.* 4, *lett.* c) *citato d.P.R.* 758 *che invece esclude la cumulabilità nel caso in cui il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente, è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità del predetto art.* 4 *in relazione all'art.* 3 *della Costituzione* (2).

Nel caso che il nuovo rapporto di lavoro del pubblico impiegato costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto, la legge non esclude la possibilità di godere del trattamento di quiescenza in precedenza maturato, ma soltanto ne differisce detto godimento, attribuendo comunque un corrispondente aumento alla conclusione di detto nuovo impiego; da ciò consegue che il divieto di cumulo tra pensione e stipendio (previsto dall'art. 4 *d.P.R.* 5 *giugno* 1965 *n.* 758 *per l'appunto solo quando il nuovo lavoro rivesta le caratteristiche soprarichiamate rispetto*

(1-3) Sul problema del cumulo delle pensioni cfr. Corte Cost. 19 febbraio 1976 n. 30 in *Il Consiglio di Stato* 1976, II, 128 (che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della l. 30 aprile 1969 n. 153 — revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale — sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costit.); Corte Cost. 22 dicembre 1969 n. 155, *ivi*, 1969, II, 1205 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 18 marzo 1968 n. 238 lett. *a*) e *b*) dell'art. 20 lett. *a*) e *b*) del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione); Corte Cost. 22 giugno 1976 n. 144, *ivi*, 1976, II, 619 (che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 129 2° e 3° comma d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 sul divieto di cumulo di pensioni nei riguardi degli operai dello Stato sul presupposto che il d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 detta una disciplina uniforme in materia di cumulo di pensioni, eliminando la disparità di trattamento che esisteva fra l'art. 10 d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20 che escludeva il cumulo e l'art. 20 l. 5 giugno 1951 n. 376 che lo ammetteva per gli operai dello Stato); Corte Cost. 28 aprile 1976 n. 97, in *Foro It.*, 1976, I, 1440; Cass. 20 gennaio 1977 n. 302, in *La Settimana Giuridica*, 1977, II, 675; C. Stato sez. IV, 27 maggio 1977 n. 520 (in *La Settimana Giur.* 1977, I, 339) sulla cumulabilità dello stipendio di giudice costituzionale e la pensione di magistrato del Consiglio di Stato; parere Sez. III C. Stato 2 maggio 1973 n. 251, in *Il Consiglio di Stato* 1975, I, 680, sulla

al precedente rapporto) non può considerarsi in contrasto con gli artt. 35 *e* 36 *della Costituzione* (3).

---

applicabilità anche al personale militare del principio del cumulo delle pensioni privilegiate con gli assegni di attività ex art. 3 l. 11 aprile 1938 n. 420.

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 aprile 1977 n. 403 - *Pres.* Uccellatore - *Est.* Melito - Impresa Carlo Pessina e C. (avv. Fassi e Carboni Comei) c. Ministero interno (avv. Stato Fienga) e Comune di Busto Arsizio (avv.ti Benvenuti e Lorenzoni).

Contratti pubblici - Appalti - Revisione prezzi - Ricorso gerarchico - Decorrenza del termine per la formazione del silenzio-rigetto - Criteri.

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 *d.P.R.* 24 *novembre* 1971 *n.* 1199 *per la formazione del silenzio-rigetto inizia a decorrere nei ricorsi gerarchici in materia di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche solo dopo che sul ricorso sia stato espresso il parere della Commissione come prescritto dagli artt.* 5 *e* 7 *del d.l.vo* 6 *dicembre* 1947 *n.* 1501: *la mancata pronuncia di detto parere impedisce, pertanto, la disponibilità del ricorso da parte dell'Autorità decidente, alla quale è conseguentemente preclusa, in concreto e legalmente, la facoltà di deliberare* (1).

---

(1) Decisione esatta e pienamente da condividere, in quanto chiarisce la portata dell'art. 6 del d.P.R. 1199/1971 nel senso che esso ricollega l'effetto giuridico della reiezione del ricorso all'effettivo decorso del periodo di tempo che costituisce lo *spatium deliberandi* concesso all'organo investito del medesimo, *spatium* che deve essere concretamente e interamente utile ad adottare la decisione, non potendosi concepire che tale termine, cosiddetto « maggiore », includa anche quello « minore » necessario per l'emissione del parere dell'organo consultivo.

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 15 marzo 1977 n. 243 - *Pres.* Daniele - *Et.* Agresti - Università degli studi di Roma (avv. Stato Tarin) c. Rezza ed altri (avv. Sciacca e Lubrano).

Avvocatura dello Stato - Difesa in giudizio di Università statale - Patrocinio erariale - Condizioni - Limiti nel giudizio di appello - Necessità di delibera - Sussiste.

Perché l'Avvocatura Generale dello Stato possa proporre appello nell'interesse di una Università degli studi statale, è necessario, a pena di inammissibilità dell'appello, che il Consiglio di Amministrazione di questa

---

(1) Note minime in tema di jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato

La decisione che si annota non può essere affatto condivisa, in quanto essa contrasta, in maniera evidente, a nostro avviso, con la elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in tema di *jus postulandi* dell'Avvocatura dello Stato.

ultima emani apposita delibera di avvalersi della assistenza dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'art. 56 *t.u.* 3 *agosto* 1933 *n.* 1592, *essendo insuf-*

Anzitutto gioverà premettere che al giudizio di appello al Consiglio di Stato trovano applicazione, in difetto di espressa, diversa disciplina, le norme del codice di procedura civile (cfr. ad es. Sez. V, 12 febbraio 1976, n. 239, in questa *Rassegna* 1976, I, 598; Sez. V, 22 aprile 1976 n. 669, *ivi*, 1976, I, 779; Sez. V, 1° aprile 1977, n. 270, in *Foro Amm.vo* 1977, I, 2, 793 e giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).

E proprio con riferimento ai giudizi ordinari in cui l'Avvocatura dello Stato è chiamata a tutelare enti ammessi facoltativamente al suo patrocinio (come è per l'appunto una Università statale) la Suprema Corte ha da tempo superato la primitiva concezione, secondo cui l'Avvocatura acquisterebbe lo *jus postulandi* solo con l'esistenza di apposita procura deliberata dall'Ente e diretta a conferire l'incarico difensivo, e ciò sulla assorbente considerazione che tale tesi si pone in palese contrasto con la previsione contenuta nell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (previsione che trova applicazione per effetto del disposto dei successivi artt. 43 e 45 del citato R.D. anche nei casi di patrocinio facoltativo), a norma del quale, qualora il patrocinio risulti assunto da un Avvocato dello Stato, il controllo giudiziario può dirigersi esclusivamente all'accertamento di tale qualità (cfr. Cass. 22 novembre 1974 n. 3770, in *Giust. Civ. Mass.* 1974, 1621; in senso conforme Appello Bari 22 aprile 1972, in *Foro It.* 1972, I, 3576).

Più in particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con decisione 24 luglio 1975, n. 700 (in questa *Rassegna* 1975, I, 696, con nota di commento di Sergio Laporta, *Interesse pubblico e patrocinio « facoltativo » di enti non statali da parte dell'Avvocatura*) hanno stabilito che la norma di cui all'art. 43 R.D. 1611-1933 è posta in funzione della tutela dell'interesse pubblico alla assunzione da parte della Avvocatura dello Stato delle funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni ed Enti ivi indicati, con la conseguenza che non è richiesta alcuna particolare deliberazione per il conferimento al predetto Organo dell'incarico di rappresentanza e difesa, costituendo l'esercizio di dette funzioni da parte dell'Avvocatura dello Stato l'ipotesi normale; solo qualora i predetti enti a patrocinio facoltativo decidano di affidare la loro difesa ad avvocati del libero foro si renderà necessaria una apposita deliberazione, sulla quale ben potrà e dovrà essere esercitato il potere di controllo da parte delle competenti autorità statali al fine di valutare la effettiva conformità alle leggi e all'interesse pubblico di una siffatta deliberazione.

Nessun dubbio sembra possibile configurare neppure sulla esclusione di ogni efficacia esterna dei provvedimenti con i quali i consigli di amministrazione dei vari enti pubblici autorizzano l'Avvocatura dello Stato ad iniziare il giudizio (cfr. in termini anche Appello Roma, 18 febbraio 1969 n. 336, in questa *Rassegna* 1969, I, 151); solo l'Ente interessato potrebbe, quindi, eccepire in giudizio di aver deliberato diversamente (e cioè di non aver autorizzato l'inizio del giudizio o la difesa da parte dell'Avvocatura), fermi, beninteso, i predetti poteri di controllo degli organi statali competenti in ordine a siffatte deliberazioni (cfr. Cass. 28 maggio 1973, n. 1575, in questa *Rassegna*, 1973, I, 890).

È bene comunque tener presente la netta distinzione fra autorizzazione ad iniziare un giudizio e volontà di avvalersi o meno del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, posto che la seconda esclude (o meglio assorbe) senz'altro la prima, non potendosi ipotizzare, in relazione alla particolare, complessa natura delle

ficiente — ai fini del giudizio di gravame — la delibera concernente il grado di giudizio innanzi al T.A.R. (1).

---

sue attribuzioni e funzioni, la sottrazione all'Avvocatura dello Stato della valutazione — alla stessa spettante in via autonoma o meglio esclusiva — di decidere se iniziare o meno il giudizio.

Solo così potrà comprendersi la necessità, invece prevista per i difensori degli enti pubblici territoriali per i quali non è contemplata la difesa facoltativa dell'Avvocatura dello Stato e che hanno un'organizzazione interamente disciplinata per legge (si pensi ai comuni), di essere muniti dell'autorizzazione a stare in giudizio pena l'inefficacia rilevabile d'ufficio (cfr. ad es. Cass. 10 febbraio 1972, n. 374, in *Giust. Civ. Mass.* 1972, 200), necessità che, di contra, non sembra affatto ricorrere per tutti gli altri enti, anche territoriali, per i quali è proprio il patrocinio facoltativo a trovare espressa formulazione legislativa, con la conseguenza che — a nostro sommesso avviso — in relazione a *tutti* i predetti enti si dovrà rendere di volta in volta necessaria un'apposita deliberazione (sulla quale — secondo quanto insegna la ricordata decisione delle Sezioni Unite — le competenti autorità di controllo eserciteranno i poteri di controllo loro demandati per legge e ciò fra l'altro al comprensibile fine di realizzare quelle esigenze unitarie e di coordinamento, nell'interesse dello Stato e degli stessi Enti, inerenti alla attività amministrativa ai medesimi affidata, come recentemente riaffermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 3 agosto 1976 n. 213, in questa *Rassegna*, 1977, I, 1, con nota di commento di FRANCO FAVARA, *Il controllo statale sugli atti amministrativi delle Regioni a statuto ordinario*) solo qualora l'ente (anche territoriale) intenda non avvalersi del patrocinio erariale (e cioè porsi al di fuori della *norma* o meglio dell'*ipotesi normale*) per affidare la sua difesa ad avvocati del libero foro (*ipotesi eccezionale*): uno degli esempi *in subiecta materia* — invero di particolare attualità — è rappresentato dall'art. 103, 3° comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), che, come è noto, prevede il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a favore delle Regioni.

Se, dunque, non è possibile contestare dalle controparti in giudizio l'esistenza in capo all'Avvocatura, del mandato da parte dell'Ente a patrocinio facoltativo, a maggior ragione una siffatta verifica non può essere pretesa — contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza annotata — per il giudizio di gravame, sol che si abbia presente — a tacer d'altro — la disponibilità piena della lite da parte dell'Avvocatura, cui è rimessa in via esclusiva la condotta di causa (e quindi, in particolare, anche ogni decisione circa la proponibilità dell'appello avverso le decisioni sfavorevoli) tanto che, in caso di divergenza fra l'Organo legale e l'Amministrazione, prevale la risoluzione dell'Avvocato Generale (cfr. *fusius*: *L'Avvocatura dello Stato*, Roma, Poligrafico, 1976, 394 e sgg.): né potrebbe essere diversamente, considerati i compiti istituzionali e le funzioni peculiari dell'Avvocatura stessa la quale, « ... chiamata *ex lege* al compito di prestare il proprio patrocinio, è tenuta a valutazioni più articolate e diverse, dovendo gestire la lite non solo in vista della tutela dello specifico interesse in essa dedotto, ma, altresì, alla stregua di una considerazione generale degli altri interessi pubblici a quello correlati » (così testualmente Laporta, *loc. et op. cit.*, 700).

RAFFAELE TAMIOZZO

I

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 18 marzo 1977 n. 264 - *Pres.* Daniele - *Est.* Iannotta - Ministero beni culturali e ambientali (avv. Stato Vitucci) c. Paradisi.

Demanio e patrimonio - Bellezze naturali - Diniego di nulla osta per costruzioni edilizie - Poteri e obblighi del Soprintendente - Motivazione - Necessità - Sussiste.

Demanio e patrimonio - Bellezze naturali - Diniego di nulla osta per costruzioni edilizie - Poteri e obblighi del Soprintendente - Consulenza ex ante - Mera facoltà - Natura - Rapporto con l'obbligo di motivazione - Indipendenza.

In sede di provvedimento di diniego del nulla osta ad edificare in territorio soggetto a vincolo panoramico il Soprintendente ai monumenti è tenuto a motivare specificamente — in relazione alla concreta situazione paesaggistica e ambientale — le ragioni in base alle quali il progetto dell'immobile erigendo non può essere approvato, non essendo sufficiente una motivazione generica, quale, ad esempio, la eccessiva volumetria dell'immobile.

L'obbligo di motivare sufficientemente il rifiuto di nulla osta ad un progetto di costruzione in zona di interesse panoramico, che non equivale all'obbligo — non previsto — di esprimere indicazioni di natura quantitativa, non ha alcuna implicazione necessaria con la facoltà, conferita dall'art. 16 *r.d.* 3 *giugno* 1940 *n.* 1357 *al Soprintendente ai monumenti, di fornire consigli circa le eventuali modifiche di progetti, facoltà che non può conseguentemente risolversi in un modo d'essere della motivazione rispetto alla quale essa è invece del tutto indipendente* (1).

(1-5) Consulenza ex ante e motivazione in forma specifica nei provvedimenti di rigetto dei progetti di costruzione in zone sottoposte a vincolo di bellezza naturale e panoramica.

Le quattro decisioni che si annotano offrono l'occasione per alcuni brevi spunti critici in una materia estremamente complessa e delicata sia per l'operatore amministrativo (il Soprintendente ai beni ambientali), sia per il giurista, il primo quale preposto ad un ufficio *ab origine* istituito in funzione di una sfera di attività squisitamente tecnica, con personale ad esclusiva, seppur altissima, qualificazione scientifica, ma normalmente privo di specifica competenza giuridica, il secondo perché costretto ad applicare precostituiti strumenti tecnico-giuridici in una materia (quale la tutela paesaggistica) spesso di non facile identificazione e delimitazione, dai margini a volte necessariamente sfumati, comunque mai ipotizzabili in assoluto, posto che la protezione del paesaggio spazia dalla sfera della tutela squisitamente naturalistica (componenti biologiche del terreno, fauna, flora, ecologia) a quella della protezione dell'ambiente dalle

II

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1° aprile 1977 n. 366 - *Pres.* Daniele - *Est.* Petriccione - Ministero beni culturali e ambientali (avv. Stato Vitucci) c. Pifarotti ed altro (avv. Canonico) - Appello, T.A.R. Umbria 28 novembre 1975 n. 310.

Demanio e patrimonio - Bellezze naturali - Diniego di nulla-osta per costruzioni edilizie - Poteri e obblighi del Soprintendente - Necessità di indicare prescrizioni sostitutive - Esclusione.

Demanio e patrimonio - Bellezze naturali - Consulenza « ex ante » - Mera facoltà - Natura - Effetti.

Nel contesto del provvedimento che nega il nulla-osta per la costruzione di un fabbricato ex l. 29 *giugno* 1939 *n.* 1497 *il Soprintendente non è obbligato ad inserire prescrizioni sostitutive del progetto respinto al fine di consentire la realizzazione della costruzione nel rispetto dei caratteri del bene paesaggistico vincolato.*

Ai sensi degli artt. 15 *e* 16 *r.d.* 3 *giugno* 1940 *n.* 1357 (*regolamento di esecuzione della l.* 29 *giugno* 1939 *n.* 1497) *al Soprintendente spetta solo la facoltà, non l'obbligo, di fornire, in sede istruttoria* (*e cioè prima di pronunciarsi sul progetto che il privato intende realizzare su un bene di interesse paesaggistico*), *una consulenza* ex ante *e cioè dei consigli e suggerimenti in ordine al redigendo progetto, consigli e suggerimenti che nunciarsi sul progetto che il privato intende realizzare su un bene di individuare altre, diverse soluzioni ugualmente idonee a soddisfare le esigenze di protezione del bene tutelato* (2).

---

pressioni demografiche, dall'addensamento edilizio e industriale, passando attraverso quella — pregnante ma altrettanto indefinibile — della tutela di valori estetico-ambientali *strictu sensu.*

Prima di passare all'indagine sui risultati cui è pervenuta la più recente elaborazione giurisprudenziale nello specifico settore, sembra opportuno ribadire ancora una volta la natura *reale* del vincolo paesistico.

Infatti la dichiarazione di pubblico interesse del bene ex art. 6 l. 29 giugno 1939 n. 1497 o la sua inclusione negli elenchi di cui all'art. 2 dello stesso testo normativo rappresentano atti di esercizio di una potestà che è attribuita alla p.a. dallo stesso regime di godimento di quel bene, realizzabile solo se armonizzato con l'esigenza di *conservare* le qualità che il bene ha connaturali secondo il regime che gli è proprio.

Tanto è prevalente la segnalata esigenza da consentire, al limite, all'Amministrazione anche di proibire in modo assoluto ogni e qualsiasi costruzione o modificazione su aree vincolate pur se queste siano considerate fabbricabili (cfr. parere I Sez. 14 gennaio 1972 n. 1164, in *Il Consiglio di Stato* 1973, I, 92); come è noto, l'inedificabilità assoluta è stata ritenuta possibile anche in tema

III

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1° aprile 1977 n. 367 - *Pres.* Aru - *Est.* Virgilio - Ministero beni culturali e ambientali (avv. Stato Vitucci) c. Impresa edile Delicati ed altro (avv. Carbone) - Appello T.A.R. Umbria 30 maggio 1975 n. 178.

Demanio e patrimonio - Bellezze naturali - Diniego di nulla-osta per costruzioni edilizie - Poteri e obblighi del Soprintendente - Indicazioni di criteri sostitutivi - Necessità - Sussiste.

Ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497, il Soprintendente ai monumenti, ferma la sua più ampia discrezionalità in sede di valutazione della compatibilità della progettata costruzione con l'ambiente, è peraltro tenuto, in caso di pronuncia di diniego del richiesto nulla-osta, non solo a motivare il proprio giudizio negativo, ma anche, in particolare, a indicare i criteri generali in base ai quali lo jus aedificandi *del privato potrebbe realizzarsi nel rispetto delle esigenze di tutela paesaggistica* (3).

---

di applicazione dell'art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089 (zone di rispetto di aree monumentali e parchi archeologici), purché risulti bene individuata l'esigenza di pubblico interesse che il vincolo è destinato a tutelare e siano altresì precisati i limiti della zona di rispetto (cfr. da ultimo Sez. IV 27 maggio 1977 n. 497, in *La settimana giuridica* 1977, I, 330); una recente, esatta decisione dello stesso estensore della sentenza n. 367 (Sez. VI, 10 giugno 1977 n. 601, in *La Settimana Giuridica* 1977, I, 418) ha poi chiarito che, qualora l'Amministrazione abbia ritenuto la totale incompatibilità con il vincolo archeologico esistente in una zona di un progetto di costruzione di un edificio, il relativo provvedimento di rigetto non va necessariamente motivato con una indicazione particolareggiata circa le caratteristiche che dovrebbe possedere l'erigendo edificio.

Né all'Amministrazione, in caso di divieto assoluto a costruire, potrebbe essere imputato di aver compresso diritti sull'area, poiché il bene non acquista e non aggiunge qualità di pubblico interesse in forza del provvedimento amministrativo che lo vincola e lo include negli elenchi: il diritto di godimento del bene, invero, è nato e convive con il corrispondente limite rappresentato dalle esigenze della tutela paesaggistica e ambientale; è insomma una « caratteristica interiore » del bene, come con espressione particolarmente felice ebbe a pronunciarsi la Corte Costituzionale (cfr. dec. 29 maggio 1968 n. 56, in *Giustizia Civile* 1968, III, 137; per riferimenti cfr. anche Corte Cost. 29 gennaio 1966 n. 6, *ivi*, 1966, III, 73; 9 marzo 1967 n. 20; *ivi*, 1967, III, 99; 23 novembre 1967, n. 119, *ivi*, 1967, III, Cons. Stato Ad. Pl. 6 maggio 1976, n. 3, in *Il Consiglio di Stato* 1976, I, 577; Sez. VI 13 febbraio 1976 n. 87, *ivi*, 1976, I, 239; in dottrina cfr. Pallottino, *Natura del vincolo paesistico e indennizzabilità*, in *Atti del Convegno di studi giuridici sulla tutela del paesaggio*, Milano 1961, 185-189; Perfetto Gleijeses, *Indennizzi e contributi in materia di vincoli per la protezione delle bellezze naturali*, *ivi*, 191-199; A.M. Sandulli, *Natura ed effetti dell'imposizione di vincoli paesistici*, *ivi*, 89-111; Grisolia, *Bellezze naturali*, voce dell'*Enciclopedia del Diritto* 1959, V, 80; P.M. Terenziani,

IV

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22 aprile 1977 n. 387 - *Pres* Daniele, - *Est.* Zanda - Ministero beni culturali e ambientali (avv. Stato Vitucci) c. Ricchiarelil (n.c.) - Appello T.A.R. Umbria 27 febbraio 1976 n. 23.

Demanio e patrimonio - Bellezze naturali - Diniego di nulla-osta per costruzioni edilizie - Poteri e obblighi del Soprintendente - Motivazione - Obbligo - Sussiste.

Demanio e patrimonio - Bellezze naturali - Consulenza « ex ante » - Mera facoltà - Natura - Effetti.

Ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497 il Soprintendente ai monumenti, in caso di diniego di nulla-osta ad un progetto di costruzione in zona sottoposta a tutela paesaggistica, deve motivare il giudizio estetico,

---

nota di commento alla decisione Sez. IV C. St. 27 luglio 1973 n. 738, in *Foro It.* 1973, III, 385; De Marco, *In tema di bellezze naturali: criteri giurisprudenziali e spunti critici,* in *Foro Amm.vo* 1977, II, 140).

Le norme che vanno tenute presenti ai fini dell'indagine che ci siamo proposti *ex professo* sono le seguenti: a) l'art. 7 della l. 29 gugno 1939 n. 1497, che impone ai proprietari di beni oggetto di notificata dichiarazione o compresi nei pubblicati elenchi delle località, di presentare per l'approvazione i progetti dei lavori che essi vogliono intraprendere alla competente Soprintendenza, la quale è tenuta a *pronunciarsi* nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione del progetto (la giurisprudenza, peraltro, ha costantemente ritenuto ordinatorio detto termine, cfr. ad es. Cass. Pen. 7 dicembre 1962 in *Mass. Giust. Pen.* 1962, n. 2589; Sez. IV 29 aprile 1977 n. 435, in *Foro Amm.vo* 1977, I, 2, 780); b) gli artt. 15 e 16 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche), i quali, rispettivamente, stabiliscono che i progetti da presentare ai sensi del citato art. 7 della legge « *...possono limitarsi a rappresentare,* mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile così come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliano intraprendere in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori » (art. 15) e che il Soprintendente, prima di pronunciarsi sui progetti presentatigli « *...può consigliare* quelle modificazioni le quali valgano ad ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaroscuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbono sorgere. Egli *può consigliare* altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura ». Infine, qualora si tratti di lavori di particolare entità è prevista non solo l'autorizzazione sul progetto di massima, ma anche l'autorizzazione definitiva sui progetti di esecuzione che il Soprintendente ha facoltà di richiedere (art. 16).

Le quattro sentenze all'esame rappresentano, anzitutto, altrettante sconfitte per gli organi preposti alla tutela ambientale; ma poiché anche la sconfitta ha

di natura tecnico-discrezionale, che ha determinato il diniego e, in particolare, indicare il danno che la costruzione arrecherebbe all'ambiente tutelato (4).

Poiché a norma dell'art. 16 *r.d.* 3 *giugno* 1940 *n.* 1357 (*regolamento di esecuzione della l.* 26 *giugno* 1939 *n.* 1497) *al Soprintendente ai monu-*

---

in sé un contenuto positivo nella misura in cui essa si riveli utile — se opportunamente meditata — a studiarne le cause oltreché ad eliminarne, per altra via, i pregiudizievoli effetti in vista di una migliore azione futura, è partendo dalla indagine sulla motivazione delle decisioni stesse che sembra possibile tentare di enucleare quei principi ermeneutici suscettibili di fornire concrete, utili indicazioni per gli operatori tecnici del settore.

Tutti e quattro i provvedimenti impugnati sono stati annullati in accoglimento del sollevato vizio di difetto o insufficienza della motivazione.

Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione oggetto del ricorso deciso con la sentenza n. 264 faceva esclusivo riferimento alla « eccessiva entità del volume relativo all'immobile progettato, rispetto ai valori panoramici tutelati »: qui, invero, ci troviamo di fronte più che ad una *insufficienza,* ad una vera e propria *mancanza* di motivazione, posto che l'*eccesso di volumetria,* di per sé solo, non riveste alcun rilievo autonomo; esso non è addirittura compreso nella elencazione dell'art. 16 e può così assumere rilevanza ai fini voluti (cioè il rigetto del progetto) solo ove sia esplicitamente correlato ad una mancanza di armonizzazione dei *movimenti e valori delle masse* (o degli effetti di chiaroscuro o ancora della distribuzione degli elementi decorativi) con l'ambiente in cui tali masse si dovrebbero inserire, mancanza di armonizzazione cui deve comunque essere dato un contenuto concreto in relazione al progetto presentato; diversamente, l'eccesso di volumetria si risolve nella sola indicazione della *causa* del danno al bene paesaggistico tutelato, non della motivazione del danno medesimo, e cioè del perché proprio *quella* volumetria sia eccessiva, nel che si incentra il problema del *contenuto* della motivazione così come per legge preteso e, più specificamente, del richiesto giudizio estetico di compatibilità fra l'erigendo edificio e le bellezze naturali da proteggere (cfr. in termini anche Sez. VI 8 febbraio 1972 n. 43, in *Il Consiglio di Stato* 1972, I, 198; si noti che in passato la giurisprudenza considerava sufficientemente motivato il rifiuto anche se contenente il semplice richiamo a ragioni di carattere ambientale; cfr. ad es. Sez. VI 9 marzo 1960, n. 105, *ivi,* 1960, I, 472; Sez. VI 8 aprile 1959 n. 228, *ivi,* 1959, I, 613; Sez. VI 10 dicembre 1958, n. 897, *ivi,* 1958, I, 1516; Sez. VI 20 febbraio 1957, n. 82, *ivi,* 1957, I, 220).

Analogo ordine di ragioni può valere per le altre decisioni in rassegna (VI/366; VI/367 e VI/387), in ordine alle quali identica era stata, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato di rifiuto di nulla osta con mera affermazione di eccesso di volumetria (in particolare, il provvedimento oggetto della decisione n. 387 era testualmente il seguente: « questa Soprintendenza non ritiene opportuno autorizzare la realizzazione dell'edificio in questione nella località in oggetto, poichè *il volume* risulterebbe di pregiudizio ai valori panoramici della località vincolata ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497 », laddove, in mancanza del richiamo all'*eccesso* di volumetria, non è dato invero comprendere in quale misura e sotto quale profilo il volume in questione costituisca ragione giustificatrice del riscontrato, ma apodittico, pregiudizio).

Il T.A.R. dell'Umbria con sentenza 28 novembre 1975 n. 309 (in *I Tribunali Amministrativi Regionali* 1976, I, 246), giudicando su analoga fattispecie, fermo

menti spetta solo la facoltà, non l'obbligo, di esprimere in sede istruttoria (e cioè prima di pronunciarsi sul progetto che il privato intende realizzare su un bene di interesse paesaggistico) consigli circa gli elementi

---

l'accoglimento del vizio di difetto di motivazione del provvedimento annullato, aveva altresì aggiunto che il diniego del Soprintendente non conteneva « ... alcuna *indicazione* utile a porre l'interessato in condizioni di conoscere le caratteristiche che il suo progetto avrebbe dovuto presentare e i limiti entro i quali il suo volume avrebbe dovuto essere contenuto per potersi conciliare con gli interessi tutelati dalla Sovrintendenza ». Lo stesso Organo giurisdizionale umbro, in sede di motivazione della sentenza poi sottoposta in appello all'esame del Consiglio di Stato e confermata con la decisione 264, ebbe ad accogliere il motivo addotto dal ricorrente che aveva evidenziato anche l'inottemperanza all'art. 16 « ...che imporrebbe al Soprintendente ai monumenti *un obbligo* di formulare consigli in ordine ad eventuali modifiche dei progetti ... ».

Un siffatto ordine di idee viene sostanzialmente recepito anche nella dec. 367 (cfr. in termini VI Sez. 22 marzo 1977 n. 300, in *Il Consiglio di Stato* 1977, I, 390; per una equiparazione — a nostro avviso non ipotizzabile in relazione alla diversità di natura e funzione — fra piano regolatore, che può contenere condizioni positive, e provvedimento di rigetto di un progetto da parte del Soprintendente, che dovrebbe dare ugualmente indicazioni positive a colui che ha interesse a costruire in zona panoramica cfr. T.A.R. Umbria 27 febbraio 1976 n. 23, in *I Tribunali Amministrativi Regionali* 1976, I, 1477, confermata dalla dec. VI/387), nella quale, fra le righe della motivazione, leggesi testualmente che l'Amministrazione « ... salvo il caso di assoluta e insanabile incompatibilità, *deve,* in sede di diniego del nulla osta, motivare il proprio giudizio *indicando i criteri generali che dovrebbero essere seguiti* per ottenere un soddisfacente inserimento nel paesaggio »; il difetto di motivazione verrebbe pertanto ricollegato al rifiuto di nulla osta con la mera affermazione di eccesso di volumetria, senza che risultino, sia pure succintamente, indicate al richiedente « le direttive generali » che l'Amministrazione intendeva fossero osservate in sede di contemperamento dello *jus aedificandi* con il pubblico interesse. Come già accennato, anche nella decisione del T.A.R. dell'Umbria n. 23/1976 si riscontra la stessa esigenza che la Sovrintendenza dia precise indicazioni a colui che abbia interesse a costruire in un ambiente tutelato sotto l'aspetto paesaggistico; la decisione anzi conclude affermando che « ... non è neppure possibile che il proprietario di un suolo possa essere costretto a predisporre una serie di progetti con volumetria diversa, nella speranza che almeno uno di essi colga le recondite intenzioni dell'Amministrazione »: l'affermazione è erronea e va disattesa radicalmente.

L'errore nella impostazione del problema non consiste tanto (o meglio soltanto) nel pretendere — come si vorrebbe — che invece del privato a presentare i progetti sia il Soprintendente a farli: il che, fra l'altro, significa ignorare che, mediamente e salvo errore, in una Soprintendenza ai beni ambientali, con un organico che nella migliore delle ipotesi oscilla fra le 4 e le 5 unità di funzionari tecnici, si esaminano ogni anno oltre 4.000 progetti, si effettuano circa 1.000 sopralluoghi — e questa è tutta attività che si aggiunge alle altre, preponderanti, relative ai progetti e restauri delle opere monumentali, statali e non, e a tutte le altre attività collaterali di carattere scientifico, documentario e amministrativo che non occorre certo elencare in questa sede (a titolo di mera esemplificazione, dalle statistiche pubblicate dal Ministero della P. I. nel gennaio del 1970, *Per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali,* DE LUCA, 3 e sgg., emerge

che — ad avviso dell'Amministrazione — dovrebbe contenere il progetto dell'edificio per armonizzarsi con l'ambiente, non può essere considerato illegittimo l'atto di diniego in quanto non preceduto da una consulenza ex ante *circa i criteri da seguire per realizzare la costruzione senza pre-*

---

che gli interventi in materia paesaggistica effettuati da alcune Soprintendenze ai monumenti sono ammontati nel solo anno 1968 a 4.775 per la Soprintendenza del Lazio, 10.640 per la Soprintendenza della Campania, 13.720 per la Soprintendenza della Lombardia); non significa — dicevamo — tanto ignorare questa realtà, quanto — e ben più gravemente — attribuire ai Sovrintendenti degli obblighi che invece la legge non impone affatto.

Quello che la legge e, sostanzialmente, la più attenta giurisprudenza richiedono è soltanto il rispetto della esigenza di una congrua motivazione, e cioè di una congrua indicazione dei motivi, specifici e non generici, per i quali lo *jus aedificandi* del privato non può trovare concreta attuazione in relazione a quel determinato progetto sottoposto all'esame; più esattamente, dovranno essere costantemente evidenziati, sia pure in forma sintetica, quali particolari valori ambientali subirebbero irreversibile compromissione dalla attività edificatoria del privato.

Come esattamente risulta puntualizzato nella motivazione della dec. 366, il Soprintendente non ha né il dovere né il potere di *emanare prescrizioni sostitutive* del progetto respinto o di *indicare soluzioni* da adottare per realizzare una costruzione che rispetti i caratteri del bene vincolato.

Cosicchè la soluzione di conciliazione fra l'interesse pubblico e quello del privato (ai fini di poter conseguire la richiesta autorizzazione) è quest'ultimo soltanto a doverla ricercare: né si venga a ventilare — ci pare del tutto a sproposito — inesistenti rischi, per il privato, di vedersi costretto a presentare *una serie di progetti* nella speranza di indovinare le più o meno recondite intenzioni dell'Amministrazione, chè, di contra, prescindendo dalla garanzia, legislativamente sancita e azionabile in sede giurisdizionale, della congruità della motivazione del rifiuto di nulla osta, di cui sopra si è detto, e prescindendo, altresì, dalla altrettanto significativa circostanza della invero non eccessiva casistica giurisprudenziale *in subiecta materia,* quantomeno in raffronto ad altri settori di tutela amministrativa (quali ad es. le licenze edilizie comunali), non va dimenticato quanto segnalato all'inizio di questo breve *excursus* e cioè che il Soprintendente può benissimo proibire, e in modo assoluto, ogni e qualsiasi costruzione o modificazione su aree vincolate, di tal che riuscirebbe invero difficilmente comprensibile, in siffatte ipotesi, quali indicazioni o prescrizioni sostitutive si dovrebbero pretendere dal Soprintendente.

La verità è che la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e ambientali, individue o d'insieme, è anche e principalmente tutela di valori spirituali, conquistati dalla persona umana, patrimonio della collettività e dei quali l'Amministrazione dei beni culturali e ambientali è, e deve essere, esclusiva depositaria, sensibile protettrice e vigile custode.

Solo in questo ordine di principi trova idonea spiegazione la volontà del legislatore, diretta nel senso di rimettere al Soprintendente un mero giudizio estetico di compatibilità fra l'edificio quale risulta dal progetto e le bellezze naturali di cui deve garantire la tutela, giudizio estetico che non deve concretarsi anche nella indicazione di prescrizioni positive al progettista circa le caratteristiche (ivi compreso il volume) dell'edificio da erigere o della modifica da apportare.

giudizi per il bene tutelato, essendo sufficiente che nel provvedimento di rifiuto sia indicato il danno che dall'esecuzione dell'opera deriverebbe agli specifici (e non generici) valori dell'ambiente da salvaguardare (5).

Infatti, prescindendo dalle concrete difficoltà pratiche cui sopra si è fatto cenno e che comunque precluderebbero di fatto al Soprintendente e ai suoi funzionari di sostituirsi sostanzialmente al progettista, non poteva certamente il legislatore imporre una siffatta disciplina *positiva* nei confronti del progetto, nel senso, cioè, di imporre delle prescrizioni positive che il progetto futuro dovrebbe contenere (nel che si sostanzierebbe l'obbligatorietà — che peraltro la norma non prevede — della consulenza *ex ante*), e non lo poteva fare semplicemente perché in tal guisa si sarebbe realizzata, fra l'altro, una ben più grave, assurda compressione delle facoltà di ideazione del progettista, il quale si sarebbe trovato sempre vincolato, nella sua libera ricerca formale, dai consigli positivi, obbligatori, forniti dal Soprintendente, laddove il sistema normativo vigente consente e garantisce piena libertà di espressione al progettista, nel senso che, in via di principio, non può a priori ritenersi preclusa al rilascio della autorizzazione qualsiasi progettazione, anche la più ardita, che realizzi comunque quell'armonico inserimento della costruzione nell'ambiente, condizione esclusiva per il rilascio del nulla osta: e non ci sembra possibile negare che, anche per tale via, è fatta salva la segnalata esigenza unitaria di tutela di valori spirituali cui si è ispirata e che intende realizzare la vigente normativa esaminata.

RAFFAELE TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 29 marzo 1977 n. 347 - *Pres.* Aru - *Est.* Iannotta - Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Camerini) c. Ramaccioni (n.c.) e I.N.P.S. (avv.ti Traverso e Lironcurti); appello avverso dec. T.A.R. Umbria 23 gennaio 1976 n. 3.

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione amministrativa - Pubblico impiego - Questioni di natura previdenziale - Proponibilità.

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione amministrativa - Pubblico impiego - Questioni di natura previdenziale - Pretesa costituzione di rendita vitalizia e risarcimento danni - Giurisdizione dell'A.G.O.

Posto che le posizioni di natura previdenziale ineriscono allo status *di pubblico impiegato, le relative questioni sono proponibili innanzi allo stesso giudice titolare della giurisdizione esclusiva in materia di rapporti di pubblico impiego* (1).

(1-2) **In tema di prescrizione dei contributi previdenziali.**

Sulla proponibilità della domanda in tema di mancato versamento di contributi previdenziali si trascrive l'appello proposto nell'interesse del Ministero della P.I.:

1 - Improponibilità della domanda. Violazione dei principi generali in ordine ai requisiti dell'azione.

Le azioni per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 *l.* 12 *agosto* 1962 *n.* 1338 *e per il risarcimento danni ex art.* 2116 *c.c. sono sussidiarie rispetto a quella volta a costringere l'Amministrazione a versare i contributi previdenziali e connesse a diritti sostitutivi di quello previdenziale conseguente al rapporto di impiego; esse rientrano, pertanto, nella giurisdizione dell'A.G.O.* (2).

(*Omissis*). — Il sig. Ramaccioni adì il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria e chiese l'accertamento della esistenza di un rapporto d'impiego con il Ministero della P.I., dell'omissione di versamento, da parte dell'amministrazione medesima, dei contributi necessari per la costituzione di una posizione previdenziale a favore dello stesso sig. Ramaccioni. Questi, nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, espresse la riserva di chiedere, nella sede competente, il risarcimento del danno, conseguente all'omissione di versamento, che si assumeva imputabile all'amministrazione.

Poiché il Tribunale di Perugia, con la sentenza del 7 novembre 1974, aveva dichiarato, richiamando l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale sul punto, che le controversie instaurate da pubblici dipendenti al fine di conseguire dall'Amministrazione il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo di corresponsione dei contributi assistenziali e previdenziali, riflettendo pretese che si ricollegano direttamente al rapporto di pubblico impiego, in quanto trovano il loro momento genetico in tale rapporto e nell'asserta violazione delle norme che lo regolano, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (v. Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 1969, n. 17, nonché da ultimo, Cassazione, Sez. Un., 14 novembre 1972, n. 3171; 20 dicembre 1972, n. 3630, 11 marzo 1974, n. 628 e 629) il Ramaccioni avrebbe potuto, indubbiamente, adire il T.A.R. dell'Umbria, per sentire condannare il Ministero della P.I. al risarcimento del danno derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali.

Siffatta domanda sarebbe stata pienamente ammissibile, in quanto diretta ad ottenere, nella sede propria di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, una pronuncia di condanna collegata all'accertamento dell'illecita omissione del versamento dei contributi previdenziali.

Senonché il Ramaccione si è limitato a chiedere al T.A.R. (dopo avere premesso che essendosi ormai prescritto ogni obbligo contributivo a carico del Ministero della P.I., si era trovato costretto, avendo comunque interesse a veder regolarizzata la propria posizione assicurativa, a versare in proprio la somma di L. 3.606.600 necessaria per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dello art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338) di riconoscere e dichiarare che ebbe a prestare servizio quale professore incaricato dal 20 ottobre 1942 al 30 settembre 1947, e che l'Amministrazione illegittimamente omise di corrispondere all'I.N.P.S. i contributi assicurativi per tale periodo, con ciò danneggiando la posizione previdenziale di esso Ramaccioni, facendo espressa riserva di agire nella sede competente per il risarcimento dei danni conseguenziali alla omessa contribuzione, e per la rivalsa della somma versata all'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 13 suddetto.

La domanda suindicata non era quindi preordinata alla condanna dell'amministrazione al versamento dei contributi previdenziali, che erano oggetto di un obbligo non coercibile in quanto prescritto, secondo quanto era precisato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. p. 2 atto citato, in fascicolo Avvocatura Generale, depositato l'8 maggio 1976). La stessa domanda peraltro non era preordinata alla costituzione della rendita vitalizia, in base all'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338.

La costituzione di tale rendita era stata domandata dal sig. Ramaccioni nel giudizio instaurato davanti al Tribunale civile e penale di Perugia, e concluso con la sentenza, 7 novembre 1974, di improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione (cfr. sentenza citata, documento n. 2, fascicolo Avvocatura Generale citato).

La stessa domanda non era stata riprodotta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

È necessario a tale punto stabilire e la domanda preposta davanti al Tribunale, citato da ultimo, era ammissibile o meno, rispetto all'ambito della giurisdizione amministrativa.

La soluzione di questo problema postula la identificazione delle posizioni di vantaggio che potevano spettare al sig. Ramaccioni, sotto il

---

La domanda proposta al T.A.R. è improponibile — o inammissibile — perchè il riconoscimento della violazione dell'asserto diritto dal ricorrente al versamento da parte dell'Amministrazione dei contributi assicurativi non può avvenire, se non in funzione di una domanda intesa ad ottenere *la tutela immediata* del diritto di cui si assume la lesione.

È da considerare, al riguardo, che la giurisdizione amministrativa è data a tutela di interessi sostanziali, sicchè la *res in judicium deducta*, e cioè la pronuncia di cui il Giudice amministrativo viene richiesto, è costituita dall'accertamento del pregiudizio subito da una posizione soggettiva protetta, ad opera di un comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

Né la dedotta circostanza che l'oggetto della pronuncia che li Giudice Amministrativo è chiamato a rendere è costituito non soltanto dalla esistenza di un comportamento illegittimo dell'Amministrazione, ma anche dalla lesione di un bene garantito dall'ordinamento giuridico può, nella fattispecie, escludersi sotto il profilo che non si versa in materia di tutela di interessi legittimi, bensì in materia di giurisdizione esclusiva.

Anche in questo caso l'azione davanti al Giudice Amministrativo è condizionata (v. Sandulli, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato, Morano edit. 1963, paragrafo 25) dal concorso del pregiudizio ad un bene garantito secondo lo schema del diritto soggettivo, e dall'ascrivibilità del pregiudizio ad un comportamento lesivo dell'Amministrazione.

Consegue che così come, nel campo della giurisdizione amministrativa di impugnazione, oggetto del giudizio non può essere soltanto la *illegittimità astratta* del provvedimento impugnato, potendosi giudicare della legittimità di un provvedimento amministrativo solo ai fini della sua caducazione o riforma in funzione della tutela dell'interesse sostanziale leso dal provvedimento, nel campo della giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo può dichiarare l'illegittimità di

profilo previdenziale, e della loro deducibilità o meno davanti al giudice amministrativo.

Al sig. Ramaccioni poteva spettare, fermi restando i relativi specifici titoli, sui quali in questa sede non è dato discutere, l'azione per costringere l'amministrazione a versare i contributi previdenziali, l'azione sussidiaria per la costituzione di una rendita vitalizia (art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338), nonché l'azione, anch'essa sussidiaria, per il risarcimento dei danni, ex art. 2116 c.c.

Il primo tipo di azione è proponibile davanti allo stesso giudice titolare della giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego, giusta la giurisprudenza in base alla quale le posizioni di natura previdenziale ineriscono al rapporto di pubblico impiego (Cass., Sez. Un., 31 marzo 1971 n. 939, Id., 24 aprile 1968 n. 1260; Cons. Stato, Ad. Plen., 21 giugno 1968 n. 15).

Le altre due azioni sono connesse a diritti sostitutivi di quello previdenziale conseguente al rapporto d'impiego; infatti esse sono prospet-

---

un comportamento lesivo (nella specie, l'omesso versamento dei contrbuti previdenziali per i quali appunto si assume il diritto al versamento) solo in funzione della tutela (nella specie, il risarcimento del danno) che si pretende derivare dal comportamento denunciato.

E poichè invece il ricorrente ha creduto di proporre una domanda, per la quale non sussiste il requisito della indissolubilità dei due aspetti dell'accertamento, in relazione all'obiettivo inscindibile, che rappresenta il fine del giudizio, dell'accertamento della lesione del diritto al versamento dei contributi e del ripristino, conseguentemente collegato a tale accertamento, della posizione di diritto leso, mediante pronuncia di risarcimento del danno, ben sembra che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile dal T.A.R., e che dovrà essere ora dichiarata improponibile — o inammissibile — da codesto Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto sul punto.

2 - Inammissibilità del ricorso. Violazione dei principi generali in ordine alla susssitenza dell'interesse a ricorrere.

In secondo luogo il ricorso proposto dal Ramaccioni si presenta inammissibile anche perchè difetta il necessario interesse ad ottenere la pronuncia di accertamento richiesta al T.A.R.

Come si è detto, in luogo di chiedere il risarcimento del danno, il ricorrente si è limitato a chiedere che fosse riconosciuto che egli aveva prestato servizio quale insegnante incaricato, dichiarandosi che da parte dell'Amministrazione era stato illegittimamente omesso il versamento dei contributi assicurativi.

Il ricorrente, peraltro, nel proporre il ricorso formulando nei sensi suesposti la propria domanda, ha esplicitamente riconosciuto che l'obbligo contributivo a carico dell'Amministrazione si era già prescritto all'epoca della domanda.

Rispetto alla domanda fatta valere, sembra evidente che debba escludersi la sussistenza di interesse alla proposizione del ricorso.

È da considerare, infatti, che il T.A.R., chiamato *esclusivamente* a rendere una pronuncia *dichiarativa* del diritto del ricorrente al versamento dei contributi

tabili quando è ormai estinta l'obbligazione previdenziale tipica che discende dall'instaurazione del rapporto d'impiego.

Le azioni medesime sono preordinate alla formazione di una posizione, a favore del prestatore di lavoro, equivalente rispetto a quella determinabile a seguito dell'obbligo previdenziale primario conneso al rapporto d'impiego.

In particolare l'azione risarcitaria, che nella specie interessa attesa la riserva espressa dal sig. Ramaccioni, proprio in quanto eterogenea rispetto all'azione previdenziale tipica e al tempo stesso connessa a un rapporto di natura risarcitoria, esula dalla giurisdizione amministrativa, mentre è proponibile davanti al giudice ordinario, alla stessa stregua delle azioni di natura risarcitoria preordinata al ristoro dei diritti dell'impiegato, eventualmente lesi dall'amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 1976 n. 166; Cass., Sez. Un., 21 marzo 1973 n. 796).

3) Non potrebbe essere diversa la conclusione sul rilievo che la domanda proposta dal sig. Ramaccioni, davanti al Tribunale Regionale Amministrativo dell'Umbria, era preordinata all'accertamento di un preesi-

---

assicurativi, per i quali esplicitamente si era già riconosciuto, dal ricorrente, la prescrizione di ogni obbligo contributivo, doveva, prima ancora di valutare se l'Amministrazione avesse, o meno, l'obbligo del versamento dei contributi, e di dichiarare, in accoglimento della domanda, che illegittimamente era stato violato l'obbligo di tale versamento, dare atto che non sussisteva interesse a sentire riconoscere *la sussistenza di un obbligo contributivo già prescritto.*

In altri termini, in relazione alla domanda proposta, difettava ogni interesse del ricorrente (essendo ormai prescritto, come dal ricorrente stesso espressamente ammesso, ogni obbligo contributivo dell'Amministrazione) a sentire dichiarare che l'Amministrazione, tenuta a corrispondere i contributi, omise invece, illegittimamente, di versarli.

Il T.A.R. si è dato carico di valutare se, in relazione alla domanda proposta, sussistesse un interesse a ricorrere, e tale interesse ha individuato nell'interesse del Ramaccioni ad ottenere una pronuncia *quale presupposto* per l'azione di risarcimento danni che il ricorrente si era riservato di iniziare.

Non sembra però che l'interesse individuato dal T.A.R. legittimi la proposizione del ricorso.

È noto infatti che l'interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto.

E tali requisiti di concretezza ed attualità difettano rispetto ad una domanda intesa non già a far valere il diritto al risarcimento del danno per l'omesso versamento di contributi assicurativi (non si contesta, invero, che se il ricorrente avesse proposto siffatta domanda, avrebbe avuto interesse a sentir riconoscere l'illegittima omissione del versamento dei contributi, quale comportamento produttore del danno) bensì a sentire solo riconoscere la sussistenza dei presupposti legittimanti la proposizione, in futuro ed eventualmente, di una domanda risarcitoria.

Deriva che solo se e quando l'azione risarcitoria verrà concretamente proposta, potrà accertarsi se il Ramaccioni avesse diritto al versamento dei contributi assicurativi che assume illegittimamente non corrisposti all'I.N.P.S.

stente rapporto di impiego, intercorso con l'amministrazione della Pubblica Istruzione, e della omissione di versamento dei contributi previdenziali da parte della medesima amministrazione.

Al riguardo si deve precisare che le circostanze, oggetto della domanda di accertamento, non sono altro che elementi della causa petendi, deducibile davanti al giudice ordinario, a fondamento dell'azione di risarcimento che il sig. Ramaccioni si era proposto di esperire (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado).

Non è possibile scindere la cognizione giudiziale in ordine agli elementi di una domanda, come quella proponibile da parte del sig. Ramaccioni, e che rientra nella giurisdizione di un solo giudice, nella specie quello ordinario.

È bensì vero che l'esperimento dell'azione risarcitoria per danni che si assumono conseguenti all'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo postula la conclusione del giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento suindicato. Tuttavia la priorità del giudizio amministrativo, costantemente affermata in giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 22 ottobre 1965 n. 2185; Cass., Sez. Un., 17 maggio 1968 n. 1544; Cass. Sez. Un., 29 luglio 1968 n. 2721), si giustifica in relazione alla

---

3. - Prescrizione del diritto a sentir dichiarare la illegittimità dell'omesso versamento dei contributi. Violazione dei principi generali in materia di prescrizione.

Anche se la domanda, come proposta dal ricorrente, fosse ammissibile, ed anche se potesse, in denegata ipotesi, ritenersi che il T.A.R. abbia rettamente individuato l'interesse del ricorrente a sentir dichiarare illegittimo il mancato versamento dei contributi assicurativi, sembra che non avrebbe potuto rendersi una pronuncia declaratoria, *in via principale*, della illegittimità dell'omesso versamento di tali contributi.

Se, infatti, è possibile che l'inadempimento all'obbligo del versamento dei contributi venga accertato, pur dopo la prescrizione dell'obbligo contributivo, *incidenter tantum*, ai fini della pronuncia di condanna al risarcimento, non sembra invece possibile l'accertamento dell'illegittimità del versamento dei contributi già prescritti, quando il Giudice Amministrativo venga chiamato a rendere esclusivamente tale pronuncia, come nella fattispecie, appunto, si è verificato.

Conformemente a quanto deciso dalla Adunanza Plenaria con la sentenza n. 15 del 21 giugno 1968 in « Il Consiglio di Stato » 1968, I, 766 (nella quale, decidendosi su una domanda intesa a sentir dichiarare illegittimo il mancato adempimento di un datore di lavoro all'obbligo del versamento di contributi assicurativi, venne dichiarata l'illegittimità dell'omissivo comportamento solo in relazione al mancato versamento dei contributi non prescritti) nella specie, essendo prescritto l'obbligo contributivo, non può valutarsi se a tale obbligo l'Amministrazione era tenuta, ma va *preliminarmente dichiarata la prescrizione del l'obbligo.*

In altri termini, poiché l'obbligo contributivo è comunque *prescritto*, non può valutarsi se a tale obbligo l'Amministrazione doveva, in ipotesi, ottemperare, dovendosi *preliminarmente* dichiarare (è noto, infatti, che l'eccezione di prescri-

necessità di eliminare previamente il provvedimento amministrativo, in quanto atto suscettibile di ridurre le posizioni di vantaggio dell'amministrato; posizioni rispetto alle quali è prospettabile il danno ingiusto risarcibile.

Nella specie in esame un problema del genere non si pone; infatti non è ravvisabile alcun provvedimento amministrativo che abbia inciso sulle posizioni previdenziali che il sig. Ramaccioni assume essere state pregiudicate.

Pertanto la domanda proposta dallo stesso sig. Ramaccioni è inammissibile, ancorché venga esaminata in base ai criteri di limitazione della giurisdizione generale di legittimità. — (*Omissis*).

---

zione riguarda il merito, ma ha carattere preliminare) prescritto l'obbligo di cui si chiede il riconoscimento.

Poiché l'eccezione di prescrizione dell'obbligo del versamento dei contributi in relazione al quale si chiede dal ricorrente, in via principale, venga dichiarato illegittimo l'omesso versamento non è stata spiegata in primo grado, l'eccezione stessa viene espressamente proposta in questa sede, e conseguentemente si chiede all'ecc.mo Consiglio di Stato di dichiarare preliminarmente prescritto ogni obbligo contributivo della Amministrazione, senza ulteriormente accertarsi se a tale obbligo l'Amministrazione fosse tenuta, o meno, ad adempiere.

VINCENZO CAMERINI

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 giugno 1977 n. 2233 - *Pres.* Iannuzzi - *Est.* Zappulli - *P. M.* Gambogi (diff.). - Alberini (avv. Micheli e Ermetes) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani).

Imposta di ricchezza mobile - Spese e passività - Spese pluriennali - Esattoria - Accantonamento per spese successive alla scadenza del contratto esattoriale - Ammissibilità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 96, 97 e 218; d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 36 e 111).

Poiché il rapporto di esattoria è di durata decennale e può non essere riconfermato o anche risoluto anticipatamente, e poiché dopo la scadenza l'esattore resta obbligato per la riscossione, con più gravi oneri, dei debiti pendenti e per la sistemazione dei rapporti con gli enti impositori, può essere dedotta dal reddito di ciascun esercizio prodotto in vigenza del rapporto esattoriale la quota delle spese accantonate per far fronte agli oneri che si presenteranno successivamente alla scadenza del rapporto di esattoria (1).

(*Omissis*). — Il ricorrente Alberini Vittorio ha lamentato con l'unico motivo del ricorso che la decisione impugnata ha violato l'art. 135 lett. c) del t.u. delle imposte dirette approvato con r.d. 29 gennaio 1958 n. 645 e gli art. 91, 96 e 97 dello stesso t.u. per avere falsamente applicato la prima norma citata sebbene non dovesse essere accolto il ricorso dell'ufficio diretto ad escludere la detraibilità dal reddito dell'anno 1965 della società di fatto con il fratello Vittorio dell'accantonamento di L. 10.032.364, relativo alla quota delle spese che sarebbero state sostenute con rife-

---

(1) Identica è la sentenza in pari data n. 2242. La decisione non può essere condivisa. È sicuramente un principio fondamentale per la determinazione del reddito netto, quello della corrispondenza temporale tra elementi attivi e passivi, che è poi uno degli aspetti della inerenza; ed è proprio a questo principio che obbedisce l'art. 97 del t.u. del 1958 che è inteso a ripartire le spese pluriennali (sostenute in un solo esercizio) fra gli esercizi ai quali sono inerenti.

Ora si assume che il contratto di esattoria, che ha una validità normale di 10 anni, importa lo svolgimento di attività per un periodo più lungo per il realizzo delle pendenze (si ipotizza che l'attività dopo la scadenza possa prolungarsi per oltre quattro anni, dopo che a norma dell'art. 218 del t.u. si accrescono gli oneri venendo meno il potere di riscossione coattiva speciale). Ora i casi sono due: o, come sembra, l'esattore per tutto il tempo anche posteriore alla

rimento a quello stesso anno nel periodo successivo alla scadenza del contratto decennale in esattoria.

Il ricorrente ha dedotto che la gestione sociale doveva essere proseguita oltre quel termine per l'esazione dei crediti rimasti pendenti e per la sistemazione dei rapporti con i vari enti impositori, con oneri prevedibili e determinabili, inerenti ai singoli anni di esercizio e obbligatori, per i quali era stata chiesta, anche in altro ricorso coevo, la dichiarazione di illegittimità della decisione della Commissione Centrale relativa all'imposta di ricchezza mobile.

Il motivo così formulato importa la decisione della stessa questione sollevata nell'altro ricorso menzionato e proposto contro la citata decisione della Commissione Centrale delle Imposte, con riferimento ripetuto nella memoria successiva alla circolare del Ministero delle Finanze 1 ottobre 1947 n. 99252/90, indicata come dimostrativa di quegli oneri successivi e della tesi di ricorrenti.

Il motivo è fondato, pur se è irrilevante il richiamo alla suddetta circolare sia per il valore non decisivo di tali disposizioni amministrative nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, sia per il suo riferimento ad altra materia, e cioè alle rivalutazioni nel calcolo della integrazioni degli aggi esattoriali dovuti per le particolari condizioni di quegli anni del dopoguerra.

---

scadenza resta sempre un normale contribuente tenuto annualmente ai doveri formali e sostanziali; oppure (ma non sembra sostenibile) l'esattore alla scadenza del rapporto esattoriale cessa di essere un contribuente. Nella prima ipotesi non si comprende perché dal reddito di esercizi presumibilmente più floridi debba detrarsi una parte per fronteggiare gli oneri di esercizio presumibilmente meno floridi ma non necessariamente passivi. Così ragionando, qualunque soggetto sarebbe autorizzato a costituire, sottraendolo a tassazione, un fondo in previsione di periodi meno fortunati o di minore attività; né vale la considerazione che per l'esattore una tale previsione è più attendibile. Negli esercizi successivi alla scadenza, si potrà avere un reddito netto meno elevato o anche una perdita, ma nulla autorizza a compensare l'attivo di una serie di esercizi con il passivo solo presumibile di esercizi assai distanti nel tempo; solo per i soggetti tassabili in base a bilancio ed entro ristretti limiti di tempo è consentito, all'inverso, di compensare le perdite (sicure) con i redditi degli esercizi successivi (art. 112).

Nella seconda ipotesi è ancor meno concepibile che le spese siano estese ad un numero di anni superiore a quello degli anni di contribuenza.

Naturalmente non può avvalorare la conclusione della sentenza la considerazione che la parte del reddito corrispondente alle spese ammesse in detrazione possa essere eventualmente recuperata a tassazione se la gestione esattoriale viene prorogata o se le somme accantonate risulteranno esorbitanti. Sul reddito non assorbibile dalle spese l'imposta va corrisposta nell'esercizio di produzione (e tutto il reddito tassabile concorre a formare la base imponibile sulla quale si liquida l'imposta se del caso con aliquota progressiva) e non sono ammessi rinvii dell'imposizione a così lunga data.

Circa il carattere di quelle spese e la loro detraibilità ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, aventi effetto ai sensi del citato art. 135 del suddetto t.u., occorre porre in rilievo che l'art. 91 del medesimo statuisce che il reddito netto, oggetto dell'imposta di ricchezza mobile per le categorie B e C 1, è costituito dalla differenza tra i ricavi lordi del reddito e l'ammontare delle spese e passività « inerenti » alla sua produzione, mentre, specificamente per le imprese commerciali, l'art. 96 precisa che « le spese generali dell'impresa sono detraibili nei limiti della quota imputabile alle attività produttive di redditi soggetti all'imposta » e il primo comma del successivo art. 97 aggiunge che le spese riferentesi a più esercizi, definite pluriennali, sono detraibili nei limiti delle quote imputabili a ciascuno di essi.

Da queste norme collegate si evince che il principio dell'autonomia dei bilanci va contemperato con la ripartizione, così prevista, nei singoli esercizi di queste ultime spese generali comuni a una pluralità degli stessi, senza porle esclusivamente a carico dell'esercizio durante il quale esse sono state effettuate. Appare pure chiaramente dalle stesse norme che le esigenze di prevedibilità e determinabilità delle detrazioni considerate, particolarmente tutelate nello stesso art. 97 e in quelli successivi, vanno considerate e rispettate solo in quanto sia possibile secondo una accurata valutazione dei singoli elementi di merito nelle diverse fattispecie.

Giova, poi, osservare, in primo luogo, che la formulazione e il contenuto generali dell'art. 91 citato escludono che le detrazioni possano essere ammesse solo per gli accantonamenti e ammortamenti espressamente previsti nelle norme successive, e che anche per questi la prevedibilità e la determinabilità sono relative perché non per tutti vi sono norme e criteri precisi sulle loro determinazioni e ripartizioni; possono inoltre, verificarsi circostanze sopravvenienti e di relativa imprevedibilità che influiscono al riguardo.

Ciò premesso, se, in linea generale, può riconoscersi che per le varie imprese la fase di liquidazione delle singole attività esercitate non presenta particolari obblighi e oneri e non è, normalmente, riferibile ai singoli esercizi annuali, né può essere aprioristicamente determinabile con sufficiente precisione, devono, invece, ravvisarsi per le esattorie particolari elementi, previsti da espresse norme di legge, che importano sia una certa prevedibilità e determinabilità dei relativi oneri, sia la loro riferibilità ai singoli esercizi.

Infatti, ai sensi dell'art. 17 del t.u. delle leggi sulle riscossioni delle imposte dirette approvato con d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, il conferimento delle esattorie è disposto « di decennio in decennio » e la sua rinnovazione per il decennio successivo, ai sensi dell'art. 36 dello stesso t.u., può essere negata dal Ministro delle Finanze per gravi motivi o per

parere contrario dell'Intendenza di Finanza o del Consiglio Comunale del singolo Comune interessato o, comunque, per « ragioni riguardanti il migliore rendimento o il migliore funzionamento del servizio » (ultimo comma), e quindi con una discrezionalità e un'alea che non vanno trascurate.

D'altra parte, le esazioni previste nei ruoli dei singoli esercizi del decennio esattoriale, o nel periodo di gestione eventualmente ridotto per altri motivi (decadenza, risoluzione, ecc.), rimangono a carico dell'esattore pur dopo la fine della gestione contrattuale, come si evince dagli artt. 111 e seg. dello stesso t.u. e dalla norma sul limite quadriennale della procedura privilegiata stabilito dall'art. 218 del t.u. sulle imposte dirette del 1958, mentre non può dubitarsi che le esazioni oltre il termine normale sono quelle più onerose e aleatorie, nonché con minori garanzie, con conseguente aumento delle spese riferibili agli esercizi dei rispettivi ruoli.

È lo stesso sistema legislativo che così prevede e regola parzialmente un prolungamento delle attività esattoriali oltre il termine della gestione contrattuale, con una connessione ai suddetti ruoli.

Pertanto, a differenza che per altre categorie di attività commerciali, per le esattorie possono ravvisarsi, con prevedibilità e determinabilità sufficienti, spese e oneri pur successivi al decennio di quella gestione e riferibili ai singoli esercizi, con un grado di approssimazione non di molto differente rispetto agli ammortamenti e accantonamenti specificamente previsti dagli artt. 97 e seg. del t.u. del 1958. Infatti, se da un lato pure questi sono soggetti, come già rilevato, a una certa diversità di criteri e a mutabilità per eventi sopravvenuti, d'altro lato, per quanto concerne le spese in questione, i rilievi statistici sui vari indici economici, la conoscenza delle condizioni ambientali e storiche, i quantitativi annuali di imposte rimaste insolute e altri elementi possono consentire un preventivo calcolo sufficientemente approssimato, delle incidenze sui singoli esercizi degli oneri e delle spese successivi alla scadenza del singolo contratto di esattoria, valutabile sia dall'esattore-contribuente, sia dagli uffici finanziari.

Non può, pertanto, accogliersi l'eccezione dell'Amministrazione Finanziaria sulla inammissibilità delle detrazioni per spese future e indeterminabili.

È comunque, da tener presente che la misura dell'accantonamento non è rimessa alla determinazione del contribuente né alla discrezionalità dell'ufficio perché gli elementi sopra accennati consentono, attraverso opportune valutazioni e i successivi controlli, una sufficiente precisione nelle rispettive determinazioni e verifiche. Attraverso gli stessi controlli inoltre, gli uffici finanziari sono sempre in grado di accertare non solo se gli accantonamenti siano stati eccessivi ma anche che, nel caso di

conferma del contratto di esattoria, essi siano calcolati in senso inverso per gli esercizi successivi, senza che le relative spese siano computate a favore del contribuente due volte. Pur nel caso di cessazione del contratto stesso potrà essere agevolmente controllato a posteriori se quegli accantonamenti siano stati superiori o no alle spese che saranno state effettivamente sostenute dopo la scadenza del contratto di gestione.

Conseguentemente, rientrando i suddetti accantonamenti nelle spese generali riferibili ai singoli esercizi, pur con i limiti precisati, e come tali detraibili, deve accogliersi il ricorso dell'esattoria e cassarsi la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Centrale delle Imposte.

Questa, con altra Sezione, dovrà attenersi nella nuova decisione al principio secondo il quale possono essere portate in detrazione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, con successivo effetto anche per l'imposta complementare, per i singoli esercizi compresi nel contratto di esattoria gli accantonamenti per spese e oneri successivi alla sua scadenza che siano loro riferibili. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1977 n. 2280, *Pres.* Jannuzzi - *Est.* Falcone - *P. M.* Minetti (conf.) Istituto Ortopedico Rizzoli c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile).

Imposta sulle società - Opere pie - Gestione di aziende con fini di lucro - Esenzione.

(l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 1 e 3; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 151).

L'esenzione dall'imposta sulle società dell'art. 151 *del t.u. sulle imposte dirette è di carattere soggettivo e, per le opere pie, si estende a tutte le attività che concorrono, direttamente e indirettamente, al perseguimento dei fini statutari e quindi anche alle attività di lucro in connessione con detti fini* (1).

---

(1) Identiche sono le decisioni in pari data nn. 2281 - 2288.

La S.C. riconferma il suo indirizzo in materia di esenzione delle opere pie dall'imposta sulle società.

Sull'argomento v. da ultimo Cass. 28 maggio 1975 n. 2173 in questa *Rassegna*, 1975, I, 1077 con nota).

Non può tuttavia dirsi che la questione risulti chiarita come meriterebbe, anche in vista della proiezione del problema nella legislazione post-riforma, ove si ripresenta in termini molto simili per la riduzione della imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 6 lett. *f* e *h*, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).

La lunga premessa sulla tassazione degli enti in base a bilancio unico, e non delle aziende separate, ha scarso rilievo. Il problema consiste soltanto nel determinare l'estensione dell'esenzione quando il soggetto svolge una attività economica che, se pure prevista statutariamente, non è tipica di un'opera pia. Il criterio della funzione indiretta o strumentale dell'attività economica rispetto a quella istituzionale non persuade e soprattutto è molto generico ed impreciso,

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, l'Opera Pia Istituto Ortopedico Rizzoli, ora Ente Ospedaliero Istituto Ortopedico Rizzoli, dopo aver premesso la circostanza, pacifica, in causa, che l'Opera Pia provvedeva direttamente alla gestione delle Officine Ortopediche, le quali non compilavano un bilancio separato da quello generale dell'ente di cui facevano parte, denuncia la violazione dell'art. 151, lett. g) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645.

Sostiene l'ente ricorrente che, posta questa situazione di fatto, la l'imposta sulle società con riferimento all'attività ed ai redditi delle dipendenti Officine Ortopediche non era ad esso applicabile: *a*) in primo luogo, per difetto del presupposto della tassabilità in base a bilancio della impresa, previsto dall'art. 145 del t.u. n. 645 del 1958 in quanto tale impresa mancava di autonomia; *b*) in secondo luogo, perché era pienamente operante, a suo favore, l'esenzione di carattere soggettivo, prevista dallo art. 151, lett. g) dello stesso t.u.

La censura deve essere accolta.

---

tale da creare in ogni situazione una incertezza che in definitiva si risolve non con criteri di legge, bensì con valutazioni empiriche e pratiche.

Resta infatti la necessità di verificare se l'attività di carattere speculativo e di lucro « ancorché i proventi di essa siano utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, debba ritenersi tassabile quando non sia connessa, secondo il criterio di strumentalità o complementarietà, con le finalità dell'opera pia, in base al rilievo che l'esenzione tributaria, sebbene di carattere soggettivo, anzi proprio perché tale, non può ritenersi accordata ad un ente pubblico con specifiche finalità, se non nei limiti in cui esso svolga le attività statutariamente previste, e quelle che vi si connettono, per il perseguimento di detti scopi ». In sostanza resta il problema del limite (« spaccatura strutturale » secondo la espressione della sentenza n. 2173 citata) i cui confini restano indeterminati, come sovente accade quando si dilata la portata di una norma di agevolazione.

Neppure può essere condiviso il criterio di verificare il rapporto di complementarietà e strumentalità in senso soltanto qualitativo, appagandosi alla sola rilevazione di una certa omogeneità tra attività economica e attività istituzionale (nel caso di specie, officina per la costruzione di apparecchi di protesi e istituzione ospedaliera). Importanza prevalente dovrebbe avere l'elemento quantitativo, ossia l'entità dell'attività economica in rapporto alle esigenze organizzative svolte ai fini istituzionali; è cioè il criterio, ben più concreto e sperimentato, della adeguatezza, proporzionalità e inerenza che deve soccorrere per stabilire se l'attività economica si separa da quella istituzionale acquistando autonomia. Nella situazione controversa, è incontestabile che per una istituzione ospedaliera quale il Rizzoli la costruzione di apparecchi ortopedici da impiegare nella gestione dell'ospedale è una attività istituzionale; ma quando l'officina meccanica diventa una organizzazione economica di dimensioni industriali, meritatamente affermata anche nel mercato internazionale, che vende a terzi, che nessuna relazione hanno con l'ospedale, apparecchi che vengono prodotti in quantità che supera il rapporto di proporzione con le esigenze della struttura ospedaliera, si crea una autonoma organizzazione economica cui s'impone un distinto trattamento tributario; e non sembra che la sola considerazione qualitativa possa escludere la « spaccatura strutturale ».

La soluzione della questione impone di prendere le mosse dall'interpretazione sistematica delle norme riguardanti il concetto tributario di ente tassabile in base a bilancio, e di questa elaborazione conviene qui ricordare i momenti principali.

A norma dell'art. 13, econdo comma, della legge 8 giugno 1936 n. 1231 (contenente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette) la separata tassazione delle aziende gestite da enti morali di ogni genere era consentita quando risultava la diversità di esse rispetto all'ente che le aveva costituite, e ciò tanto se la gestione delle aziende stesse fosse tenuta in economia, quanto se detta gestione fosse, invece, autonoma e si trattasse di aziende non dotate di separata presonalità giuridica.

È discusso se il sistema posto da questa normativa, nel quale, al concetto di personalità nella applicazione dell'imposta, veniva preferito quello della semplice autonomia patrimoniale, rimanesse o meno immutato con l'entrata in vigore dell'art. 10 del d.l. 24 agosto 1945 n. 585 (trasfuso poi nell'art. 8 del t.u. 5 luglio 1951 n. 573, contenente norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti ad imposte dirette).

Alcune pronunce hanno identificato, in questa disciplina, una fase di transizione da quella originaria, di imposizione eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci, a quella dell'unicità delle dichiarazioni e tassazioni; fase di transizione caratterizzata dalla circostanza che per la tassabilità separata si esigevano requisiti prima non richiesti, cioè quelli dell'autonomia della gestione e del bilancio oltre a quello dell'autonomia dello scopo (Cass. 8 luglio 1968 n. 2337).

Questa portata innovatrice, contestata in dottrina sotto il profilo che, posta dalla legge del 1936 l'esigenza di un'azienda avente una specifica finalità produttiva ed una certa individualità e diversità rispetto alle normali strutture e finalità dell'ente che l'aveva costituita, l'autonomia della gestione e del bilancio (sia pure come documento rilevante ai fini fiscali), dovevano ritenersi già richieste per ogni singola azienda (anche gestita in economia), è stata negata da altre pronunce (Cass. 21 luglio 1971 n. 2372, che ha ritenuto esente un Comune per la gestione con bilancio autonomo della azienda elettrica municipalizzata; Cass. 21 marzo 1974 n. 798 che ha ritenuto esente un Comune per la gestione in economia di una farmacia).

È certo, comunque che, anche secondo questa disciplina, l'imposizione avveniva in base ai bilanci, prescindendo dalla personalità giuridica dei soggetti tassabili, poiché l'art. 2 del detto t.u. 5 luglio 1951 n. 573 prescriveva che la dichiarazione (di chiunque possiede redditi soggetti alle imposte dirette, art. 1) deve essere presentata dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le abbia costituite, entro tre

mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, che dev'essere esibito a corredo della dichiarazione (art. 8).

In questo sistema si è inserita la legge 6 agosto 1954 n. 603, istitutiva dell'imposta sulle società, imposta assolutamente nuova nel nostro sistema tributario, avente carattere personale e mirante a compensare i vantaggi di cui le società godevano rispetto all'applicazione di altre imposte (imposta sui trasferimenti onerosi e gratuiti ed imposta progressiva sul reddito).

Da questa imposta, istituita sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 8 del t.u. 5 luglio 1951 n. 573, (art. 1), sono stati dichiarati esenti tra gli altri soggetti, le opere pie e gli enti il cui fine era equiparato per legge ai fini di beneficienza o di istruzione (art. 3 n. 6).

Nel vigore di questa disciplina è sorto contrasto in giurisprudenza, poiché, mentre alcune pronunce di questa Corte hanno affermato che, non sussistendo l'obbligo della formazione del bilancio e della presentazione della dichiarazione dei redditi per le aziende gestite in economia da enti esenti dall'imposta sulle società, in base alle citate norme del t.u. n. 573 del 1951, gli enti che le gestiscono godono dell'esenzione della imposta che ne occupa (Cass. 8 luglio 1968 n. 2337), altre, sul rilievo che tali aziende, anche se prive di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, sono tuttavia soggette all'obbligo della dichiarazione dei redditi separatamente da quella dell'ente dal quale sono gestite o dipendono, hanno ritenuto tassabile con l'imposta sulle società l'ente che abbia costituito le aziende anzidette per l'attività a queste relative (Cass. 8 novembre 1973 n. 2933; 22 giugno 1963 n. 1968).

Ma la situazione normativa sulla quale si è manifestato detto contrasto è stata superata con la entrata in vigore della legge 5 gennaio 1956 n. 1, applicabile agli esercizi successivi al luglio 1957 (art. 24, primo comma).

L'art. 24 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, (contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1951 n. 25), ha, infatti, espressamente abrogato l'ultimo comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1936 n. 1231 (il quale, come innanzi ricordato, prevedeva la tassazione per ogni azienda costituita da enti morali di ogni genere, gestita in economia o in forma autonoma, anche se non dotata di personalità giuridica) e successive modificazioni ed aggiunte.

Sulla portata abrogativa del citato art. 24 non esiste, tuttavia, unanimità di consensi, contrapponendosi alla tesi secondo la quale tale norma ha determinato un definitivo mutamento di prospettiva, introducendo il criterio della tassazione non per aziende ma per enti proprietari delle medesime, quella di chi esclude siffatta ampia portata, che implicherebbe l'abrogazione anche degli artt. 2 e 8 del t.u. 1951 n. 573, sostenendo che queste norme sono rimaste in vigore in quanto, regolando la materia della

dichiarazione dei redditi di taluni soggetti tra cui le aziende autonome, non potevano essere considerate modificazioni od aggiunte dell'art. 13 della legge n. 1231 del 1936, e rimanere, come tali, travolte dalla norma abrogativa del citato art. 24.

Questo problema, tuttavia, non si pone più a decorrere dal 1960, cioè dalla data di applicazione del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che approva il testo unico sulle imposte dirette (art. 277), il quale ha abrogato espressamente il t.u. 5 luglio 1951 n. 573 (art. 288) ed ha stabilito, quale presupposto dell'imposta sulle società il possesso di un patrimonio o di un reddito da parte di soggetti tassabili in base al bilancio (art. 145), dopo avere espressamente affermato che per soggetti tassabili in base a bilancio si intendono le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici costituite nei territorio dello Stato (art. 8, comma terzo, lett. a), o costituite all'estero che abbiano la sede o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato (lett. b), e le altre presone giuridiche costituite nel territorio dello Stato, tenute per legge o per Statuto alla formazione del bilancio o del rendiconto (lett. c).

Avendo, pertanto, le aziende gestite da enti tassabili in base a bilancio perduto, sotto il profilo fiscale, ogni rilievo autonomo è, di conseguenza, esclusa la possibilità di autonoma tassazione di esse con l'imposta sulle società mentre resta, quale unico soggetto astrattamente passibile di detto tributo, l'ente che le ha costituite o le gestisce.

Questa conclusione, peraltro, non sarebbe — secondo la tesi difensiva dell'amministrazione finanziaria — sufficiente per legittimare l'ulteriore conseguenza che, qualora l'ente al quale dovrebbe attribuirsi, in astratto, la qualità di soggetto dell'obbligo tributario, e cioè l'ente che ha costituito e gestisce in economia un'azienda con specifica finalità, abbia natura di opera pia, esso, in quanto soggettivamente esente dal tributo di cui si discute, non è tassabile neppure in relazione all'attività di tale azienda (art. 151, lett. *g*, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645).

Senza contestare il principio, già affermato da questa Corte (Cass. 29 maggio 1974 n. 1539; 11 dicembre 1974 n. 4189; 14 gennaio 1976 n. 113) secondo il quale l'esenzione a favore delle opere pie è di carattere soggettivo, l'amministrazione resistente sostiene che l'art. 151 del t.u. ora citato è ispirato ad un criterio unitario di individuazione degli enti esenti, sulla base di un costante, triplice riferimento: all'interesse pubblico della attività svolta, alla mancanza del fine di lucro come caratterizzazione della stessa, allo svolgimento di essa in regime di monopolio.

Premesso che queste connotazioni dell'attività propria degli enti dichiarati esenti risultano direttamente enunciate per alcuni di essi e devono ritenersi necessariamente esistenti in relazione ad altri per la loro natura, l'amministrazione osserva che, per quanto riguarda in particolare le opere

pie, non era ragionevole che la norma espressamente prevedesse l'esclusione del fine di lucro, essendo esso strutturalmente incompatibile con la natura di questi enti.

L'argomentazione non vale — ad avviso della Corte — a togliere fondamento alla sua più recente giurisprudenza.

Senza soffermarsi sui dubbi che nascono, dalla lettura della norma, in ordine alla pretesa esigenza del carattere monopolistico dell'attività svolta dagli enti di cui trattasi (e sembra sufficiente fare riferimento — tra essi — oltre che alle stesse opere pie, anche agli istituti d'istruzione, alle accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie e scientifiche, ed alle cooperative di lavoro e di consumo), è appena il caso di ribadire che l'orientamento giurisprudenziale, cui si presta adesione, non contesta affatto che le opere pie — per restringere il discorso al tema in discussione — siano prese in considerazione ai fini agevolativi per le finalità di interesse pubblico da esse perseguite dalle quali esula, certamente, ogni scopo di lucro.

Detto orientamento non condivide, invece, la ulteriore conseguenza che si fa derivare, senza adeguata dimostrazione, da questo assunto, quando si afferma essere evidente come nell'ambito della norma di favore, non possa trovare spazio alcuna attività di speculazione svolta in regime di concorrenza.

Trattasi di una deduzione che non riceve alcun sostegno né dal testo, né dalla *ratio* della norma di agevolazione e che ha già trovato adeguata confutazione nella citata sentenza n. 4189 del 1974.

È stato, infatti, osservato che il testo della disposizione è limitato alla menzione degli enti beneficiari dell'esenzione, senza alcun accenno a presupposti oggettivi, quale l'esclusivo svolgimento di un'attività che costituisca manifestazione immediata e diretta dell'azione degli enti cui la norma si riferisce, rivolta alla realizzazione dei loro fini istituzionali di beneficienza ed assistenza.

Ed è stato, inoltre, specificamente rilevato come la *ratio* dell'agevolazione stia nel palese intento di favorire l'attività di enti che perseguono scopi altamente sociali (quali appunto la beneficienza e l'assistenza) senza operare distinzione tra l'uno e l'altro tipo di attività con cui questi enti si provvedono dei mezzi per raggiungere tali scopi.

Da ultimo, è stato sottolineato che il carattere speculativo e di lucro di un'attività svolta dall'ente agevolato (opera pia) è incompatibile con le finalità istituzionali di questo solo nel senso che non può costituire sua manifestazione sintomatica; ma appare pienamente compatibile con esse come mezzo attraverso il quale l'ente si procura i mezzi per realizzarle e che, anzi, in questo senso, essa ha un carattere secondario o complementare rispetto a dette finalità, sicché si profila come mezzo indiretto per il raggiungimento delle stesse.

Conviene aggiungere che non si pone, nella specie, il problema se l'attività di carattere speculativo e di lucro, svolta attraverso un'azienda a ciò destinata, ancorché i proventi di essa siano utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, debba ritenersi tassabile quando non sia connessa, secondo un criterio di strumentalità o complementarietà, con le finalità dell'opera pia, in base al rilievo che l'esenzione tributaria, sebbene di carattere soggettivo, anzi proprio perché tale, non può ritenersi accordata ad un ente pubblico costituito con specifiche finalità, se non nei limiti in cui esso svolga le attività statuariamente previste, e quelle che vi si connettono, per il perseguimento di detti scopi.

Infatti, non è stato mai in discussione, e lo riconosce la stessa sentenza impugnata, che l'attività svolta dalle Officine Ortopediche Rizzoli, cioè quella di fabbricare apparecchi di protesi ortopediche, è statuariamente prevista come complementare rispetto a quella propria dell'ente Rizzoli, di assistenza sanitaria ospedaliera nel settore dell'ortopedia. E non può, in ogni caso, seriamente contestarsi che l'Istituto Rizzoli, la cui attività in quel ramo della medicina è notoriamente apprezzata anche al di fuori del nostro Paese, impiegando le maestranze altamente specializzate, addette nelle proprie officine alla fabbricazione di apparecchi di protesi ortopedica secondo le metodologie scientifiche più progredite e con l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, anche per forniture a terzi, compia, pur se a scopo di lucro, un'attività che si pone in stretta connessione con quella ad esso propria e rappresenta un mezzo indiretto per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, sopra ricordati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1977 n. 2290 - *Pres.* Iannuzzi - *Est.* Scanzano - *P. M.* Gentile (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Trakakis (avv. Satta).

Imposte doganali - Reato - Processo penale - Prescrizione - Interruzione nei confronti di coobbligati estranei al processo - Si produce.
(l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 27 e 136).

La prescrizione delle imposte doganali in connessione con un reato comincia a decorrere dalla data del momento in cui diventa irrevocabile la sentenza penale, anche nei confronti dei coobbligati estranei al giudizio penale (1).

---

(1) Decisione di evidente esattezza. Sull'effetto sulla prescrizione della sentenza penale di proscioglimento v. nota a Cass. 25 giugno 1977 n. 2218 in questo fascicolo pag. 689).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 giugno 1977 n. 2718 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Lipari - *P. M.* Pedace (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini-Rota) c. Soc. Sarom (avv. Andrioli).

Imposte doganali - Giudicato penale - Effetti sul rapporto di imposta - Diritto al rimborso - Presupposti.

Imposte doganali - Reato doganale - Necessario collegamento con una obbligazione tributaria - Esclusione.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 22; l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 118).

La norma dell'art. 22 *della legge* 7 *gennaio* 1929 *n.* 4 *(di stretta interpretazione) trova applicazione nelle sole ipotesi di pregiudizialità necessaria della soluzione della controversia tributaria rispetto alla valutazione dell'imputazione. Quando, mancando tale pregiudizialità necessaria, il giudizio penale può essere definito indipendentemente dall'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria, il giudicato penale, se pure esamina pleonasticamente la sussistenza dell'obbligazione tributaria, è irrilevante sul rapporto di imposta (applicazione all'ipotesi di contravvenzione dello art.* 118 *della legge* 25 *settembre* 1960 *n.* 1424 *risolvibile sul punto della esattezza della dichiarazione indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligazione che da essa può o meno conseguire)* (1).

I reati doganali diversi dal contrabbando non presuppongono necessariamente un debito di imposta eluso, ma possono ricollegarsi semplicemente alla trasgressione di un dovere stabilito per evitare il pericolo di una frode doganale (2).

(1-2) Decisione da condividere pienamente. In ordine alla prima massima va ricordato che anche quando la pregiudizialità sussiste, il giudicato penale conosce dell'obbligazione tributaria *incidenter tantum* ed è pertanto opponibile all'Amministrazione (art. 28 c.p.p.) solo per l'accertamento dei fatti materiali; ciò non esclude che sulla base degli stessi fatti accertati nella sentenza penale di proscioglimento possa essere lquidata l'imposta (Cass. 17 aprile 1973, n. 1104, in questa *Rassegna*, 1974, I, 216); anche per questa ragione la prescrizione dell'imposta comincia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se di assoluzione (Cass. 15 gennaio 1973, n. 177, *ivi* 1973, I, 403) e nei confronti di tutti gli obbligati anche estranei al giudizio penale (v. Cass. 4 giugno 1977, n. 2290 in questo fascicolo pag. 688).

Più radicalmente nessun effetto il giudicato può spiegare quando non esiste un rapporto di pregiudizialità necessaria fra l'obbligazione tributaria e il reato, si che non è affatto applicabile l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929 n. 4. Ciò accade principalmente quando, come pure esattamente si precisa nella seconda massima, il reato sia riferito all'omesso o difettoso adempimento dei c.d. doveri formali prestabiliti non necessariamente al fine dell'accertamento dell'obbligazione tributaria già sorta ma semplicemente al fine di prevenire frodi o di precostituire mezzi di indagine per l'eventuale obbligazione che potrà sorgere in capo allo stesso o ad altro soggetto.

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 5 luglio 1977 n. 2932 - *Pres.* Rossi - *Est.* Virgilio - *P. M.* Gentile (conf.) Soc. SACOP (avv. Stella Richter) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani).

Imposta Generale sull'entrata - Entrata imponibile - Concessione di sola costruzione - Si verifica.
(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1 e 3 lett. b).

L'imposta sull'entrata ha per presupposto una attribuzione patrimoniale in corrispondenza (in senso ampio e non a titolo di corrispettivo) di ogni cessione di beni e prestazione di servizi, che non abbiano carattere di liberalità; di conseguenza è tassabile l'entrata che sia in rapporto di derivazione o di occasionalità con la concessione di sola costruzione (che ha natura composita di concessione amministrativa e di appalto) ed anche quella parte che corrisponde alla spesa sostenuta dal concessionario per l'esercizio di attività amministrativa (nella specie espropriazioni) se dipendente da un rapporto di scambio (1).

(*Omissis*). — Con unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 19 giugno 1940 n. 762, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, 1472 e 1655 cod. civ., 56 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e censura la sentenza impugnata sotto questi profili: *a*) per non avere la Corte di appello considerato che l'art. 3, lett. b, della legge n. 762 del 1940, riferendosi agli « appalti in genere », ha circoscritto l'obbligo del tributo a tutti i tipi di appalto, con esclusione dei rapporti assimilabili a tale contratto; *b*) per non avere la stessa Corte considerato che la ritenuta tassabilità dei corrispettivi derivanti da un rapporto di concessione di sola costruzione si risolveva in una inammissibile applicazione analogica della citata norma, tanto più che la concessione di sola costruzione non è neppure assimilabile all'appalto, trattandosi di rapporto avente disciplina e funzione diverse, come nella fattispecie risultava anche dalla considerazione che gran parte delle somme corrisposte alla società SACOP, costituivano rimborso di spese anticipate per le espropriazioni che si erano rese necessarie ai fini dell'esecuzione della opera pubblica; *c*) per avere, infine, la Corte di appello erroneamente richiamato, per sostenere l'applicabilità dell'imposta generale sull'entrata anche ai corrispettivi derivanti da rapporto di concessione di sola costruzione, l'equiparazione — ai fini dell'imposta di registro — tra appalto e concessione di pubblici

(1) Massima esattissima che fa applicazione di principi ben fermi (Cass. 15 aprile 1971, n. 1064, in questa *Rassegna*, 1971, I, 868; 3 giugno 1976, n. 2012, *ivi*, 1976, I, 615).

servizi, mentre il richiamo contenuto nell'art. 3 lett. b) della legge n. 762 del 1940 riguarda solo la parificazione tra appalto e « somministrazioni di merci, derrate e prodotti », per cui la detta parificazione — agli effetti dell'I.G.E. — non comprende anche le concessioni di pubblici servizi.

Le censure non sono fondate.

L'art. 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762 (ora abrogata), istitutiva dell'imposta generale sull'entrata, enunciava il principio fondamentale in base al quale era soggetta al tributo ogni entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro « conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da enti di ogni specie, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazioni di servizi ».

In relazione a tale principio generale, che nel sistema della citata legge costitutiva il necessario punto di riferimento per l'applicabilità del tributo (del quale principio informatore le fattispecie previste negli articoli 2 e 3 della stessa legge si configuravano come particolari concrete applicazioni), questa Corte Suprema ha avuto occasione di precisare che si ha entrata imponibile in tutti i casi nei quali vi sia una attribuzione patrimoniale che non abbia mero carattere di liberalità, ma abbia una causa giuridica, sia questa un negozio giuridico o una norma giuridica o comunque un altro atto vincolante, ed inoltre che l'entrata abbia diretta origine da un servizio o da una cessione di beni (Cass., 15 aprile 1971, n. 1064).

Con la stessa sentenza è stato anche ritenuto che l'espressione « in corrispondenza » di cessione di beni o di prestazioni di servizi, contenuta nell'art. 1 della legge n. 762 del 1940, ha una portata più ampia del termine « corrispettivo », e sta a significare che deve considerarsi sufficiente, agli effetti del tributo, che l'entrata sia in rapporto di derivazione o di occasionalità con la prestazione di servizio o la cessione di beni.

Questa Corte Suprema ha inoltre affermato che anche in tema di concessione amministrativa, qualora nella disciplina del rapporto sia ravvisabile il pagamento di una forma di corrispettivo, ricorre l'estremo dell'entrata, come presupposto di applicabilità del tributo, nel senso indicato dall'art. 1 della legge del 1940 (Cass., 17 maggio 1976 n. 1742).

Da tali richiami risulta che sia per il tenore testuale dell'art. 1 della legge in esame, sia per l'interpretazione ad esso data da questa Corte Suprema, il concetto di *entrata* tassabile ricorre ogni qualvolta si verifichi un passaggio di danaro, da un soggetto ad un altro, che trovi la sua causa giuridica in un rapporto economico, nel quale l'entrata si ponga, per l'*accipiens*, sul piano della *corrispettività* in senso lato.

Nel quadro di questi principi deve ritenersi che nella fattispecie, in esame esattamente i giudici di appello hanno ravvisato la sussistenza di tutti gli estremi per l'applicabilità dell'imposta generale sull'entrata.

Nella concessione di sola costruzione (che costituisce uno strumento giuridico del quale spesso si avvale l'amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche) confluiscono elementi tipici della concessione di pubblici servizi, per quanto concerne il trasferimento al concessionario di taluni poteri propri dell'ente pubblico concedente (come quelli, che nel caso di specie interessano, relativi al procedimento di espropriazione per pubblica utilità), ed elementi peculiari del contratto di appalto, consistenti nell'assunzione, da parte dello stesso concessionario, del compimento, a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi, di un'opera pubblica per conto e nell'interesse del concedente.

Nello schema di un tale rapporto (tralasciando altri aspetti particolari che non hanno rilevanza ai fini della controversia in esame) è dunque incontestabile che il compenso previsto per l'esplicazione della complessa attività demandata al concessionario, sia per l'esercizio dei poteri dello ente concedente, sia per la costruzione dell'opera, si configura come corrispettivo, nel senso avanti precisato, ed è pertanto soggetto all'imposta generale sull'entrata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono perdono consistenza le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza impugnata.

La obiezione circa la riferibilità dell'art. 3, lett. b, della legge n. 762 del 1940 ai soli rapporti di appalto non ha fondamento perché la norma, con l'espressione « appalti in genere », indica, invece, tutte le fattispecie negoziali nelle quali sia ravvisabile l'elemento fondamentale del contratto di appalto, e cioè il compimento di un'opera o la prestazione di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

In tale ampia categoria giustamente i giudici di appello hanno inquadrato, ai fini del tributo in contestazione, la concessione di sola costruzione, essendo innegabile che questa — prescindendo dagli aspetti peculiari di tale istituto che non interessano ai fini della presente controversia — ha in comune con l'appalto il connotato fondamentale di essere volta al compimento di un *opus* (oltre che allo svolgimento di attività secondarie e strumentali) da parte del concessionario, nell'interesse dello ente concedente, verso il corrispettivo, stabilito in contratto.

Inoltre, va sottolineato che per l'applicabilità dell'imposta generale sull'entrata non è richiesto, come sembra voglia sostenere la ricorrente, che il rapporto giuridico da cui deriva l'entrata tassabile debba necessariamente trovare collocazione nelle fattispecie elencate negli articoli 2 e 3 della legge del 1940 (le quali, come si è già accennato, altro non rappresentano che particolari, tipiche applicazioni del principio generale enunciato nell'art. 1), essendo invece sufficiente — come pure si è detto — che nel rapporto sia ravvisabile il fenomeno del trasferimento di ricchezza, con le caratteristiche già precisate, che nel sistema della legge costituiva l'oggetto del tributo.

Per le medesime ragioni sono inconferenti le ulteriori obiezioni sulla riferibilità dell'art. 3, lett. b, della legge del 1940 alla sola parificazione tra appalto e somministrazione di merci, e non anche a quella tra appalto e concessione di pubblici servizi, in quanto dal richiamo della norma alla legge di registro sulla detta equiparazione tra appalti e forniture non può trarsi la illazione che siano state escluse dalla soggezione al tributo le concessioni di pubblici servizi, le quali — se prevedono il pagamento di un corrispettivo — non possono non rientrare, in base ai concetti avanti enunciati, nell'ambito di applicazione della legge del 1940.

Di tale legge, quindi, non può ritenersi che i giudici del merito abbiano fatto, nel caso concreto, applicazione analogica.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare esenti da tributo almeno le somme che il Ministero dei Trasporti aveva corrisposto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla società per le espropriazioni di terreni resesi necessarie per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Neppure sotto l'indicato profilo la censura è fondata.

Nella sentenza impugnata è posto in chiara evidenza il carattere *forfettario* del corrispettivo, pattuito per tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno escluso, assunti dalla società SACOP (art. 5 del contratto), ed è posto altresì in evidenza che erano state espressamente previste espropriazioni immobiliari, alle quali la concessionaria si era impegnata di procedere per conto dello Stato, assumendo perfino l'onere di provvedere eventualmente ad espropriazioni non previste in contratto, delle quali ultime dichiarava di aver tenuto conto nell'offerta in sede di appalto concorso.

Così individuato ed interpretato dai giudici del merito il contenuto del contratto, legittimamente gli stessi giudici hanno ritenuto che la globalità e la infrazionabilità del corrispettivo pattuito non consentivano di distinguere, ai fini dell'IGE, tra somme riferentisi a rimborso spese e somme costituenti vero e proprio corrispettivo.

Va, comunque, precisato che anche i rimborsi di spese dipendenti da un'attività economica di scambio, se collegati ad una prestazione di servizi, ovvero correlati ad un servizio, sono egualmente soggetti all'imposta generale sull'entrata, come questa Corte Suprema ha ritenuto (Cass., 17 marzo 1967, n. 602; 26 marzo 1965, n. 504; 2 marzo 1964, n. 472), mentre l'ipotesi esaminata con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 3041 del 12 ottobre 1955), richiamata dalla ricorrente, riguardava un caso diverso, e cioè il rimborso di somme che una parte aveva, in *occasione* dell'esecuzione di un contratto, anticipato per conto dell'altra parte, e non già il rimborso di somme sostenute *in esecuzione ed a causa* del contratto e globalmente rientranti nell'ambito del corrispettivo pattuito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1977 n. 2967 - *Pres.* Iannuzzi - *Est.* Zappulli - *P. M.* Raja (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino) c. Soc. Briber (avv. Giusiana).

Imposta di ricchezza mobile e altre imposte dirette - Esenzione per nuove imprese artigiane e piccole industrie nell'Italia settentrionale - Svolgimento di attività produttiva al di fuori del territorio agevolato - Esclusione.
(l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8).

L'agevolazione dell'art. 8 *della legge* 29 *luglio* 1957 *n.* 635, *presuppone che le aziende artigiane e le piccole industrie non solo abbiano nelle zone depresse la loro sede ma ivi svolgono la loro attività produttiva almeno prevalente* (1).

(*Omissis*). — L'Amministrazione finanziaria ha lamentato, nell'unico motivo del ricorso, violazione dell'art. 8 della l. 29 luglio 1957 n. 645 e 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la società Briber si era bensì costituita nel Comune di Chatillon, compreso fra le località depresse in relazione alle quali sono previsti i benefici tributari, ma, poi, in realtà svolgeva la propria attività edilizia in Aosta ed in Torino, quindi in località non economicamente depresse; che, inoltre, il certificato della Camera di Commercio poteva dimostrare solo la data di inizio dell'attività, quale inizio di decorrenza del decennio di esenzione dall'imposta, ma non l'esercizio effettivo della attività.

Il motivo è fondato. Il citato art. 8 statuisce che, nelle località previste da quella legge come economicamente depresse, « le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per dieci anni dalla data d'inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di Commercio.... da ogni tributo diretto sul reddito ».

Dall'esame di questa norma è facile rilevare, da un lato, che il suo fine è di assicurare lo svolgimento di attività produttive sotto condizioni di favore nelle località economicamente depresse da essa indicate e, dall'altro, che il certificato della Camera di Commercio si riferisce solo alla data di inizio dell'attività, risultante dalla iscrizione presso la stessa, la quale non ha facoltà né avrebbe i mezzi per seguire e controllare lo svolgimento delle effettive attività delle singole imprese nelle diverse località.

---

(1) La sentenza, di cui va apprezzata la motivazione, è in netto contrasto con il precedente orientamento (sent. 16 gennaio 1975, n. 166 in questa *Rassegna*, 1975, I, 1086, seguita da altre conformi). E' superfluo notare quanto la pronuncia ora intervenuta persuada assai più delle precedenti.

È pur vero che la norma riportata menziona solo la costituzione delle imprese artigiane e delle piccole industrie, senza enunciare altri requisiti circa l'attività effettiva; ma non può dubitarsi, in ragione del suddetto fine della legge, che sia richiesto che essa si svolga nel decennio al quale si riferisce l'esenzione in questione nel territorio del Comune indicato e compreso nelle località depresse. La mera costituzione nel suo territorio non può essere sufficiente a garantire che quelle attività produttive assicurino i benefici di incremento economico e di occupazione operaia in quel territorio, con una connessione permanente e diretta, e, perciò, che sia realizzato il fine in relazione al quale il beneficio tributario è stato concesso.

Non si nega che la connessione con la finalità della legge possa sussistere anche quando l'attività dell'impresa, nonostante il suo carattere artigiano e di piccola industria, sia svolta in parte fuori del Comune di sua costituzione, secondo le sue specifiche esigenze, e caratteristiche. Ciò è stato già ammesso da questa Suprema Corte per le imprese fornitrici di servizi (è particolarmente di trasporti) (Cass. 27 luglio 1976, n. 2985, 16 gennaio 1975 n. 166) perché, come è precisato nella prima delle sentenze citate, l'esistenza della sede in un determinato luogo comporta quello incremento delle attività economiche che il legislatore ha voluto facilitare, per gli affari connessi con le necessarie attrezzature per la loro gestione (autorimessa, officine, assunzione e sede del personale, attività indotte), che ivi comunque si realizzano, indipendentemente dal fatto che gli automezzi « esplichino la loro attività anche in altre zone ».

Ma, nella controversia in esame, è stato precisato in linea di fatto dal giudice di primo grado, senza alcuna diversa valutazione di quello d'appello e senza alcuna contestazione delle parti su tale accertamento, che la società Briber « operò esclusivamente fuori delle zone depresse », nè essa ha dimostrato di avere assunto operai in Chatillon per i lavori eseguiti in Aosta e Torino.

Sulla base di tale incontestato accertamento di fatto deve ritenersi che, — mentre il beneficio tributario di cui trattasi è applicabile quando l'attività si svolga, secondo le esigenze e le caratteristiche della categoria dell'azienda, « anche » in località diverse dal Comune di costituzione secondo la legge suddetta, — esso non può, invece, trovare applicazione quando quell'attività si svolga « esclusivamente » o con assoluta prevalenza fuori del suo territorio, per l'assenza di un collegamento effettivo con il medesimo e di un concreto centro produttivo nel suo territorio, con conseguente inesistenza di alcun serio incremento economico per la località depressa che la legge speciale intenda favorire.

Nè può avere rilevanza il fatto, non pacifico nella specie, che la sede dell'impresa, (quale suo centro direttivo e amministrativo conforme alle iscrizioni di legge), sia stata mantenuta nel Comune di costituzione

della società, perché, indipendentemente dalla possibilità di frodi fiscali attraverso meri recapiti postali e manifestazioni solo esteriori (es. Targhe, intestazioni di utenze telefoniche, ecc.), occorre che vi sia un effettivo centro produttivo con prevalenza economica e organizzativa rispetto ai dipendenti ed ai mezzi dell'impresa dislocati, temporaneamente o no, fuori di quel territorio, sempre valutandosi l'importanza di questi in relazione alle dimensioni necessariamente modeste di essa secondo i requisiti della stessa norma. E' nel Comune di costituzione che devono trovarsi gli elementi principali della produzione o del servizio che ne formano oggetto, e soprattutto il nucleo principale del personale.

Devono, pertanto, disattendersi le deduzioni della società ricorrente, secondo le quali la collocazione della sede nella zona depressa sarebbe sufficiente a migliorarne le condizioni economiche di questa perché la sua organizzazione amministrativa importa assunzione di impiegati, afflusso e movimenti di capitali, e, a volte, assunzione di operai che vengono, poi, inviati nella località di lavoro. Infatti, circa questi ultimi è facile osservare che la disciplina sul collocamento dei lavoratori importa la prevalenza di quelli di tale località, limitando le possibilità di assunzione per quelli ivi residenti, mentre le modeste dimensioni delle imprese beneficiarie, secondo il menzionato requisito di legge, escludono la possibilità di notevoli assunzioni di impiegati e altro personale per la sede ammnistrativa. Inoltre il dedotto movimento dei capitali, svolgendosi prevalentemente attraverso istituti bancari, non è necessariamente connesso alla stessa.

In conseguenza dell'accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Corte d'Appello (quella di Genova), la quale dovrà attenersi al principio in virtù del quale il beneficio previsto dall'art. 8 della l. 29 luglio 1957, n. 635 non può trovare applicazione quando l'impresa artigiana o la piccola industria, da esso prevista, svolga la sua attività esclusivamente o prevalentemente fuori dei Comuni indicati da quella legge, pur se vi mantenga la propria sede quale mero centro direttivo e amministrativo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1977 n. 2968, *Pres.* Novelli - *Est.* Scanzano - *P. M.* Silocchi (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. Soc. Bastogi (avv. Biamonti).

Imposta di registro - Società - Imputazione di riserve ed aumento di capitale - È tassabile come conferimento in danaro.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 81 e 85; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 47).

L'imputazione di riserve od aumento di capitale, mutando il titolo di appartenenza del cespite della società e creando un rapporto nuovo

nei confronti degli azionisti, produce gli effetti di un conferimento in denaro, come tale tassabile (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione degli artt. 4 e 8 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 1 della relativa Tar. all. A, nonché dell'art. 2442 cod. civ., e sostiene che il passaggio di riserve a capitale realizza un risultato giuridico, economico e sostanziale identico a quello che deriva dal conferimento di denaro, ed integra il presupposto dell'imposta proporzionale di registro, dovuta appunto per gli aumenti di capitale, in quanto determina una modificazione sostanziale nei rapporti fra la società ed il socio riguardo al godimento e all'uso delle somme destinate a capitale.

Col secondo motivo denuncia, poi, violazione degli artt. 112, 184, 190, 359 cod. proc. civ., e lamenta che la corte di merito esaminando il più ampio problema della tassabilità dell'aumento di capitale attuato con l'utilizzazione di riserve, abbia risolto la controversia sotto un profilo diverso da quello prospettato dalle parti ed estraneo ai motivi di opposizione della Bastogi.

Di questo secondo mezzo è agevole dimostrare l'infondatezza col rilievo che il vizio di extrapetizione non ricorre quando il giudice ponga a base della sua decisione argomenti giuridici diversi da quelli che le parti abbiano prospettato; ed è ciò che la corte di Roma si è limitata a fare nella specie, dal momento che i più ampi termini in cui essa ha esaminato la questione non alteravano l'ambito sostanziale della controversia, rimasta sempre circoscritta al criterio di tassazione della nota delibera di aumento di capitale.

Fondato, invece, è il primo motivo, che si ricollega ad un orientamento ormai consolidato di questo Supremo Collegio (sent. 2358/'72 42/'71, 2146/'67.

È certo che le riserve sono entità già esistenti nel patrimonio della società e che la destinazione della loro parte disponibile ad aumento di capitale (art. 2442 cod. civ.) non costituisce un apporto che possa incrementare la consistenza della società stessa. Non può tuttavia negarsi che la attuazione della delibera con cui tale destinazione viene disposta dia luogo non già ad una semplice operazione contabile di natura interna relativa ad entità puramente astratte come sembra ipotizzare la Corte di merito (forse per avere sopravalutato l'espressione « imputando » che si legge nel citato articolo del codice), ma determina attraverso la modificazione dell'atto costitutivo, un effettivo e profondo mutamento (a rilevanza esterna) della condizione giuridica di una entità concreta, perché

---

(1) Si conferma, con motivazione approfondita un orientamento ormai costante (v. *Relazione Avv. Stato*, 1971-75, II, 750) recepito esplicitamente dal legislatore della riforma (art. 47 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634).

ne modifica il titolo dell'uso e del godimento. Essa cioè determina l'indisponibilità del cespite, modifica il grado di aspettativa che riguardo ad esso hanno i soci (e, corrispondentemente, il grado di inerenza alla società) e lo assoggetta alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale, che, per la peculiare funzione di garanzia che assolve, può essere monetizzato solo in caso di scioglimento della società stessa o di riduzione del capitale per esuberanza (art. 2445 cod. civ.). Ciò è sufficiente per ritenere verificato il presupposto della imposta proporzionale di registro ex art. 4 del r.d. 1923 n. 2369, specie se si abbia riguardo, come devesi, secondo l'art. 8 dello stesso r.d., agli effetti sostanziali dell'atto.

A questo orientamento la corte d'appello obietta:

a) che il presupposto dell'imposta proporzionale è il trasferimento di una certa entità da un soggetto ad un altro, mentre nell'operazione *de qua* mancherebbe la regolamentazione di rapporti intersoggettivi;

b) che l'inapplicabilità della detta imposta, sarebbe confermata dall'impossibilità di ricondurre la operazione stessa ad alcuna di quelle previste dallo art. 81 Tar. all. A del citato r. decreto.

Orbene, per constatare come, per effetto dell'operazione in argomento e riguardo all'entità che ne è oggetto, vengono a modificarsi i rapporti fra società e soci, è sufficiente considerare che, mutato il titolo di appartenenza del cespite alla società, gli azionisti, da un lato perdono la possibilità di adottare in ordine ad esso le deliberazioni consentite per i cespiti disponibili, e dall'altro ricevono dalla società beni attuali, quali le nuove azioni corrispondentemente emesse, immediatamente negoziabili: e poiché trattasi di beni che, oltre ad essere attuali, sono anche dotati di una loro precisa autonomia, perde valore il rilievo fatto nella discussione orale dalla difesa della Bastogi secondo cui nel valore effettivo delle vecchie azioni il valore della corrispondente quota di riserve era già contenuto.

Riguardo all'argomento confermativo dedotto dall'esame dell'art. 81 Tar. All. A, deve anzitutto osservarsi che non può seguirsi la controricorrente quando, ravvisando in esso una autosufficiente ed autonoma ragione di decisione non specificamente censurata dalla Finanza, pretende desumerne la frustaneità del ricorso da questa proposto. Ed invero, il riferimento al citato art. 81 è stato utilizzato dalla Corte di merito come elemento confermativo che si inserisce in una complessa ed articolata argomentazione, ed è privo del supposto carattere di autonomia. Ciò premesso, deve osservarsi che l'art. 81 della tariffa e la indicazione delle specifiche ipotesi ivi contemplate sono in funzione della determinazione dell'aliquota applicabile, e che, stante il disposto dell'art. 8, secondo comma della legge organica (il citato r.d. n. 2369), l'interprete può e deve in via analogica, fare riferimento alla più appropriata di tali ipotesi per individuare l'aliquota da applicare ad un caso che non sia

espressamente contemplato. Posto, dunque che; come già detto, nell'operazione in argomento debbano ravvisarsi i presupposti della tassazione proporzionale l'aliquota da applicare sarà quella prevista per i conferimenti in denaro.

Il ricorso pertanto deve essere accolto, confermandosi il principio di diritto che è a base della giurisprudenza innanzi citata (principio — è opportuno notare — che è stato poi recepito nella nuova legge di registro: art. 47, 3° comma d.P. 26 ottobre 1972 n. 634). — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. I, 6 luglio 1977 n. 2972 - *Pres.* Iannuzzi - *Est.* Battimelli - *P.M.* Morozzo della Rocca (conf.). Ciuffa (avv. Cataudella) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Responsabile di imposta - Liquidatore dei soggetti tassabili in base a bilancio - Natura della responsabilità - Prescrizione breve per la responsabilità aquiliana - Esclusione - Prescrizione ordinaria - Si applica.
(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 265; c.c. art. 2280, 2456, 2625, 2947).

I liquidatori delle società di capitali rispondono a titolo proprio e diretto (e non in solido con la società o in via sussidiaria o di garanzia) verso l'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 265 *del t.u. sulle imposte dirette, per il sol fatto dell'esistenza di un attivo sociale non utilizzato per il soddisfacimento dell'obbligo tributario, indipendentemente da una condotta colposa; di conseguenza la responsabilità del liquidatore è soggetta alla prescrizione ordinaria e non alla prescrizione quinquennale dell'art.* 2947 *c.c. È invece regolata dal cod. civ.* (*art.* 2280 *e* 2625 *in relazione all'art.* 2043) *ed ha natura aquiliana la responsabilità del liquidatore al quale si rimproveri la mancata realizzazione dell'attivo* (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. I, 2 agosto 1977 n. 3411 - *Pres.* Iannuzzi - *Est.* Borruso - *P.M.* Ferraiolo (diff.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Beretta.

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Responsabile di imposta - Liquidatore di soggetto tassabile in base a bilancio - Liquidazione di fatto da parte degli amministratori - Responsabilità ex art. 265 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 - Sussiste.
(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 265).

Liquidatore, nel significato della norma dell'art. 265 *del t.u. sulle imposte dirette, che non è identico a quello delle norme del cod. civ., è*

chiunque risolva tutte le pendenze e realizzi tutte le attività dell'ente, che non ha più possibilità di funzionare, e le distribuisca fra i creditori e gli aventi diritto; in base alla stessa norma è amministratore in carica al momento dello scioglimento della società o dell'ente l'amministratore in carica al momento in cui sostanzialmente si decide lo scioglimento e quindi si procede alla liquidazione. Di conseguenza gli amministratori e i liquidatori rispondono a norma dell'art. 265 *ogni volta che di fatto si procede concretamente alla liquidazione dell'ente, se pure non siano state osservate le norme del cod. civ., che regolano nella forma il procedimento di liquidazione* (2).

I

(*Omissis*). — Col primo motivo di ricorso l'Amministrazione delle Finaze, denunciando falsa applicazione e violazione degli artt. 1218, 2456, 2496 e 2497 c.c. e dell'art. 265 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha inquadrato la responsabilità dei liquidatori, quale prevista nell'art. 265 del t.u. sulle imposte dirette del 1958, nell'ambito della diversa responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 2456 c.c., qualificandola come responsabilità aquiliana, e di conseguenza ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.

Osserva in proposito la ricorrente che, seppure è giurisprudenza pacifica che la controversia fra liquidatori e Finanza, in tema di applicazione della suddetta norma del t.u., non è controversia di imposta, da ciò non

---

(1-2) Note sulla responsabilità personale del liquidatore e dell'amministratore delle persone giuridiche

1) Con le due recenti pronunzie sopra riportate il complesso problema della responsabilità dei liquidatori e degli amministratori dei soggetti tassabili in base a bilancio (oggi delle persone giuridiche) in passato avvolto da molte ombre, ha ricevuto un contributo di chiarimento di grande rilevanza.

Prima d'oggi, la sola importante precisazione era intervenuta sul punto che la liquidazione delle società non ha lo scopo di tutelare la *par condicio* dei creditori (Cass. 26 aprile 1968, n. 1272, in questa *Rassegna*, 1969, I, 79; 25 marzo 1970 n. 792, *ivi*, 1970, I, 461) sì che se da un lato non può rimproverarsi al liquidatore di non aver rispettato l'ordine dei privilegi, d'altro canto il liquidatore che, a causa dell'insufficienza dell'attivo ritiene necessario procedere ad una graduazione nella previsione di non poter soddisfare tutti i crediti tributari, deve, se vuole sottrarsi alla sua personale responsabilità, domandare la dichiarazione di fallimento.

Altre pronunzie hanno solo sfiorato il problema sostanziale, perché hanno discusso, in punto di giurisdizione, se fosse proponibile innanzi all'A.G.O. la domanda del liquidatore diretta all'accertamento negativo del suo obbligo; come è noto è prevalsa la soluzione affermativa basata sulla premessa che la domanda

discende necessariamente che ci si trovi di fronte ad una responsabilità aquiliana; né può dirsi che la presenza di una condotta colposa sia elemento determinante per definire come aquiliana una responsabilità agli effetti della prescrizione.

L'ambito di applicazione dell'art. 2947 c.c., infatti è ristretto all'ipotesi in cui il danno sia risarcibile pér fatto illecito, mentre esistono numerosi casi di colpa che restano fuori dalla sua previsione, come nelle ipotesi di colpa contrattuale e nell'adempimento delle obbligazioni in genere; in particolare, nel caso di specie non può affermarsi che la colpa del liquidatore, quand'anche costituisca un presupposto necessario dalla sua responsabilità, sia la fonte esclusiva della responsabilità stessa, che invece, ripete il suo titolo dal rapporto di investitura del liquidatore.

Inoltre, se ciò vale per l'art. 2456 c.c., occorre riconoscere che la responsabilità prevista dall'art. 265 del citato t.u. ha una sua natura del tutto diversa, tanto che essa sussiste in relazione ai liquidatori di qualsiasi soggetto di diritto, anche diverso dalla società, tassabile in base a bilancio. Il presupposto di detta responsabilità è semplicemente il mancato pagamento delle imposte e l'esistenza di un'attività con cui detto pagamento avrebbe potuto effettuarsi, mentre non si richiede affatto una condotta colposa; tanto che la responsabilità nasce *ex lege* allorché si verifichino queste due condizioni ed essa non deve essere accertata con una pronuncia giurisdizionale, ma è sufficiente accertare, con un atto amministrativo, che i detti presupposti si sono verificati, senza che l'Intendente di Finanza, in tale accertamento, possa disporre di alcun margine di discrezionalità.

La ragion d'essere della diversa disciplina fra la responsabilità dei liquidatori verso gli altri creditori e quella nei confronti dell'amministrazione finanziaria sta nel fatto che, mentre per i comuni crediti può essere

---

del liquidatore introduce una controversia ordinaria che non è soggetta alle regole del contenzioso tributario (27 ottobre 1971 n. 3021, in questa *Rassegna* 1972, I, 146; 16 maggio 1972, n. 1484, *ivi*, 709; v. anche *Relazione Avv. Stato*, 1970-75, II, 601 e segg.), e ciò ha dato occasione all'affermazione, ipotetica e non necessaria ai fini del decidere, che la responsabilità del liquidatore per debiti di imposta fosse di natura aquiliana, come lo è nei rapporti di diritto comune (art. 2456 c.c.).

2) Con la prima delle sentenze ora intervenute è stata affrontata per la prima volta la questione della natura giuridica della responsabilità del liquidatore come premessa per stabilire se ad essa sia applicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 2947 c.c. o la prescrizione ordinaria.

La norma dell'art. 265 t.u. del 1958 non è una pleonastica (e come tale inammissibile) ripetizione dell'art. 2456 c.c.; essa pone una responsabilità di tipo diverso, del tutto dissociata dalla colpa, i cui presupposti sono soltanto il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie e l'esistenza di attività sociali; il liquidatore, in aggiunta al dovere generale di *neminem laedere*, deve osservare l'ulteriore dovere, specificamente tributario, di soddisfare i crediti tributari (la cui esistenza non può essere ignorata anche per crediti non liquidi); la semplice

difficile accertarne l'esistenza e l'ammontare (per cui è necessario che sia accertata quanto meno una specifica colpa, se non il dolo, dei liquidatori), altrettanto non può dirsi per i crediti di imposta, la cui esistenza non può essere ignorata dai liquidatori; costoro devono sempre verificare, specie in materia di imposte dirette, se esistano debiti tributari e devono soddisfarli, e l'inadempimento di questo preciso dovere sancito *ex lege* comporta che l'inadempimento non ha nulla a che vedere con la responsabilità aquiliana e che esso deve invece inquadrarsi nell'ambito generale dell'art. 1218 c.c., con la conseguenza che in tal caso si applica l'ordinaria prescrizione decennale.

La doglianza è fondata.

Premesso che la questione della prescrizione dell'azione del fisco contro i liquidatori a sensi dell'art. 265 del T.U. II. DD. del 1958 si presenta per la prima volta all'esame di questa Corte, si osserva che i pochi precedenti in materia di applicazione della norma anzidetta, nei quali si è affermata la necessità di una indagine sul nesso necessario fra colpa dei liquidatori e mancato pagamento delle imposte, sono di poca utilità per la risoluzione della questione dedotta dalla ricorrente, non essendo in essi affrontato il problema della esatta natura delle disposizioni dell'art. 265 del t.u. e del suo inquadramento nella disciplina generale della responsabilità dei liquidatori, ai fini della individuazione della prescrizione applicabile all'azione della Finanza. Più vicina al tema, ma neppure essa relativa alla soluzione della questione, è solo la decisione con cui si è affermato che l'obbligo del liquidatore di accantonare l'attivo per il pagamento dei debiti di imposta nasce non dalla natura privilegiata di detti debiti, bensì proprio dal disposto dell'art. 265, con la conseguenza

---

violazione di questo specifico dovere comporta automaticamente la responsabilità personale (per debito proprio).

Le ragioni che sostengono questa conclusione sono validissime. A queste si può ancora aggiungere che oggetto della responsabilità del liquidatore non è un risarcimento, che potrebbe essere determinato caso per caso in misura diversa (inferiore o superiore) dal debito di imposta, ma la stessa obbligazione tributaria quale risulta (o risulterà) accertata verso l'ente e, parallelamente sotto l'aspetto processuale, che la responsabilità del liquidatore ed il relativo ammontare non devono essere stabiliti con un titolo specifico con effetto di accertamento costitutivo (sentenza di condanna, negozio di transazione) ma soltanto dichiarata con un atto amministrativo non discrezionale che deve semplicemente verificare i presupposti obiettivi dell'esistenza di attività e della mancata destinazione all'adempimento della obbligazione tributaria.

3) Quest'ultimo rilievo consente di approfondire e completare la motivazione della pronunzia della S.C. nella parte relativa alla posizione del liquidatore rispetto all'obbligato principale (società).

La sentenza afferma che il liquidatore risponde autonomamente a titolo proprio e diretto, e precisa (con minore approfondimento) che questa responsabilità non è solidale con la società e non è nemmeno sussidiaria o a titolo di

che il liquidatore, che constati che le attività sociali non consentono l'accantonamento suddetto, non ha altra scelta, per sottrarsi alla responsabilità personale, che chiedere il fallimento della società (sent. n. 3259 del 29 ottobre 1974). È a tale visuale, e cioè alla natura dell'obbligo gravante sui liquidatori, che occorre rifarsi, per arrivare alla soluzione della questione qui dibattuta.

A tal fine, questa Corte ritiene necessario anzitutto sottolineare che, come ha affermato la sentenza della Corte di merito, — e come, sostanzialmente, ammette la stessa amministrazione ricorrente — l'obbligo dei liquidatori del pagamento delle imposte non crea alcuna solidarietà fra i liquidatori e la società; e così pure va posto in rilievo che non può nemmeno ipotizzarsi detta responsabilità come una forma di garanzia, come una responsabilità sussidiaria (tesi, questa, adombrata dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso). A confutazione di entrambe le tesi basta osservare che detta responsabilità non viene in essere (come sarebbe ove si versasse in tema di solidarietà o di garanzia) per il solo fatto del mancato pagamento, da parte della società, dei debiti di imposta, ma ha bisogno di un ulteriore presupposto, e cioè della esistenza, all'attivo della società, di somme in tutto o in parte sufficienti per detto pagamento e, ciononostante, dell'inadempimento dell'obbligo fiscale; essa, cioé, non sorge automaticamente, ma è collegata a determinati presupposti di fatto, diversi da quelli su cui si fonda il debito di imposta, e ad un determinato comportamento dei liquidatori.

Chiarito, quindi, che costoro rispondono autonomamente e a titolo proprio e diretto, occorre approfondire l'indagine per accertare se si sia in presenza di un obbligo specificamente regolato dall'art. 265 del t.u., o se non si versi piuttosto, come ha ritenuto la sentenza impugnata, in una particolare ipotesi della responsabilità dei liquidatori generica-

---

garanzia. Su questo punto è necessaria una maggiore riflessione. E' sicuramente esatto che il liquidatore risponde (personalmente per l'appunto) a titolo proprio ed è anche esatto che il liquidatore non risponde in solido con la società. Non può infatti parlarsi di due obbligazioni con causa unica nella quale i soggetti passivi siano allo stesso titolo debitori, perché la responsabilità autonoma del liquidatore è a titolo diverso (con presupposti diversi) da quella della società e perché, come si vedrà, il liquidatore non può essere chiamato ad adempiere contemporaneamente alla società. Ciò tuttavia non esclude che esista uno stretto legame tra l'obbligazione della società e quella del liquidatore.

Si deve ancora condividere l'affermazione che la responsabilità del liquidatore non discende dal sol fatto dell'inadempimento della società, perché si richiede l'ulteriore presupposto dell'esistenza di un attivo sociale; ma ciò non esclude che la responsabilità del liquidatore sia *sussidiaria* rispetto all'obbligazione della società, perché oggetto della responsabilità del liquidatore è il debito di imposta (della società), ossia un'obbligazione *altrui* di cui risponde a *titolo proprio*.

Esiste una notevole affinità tra le responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società di persone e del liquidatore di società di capitali (Cass.

mente regolamentata dall'art. 2456 c.c. La risposta è a favore della prima soluzione.

A tal riguardo appare fondamentale l'osservazione che la responsabilità dei liquidatori per il mancato pagamento dei debiti sociali è disciplinata nel codice civile (e i creditori sociali sono, correlativamente, tutelati) da un insieme di norme e cioé, oltre che dal già citato art. 2456 (e dalle norme che ne consentono l'applicazione per società diverse dalle società per azioni), dal combinato disposto degli artt. 2280, 1° comma (e relative norme di richiamo in tema di società diverse dalla società semplice), e 2625 c.c.: normativa che già di per sé consente ad ogni creditore (e quindi anche al Fisco) di agire contro i liquidatori per sentirsi risarcire dei danni conseguiti alla mancata destinazione dell'attivo sociale al pagamento dei debiti sociali. La presenza nell'ordinamento giuridico, accanto a detta normativa, dell'art. 265 del t.u. del 1958, pertanto, sarebbe del tutto ingiustificata ove di esso dovesse darsi l'interpretazione che ne ha dato la sentenza impugnata, in quanto in tal caso esso verrebbe a costituire un inutile doppione e una norma *inutiliter data*, il che, in un ordinamento organicamente strutturato, non è concepibile. È necessario, pertanto, accertare se e fino a che punto detto articolo, ai fini della soddisfazione dei crediti fiscali, si differenzi dalle altre norme in tema di responsabilità di liquidatori.

A tal fine, occorre anzitutto precisare che, mentre l'art. 2456 c.c. ricollega ad una generica e non meglio precisata colpa dei liquidatori la loro responsabilità per il mancato pagamento dei debiti sociali, l'art. 265 del t.u. formula l'ipotesi ben precisa dell'esistenza di un attivo e della mancata destinazione dell'attivo medesimo al sodisfacimento di un preciso debito: il che significa che l'art. 2456 è applicabile (e la responsabilità dei liquidatori per fatto illecito ex art. 2043 c.c. è sussistente non solo

---

16 maggio 1972, n. 1484, già citata), se pure sono ravvisabili precise diversità: per il socio illimitatamente responsabile, la responsabilità personale può dirsi il rovescio del beneficio di esecuzione e nasce per il sol fatto dell'esito negativo dell'escussione, mentre per il liquidatore si richiede la disponibilità di somme o altre attività; ma in ambedue i casi la responsabilità è sussidiaria in quanto ha per oggetto un'obbligazione altrui quale risulta o risulterà accertata nei confronti della società, sì che esiste un obbligato principale e un altro soggetto che risponde in proprio ma in via sussidiaria.

Infatti il liquidatore, come il socio illimitatamente responsabile, è sicuramente definibile come un *responsabile di imposta* « che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri per fatti e situazioni esclusivamente riferibili a questi » (art. 15 t.u. delle imposte dirette; art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600); l'obbligazione del responsabile è l'obbligazione tributaria come si caratterizza per il contribuente secondo il presupposto (fatti o situazioni) ad esso *esclusivamente* riferibile. Ed è per questo che il liquidatore, dovendo adempiere un'obbligazione di altri che conserva tutti i suoi caratteri tributari, resta soggetto alla riscossione esattoriale anche coattiva, pur essendo rimasto

all'ipotesi di distrazione dell'attivo e di sua distribuzione ai soci in violazione del disposto dell'art. 2280, ma altresì nei casi in cui ai liquidatori sia ascrivibile la mancata realizzazione, in tutto o in parte, dell'attivo da destinarsi ai pagamenti *dei debiti*. E non vi è dubbio che, in questa seconda ipotesi, il Fisco non abbia azione ai sensi dell'art. 265 del t.u., ma sia in tutto equiparato agli altri creditori e possa agire contro i liquidatori solo per responsabilità aquiliana; così come, sempre a titolo di responsabilità aquiliana, potrebbe agire contro i liquidatori colpevoli del reato di cui all'art. 2625.

Ma, accanto a tali ipotesi, il legislatore ne ha posto un'altra, quella appunto dell'art. 265 del t.u. per il diverso ambito di applicazione essa si presenta diversa, e non come sottospecie, da quella dell'art. 2456 c.c. per cui appare errata l'affermazione secondo cui per identità di materia, si sarebbe in presenza della stessa responsabilità aquiliana, che sta a base del disposto dell'art. 2456; ma è altresì distinta dall'ipotesi genericamente prevista dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2625. Ipotesi autonoma quindi, che, come già detto, proprio perché autonomamente prevista, deve trovare giustificazione in un ragionamento diverso da quello secondo cui ci si troverebbe in presenza di un caso di responsabilità aquiliana; ragionamento che non può non basarsi sull'affermazione della soggezione dei liquidatori, oltre che ad un generico obbligo sancito dall'art. 2043 c.c. (*neminem laedere*), altresì ad uno specifico obbligo nei confronti del Fisco, da cui scaturisce, fra liquidatori e Fisco, un rapporto diretto, seppur diverso da quello esistente fra Fisco e società in liquidazione.

In altri termini, i liquidatori, oltre agli obblighi genericamente loro imposti, a tutela di ogni creditore, dalle richiamate norme del codice civile, sono soggetti ad uno specifico obbligo nei confronti del Fisco,

---

estraneo al procedimento di accertamento, ed a tal fine riceve l'avviso di mora (art. 201 t.u. del 1958; art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) dopo che è stato verificato, con la notifica della cartella dei pagamenti e la successiva mora, l'inadempimento dell'obbligato principale.

Con la sentenza 28 marzo 1973, n. 824 (in questa *Rassegna*, 1973, I, 712), fu acutamente osservato che queste norme, pur accennando impropriamente alla solidarietà, usano con precisione il termine « coobbligato » per distinguere la posizione del responsabile da quella del « condebitore » (obbligato allo stesso titolo e tenuto in solido) con ciò evidenziando la natura sussidiaria della responsabilità.

Da tutto questo discende che la responsabilità del liquidatore non è solidale, ma è ancor più rigorosa: mentre al debitore solidale non si estendono gli effetti degli atti creati nei confronti di altro debitore, il liquidatore è direttamente vincolato agli effetti degli atti dichiarativi del debito creati nei confronti dell'obbligato principale. A favore del responsabile di imposta è dato soltanto il beneficio di escussione; ma proprio per questo, una volta avvenuta la escussione, l'obbligazione di altri deve essere adempiuta sulla base del titolo già esistente. Infatti il responsabile che ha ricevuto la notifica dell'avviso di mora non può proporre

il quale ha diritto di chiedere, nei loro confronti, l'osservanza di una condotta intesa al soddisfacimento dei debiti fiscali, in tutto o in parte, in presenza di un attivo sociale. Il debito personale dei liquidatori, quindi, non è basato sull'accertamento di una negligenza nella ricerca e nella individuazione dei creditori sociali da soddisfare, in quanto, come esattamente osserva l'Amministrazione ricorrente, a differenza da tutti gli altri crediti di cui i liquidatori, se non esercitino una particolare diligenza, ben possono restare all'oscuro, i debiti di natura fiscale, specie in materia di imposte dirette, non possono essere ignorati, essendo necessariamente e naturalmente connaturati all'esistenza stessa della società. Il debito nasce, invece, proprio dal precetto dello stesso art. 265 in esame, il quale deve interpretarsi nel senso che ai liquidatori è fatto specifico obbligo di provvedere, nella loro qualità, al pagamento delle imposte con l'attivo sociale, con la conseguenza che l'inosservanza di tale obbligo, in quanto inadempimento di una specifica obbligazione che vede nel Fisco il diretto titolare di una pretesa ad un determinato comportamento, fa sorgere automaticamente quel particolare tipo di sanzione che consiste nella responsabilità diretta (e, si badi bene, per debito proprio) dei liquidatori nei confronti del Fisco per il pagamento delle imposte.

Ne consegue che, essendosi fuori delle ipotesi tipiche di responsabilità aquiliana, non può ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale prevista, in deroga alla normativa generale, dall'art. 2947 c.c., ma va riconosciuta applicabile l'ordinaria prescrizione decennale prevista per i crediti nascenti da titolo diverso da quello del diritto a risarcimento da fatto illecito. — (*Omissis*).

---

opposizione contro la esecuzione esattoriale (art. 208 del t.u. del 1958; art. 53, d.P.R. n. 602/1973). Ciò bene si spiega con la particolare investitura del responsabile nell'organo volitivo dell'obbligato principale; solo agendo quale organo della società il responsabile può contestare la obbligazione tributaria, ma quando è chiamato a rispondere in proprio (a causa del modo in cui ha esercitato il potere di amministrazione della società) può soltanto contestare il titolo della sua personale responsabilità (l'essere liquidatore, l'esistenza dell'attivo sociale) ma non l'oggetto di essa (l'obbligazione del contribuente). Il liquidatore, come il socio illimitatamente responsabile non è terzo rispetto alla società si che è ad esso opponibile il titolo (accertamento, concordato, giudicato, ruolo) valido verso il debitore (Cass. 28 aprile 1977, n. 1615, in questa *Rassegna*, 1977, I, 457). Sia nei rapporti ordinari che in quelli tributari, la natura stessa della responsabilità sussidiaria (stabilita in ipotesi molto limitate) presuppone l'estensibilità all'obbligato in via sussidiaria del titolo costituito nei confronti dell'obbligato principale; è questa una necessaria conseguenza del beneficio di escussione. Se il creditore non può, come nell'obbligazione solidale, chiamare contemporaneamente ad adempiere l'obbligato principale e il responsabile in via ausidiaria e non può precostituire anche

II

(*Omissis*). — Con il secondo motivo la Finanza, lamentando la violazione degli artt. 265 t.u. I.I.D.D. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce che il Beretta, ancorché amministratore della società, avrebbe dovuto essere assoggettato alla pretesa tributaria in quanto liquidatore di fatto dei beni sociali, prima ancora che intervenisse la formale messa in liquidazione della società.

Il suesposto motivo merita, invece, di essere accolto.

Innanzi tutto, va premesso che la giurisprudenza è costante nel riconoscere che la legge tributaria, se non è suscettibile di applicazione analogica, consente, tuttavia, la interpretazione estensiva e che, pertanto le sue espressioni possono essere intese anche nel senso più ampio quando — esaminata la *ratio* della legge e postala a confronto con i possibili effetti di una interpretazione eventualmente restrittiva —, si raggiunga la certezza che il legislatore *minus dixit quam voluit.*

(In tal senso cfr. Cass. sent. n. 250 del 1975; 3031 del 1973; 3538 del 1972; 2376, 1614, 1612 e 825 del 1971; 2585 del 1970; 1269 del 1968; 61 del 1967; 1674 e 1393 del 1966; 179 del 1965; 1752 del 1963; 699, 611 e 408 del 1962).

---

verso quest'ultimo il titolo di accertamento (nei rapporti d'imposta non può essere notificato al liquidatore l'accertamento o il ruolo e non è possibile nel relativo procedimento far partecipare il responsabile dell'obbligazione del contribuente) non potrà essere tenuto, dopo l'esito negativo della discussione, a ripetere dal principio l'accertamento contro il responsabile al quale si riconosca il potere di esercitare autonomamente tutti i mezzi di tutela, indipendentemente dal contribuente per il quale egli stesso ha agito (una tale concezione del beneficio di escussione porrebbe il creditore in una ingiustificabile condizione di inferiorità). E' invece normale che l'obbligato in via sussidiaria a cui vantaggio opera quel beneficio di escussione che ha impedito al debitore di precostituire il titolo e che avrebbe potuto esercitare ogni potere di tutela agendo a nome della società, resti vincolato al titolo creato contro l'obbligato principale, rispetto al quale non è terzo, pur potendo senza preclusioni contestare il presupposto della sua responsabilità.

Tutto questo oggi risulta più chiaro dalla norma dell'art. 36, quinto e sesto comma del d.P.R. n. 602/1973 nel quale si prevede che la responsabilità personale del liquidatore (o dell'amministratore o dei soci) è accertata dall'ufficio delle imposte in relazione non già alla sussistenza dell'obbligazione principale ma ai presupposti di cui ai commi precedenti (che fissano la responsabilità per l'obbligazione altrui) e che contro il provvedimento dell'ufficio è ammesso ricorso alla Commissione, sempre per contestare la sussistenza della responsabilità personale, non già l'obbligazione tributaria della società per la quale già si è proceduto alla iscrizione a ruolo.

Tutto quanto detto non deve far sospettare che il liquidatore si trovi in una condizione di eccessiva soggezione. La già citata sentenza 28 marzo 1973 n. 824 si è posto il problema dell'illegittimità costituzionale delle norme (art. 201 e 208 del t.u. del 1958) che impongono al liquidatore di adempiere personalmente senza poter contestare l'obbligazione del contribuente ed ha escluso ogni sospetto con

Indipendentemente dal suesposto rilievo, (che, peraltro, la Corte di Appello sembra avere totalmente ignorato), un'altra considerazione si impone, ancora più in aderenza alla particolare norma in esame.

Invero, prima ancora di stabilire l'ampiezza del significato di una certa espressione legislativa, occorre chiedersi se sia esatto attribuirle automaticamente il significato che la medesima ha in altri settori del diritto.

Il 1° comma dell'art. 265 del t.u. delle imposte dirette si riferisce ai liquidatori di società o di enti in genere, ma l'espressione « liquidatore » può essere intesa in due sensi diversi, non tanto per la maggiore o minore ampiezza di significato, quanto soprattutto, per il punto di vista preso in considerazione. Se si ha riguardo alla natura sostanziale dell'attività svolta, « liquidatore » è chiunque risolva tutte le pendenze e realizzi tutte le attività dell'ente (che non ha più, quindi, alcuna possibilità di funzionare) e le distribuisca tra i creditori e gli aventi diritto; se si ha, invece, riguardo al codice civile, « liquidatore », è colui che è chiamato formalmente a svolgere tale compito ai sensi degli artt. 2308, 2309 2449, 2450, 2497, 2539 (indipendentemente dal fatto che poi lo svolga o meno).

---

la considerazione che il liquidatore può, in un secondo momento, con la domanda di risarcimento del danno dopo il compimento della esecuzione (art. 209, oggi art. 54 d.P.R. n. 602/1973) ridiscutere tutte le questioni inerenti al rapporto di imposta. Si deve escludere che in sede di azione di risarcimento (contro l'esattore) il liquidatore possa riproporre la contestazione sull'obbligazione tributaria accertata verso il contribuente; ma ciò non giustifica alcuna perplessità, perché la natura stessa della responsabilità sussidiaria pone il responsabile, che si immedesima nell'organo della società, nella condizione di non poter rifiutare come fatto estraneo il debito sociale.

4) Chiarito che il liquidatore risponde in proprio dell'obbligo tributario della società in base ad una norma tributaria che crea una responsabilità diversa da quella ordinaria, si dovrebbe ridiscutere il problema della giurisdizione, in quanto la domanda del contribuente diretta ad escludere i presupposti della sua responsabilità ex art. 265 dà luogo ad una vera e propria controversia di imposta. Non senza ragione, la norma attuale dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, che non ha introdotto profonde innovazioni, dichiara soggetto al ricorso alla commissione il provvedimento che dichiara la responsabilità.

Oggi, comunque, il problema è risolto legislativamente e può essere superfluo riaccendere solo per le controversie ormai in esaurimento la polemica sulla giurisdizione.

5) Da quanto detto al n. 3 possono dedursi elementi che completano la problematica della prescrizione.

E' evidentemente ineccepibile la pronunzia che si commenta che dichiara applicabile la prescrizione ordinaria. Ma possono farsi ulteriori precisazioni sul *dies a quo* della prescrizione.

Poiché oggetto della responsabilità del liquidatore è, come si è visto, l'obbligazione tributaria, questa si presenta anche verso il liquidatore con tutti i caratteri suoi propri compresi quelli attinenti alla prescrizione e al procedimento sta-

Orbene, l'esegesi comparata delle fonti del diritto dimostra che le espressioni usate in leggi disciplinanti materie diverse debbono essere interpretate in diversa maniera tutte le volte che ciò sia richiesto dalla « ratio » della materia che ciascuna legge disciplina e l'espressione non sia a tal punto univoca da non lasciare adito a dubbi ermeneutici di sorta.

Soltanto così, si realizza infatti un'interpretazione « funzionale » rispetto agli scopi che il legislatore ha voluto perseguire, che è l'unica consentita ai sensi dell'art. 12 delle preleggi. Conseguentemente, è da escludersi che a tutte le espressioni usate in una legge tributaria, debba necessariamente essere attribuito il significato che esse hanno nel diritto civile. Quest'ultimo ha di mira il contemperamento di interessi privatistici realizzati normalmente nel continuo reciproco controllo di soggetti che, rispetto al loro soddisfacimento, operano in posizioni paritetiche contrapposte; il diritto tributario, invece, si propone la tutela di un interesse pubblico il cui soddisfacimento, in assenza di quel controllo continuo di cui si è deto, esige ben altri strumenti di tutela. Questi principi sembrano trovare una esemplare conferma nell'esame dell'art. 265 del t.u. delle imposte dirette. Se tale norma si dovesse interpretare come sostenuto nell'impugnata sentenza, se, cioè, si dovesse ritenere che

---

bilito per l'adempimento. Inoltre la responsabilità sussidiaria del liquidatore non può prescriversi finché è in vita e in corso di riscossione l'obbligazione verso l'obbligato principale. Conseguentemente di prescrizione non è a parlarsi nella prima fase del procedimento nella quale il debito per imposte dirette non è soggetto a prescrizione ma a decadenze (per l'accertamento e per l'iscrizione a ruolo) che una volta impedite escludono il maturare della prescrizione fino a quando il credito resta in carico all'esattore.

Solo dopo verificato l'inadempimento della società, diventa concreta la responsabilità del liquidatore ed è configurabile la prescrizione del suo obbligo. Con quanto ora detto non si intende sostenere che gli atti del procedimento di accertamento e riscossione diretti al contribuente producono effetto verso il responsabile a norma dell'art. 1310 c.c. (benché non sia impossibile affermare che questa norma può trovare applicazione anche nella responsabilità sussidiaria), ma piuttosto che la prescrizione dell'obbligo del responsabile non può cominciare a decorrere a norma dell'art. 2935 c.c. mentre ancora si tenta, anche ripetutamente, di escutere l'obbligato principale. Pertanto la prescrizione verso il responsabile può cominciare a decorrere solo dall'ultimo atto di esecuzione contro l'obbligato principale.

Ma occorre ancora un'altra condizione. Come si è visto il liquidatore non è tenuto a formare una graduazione dei privilegi ed a rispettare l'ordine di essi; è rimesso alla discrezione del liquidatore (discrezione che deve essere ad esso riconosciuta proprio perché dal suo esercizio discende la responsabilità) decidere sui pagamenti e sulle spese; in alcuni casi l'erogazione di una spesa ha una funzione strumentale nella realizzazione dell'attivo e può ben essere anteposta al pagamento dei debiti tributari. Il liquidatore risponde *del risultato* della liquidazione e non delle singole operazioni e parallelamente l'Amministrazione finanziaria non può nel corso della liquidazione contestare al liquidatore di aver impiegato le attività per un fine diverso dal pagamento dei tributi perché il pagamento finché dura la liquidazione può sempre aver luogo e non si può rimproverare al liqui-

i « liquidatori » tenuti a destinare le attività della liquidazione innanzitutto al pagamento delle imposte, pena la loro responsabilità personale, siano soltanto coloro che abbiano ricevuto la formale nomina di liquidatori, come previsto nel codice civile, la finanza rimarrebbe esposta al rischio gravissimo che sia lo stesso amministratore a liquidare di fatto il patrimonio della società col tacito consenso dei soci prima ancora che sia deliberato o determinato lo scioglimento, destinando il ricavato sì a scopi leciti, ma non al pagamento delle imposte, sicché — mutato poi l'amministratore o succedutogli il liquidatore — non vi sia più alcuna attività di liquidazione da accantonare per il pagamento delle imposte stesse, e lo scopo del citato art. 265, che prevede la responsabilità personale del liquidatore colpevole di aver omesso tale accantonamento, resti completamente vanificato.

Ed è notorio quanto sia ora frequente, specie nel settore dell'edilizia, il caso che, per ogni singola iniziativa imprenditoriale, si dia vita ad una diversa società di capitali avente come patrimonio esclusivamente il manufatto da vendere, sicché, venduto questo in conformità dello stesso statuto sociale e devolutone il ricavo tra i privati aventi diritto, la Finanza non abbia più alcuna possibilità di far valere i propri crediti.

---

datore di non aver seguito un determinato ordine. Da ciò discende che i presupposti della responsabilità del liquidatore si concretano soltanto al momento della presentazione del bilancio di liquidazione finale; solo in questo momento è possibile stabilire con certezza che sono esistite, in tutto l'arco di tempo della liquidazione, attività sociali (e non ne esistono altre) e che queste non sono state (e non possono più essere) impiegate per il pagamento dei debiti tributari. Solo la presentazione del bilancio finale di liquidazione consente all'Amministrazione di far valere il suo credito verso il liquidatore e segna quindi il momento iniziale del corso della prescrizione.

6) La seconda delle sentenze che si commentano ha affrontato per la prima volta il problema della liquidazione di fatto. Merita piena adesione la pronuncia che sulla base di una interpretazione estensiva (evidentemente ammissibile anche a vantaggio dell'Amministrazione) e « funzionale » della norma tributaria, ha concepito la liquidazione, in un senso diverso da quello del cod. civ., come sostanziale attività diretta a risolvere le pendenze dell'ente che non ha più possibilità di funzionare e a realizzare tutte le attività per distribuirle tra i creditori e gli aventi diritto e parallelamente ha definito come amministratore in carica al momento dello scioglimento colui che amministra la società al momento in cui si decide in concreto lo scioglimento e si procede alla liquidazione, ovvero al momento in cui si sarebbe dovuto nell'osservanza formale della legge deliberare lo scioglimento e nominare i liquidatori. Tutta la motivazione della sentenza può esprimersi nella semplice considerazione che l'aver violato le norme del cod. civ. relative alla liquidazione non può creare una situazione di vantaggio agli effetti tributari.

Quando lo scioglimento è l'effetto di un mero fatto, come la scadenza del termine, non è necessario ricorrere ad una interpretazione estensiva dell'art. 265, potendo essere direttamente applicato il capoverso di detta norma; infatti l'art. 2449 c.c. impone agli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea entro trenta

Ma la semplice prospettazione degli effetti di una simile interpretazione del citato art. 265 ne comporta l'inaccettabilità. Si impongono, infatti tre considerazioni.

1° - In quanto norma tributaria, l'art. 265 ha lo scopo evidente d'impedire l'evasione dell'obbligo di pagare le imposte già accertate o in via di accertamento, imponendo di accantonare, a tal fine, fino alla necessaria concorrenza, il ricavo della liquidazione ovvero, quando ciò si rilevi impossibile, di chiedere il fallimento della società (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 3259 del 1974). Tale essendo lo scopo della norma in esame, rimarrebbe incomprensibile perché mai essa dovrebbe applicarsi solo ad una parte delle evasioni che è preordinata a combattere, cioè solo a quelle che avvengono in una situazione di liquidazione formale ai sensi del codice civile.

« Liquidare », invero — come è stato già rilevato — nel linguaggio tecnico commerciale significa: cessare l'attività attraverso cui si persegue lo scopo istituzionale, realizzare tutto l'attivo, destinarlo al pagamento delle passività e/o distribuirlo tra gli aventi diritto o, comunque, impiegarlo in modo non recuperabile.

Se questo è il significato attribuibile all'espressione « liquidazione », nella realtà commerciale, poiché una siffatta liquidazione crea l'occasione

---

giorni non già per deliberare lo scioglimento già avvenuto ma per le deliberazioni « relative » alla liquidazione e principalmente per la nomina di liquidatori. La sentenza ha puntualmente precisato che lo scioglimento ha luogo, oltre che per effetto di una volontà, « per un evento che *ope legis* lo determina ». Lo stesso è a dire nelle altre ipotesi di scioglimento (art. 2448 n. 2, 3 e 4) che, con minore evidenza e certezza, operano automaticamente se pure possono richiedere un atto deliberativo a carattere ricognitivo o dichiarativo, sostituibile da altro atto di mero accertamento di un evento che ha già prodotto l'effetto dello scioglimento.

Ma la responsabilità dell'amministratore che di fatto compie la liquidazione si concreta anche nell'ipotesi dell'art. 2448 n. 5, pur in mancanza di una deliberazione formale, ogni volta che in concreto lo scioglimento sia stato implicitamente deciso procedendo alla liquidazione.

7) Dalle due sentenze ora intervenute, che hanno richiamato come cardine della norma tributaria il principio che il liquidatore, anche di fatto, ha il dovere di domandare la dichiarazione di fallimento quando, non potendo soddisfare integralmente il credito tributario, ritiene necessario procedere alla graduazione dei privilegi, si ricavano altri due corollari.

Innanzi tutto la norma dell'art. 265, pur essendo diretta a disciplinare la responsabilità personale del liquidatore, è indirettamente una norma che disciplina la liquidazione imponendo un dovere particolarmente rigoroso di soddisfare inderogabilmente i crediti tributari; non viene con ciò stabilito un superprivilegio per i crediti di imposta diverso da quelli espressamente previsti, ma si stabilisce una preferenza per l'Amministrazione finanziaria attraverso il divieto di destinare le attività ad altri fini senza aver provveduto all'integrale pagamento dei debiti tributari, siano o meno privilegiati. La liquidazione in tanto è possibile in quanto le imposte dirette possono essere integralmente pagate; se questo risultato non risulta possibile, la liquidazione deve trasformarsi in procedura di fallimento e

per realizzare in pieno quel fenomeno di evasione che la norma tributaria intende fronteggiare, ciò è sufficiente perché quest'ultima sia applicata, anche se tale fenomeno si è verificato al di fuori di quegli schemi che il diritto civile prevede per la tutela di interessi diversi da quelli del diritto tributario.

2° - L'interpretazione « civilistica » del 1° comma dell'art. 265 diverrebbe ancora più inspiegabile se si considera che la liquidazione di fatto operata dallo stesso amministratore, prima ancora dello scioglimento della società, è ancora più pericolosa per la Finanza di quella compiuta da liquidatori formalmente nominati. Poiché, infatti, la loro nomina è resa di pubblico dominio mediante gli specifici mezzi di pubblicità previsti dall'art. 2450 bis del c.c. (articolo aggiunto dall'art. 12 d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), la Finanza ha — quanto meno in teoria — la possibilità di venire a conoscenza della liquidazione in atto e di far valere tempestivamente i suoi diritti. Quando, invece, la liquidazione viene posta in essere dallo stesso amministratore, prima dello scioglimento della

---

solo in questa sede i crediti tributari potranno essere soddisfatti nei limiti dell'attivo secondo l'ordine dei privilegi.

L'altro corollario è che il liquidatore e l'amministratore rispondono personalmente dei debiti tributari per l'intero ammontare e non nei limiti dell'attivo disponibile, appunto perché essi se non sono nella condizione di procedere al pagamento integrale hanno il dovere di provocare la dichiarazione di fallimento, non potendo nella fase della liquidazione procedere a riduzione dei crediti.

8) Di notevole interesse è la precisazione della prima delle sentenze in rassegna che la speciale responsabilità disciplinata nell'art. 265 non esclude l'ordinaria responsabilità aquiliana del liquidatore che non abbia proceduto con normale diligenza alla realizzazione dell'attivo (art. 2280 e 2625 in relazione all'art. 2043 c.c.). L'Amministrazione finanziaria, agendo come ogni altro creditore, può domandare con azione ordinaria la condanna al risarcimento del danno; questa azione è meramente civile e non ha alcun connotato specifico tributario.

9) Possiamo ora tentare di verificare come l'apporto di dottrina di queste sentenze sia utile per l'interpretazione delle nuove norme tributarie.

Il primo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 pur partendo dagli stessi presupposti dell'art. 265 del t.u. del 1958, condiziona la responsabilità dei liquidatori delle persone giuridiche all'ipotesi che abbiano pagato con le attività della liquidazione crediti di ordine inferiore a quelli tributari o abbiano assegnato beni ai soci o associati; la responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Si introduce quindi la regola della rilevanza della graduazione dei privilegi in sede di liquidazione.

Ma la norma tributaria non ha evidentemente modificato le norme ordinarie della liquidazione (che, come per il passato, non deve rispettare l'ordine dei privilegi) e non abilita il liquidatore a rifiutare il soddisfacimento dei creditori, man mano che si presentano, allegando l'esistenza dei crediti privilegiati non ancora liquidi o dei quali non è stato ancora richiesto il pagamento. Il rispetto dell'ordine dei privilegi condiziona bensì la responsabilità del liquidatore, ma non costituisce una regola da seguire nella liquidazione. Il liquidatore si trova

società, la Finanza non ha alcuna possibilità —, neppure teorica —, di venire informata e, quindi, nessuna possibilità di tempestivo intervento.

3° - Dell'intenzione del legislatore fiscale di riferirsi, nel formulare il citato art. 265, non già ai soli liquidatori ufficialmente investiti del loro compito, come previsto dal c.c., ma a tutti coloro che di fatto liquidano la società anche senza il rispetto delle forme imposte dal diritto civile, sembra esserne prova irrefutabile il 2° comma dello stesso art. 265, in base al quale quanto previsto nel primo comma per i liquidatori si applica anche agli amministratori della società o dell'ente « se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori »: disposizione questa in cui, per tutto quello che si è già detto, va vista non tanto la estensione della norma dettata per una determinata fattispecie ad una fattispecie diversa, quanto piuttosto la conferma di come uno stesso principio debba essere interpretato in modo tale da abbracciare entrambe le ipotesi. Una volta, infatti, intesa l'espressione « liquidatore », usata nel 1° comma, in senso sostanziale e non meramente formale, il 2° comma si configura come una mera conseguenza del primo, espressa proprio allo scopo di fugare ogni possibile dubbio sulla sua interpretazione.

---

dunque ancora di fronte alla necessità di assicurare il pagamento, sia pure nei limiti, dei crediti di imposta anche non liquidi mentre non può rifiutare l'adempimento degli altri crediti. In sostanza solo al momento in cui si dichiara la responsabilità del liquidatore (alla chiusura della liquidazione) si procede in modo figurativo ed *ex post* alla formazione di uno stato di graduazione per verificare se siano stati soddisfatti crediti di grado inferiore e per determinare l'importo dei crediti tributari che avrebbero trovato capienza secondo l'ordine dei privilegi. Il liquidatore però anteriormente, nel corso delle operazioni di liquidazione, non ha potuto procedere secondo uno stato di graduazione. Resta ferma pertanto per il liquidatore la necessità di domandare la dichiarazione di fallimento quando non potendo rifiutare l'adempimento di crediti di ordine inferiore prevede di non poter riuscire a soddisfare i crediti tributari; questa necessità risulterà più urgente quando non è possibile prevedere nella fase iniziale della liquidazione quale potrà essere a consuntivo lo stato di graduazone che si farà in via di verifica *ex post*.

Naturalmente le limitazioni di responsabilità stabilite nel primo comma presuppongono una normale liquidazione deliberata in conformità di legge ed attuata in modo limpido con regolare tenuta delle scritture contabili e puntuale presentazione del bilancio finale e delle dichiarazioni annuali di esercizio.

Il secondo comma dell'art. 36 è in tutto simile al secondo comma dell'art. 265. Qui torna applicabile il principio della responsabilità degli amministratori che siano liquidatori di fatto, riconfermato dalle disposizioni innovative del terzo e quarto comma. Il terzo comma infatti prevede la responsabilità dei soci e degli associati (che è sussidiaria a quella del liquidatore e dell'amministratore a sua volta sussidiaria rispetto a quella della persona giuridica) che hanno ricevuto denaro o beni in assegnazione nel corso della liquidazione o nei due periodi di imposta precedenti alla « messa in liquidazione », nei limiti del valore dei beni e del denaro ricevuti. Questa norma, oltre a riconfermare la regola ordinaria dell'art. 2456 c.c., stabilisce una sorta di presunzione di liquidazione di fatto rela-

È ben vero che il predetto secondo comma si riferisce espressamente ai soli amministratori « in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente », ma anche tale espressione può intendersi in due modi: e cioè, in senso formalistico — con riferimento alla compilazione del documento che consacra la volontà di scioglimento e all'evento che « ope legis » lo determina — ovvero in senso sostanziale, con riferimento al momento in cui, di fatto, si decide lo scioglimento e, conseguentemente, si procede alla liquidazione.

Invero, tutte le volte che si ha ragione di ritenere in atto la liquidazione totale, la decisione di scioglimento può bene presumersi già presa. E che nel caso in esame debba ancora una volta essere preferita l'interpretazione sostanziale è dimostrato dal fatto, che, altrimenti, potrebbero essere chiamati a rispondere del mancato pagamento delle imposte anche amministratori che non ne siano affatto responsabili per essere stati nominati quando già la società o l'ente sia stato di fatto liquidato dai predecessori.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare giustamente (cfr. Sent. n. 1484 del 1972 e 3021 del 1971) che la responsabilità nei confronti della

---

tivamente ai beni e al denaro assegnati o distribuiti ai soci nei due periodi di imposta anteriori. Ma anche in questo caso la « messa in liquidazione » non può essere considerata in senso puramente formale; non basta omettere le formalità prescritte per escludere l'operatività della norma tributaria e non basta ritardare la nomina dei liquidatori per far scivolare oltre il biennio anteriore le distribuzioni e assegnazioni ai soci.

La responsabilità dell'amministratore che sia liquidatore di fatto è espressamente disciplinata nel quarto comma dell'art. 36 che pone ancora la limitazione temporale di due periodi di imposta precedenti alla « messa in liquidazione ». Anche in questo caso la messa in liquidazione (espressione volutamente generica e non rispondente alla terminologia del cod. civ.) non si identifica con un atto formale; sarebbe troppo facile deliberare lo scioglimento e nominare i liquidatori dopo due anni e un giorno per sottrarre l'amministratore alla responsabilità per le operazioni di liquidazione compiuta. Evidentemente la messa in liquidazione va identificata, oltre che con l'evento che determini *ope legis* lo scioglimento dell'ente, con il momento in cui si sarebbe dovuto, nell'osservanza formale della legge, deliberare lo scioglimento e nominare i liquidatori.

Il terzo e quarto comma dell'art. 36 estendono la responsabilità ai soci e agli amministratori per il periodo anteriore alla messa in liquidazione *normalmente e legittimamente* dichiarata, anche in relazione ad operazioni isolate di liquidazione e di assegnazione e distribuzione ai soci di beni e denaro. Ma ciò non esclude che, al di là del prestabilito limite di tempo, siano affermate le responsabilità quando in violazione della legge si sia in concreto proceduto allo scioglimento e alla liquidazione effettiva, mascherandola con un provvedimento formale che interviene con ritardo quando non esiste più nulla da liquidare.

L'ultima parte del quarto comma, con norma ancora più ampia, prevede la responsabilità, senza limiti di tempo, dell'amministratore che ha occultato attività sociali anche mediante omissione di scritture contabili; la norma dovrebbe intendersi riferita anche all'ipotesi opposta del gonfiamento delle passività sociali.

Finanza, prevista nel citato art. 265, di chi liquida il patrimonio di una società trova il suo fondamento in una sua condotta colposa e nel nesso di causalità fra tale condotta e l'omesso pagamento delle imposte accertate nei confronti della società. Ma se così è, tale responsabilità deve necessariamente essere riconnessa al momento e alla persona che ha realizzato « le attività della liquidazione » ed ha omesso di destinarle prioritariamente al pagamento delle imposte, poco importando quando ciò sia avvenuto e se sia avvenuto nel rispetto della legge civilistica.

Non occorre qui affrontare la questione se i soci possano far luogo ad una liquidazione convenzionale con trasformazione delle funzioni di amministratori in quelle di liquidatori. Qui è sufficiente avvertire quanto sarebbe assurdo ritenere che, sol perché gli schemi previsti dalla legge civile non siano stati seguiti, debba ritenersi paralizzata anche la norma tributaria tendente a sanzionare un'evasione degli obblighi tributari, che può verificarsi tanto nel caso di conformità, quanto nel caso di mancata

---

In questo caso, non esistendo una base sulla quale possa essere impostato lo stato figurativo della graduazione, l'amministratore può essere chiamato a rispondere oltre i limiti stabiliti nel primo comma. E ciò dovrebbe valere anche per il liquidatore e l'amministratore-liquidatore di fatto che non hanno tenuto regolari scritture o non hanno presentato un attendibile bilancio di liquidazione; quando il calcolo dell'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione non è possibile, la responsabilità deve necessariamente estendersi all'intero credito tributario.

10) Un'ultima questione si pone nel caso che l'amministratore o il liquidatore, contro il divieto degli artt. 2279 e 2449 c.c. abbiano intrapreso nuove operazioni dopo lo scioglimento; in base a queste norme essi assumono responsabilità illimitata per gli affari intrapresi. Resta da stabilire se questa responsabilità possa o debba essere dichiarata nel modo previsto nell'art. 36 o altrimenti. Può bene accadere che fra i redditi di esercizio della società in liquidazione, che vengono nei modi ordinari accertati nei confronti della società, alcuni discendono da nuove operazioni intraprese; della relativa imposta rispondono il liquidatore o l'amministratore sia, come per tutte le altre imposte, secondo la regola generale dell'art. 36 sia a titolo di responsabilità personale illimitata.

Sarebbe pertanto logico ed economico che con lo stesso provvedimento di cui al quinto comma dell'art. 36 si dichiari l'una e l'altra responsabilità, aprendo la via all'eventuale controversia di imposta innanzi alla Commissione.

È bensì vero che questa responsabilità illimitata dell'amministratore e del liquidatore è molto simile a quella del socio di società di persone, che però non ha bisogno di alcuna anteriore verifica, e discendendo dal sol fatto dell'escussione negativa della società, dà luogo alla diretta esecuzione esattoriale previa notifica dell'avviso di mora (art. 46). La responsabilità dell'amministratore e del liquidatore di società di capitali presuppone la verifica dell'intrapresa di nuove operazioni e la determinazione della parte del tributo inerente a dette operazioni, cioè un vero e proprio accertamento che è rimesso al potere dell'Ufficio.

È certamente da escludere che l'Amministrazione debba con azione ordinaria far dichiarare la responsabilità illimitata per poi procedere alla riscossione esattoriale. È invece evidente che anche la questione sulla illimitata responsabilità, al pari della sussistenza dell'altro tipo di responsabilità ex art. 36 si assorbe

conformità alle previsioni del codice civile. Questo, infatti, sarebbe l'aberrante risultato pratico che si otterrebbe se si ritenesse che, sol perché il patrimonio di una società sia stato liquidato di fatto prima del suo scioglimento formale e della nomina dei liquidatori in difformità alle disposizioni del codice civile, l'autore di siffatto comportamento, ancorché abbia pregiudicato irreparabilmente gli interessi della Finanza per il mancato accantonamento delle imposte dovute, debba, ciò nonostante, essere esonerato dall'obbligo di rispondere in proprio per il loro mancato pagamento, come, invece, previsto dall'art. 265 in questione. — (*Omissis*).

---

nella controversia di imposta oggi devoluta alle Commissioni, diversamente sarebbe difficile ricercare un mezzo di tutela del soggetto dichiarato responsabile, contro il quale si procede alla riscossione coattiva, posto che ad esso è inibita l'opposizione all'esecuzione (art. 53). Al contrario nell'ampia previsione dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 che istituisce la giurisdizione generale delle commissioni per tutte le controversie inerenti alle imposte dirette (v. C. BAFILE, *I caratteri fondamentali del nuovo processo tributario delineati dalle Sezioni unite*, in questa *Rassegna* 1977, I, 302) è da ritenersi compresa anche la controversia sulla responsabilità illimitata dell'amministratore e del liquidatore da dichiarare con il provvedimento previsto nell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973.

C. BAFILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1977 n. 3168 - *Pres.* Granata - *Est.* Carnevale - *P. M.* Grimaldi (conf.) - Banca del Lavoro (avv. Micheli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto).

Imposta di registro - Appalto - Mandato oneroso - Distinzione - Servizio di tesoreria del mercato ittico di Genova - Appalto.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 52 e 92; l. 4 agosto 1953, n. 261, art. 4).

L'elemento distintivo tra l'appalto e il mandato oneroso non è il rischio economico (o di impresa), che se pure in diverso grado può essere presente nell'uno e nell'altro negozio, ma il tipo di attività alla quale il contratto da luogo; nell'appalto la prestazione consiste in una attività diretta al compimento di un'opera nella quale gli atti giuridici compiuti dall'appaltatore producono effetto esclusivamente nella sua sfera; nel mandato la prestazione consiste nel compimento di atti giuridici si che l'attività del mandatario produce effetto direttamente nella sfera del mandante. Conseguentemente il contratto di affidamento del servizio di tesoreria del mercato ittico di Genova va qualificato appalto (1).

---

(1) La decisione sulla base di principi di evidente esattezza già recepiti dalla giurisprudenza (Cass. 9 agosto 1973 n. 2307, in questa *Rassegna*, 1973, I, 976), risolve in modo ineccepibile una questione di specie.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del suo ricorso la Banca Nazionale del Lavoro — denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, 12 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in relazione agli artt. 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 4 della legge 4 aprile 1954, n. 261, e 1703 cod. civ. — sostiene che la convenzione conclusa con il Comune di Genova per la gestione della cassa del mercato ittico avrebbe dovuto qualificarsi come mandato retribuito, e non come appalto di servizi, in quanto essa non assume alcun rischio nella gestione della cassa del mercato — essendo gli acquirenti tenuti a versare il prezzo dei prodotti acquistati in contanti, se « non affidati », o entro il mattino successivo a quello di decadenza del fido, se « affidati » —, mentre il diverso rischio da essa assunto nell'esercizio del credito in favore degli operatori del mercato è estraneo al sinallagma contrattuale e non vale, quindi, ai fini della qualificazione giuridica dell'atto tassabile.

Il ricorso è infondato, anche se la motivazione addotta dalla Corte del merito per giustificare la sua pronuncia deve essere in parte corretta e integrata, nell'esercizio del potere di correzione delle sentenze erroneamente motivate in diritto, ma rispondenti nel dispositivo ad esatti criteri giuridici, attribuito a questa Corte Suprema dall'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

La distinzione tra mandato oneroso (o retribuito) e appalto è stata, infatti, erroneamente ricollegata dalla Corte del merito — la quale lo ha assunto come criterio differenziale esclusivo — all'elemento del rischio economico.

Il rischio economico — da tenersi distinto dal rischio giuridico, concretantesi nella sopportazione delle conseguenze del caso fortuito — è il rischio di impresa, derivante dall'oggettiva impossibilità di prevedere il costo dell'attività formante oggetto della prestazione di uno dei contribuenti al momento della conclusione del contratto e della determinazione del corrispettivo, destinato a rimanere fisso o suscettibile di variazioni soltanto nel concorso di determinate circostanze; e, quindi, di stabilire a *priori* se il corrispettivo pattuito consentirà al creditore di esso di conseguire un utile e lo esporrà a una perdita. Questo rischio — se costituisce un elemento caratteristico della prestazione dell'appaltatore — non è tuttavia del tutto estraneo alla prestazione del mandatario, sul quale grava, specialmente quando per l'espletamento del mandato si sia avvalso dell'opera altrui, il rischio, sia pure più limitato di quello dell'appaltatore, relativo alla possibilità che le spese da lui sostenute siano superiori al compenso e al rimborso delle spese calcolate *a forfait* in una somma globale, essendo consentito alle parti, nella loro autonomia negoziale, predeterminare l'importo delle spese rimborsabili in una somma che comprenda forfettariamente il compenso e le spese stesse (sent. 27 marzo 1972, n. 963).

Il criterio distintivo tra le due figure negoziali — le quali rientrano entrambe nella categoria dei contratti mediante i quali si realizza la cooperazione tra soggetti — deve essere ricercato, invece, anche ai fini tributari, nel tipo di attività che l'appaltatore e il mandatario si sono contrattualmente obbligati a svolgere a vantaggio, rispettivamente, del committente e del mandante.

Nell'appalto la prestazione dell'appaltatore consiste in un'attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Se, nello svolgimento e in funzione strumentale di tale attività, l'appaltatore conclude contratti o compia, comunque, atti giuridici, in senso proprio, siffatta attività giuridica è posta in essere nel suo esclusivo interesse e produce i suoi effetti nell'ambito della sua sfera giuridica senza che ne possa essere coinvolta anche la sfera del committente.

Nel mandato, invece, la prestazione del mandatario consiste nella esplicazione di un'attività giuridica — cioè nel compimento di atti giuridici — in nome e per conto (nel caso del mandato con rappresentanza) o anche solo per conto (nel caso del mandato senza rappresentanza) del mandante e, quindi, in un'attività giuridica gestoria di un interesse alieno e sostitutiva dell'attività del mandante, i cui effetti si producono direttamente — o sono destinati ad essere trasferiti — nella sfera giuridica di quest'ultimo.

Qualora l'attività che uno dei contraenti è tenuto a svolgere a vantaggio dell'altro comporti il compimento di atti giuridici, gli elementi che consentono di inquadrare il contratto nello schema del mandato sono, quindi, l'alienità dell'interesse gestito e, correlativamente, la produzione (diretta o indiretta) degli effetti dell'attività nella sfera giuridica dell'altro contraente. L'appartenenza dell'interesse gestito all'autore dell'atto giuridico e la produzione degli effetti di quest'ultimo, in modo esclusivo e definitivo, nella sfera giuridica del medesimo autore dell'atto costituiscono per converso, elementi idonei ad escludere che il contratto possa essere qualificato come mandato.

Alla stregua dei criteri suesposti, la convenzione conclusa dal Comune di Genova con la Banca Nazionale del Lavoro per la gestione della cassa del locale mercato ittico non può, come pretende la banca ricorrente, essere assunta nello schema negoziale del mandato e, come tale, assoggettato — ai fini dell'imposta di registro secondo la disciplina risultante dalle norme anteriori alla riforma tributaria — all'aliquota dello 0,50 % prevista per il mandato retribuito dall'art. 92, lett. B, della tariffa all. A al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269. La medesima convenzione, stipulata dal Comune di Genova per adempiere l'obbligo posto a suo carico dall'art. 83 del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604, ha, infatti, per oggetto l'affidamento alla

Banca Nazionale del Lavoro, compresa tra gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio, della gestione della cassa del mercato ittico, la cui funzione peculiare, consiste nella prestazione di servizi in favore degli operatori del mercato, al fine di agevolare le operazioni economiche che si svolgono nell'ambito di quest'ultimo.

Come emerge dagli artt. 3 e 4 del regolamento comunale del mercato ittico di Genova, le prestazioni della banca, quale gestore della cassa del mercato, consistono principalmente nel servizio di tesoreria — essendo escluso dallo stesso regolamento che i rapporti tra acquirenti e venditori dei prodotti ittici possano essere definiti direttamente — e nel compimento di operazioni bancarie (di accreditamento, di finanziamento, di deposito, ecc.) in favore degli operatori del mercato. Gli atti giuridici compiuti dalla Banca nell'esecuzione di tali prestazioni sono posti in essere dalla Banca stessa non già nell'interesse del comune, ma esclusivamente nell'interesse proprio o degli operatori del mercato; e gli effetti di essi non si producono, né sono destinati ad essere trasferiti, nella sfera giuridica del comune, il quale è e resta estraneo al risultato giuridico dell'attività della banca.

Esattamente, quindi, la Corte del merito ha qualificato la convenzione in esame come atto assimilabile, per la sua natura e i suoi effetti, ad un appalto di servizi e, come tale, assoggettabile, ai fini della imposta di registro, all'aliquota dell'1 % prevista dall'art. 4 della legge 4 agosto 1953, n. 261. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1977 n. 3169 - *Pres.* Mirabelli - *Est.* Pascasio — *P. M.* Pedace (diff.) Grossetto (avv. Tafuri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio).

Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Rapporto fra superficie totale e superficie di abitazione e negozi - Criteri per la determinazione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; l. 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 1; l. 2 dicembre 1967, n. 1212).

Agli effetti delle agevolazioni della legge 2 luglio 1949 n. 408, il computo della superficie dei piani sopra terra, al fine di stabilire il rapporto tra la superficie totale, quella destinata a negozi e quella destinata ad abitazione, deve essere fatto considerando i muri esterni, le scale, gli androni e tutte le parti comuni e le costruzioni accessorie. Inoltre la superficie destinata a negozi va determinata con riferimento ai soli locali a ciò destinati e relativi accessori con esclusione di locali che pur non essendo di abitazione non sono nemmeno pertinenti ai negozi. Infine per determinare la superficie dei piani sopra terra nei fabbricati costruiti fra strade a livelli diversi,

deve aversi riguardo al livello dell'ingresso dell'edificio dalla strada inferiore (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962 n. 1493 e dell'art. unico della legge 2 dicembre 1967 n. 1212, in relazione all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, ed all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., muove alla decisione impugnata tre distinte censure:

A) le norme legislative di cui si deduce la violazione si riferiscono alla superficie totale dei piani sopra terra e non a quella utile considerata dalla Commissione, né dal punto di tale superficie possono escludersi le scale, gli androni e gli ascensori;

B) la Commissione ha considerato come negozi tutte le costruzioni non destinate ad abitazione poste sopra terra rispetto ad una strada, senza tener conto che, rispetto ad altra strada, esse dovevano essere considerate interrate e perciò escluse dal computo della superficie da considerare;

C) la Commissione ha considerato gli scantinati come sopra terra al fine di stabilire se superassero il 25 % della superficie utile ma non li ha inclusi nel computo della superficie totale del fabbricato.

Tali censure sono in gran parte fondate.

Statuisce infatti l'art. 1 della legge 6 ottobre 1962 n. 1493, che le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949 n. 408 e successive leggi di proroga sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale dei piani sopra terra. E la legge interpretativa 2 dicembre 1967 n. 1212 precisa che dette agevolazioni sono applicabili anche ai locali destinait ad uffici o negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Aggiunge altresì che, per la concessione delle agevolazioni stesse, è necessario e sufficiente che ricorrano congiuntamente due condizioni che la predetta legge interpretativa specifica e cioè:

a) che almeno il 50 % più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;

b) che non più del 25 % della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.

Posti tali requisiti in termini di rapporti matematici, il problema interpretativo che si pone nel caso in esame è se nel computo della superficie totale dell'edificio debba considerarsi tutta quella del fabbricato,

---

(1) Si prende atto delle utili precisazioni fornite sulla materia.

compresi i muri perimetrali e le costruzioni accessorie oppure la superficie utile abitativa, come ritenuto dalla Commissione centrale.

Deve inoltre determinarsi cosa debba intendersi per piani sopra terra quando — come nel caso in esame — le costruzioni siano poste fra strade a dislivello.

Sulla prima questione, la Corte osserva che il testo della legge, che si riferisce alla superficie « totale » non consente di limitare il computo alla « superficie utile » ossia alla superficie interna dei locali destinati ad abitazione perché il concetto stesso di totalità esclude la limitazione a quella di parte. Dal computo neppure v'è ragione di escludere la superficie dei locali accessori quando questi siano strutturalmente e funzionalmente collegati con le abitazioni, quali le scale e gli ascensori, che, costituendo parti comuni dell'edificio, fanno corpo col medesimo al fine di determinare la superficie complessiva, che insiste sull'area edificata. La superficie dei muri esterni e di dette parti comuni va pertanto computata sia ai fini della determinazione della superficie totale dell'edificio, sia per determinare quella dei negozi in quanto tali muri e tali parti siano strutturalmente e funzionalmente collegate con i medesimi. Per superficie totale infatti deve intendersi tutta quella coperta dai piani di sopra terra destinati ad abitazioni, ed analogo criterio deve essere adottato per computare quella dei negozi che non deve eccedere il venticinque per cento di tale superficie.

Per statuire poi se trattasi di piani sopra terra, siano essi destinati a negozi od a abitazioni, non può che aversi riferimento — quando l'edificio sia posto fra strade a dislivello — al piano dell'ingresso o dell'androne posto a livello della strada inferiore, non rilevando al fine che qui interessa, che la parte posteriore di alcuni locali possa risultare interrata rispetto alla strada superiore. Uno stesso piano non può infatti, ad un tempo, essere considerato come cantinato rispetto ad una strada e come piano sopra terra rispetto ad un'altra, essendo all'uopo sufficiente che rispetto ad una delle strade risulti fuori terra.

Inoltre, ai fini del computo del 25 % della superficie totale, va tenuto conto di tutti i locali che abbiano una destinazione diversa da quella di negozio, che deve risultare nel rapporto di cui innanzi rispetto alla superficie tutta dell'edificio, e la caratteristica di negozi deve essere rilevata in modo specifico, senza includere altre parti della costruzione non destinate direttamente ad abitazioni, non avendo rilievo alcuno la destinazione diversa da quella di negozi, cui la legge si riferisce in modo esclusivo e che pertanto non può comprendere locali che non siano, quali gli scantinati o i sottotetti che sono accessori delle abitazioni.

Per quanto si è osservato, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione tributaria la quale si atterrà, nel riesame della controversia, al principio che, ai fini della

concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 e delle leggi successive che l'hanno interpretata, il computo della superficie totale dei piani sopra terra e di quella destinata a negozi, deve essere fatto considerando anche i muri esterni dell'edificio e le aree occupate dalle parti comuni, quali scale, androni e costruzioni accessorie, che siano in collegamento strutturale e funzionale con le abitazioni o negozi anzidetti.

Inoltre, per determinare la superficie destinata a negozi, occorre riferirsi a quella occupata dai soli locali a ciò destinati ed ai relativi accessori e non a quella occupata dai locali destinati ad uso diverso.

Nei fabbricati costruiti fra strade a livelli diversi, sono da considerare sopra terra i piani ed i locali a livello dell'ingresso dell'edificio dalla strada inferiore, anche se gli stessi vani sono interrati rispetto ad altra strada. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 luglio 1977 n. 3243 - *Pres.* Jannuzzi - *Est.* Virgilio - *P. M.* La Valva (diff.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino) c. Riviello.

Imposte e tasse in genere - Contenzioso speciale tributario - Ricorso per cassazione - Notificazione - Contribuente defunto anteriormente alla notifica della decisione impugnata - Interruzione del termine - Esclusione.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 31 e 38; c.p.c. art. 328).

Poiché il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale è disciplinato dalle norme del rito civile sì che non è per esso applicabile l'art. 31 *del d.P.R.* 26 *ottobre* 1972 *n.* 636, *nel caso di morte del contribuente avvenuta prima che sia cominciato a decorrere il termine per ricorrere in cassazione, non trovando applicazione nemmeno l'art. 328 c.p.c., deve ritenersi inammissibile il ricorso che, a causa della morte del destinatario, non sia stato notificato entro sessanta giorni dalla comunicazione all'ufficio del dispositivo della decisione* (1).

(1-2) Prime riflessioni sulla decorrenza del termine per la notifica del ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale.

1) Il primo incontro con l'assai spinosa questione della notifica del ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale proposto dalla Amministrazione rivela appieno la difficoltà del problema. Non si può dire, invero, che la sentenza abbia erroneamente applicato le norme; ma la gravità delle conseguenze è tale da sollecitare uno sforzo interpretativo per rendere in qualche modo possibile l'impugnazione.

Tentiamo, quindi, allargando l'indagine anche oltre i limiti del caso deciso, di esaminare quali possibilità esistano di completare, in via interpretativa, le

(*Omissis*). — Va preliminarmente esaminata la questione della tempestività del ricorso, sollevata dai resistenti ma rilevabile anche di ufficio.

Risulta dagli atti che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non poté essere notificato a Luigi Riviello in data 3 dicembre 1975 (quando, cioè, non erano ancora decorsi i sessanta giorni dalla data di comunicazione all'Ufficio delle Imposte della decisione n. 4548/75 della Commissione centrale) perché il figlio del contribuente dichiarò all'ufficiale giudiziario che il padre era deceduto il 7 settembre 1975.

La notificazione del ricorso fu quindi ripetuta, in data 4 marzo 1976, agli eredi collettivamente e impersonalmente in via Acerenza, 12, in Potenza.

Sulla base degli elementi suddetti, il ricorso deve considerarsi tardivamente notificato e, quindi, inammissibile.

Va premesso che l'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario), con disposizione innovativa rispetto a quella contenuta nell'art. 34 della legge 8 giugno 1936 n. 1231, prescrive che il dispositivo delle decisioni delle commissioni tributarie è notificato, a cura della segreteria, al contribuente entro dieci giorni dal deposito delle decisioni, e che nello stesso termine è comunicato all'ufficio con elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e sotto-

---

norme che, ad un primo esame, sembrerebbero tali da impedire l'utile proposizione dell'impugnazione.

2) Il nuovo processo tributario, nell'intento di attuare un procedimento accessibile direttamente dal contribuente ed economico, ha adottato il sistema della notificazione e comunicazione di tutti gli atti e anche delle decisioni e cura della segreteria (art. 38).

Il sistema funziona bene finché si rimane nell'ambito del processo speciale, fino a quando cioè per esperire l'impugnazione nel termine messo in movimento dalla notifica o dalla comunicazione è sufficiente depositare il ricorso in segreteria.

L'esigenza, insopprimibile, del contraddittorio (notifica dell'impugnazione) non è collegata al termine di decadenza in quanto la stessa segreteria provvederà a costituire il contraddittorio e potrà fare tutte le necessarie indagini per rintracciare la parte, rinnovando se necessario la notificazione anche più volte.

Le grosse difficoltà si presentano quando si deve passare dal sistema della notificazione a cura della segreteria (per la decisione della Commissione centrale) a quello ordinario della notifica dell'impugnazione ad istanza di parte (per il ricorso per cassazione); qui l'Amministrazione, che oltre tutto riceve solitamente la comunicazione prima che sia eseguita la notifica al contribuente, deve osservare il termine di 60 giorni quando ignora se si siano create situazioni che rendono difficoltosa la notifica del ricorso. Tutto questo non avviene nel processo ordinario nel quale anche la notifica della sentenza è fatta ad istanza di parte, sì che mentre il termine per l'impugnazione non decorre (per nessuna delle parti) se la notifica della sentenza non è avvenuta regolarmente, si ha modo di verificare nel notificare la sentenza se sono intervenuti fatti nuovi di cui si può tener conto nella successiva notifica della impugnazione. La confluenza in breve spazio di tempo di due sistemi, che funzionano ambedue bene quando sono omogenei,

scritto dall'ufficio ricevente, è restituito alla segreteria della Commissione e tenuto a disposizione del contribuente.

Come è noto, nel vigore della precedente disposizione (art. 34 della legge n. 1231 del 1936) l'Amministrazione finanziaria aveva l'onere di notificare al contribuente la decisione della Commissione centrale nel termine di tre mesi dal giorno in cui essa era pervenuta all'Ufficio.

La stessa norma prescriveva che, decorso tale termine (senza che la notificazione fosse stata effettuata), la decisione diventava definitiva per la finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica.

Aggiungeva ancora la norma che, quando la decisione era stata notificata entro tre mesi dal giorno in cui era pervenuta all'ufficio, la finanza poteva ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno della notifica.

---

crea difficoltà assai gravi; l'irreperibilità e soprattutto la morte e la perdita della capacità giuridica del contribuente di cui si ha conoscenza solo in occasione della notifica del ricorso rendono pressoché impossibile l'utile e tempestivo esperimento della impugnazione, specie se si considera che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione centrale può doversi notificare in qualunque comune, lontano da Roma e distante anche dal più vicino ufficio giudiziario, sì che è spesso necessario avvalersi del servizio postale e non è possibile controllare direttamente le operazioni dell'ufficiale giudiziario.

L'Amministrazione finanziaria si trova in condizione di evidente svantaggio rispetto al contribuente che può sempre notificare agevolmente il ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

3) Dal coordinamento delle norme del d.P.R. n. 636/1972 è tuttavia possibile restringere il campo delle accennate difficoltà.

L'evento che darà luogo alla difficoltà di eseguire la notificazione del ricorso (morte, perdita della capacità giuridica, estinzione della persona giuridica, variazione del domicilio fiscale) può essersi verificato nel corso del giudizio prima dell'udienza di discussione.

In tal caso espresse norme impongono al soggetto passivo di dichiarare la morte del contribuente e di comunicare le generalità e il domicilio fiscale degli eredi (art. 65 d.P.R. n. 600/1973) di comunicare ogni variazione della sede e dell'organizzazione delle persone giuridiche (art. 36) e in genere ogni cambiamento di indirizzo (art. 60 ultimo comma). Se a ciò si provvede non sorgono difficoltà, o meglio non dovrebbero sorgere se si provvede a rendere informata l'altra parte di questi eventi. Benché nulla sia specificato in proposito, si dovrebbe ritenere che le dette dichiarazioni, ove non siano contenute in un atto che di per sé deve essere notificato e comunicato, devono essere a cura della segreteria notificate o comunicate alle altre parti; a tal fine l'atto che contiene le dichiarazioni, che è indubbiamente un atto del processo che è fatto per l'esigenza del contraddittorio, dovrebbe essere, come gli altri, depositato nella segreteria con una copia semplice. Inoltre la decisione, che si deve ormai considerare a tutti gli effetti una sentenza, dovrebbe contenere nella intestazione precise ed aggiornate indicazioni sul nome e il domicilio fiscale di tutte le parti; non dovrebbe accadere, cosa che invece è frequente, che nell'epigrafe delle decisioni la individuazione delle parti sia fatta sommariamente o per riassunto.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema (v., da ultimo, Cass., 21 maggio 1975 n. 2007) precisò che nel caso di avvenuta notificazione della decisione impugnata nel termine prescritto dal menzionato art. 34 della legge n. 1231 del 1936, il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione decorreva per tutte le parti, compreso l'ufficio, dalla data della notificazione della decisione impugnata al contribuente, essendo irrilevante, ai fini della detta decorrenza, la data di ricevimento della decisione da parte dell'ufficio.

Poiché la normativa di cui al d.P.R. n. 636 del 1972 non pone più a carico dell'ufficio fiscale l'onere di notificare al contribuente la decisione, con conseguente decorrenza *unica*, in caso di avvenuta tempestiva notificazione, del termine di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria, sorge il problema di individuare la decorrenza del termine di impugnazione nel sistema attualmente in vigore.

Assai frequente è però il caso che degli eventi che influiscono sullo stato e la capacità dei soggetti o sulle variazioni di domicilio non sia data notizia alcuna. Quanto alle variazioni del domicilio fiscale o all'abbandono di esso, dovrebbe essere ormai chiaro che la notifica non solo può ma deve essere eseguita nel domicilio dichiarato o eletto se pure diverso dalla residenza anagrafica. Le stesse norme già citate e gli artt. 15 e 32 lett. b) del d.P.R. n. 636/1972, chiaramente fanno ricadere a danno della parte che non abbia fatto le comunicazioni prescritte gli inconvenienti di una notifica eseguita nel luogo precostituito risultante dagli atti, procedendo se necessario a norma dell'art. 140 c.p.c. ovvero, se del destinatario non vi è traccia in quel luogo, a norma dell'art. 143.

In nessun caso sarà necessario andare a rintracciare il destinatario che si sia reso irreperibile con ricerche anagrafiche o altre indagini, perché anche nel processo tributario vale il principio che le impugnazioni (a differenza dell'atto introduttivo iniziale) si notificano nel luogo precostituito in modo certo (art. 170 e 330 c.p.c.). Tutto questo vale per le impugnazioni nel corso del processo speciale ed a maggior ragione per il ricorso per cassazione che è disciplinato dalle norme ordinarie del processo civile. Su quanto sin qui esposto la giurisprudenza è finalmente abbastanza chiara (Cass. 8 maggio 1976 n. 1619; 12 maggio 1976 n. 1663; 25 ottobre 1976 n. 3845, in questa *Rassegna*, 1976, I, 793 e 1977, I, 150, con ampi richiami).

Quando nel corso del giudizio sia intervenuta la morte o la perdita della capacità giuridica del soggetto passivo o una modificazione della organizzazione della persona giuridica e di ciò non sia stata fatta alcuna dichiarazione il processo tributario, al pari di quello ordinario, continua fra le parti originarie e la decisione che sarà emessa farà stato regolarmente nei confronti degli aventi causa. Ma anche la notificazione sia della decisione che della impugnazione potrà esser fatta regolarmente nell'ultimo domicilio del dante causa e senza limiti di tempo; così espressamente dispone l'art. 60 ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973 per le persone fisiche; per le persone giuridiche è a maggior ragione valida la stessa regola dato il maggior rigore del dovere di comunicazione di variazioni che a questi soggetti è imposto dall'art. 36. La notifica sarà quindi eseguita a nome della parte costituita in giudizio (come se nessun evento sia intervenuto) nel domicilio fiscale e sarà valida se la copia è consegnata a norma dell'art. 139 c.p.c. (emerga o no in quella occasione la morte o altro cambiamento di stato) ovvero in caso di impossibilità o rifiuto a norma dell'art. 140 o anche, in ipotesi estrema, dell'art. 143. Non

Si è già accennato che l'art. 38 del d.P.R. n. 636 del 1972 prevede l'obbligo di notificazione (al contribuente) e di comunicazione (all'ufficio fiscale) del dispositivo della decisione.

I due adempimenti devono avvenire, a cura della segreteria della commissione, nel termine di dieci giorni dal deposito della decisione, ma è evidente che — dovendosi concretamente avere riguardo alla data in cui la notificazione al contribuente risulti regolarmente avvenuta ed a quella in cui l'ufficio ha ricevuto la comunicazione — i due adempimenti possono cronologicamente non coincidere, per cui diversa può essere la decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dello art. 111 della Costituzione (ipotesi che nel caso di specie interessa).

Nella presente controversia la comunicazione della decisione della Commissione Centrale Tributaria risulta pervenuta all'ufficio delle imposte in data 4 ottobre 1975, onde da tale data (la stessa amministrazione

---

influisce su quanto ora esposto il capoverso dell'art. 31 del d.P.R. n. 636/1972 che ammette la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente quando la morte non è stata dichiarata ma entro il termine di un anno dal decesso; questa norma come quella del primo comma, non vale per il ricorso per cassazione ed è osservabile per le notifiche che esegue la segreteria senza la osservanza di termini di decadenza, ma non può essere applicata per la notifica ad istanza della parte che ignora la morte e non può correre il rischio della nullità in ragione della mera accidentalità che il decesso sia anteriore di oltre un anno; del resto questa regola (art. 303 c.p.c.) è diretta a stabilire le modalità della notifica quando la morte sia legalmente conosciuta, non a far presumere la conoscenza senza la quale la notifica si esegue alla parte costituita se pure defunta da oltre un anno (art. 300 e 330 c.p.c.).

Può sembrare azzardata l'affermazione che il ricorso per Cassazione possa essere notificato a persona defunta o a persona giuridica non più esistente; ma ciò non deve meravigliare. Se la decisione può essere pronunciata e se è idonea a passare in giudicato, deve essere ammessa l'impugnazione rivolta e notificata alla stessa parte che risulta dalla decisione; un soggetto non si può considerare in vita per conseguire gli effetti vantaggiosi del giudicato e defunto per respigere gli effetti pregiudizievoli dell'impugnazione. Questo del resto avviene normalmente nel processo ordinario quando la morte non sia stata dichiarata.

Sembra comunque incontestabile che la parte che ha interesse all'impugnazione non possa andare incontro al rischio quasi sicuro della inammissibilità quando non ha nessuna possibilità di conoscere l'evento che doveva essere dichiarato dall'altra parte (e magari soltanto dall'altra parte, se si ammette che anche nel processo tributario solo gli eredi abbiano la facoltà di dichiarare la morte).

Una impugnazione così proposta sicuramente mette il notificante a riparo da ogni rischio. Se resta qualche perplessità sulla sufficienza della tutela dell'interesse della parte contro la quale l'impugnazione è rivolta, occorrerà ricercare altri rimedi che non pregiudichino la validità dell'impugnazione.

A questo riguardo si può porre il quesito se anche per il ricorso per cassazione possa essere utilizzato il mezzo della rinnovazione della notificazione nel solo interesse della parte resistente. Non si tratta di fare applicazione dello art. 281 c.p.c. che presuppone la nullità della notificazione che nel caso non si verifica e che vale per il giudizio di merito nel quale interviene il giudice istrut-

ricorrente non lo contesta) iniziò a decorrere, per la finanza, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione.

Ciò considerato, la notificazione del detto ricorso sarebbe dovuta avvenire entro il 4 dicembre 1975, ma in realtà essa avvenne validamente, nei confronti degli eredi di Luigi Riviello, solo il 4 marzo 1976, in quanto la precedente notificazione del ricorso al contribuente, tentata il 3 dicembre 1975 (e cioè in tempo utile), non fu eseguita perché uno degli eredi del Riviello dichiarò la morte di quest'ultimo, avvenuta il 7 settembre 1975.

Per sostenere, nonostante ciò, la tempestività della notificazione del ricorso agli eredi, l'Amministrazione finanziaria ha fatto riferimento allo art. 31 del d.P.R. n. 636 del 1972, che prevede, in caso di morte del contribuente, la proroga di sei mesi del « termine per la proposizione del ricorso e di tutti gli altri termini del procedimento ».

---

tore (benché la norma sia stata ritenuta applicabile anche al processo innanzi alle commissioni); ma se sorge il dubbio che il resistente non abbia potuto efficacemente esercitare il diritto di difesa per un fatto non dipendente dalla nullità della notifica e non imputabile alla parte notificante, il giudice potrà ricercare un mezzo che ponga riparo all'inconveniente (eventualmente una rinnovazione della notifica) ma non potrà di certo dichiarare inammissibile l'impugnazione. La sentenza che si commenta si è pur posto, in via di mera ipotesi, il problema di una rinnovazione della notificazione da eseguire nel termine di 60 giorni dalla conoscenza della morte; questa ipotesi è evidentemente inaccettabile perché non può minimamente supporsi che a danno del ricorrente cominci a decorrere una seconda volta il termine per l'impugnazione dopo che è stata tentata una prima notifica: o questa notifica è idonea a salvare il termine e la decadenza è impedita o è del tutto nulla e *tamquam non esset*.

E' però da tenere in considerazione il proposito di ricercare nell'ordinamento giuridico una possibilità di tutelare l'interesse delle due parti; ma questa ricerca deve farsi sempre sulla premessa che l'impugnazione è stata regolarmente proposta e può essere se mai opportuno far rinnovare la notificazione che benché regolare può aver messo in difficoltà il resistente al quale soltanto è però imputabile la difficoltà stessa.

È appena necessario rilevare che in tutti questi casi ogni perplessità è superata quando il resistente dimostra di aver avuto conoscenza dell'impugnazione con la notifica del controricorso, anche fuori termine, o la comparizione in udienza. Qui non cade in questione la sanatoria della nullità (che non esiste), ma solo la proccupazione che il resistente abbia di fatto ignorato l'impugnazione. In nessun caso potrà quindi ammettersi che il resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso.

Concludendo su questo punto, si può affermare che per ogni evento che si avvera nel corso del processo speciale tributario è sempre assicurata la possibilità di notificare validamente e senza difficoltà insormontabili il ricorso per cassazione.

È però evidentemente necessario che la notifica abbia luogo in uno dei modi sopra considerati; ciò presenta serie difficoltà di ordine pratico perché l'ufficiale giudiziario quando constata che il destinatario è deceduto o ha trasferito la residenza in altro comune o che della persona giuridica non si ha traccia nella sede indicata, anziché procedere alla notifica in uno dei modi

Il richiamo non è pertinente perché la norma invocata non può ritenersi applicabile anche alla materia delle impugnazioni dinanzi al giudice ordinario, essendo le disposizioni contenute nella norma stessa dirette a regolare i termini relativi ai ricorsi ed agli atti del procedimento contenzioso tributario, per cui operano esclusivamente nell'ambito di tale procedimento, mentre nessuna incidenza possono esplicare in ordine al regime delle impugnazioni davanti al giudice ordinario, le quali (per il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, v. citata sentenza n. 2007 del 1975) sono invece regolate dai principi generali del rito civile, in mancanza di espresse deroghe.

Tali deroghe non risultano dalla nuova disciplina sul contenzioso tributario (l'amministrazione ricorrente, peraltro, non ha specificato in

---

possibili (art. 140 o 143 c.p.c.) interrompe le operazioni e lascia decorrere il termine.

4) La morte o la perdita della capacità giuridica della parte può intervenire durante la decorrenza del termine per l'impugnazione dopo la notifica e comunicazione della decisione. Questa ipotesi è del pari regolata da espresse norme È esatto il rilievo della sentenza che si commenta che al ricorso per cassazione non si applica l'art. 31 del d.P.R. n. 600/1972, ma la norma, sostanzialmente corrispondente, dell'art. 328 c.p.c., che tuttavia deve subire, come si vedrà, degli adattamenti. In questa ipotesi non è esistita la possibilità di denunciare la morte e non può rimproverarsi agli eredi alcuna omissione, devono quindi contemperarsi il diritto di chi intende proporre l'impugnazione con il diritto degli eredi di ricevere la notifica.

L'art. 328 dispone quindi che il termine di cui all'art. 325 è interrotto e il nuovo comincia a decorrere dal giorno in cui la notificazione della decisione è rinnovata nei confronti degli eredi. Tutto questo funziona perfettamente nel processo ordinario nel quale la notifica già eseguita della sentenza nei confronti della parte vivente perde il suo effetto, *per ambedue le parti*, se successivamente avviene l'evento si che il termine comincia a decorrere, *sempre per ambedue le parti*, dal momento della rinnovazione della notifica agli eredi.

Ma nell'impugnazione della decisione della Commissione centrale con ricorso per cassazione il termine a carico dell'Amministrazione (comunicazione) è indipendente da quello a carico della parte privata (notificazione); sorge quindi la necessità di applicare l'art. 328 c.p.c. a questa situazione.

Si deve premettere che l'interruzione del termine è a vantaggio di ambedue le parti e non solo degli eredi, come emerge dal terzo comma dell'art. 328, che, pur non essendo utilizzabile per il processo tributario, testimonia l'esigenza che non solo gli aventi causa ma anche la controparte profittino pariteticamente della interruzione del termine.

Ciò chiarito si deve stabilire come operi la interruzione del termine a vantaggio dell'Amministrazione che ha ricevuto la comunicazione della decisione eventualmente prima che sia stata eseguita la notifica della stessa decisione alla parte privata; essendo separata la decorrenza dei due termini, è necessario riferire l'evento separatamente ai due termini; l'evento può cioè sopravvenire in pendenza del termine per l'Amministrazione, ma prima che il termine sia cominciato a decorrere per la parte privata.

Si deve allora ritenere che se l'evento interviene dopo la comunicazione della decisione alla Amministrazione il termine di 60 giorni è sicuramente interrotto; ma quando comincia a decorrere il nuovo termine? Qui non

base a quali argomenti dovrebbero ritenersi estensibili alle impugnazioni dinanzi al giudice ordinario le disposizioni dell'art. 31 del d.P.R. n. 636 del 1972), per cui deve concludersi, per quanto qui interessa, che il regime del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione va desunto unicamente dal Codice di rito.

Occorre ora stabilire se nella fattispecie in esame possa ritenersi applicabile l'art. 328 di questo codice, il quale detta norme sui termini da osservare per l'impugnazione nei confronti degli eredi della parte defunta.

Ai sensi della citata norma, se « durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 », e cioè durante la decorrenza dei termini stabiliti per la impugnazione, sopravvenga uno degli eventi di cui al precedente art. 299 (nel caso in esame, la morte della parte), il termine è interrotto, e il nuovo comincia a decorrere dal giorno in cui la notificazione della sentenza (impugnata) è rinnovata agli eredi.

---

funziona più il meccanismo della rinnovazione della notifica (ad istanza di parte) della decisione; l'Amministrazione che deve osservare il suo autonomo termine non sarà informata della notifica della decisione fatta agli eredi dalla segreteria, sì che non può pensarsi che il termine interrotto possa riprendere il suo corso a danno dell'Amministrazione in dipendenza di un fatto (notifica della decisione agli eredi) da essa ignorato.

Può anche accadere che la segreteria abbia regolarmente notificato la decisione al contribuente ancora in vita esaurendo ogni sua funzione e, non venendo più a conoscenza della successiva morte, non provvederà mai a rinnovare la notifica; sono del resto sempre estranei ai compiti della segreteria gli eventi successivi alla decisione che non riguardano più il processo innanzi alla Commissione.

Pertanto il termine interrotto riprenderà il suo corso per l'Amministrazione soltanto se la decisione sarà notificata ad istanza di parte, a norma dell'art. 38 ultimo comma del d.P.R. n. 636/72, agli eredi o dagli eredi; ma la notifica ad istanza di parte è soltanto una facoltà.

Pertanto l'Amministrazione che in occasione della notifica del ricorso sia venuta a conoscenza dell'evento, potrà rinnovare la notifica nei confronti degli eredi senza la osservanza di termine, a meno che la decisione non venga notificata ad istanza di parte in modo da produrre effetto per gli eredi.

5) Fin qui, pur superando varie difficoltà, è possibile individuare nel meccanismo processuale la soluzione che assicura la concreta esperibilità dell'impugnazione contemperando l'interesse della parte resistente.

Ma vi è una fase temporale intermedia tra le due esaminate, che per l'appunto si presentava nel caso deciso, nella quale si presentano difficoltà assai maggiori: quando l'evento sopravviene dopo l'udienza di discussione o dopo la pronuncia della decisione (quando non può più essere dichiarato) ma prima che cominci a decorrere il termine per l'impugnazione, non sarà possibile né considerare l'evento come non verificato ai fini delle notifiche né applicare l'art. 328. Questa ipotesi è regolata nel processo ordinario dell'art. 286 c.p.c.; sulla premessa che la sentenza è regolarmente pronunciata, la sua notifica dovrà farsi a coloro a cui spetta di stare in giudizio, diversamente il termine non decorre.

Questa norma non si applica alla notifica della decisione della Commissione centrale, o meglio può applicarsi per la notifica alla parte privata (che dovrebbe essere rinnovata a cura della segreteria) ai fini dell'impugnazione di questa parte

Per l'applicabilità della disposizione è, quindi, necessaria la condizione fondamentale che la morte (tale evento è quello che nel caso interessa) *sopravvenga* « durante la decorrenza del termine » per impugnare.

Nel caso in esame difetta tale condizione perché la morte del Riviello avvenne non già durante la decorrenza del termine per proporre il ricorso, ma prima della data iniziale di tale decorrenza, essendo questa cominciata — per la finanza — il 4 ottobre 1975, mentre il contribuente era deceduto in precedenza, e cioè il 7 settembre dello stesso anno.

La mancanza della suindicata condizione è sufficiente per escludere l'applicabilità della norma.

Essa, infatti, prevede la *interruzione* di un termine (per di più di natura perentoria, quale è quello di impugnazione) e l'inizio di uno nuovo

---

(art. 31 d.P.R. n. 636). Ma l'Amministrazione che tutto ignora, e che ha ricevuto la comunicazione della decisione e deve da questo momento proporre il ricorso per cassazione, si troverà nell'impossibilità di esercitare il diritto di impugnazione se solo in occasione della notifica del ricorso e nell'imminenza della scadenza del termine (o più spesso successivamente, quando non è in grado di controllare direttamente le operazioni di notifica) avrà notizia dell'evento che impone la necessità di individuare il nome e il domicilio fiscale degli eredi.

In questa stuazione tanto grave è troppo poco dire, con la sentenza in rassegna, che l'art. 328 è inapplicabile (il che è esatto); è pur necessario esaminare quali altre possibilità esistono e se l'impugnazione da parte dell'Amministrazione in qualche modo è possibile.

Si presenta ancora, ma in modo più esasperato, il contrasto dei due sistemi di notifica della decisione da impugnare (per impulso di ufficio) e del mezzo di impugnazione (ad istanza di parte); mentre per la parte privata il termine non comincia affatto a decorrere, per l'Amministrazione decorre inesorabilmente. A questo punto si impone la necessità di una interpretazione sistematica e non elusiva del complesso delle norme del processo speciale e del rito ordinario idonea a soddisfare l'esigenza ineliminabile di consentire a tutte le parti il concreto esercizio del diritto all'impugnazione.

Il sistema delle notificazioni a cura della segreteria è evidentemente volto allo stesso fine della ordinaria notifica ad istanza di parte, ma con il proposito di rendere semplice, spedito ed economico il procedimento, evitando l'onere di rilasciare copie autentiche della decisione da notificare a richiesta (ed a spese) della parte; questo commandevole proposito funziona bene come si è visto nel processo speciale. Ma sembra chiaro che l'intento del legislatore è soltanto quello di rendere il procedimento facile ed economico, non anche quello di introdurre nuovi modi di attuazione e di esercizio dell'impugnazione ordinaria; la notifica a cura della segreteria sostituisce quella ad istanza di parte imitandone per quanto è possibile gli effetti.

Quando la notifica della decisione si collega ad una impugnazione che deve essere notificata ad istanza di parte, si deve ricercare una compatibilità tra i due sistemi, giacché sicuramente l'intento del legislatore è stato quello di innestare il ricorso per cassazione nel processo speciale non certo quello di renderlo difficoltoso o poco conciliabile. Vi sono cioè le premesse per una interpretazione estensiva, perchè la *mens legis* è sicuramente diretta a coordinare il ricorso per cassazione con il processo di terzo grado innanzi alla Commissione centrale.

Si è già visto che i gravi inconvenienti che si presentano discendono dalla separazione del corso del termine per le parti alle quali la decisione è separa-

per cui — non essendo logicamente e giuridicamente concepibile che si possa verificare interruzione di un termine non ancora decorrente — deve concludersi che la fattispecie processuale si realizza soltanto nel caso in cui, nel momento dell'evento considerato interruttivo, il termine sia già in corso.

Ritenuta l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 328 c.p.c., potrebbe sorgere il problema — in particolari fattispecie come quella di cui si discute — di accertare se l'ordinamento giuridico offra una qualche possibilità di tutela per la parte che, avendo tentato di notificare l'impugnazione quasi allo spirare del termine utile, abbia solo in tale occasione

---

tamente comunicata o notificata; viene cioè a mancare la regola del processo ordinario che la notificazione della sentenza produce effetto ai fini del termine sia per la parte che la richiede che per quella che la riceve, regola che invece è uno dei cardini del sistema dell'impugnazione ordinaria e che sempre opera quando si interpone un evento che rende necessaria una notificazione a soggetti diversi da quello che era costituito in giudizio e come tale risulta dalla stessa sentenza da impugnare (art. 286 e 328 c.p.c.).

Ora se è vero, come esattamente si afferma nella sentenza che si annota, che il ricorso per cassazione è disciplinato dal cod. proc. civ. e non dalle norme del processo tributario, e se è incontestabile che il d.P.R. n. 636/1972 non ha (e non poteva), non tanto modificare, ma rendere di difficile applicazione le norme ordinarie, si deve pensare che anche la cennata regola del necessario collegamento degli effetti per le due parti della notifica della decisione deve essere conservata, allorché non opera più il mezzo di esperimento dell'impugnazione attraverso il deposito. E se la comunicazione e notificazione delle decisioni a cura della segreteria è concepito ad imitazione dell'ordinaria notifica ad istanza di parte, deve ammettersi che non dovrebbe accadere che una delle parti si trovi vincolata al termine di decadenza mentre l'altra ne è esente e quindi che mentre una parte ha subito la decadenza per difficoltà obiettive, l'altra possa eccepire la decadenza e intanto conservare il diritto ad esperire la sua impugnazione in un termine diverso e in un separato processo. In definitiva deve essere ricostituito nel sistema il principio dell'*unicità del termine* per le due parti in contraddittorio; diversamente non solo i problemi accennati saranno insolubili, ma esisterà sempre una discriminazione fra le parti, una sacrificata e altra privilegiata.

In conclusione sembra potersi affermare che ai fini del ricorso per cassazione il termine per l'impugnazione deve decorrere per ambedue le parti dall'*ultima notifica* (*o comunicazione*) *regolare;* conseguentemente se una delle notifiche non produce effetto per una delle parti (art. 286) anche per l'altra parte la notifica o comunicazione non fa decorrere il termine. Esiste indubbiamente molta analogia tra le due situazioni dell'art. 286 e dell'art. 328; in ambedue i casi la notifica deve essere eseguita nei confronti degli eredi e questo crea la necessità di escludere la decorrenza del termine mentre si deve procedere ad ineliminabili accertamenti. Ma mentre l'art. 328 è, come si è visto, applicabile al ricorso dell'Amministrazione non lo è l'art. 286 che opera soltanto a vantaggio della parte privata.

L'esigenza di ricreare l'unicità del termine, che sussiste sempre nel processo ordinario, si rivela necessaria quando dovendosi procedere alla notificazione della decisione agli eredi a norma dell'art. 286 si deve anche offrire all'altra parte la possibilità di conoscere l'evento e di provvedere in conseguenza per

appreso la morte della controparte, quando cioè non aveva più il tempo indispensabile per rinnovare la notificazione dell'impugnazione agli eredi.

La soluzione dell'indicato problema esula, tuttavia, dalle esigenze della decisione da adottare nel caso concreto, giacché — anche se si potesse ritenere che in questi casi cominci a decorrere un nuovo termine di impugnazione dal momento della conoscenza della morte della controparte (nella specie tale conoscenza avvenne il 3 dicembre 1975) — il ricorso risulterebbe egualmente tardivo, in quanto notificato agli eredi del Riviello soltanto in data 4 marzo 1976, quando anche il nuovo termine era ampiamente scaduto.

Va aggiunto, per completezza, che nel caso non possono trovare applicazione neppure le proroghe dei termini disposte con d.l. 18 dicembre 1972 n. 788, con il d.l. 19 giugno 1974 n. 237, e con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, perché tali proroghe (che non sono state neppure invocate dall'amministrazione nel presente giudizio) sono *testualmente* riferite alla sola materia delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e non possono — per il loro carattere eccezionale — essere estese a materia diversa da quella prevista.

Per le esposte considerazioni, il ricorso dell'amministrazione deve ritenersi inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione. — (*Omissis*).

---

la notifica dell'impugnazione. In definitiva si deve rendere applicabile anche a vantaggio dell'Amministrazione l'art. 286 come nel processo ordinario.

Del resto simili situazioni di riferimento del termine di decadenza per tutte le parti ad una data unica (ultima) diversa da quella direttamente riferibile a ciascuna parte non sono sconosciute nel processo. Sia pure ad altro fine, lo stesso d.P.R. n. 636/1972 dispone per il ricorso alla corte di appello (art. 40) che il termine decorre dalla scadenza per tutte le parti del termine per ricorrere alla Commissione centrale; se la decisione di secondo grado è stata comunicata o notificata in date diverse, è l'ultima notifica (regolare) che segna per tutte le parti il *dies a quo* del termine. Anche nel processo civile si ha un esempio di decorrenza per tutte le parti da una data riferibile ad una di esse nel caso di riassunzione del processo a norma dell'art. 307 primo comma quando nessuna delle parti si sia costituita.

La soluzione sopra prospettata dovrebbe trovare applicazione generale per il ricorso per cassazione ogni volta che la notifica e la comunicazione per ciascuna parte abbiano data diversa; ciò eviterebbe tutte le difficoltà, pur superabili considerate ai precedenti nn. 3 4, ed escluderebbe ogni discriminazione nella posizione delle parti.

Ma questa soluzione si impone nell'ipotesi da ultimo considerata, che non sembra altrimenti risolvibile, della morte sopravvenuta nell'intervallo tra la udienza di discussione e l'inizio della decorrenza del termine. Almeno in questo caso alla Amministrazione che non sia riuscita a notificare il ricorso nel termine decorrente dalla ricevuta comunicazione a causa della morte della parte privata, deve essere riconosciuto il diritto di proporre il ricorso, mediante notifica agli eredi, entro lo stesso termine che risulterà spettare agli eredi a seguito di efficace notifica nei loro confronti.

C. BAFILE

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 31 gennaio 1977, n. 5 - *Pres.* Vallillo - *Rel.* Paleologo - Consorzio di Bonifica Sesta Presa (avv. Lorenzoni) c. Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze (avv. Stato Albisinni) e Consorzio di bonifica del Grappa e del Cimone (avv. Compagno).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Domanda tardiva incompatibile - Non ammissione a istruttoria - Necessità di provvedimento negativo - Esclusione - Esplicita richiesta di ammissione - Impugnabilità del silenzio-rifiuto.
(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Mancata ammissione a istruttoria di domanda tardiva incompatibile - Provvedimento di concessione - Immediata incidenza invalidante - Esclusione - Illegittimità derivata - Ammissibilità - Presupposti.
(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10).

Nel caso di presentazione tardiva di nuova domanda di concessione d'acqua pubblica incompatibile con le preesistenti il procedimento concorsuale è di regola escluso. Pertanto la non ammissione ad istruttoria in concorrenza non richiede d'essere espressamente disposta, a meno che l'ammissione ad istruttoria non sia stata esplicitamente richiesta, nel qual caso il silenzio mantenuto sull'istanza è impugnabile nelle forme del silenzio-rifiuto (1).

La doglianza che la nuova domanda tardivamente presentata attenesse al perseguimento di un fine pubblico speciale e prevalente, tale da giustificarne l'ammissione ad istruttoria in concorrenza con preesistenti domande incompatibili, non può essere proposta direttamente contro il decreto di concessione, ma deve esserlo contro il provvedimento, eventualmente

---

(1-2) Non consta dell'esistenza di precedenti in termini.

Nel senso, però, che la semplice presentazione di una domanda di concessione per l'ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale non può determinare la sospensione dell'istruttoria sulle domande preesistenti, occorrendo per questo l'ordinanza ministeriale di ammissione, cfr., Trib. sup. acque 10 dicembre 1956, n. 25, *Foro amm.* 1957, II, 3, 12.

Circa la possibilità di fare oggetto di impugnativa il mancato esame di una domanda di concessione, allorché esso venga fatto risultare da formale atto di diffida, cfr. Trib. sup. acque 2 dicembre 1954, n. 35, *Foro amm.* 1955, II, 2, 2.

emesso a seguito di annullamento di silenzio-rifiuto, che neghi l'ammissione espressamente domandata e l'illegittimità di quest'ultimo va dedotta come causa di illegittimità derivata del provvedimento concessorio (2).

(*Omissis*). — La prima delle doglianze prodotte dai Consorzi ricorrenti è infondata. L'eccezionale potere attribuito dall'art. 10 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, al Ministero dei LL.PP., di ammettere a concorrente istruttoria domande di concessione d'acque pubbliche, tardive nei confronti di altre incompatibili, non dà luogo al dovere di emanare un apposito provvedimento di non ammissione ad istruttoria concorrente rispetto a tali domande, quando il Ministro non ritenga sussistano per ciò i requisiti di legge.

La norma non pone un'alternativa pura e semplice, rispetto alla quale il Ministro sia chiamato a rendere esplicita la scelta operata. Essa esclude invece, di regola, il procedimento concorsuale. Sicché il Ministro è tenuto a provvedere, disponendo la sospensione dell'istruttoria delle domande precedenti e l'esame congiunto di tutte, solo ove ritenga che ricorrano le eccezionali ragioni in cui presenza egli può far uso del potere suddetto.

Può ammettersi che agl'interessati sia consentito domandare l'adozione del provvedimento di cui all'art. 10 t.u.; e che a tale domanda il Ministro debba allora rispondere. Ma non è neppure dedotto che nella specie ciò sia avvenuto. Ad ogni modo, in tal caso i richiedenti dovrebbero impugnare nei termini il silenzio-rifiuto; ed alla vittoriosa impugnativa di quello farebbe seguito l'accertamento di un separato dovere dell'Amministrazione, di provvedere esplicitamente sul punto; senza che il travolgimento della concessione precedentemente istruita possa derivare da altro che dall'affermazione del giudice, che le istruttorie avrebbero dovuto esser svolte in concorso fra loro. Non esisteva, dunque, dovere di provvedimento esplicito ed, *a fortiori*, di motivazione.

Né, in mancanza di ciò, gli attuali ricorrenti, impugnando la concessione data ad altri, possono tuttavia dedurre che la loro tardiva domanda attenesse al perseguimento di un fine pubblico speciale e prevalente, ed idoneo a paralizzare l'aspettativa dell'attuale controinteressato, a vedere esaminata senza indugi la domanda propria.

Questo condurrebbe, invero, a conoscere nel presente giudizio del merito di domande nella specie ancora in nulla valutate, con effetto di accertamento mero su punti riservati all'azione futura dell'Amministrazione. Sicché in tal senso va intesa — e condivisa — l'antica giurisprudenza del Collegio (13 luglio 1918 Bombrini c. Torlonia; 15 ottobre 1927 Cerruti c. Min. LL.PP.), secondo cui il potere di decidere se esista lo speciale e prevalente interesse pubblico per l'ammissione tardiva di un progetto ad istruttoria è « completamente discrezionale »; e va in definitiva

affermato che chi propone in ritardo la domanda incompatibile non può dolersi della mancata valutazione di essa in concorrenza con la domanda originaria, ove tale procedimento egli non abbia anzitutto richiesto. E' invece possibile al Ministro far luogo al procedimento concorsuale anche in mancanza di apposita domanda, e tale determinazione è ovviamente sottoposta al controllo di legittimità del giudice degl'interessi. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 maggio 1977, n. 13 - *Pres.* Vallillo - *Rel.* Iannotta - E.N.E.L. (avv. Mazzullo) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Sospensione parziale di utenza - Determinazione del compenso nel provvedimento di concessione - Necessità - Rinvio della determinazione - Illegittimità.
(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47).

Il compenso spettante al concessionario sotteso nel caso di sospensione parziale di utenza deve essere fissato al più tardi nel decreto che attua la nuova concessione. E' pertanto illegittimo il provvedimento che rinvii alla dimostrazione del pregiudizio da darsi dal concessionario sotteso la determinazione della misura del compenso, dovendo l'Amministrazione, ove non sia in grado di determinare con esattezza l'indennizzo, liquidarlo in base a dati che offrano un giudizio di probabilità circa l'entità del pregiudizio che il precedente concessionario sia per subire (1).

(1) Nello stesso senso cfr., da ultimo, Trib. sup. acque 16 dicembre 1976, n. 25, in questa *Rassegna* 1977, I, 341.

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 28 maggio 1977, n. 14 - *Pres.* Vallillo - *Rel.* Sgroi V. - Milazzo e altri (avv. Miceli) c. E.A.S. (avv. Stato Imponente).

Espropriazione per p.u. - Occupazione di urgenza - Occupazione illecitamente protratta oltre il biennio - Risarcimento dei danni - Equivalente del valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.

Espropriazione per p.u. - Occupazione di urgenza - Occupazione illecitamente protratta oltre il biennio - Risarcimento dei danni - Indennità per l'occupazione illegittima - Prescrizione - Inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ.
(Cod. civ., art. 2948, n. 4).

Divenuta illegittima l'occupazione per mancata espropriazione nel biennio e impossibile la restituzione dell'immobile occupato, la determi-

nazione dell'equivalente del valore spettante al proprietario non può farsi utilizzando i parametri legali diversi dal valore venale fissati per l'indennità di esproprio (nella specie quello previsto dall'art. 16 *l.* 6 *ottobre 1971, n. 865). Occorrendo fare riferimento alle regole generali della responsabilità per fatto illecito, deve aversi riguardo al valore venale in comune commercio del bene, considerandolo nel suo stato al momento dell'occupazione e rapportandone il valore al momento della liquidazione, in modo da tener conto della sopravvenuta svalutazione monetaria* (1).

Agli interessi sull'equivalente del valore dell'immobile, in cui è liquidato il risarcimento del danno corrispondente alla mancata percezione dei frutti dell'immobile per il periodo in cui si protrae la sua illecita occupazione oltre il biennio, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 cod. civ. (2).

(*Omissis*). — Respinto, così, il gravame proposto dall'E.A.S., si può passare all'esame dell'appello principale, il cui primo motivo racchiude le doglianze relative alla determinazione del valore del terreno.

In proposito, a ragione i Milazzo lamentano che il Tribunale regionale abbia utilizzato un parametro che concerne la commisurazione dell'indennità di espropriazione, in applicazione dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971. Per vero, divenuta illegittima l'occupazione per mancata espropriazione nel biennio e impossibile la restituzione dell'immobile occupato, occorre far riferimento alle regole generali della responsabilità per fatto illecito (cfr. Cass. 4 giugno 1976 n. 2023; Cass. 10 luglio 1975 n. 2718; Cass. 22 aprile 1975 n. 1549); ed avere perciò, riguardo, per liquidare il danno subìto dal proprietario del bene perduto, al valore venale in comune commercio del bene stesso, considerandolo nel suo stato al momento dell'occupazione e rapportandone il valore al momento della liquidazione (tenendo, cioè, conto della sopravvenuta svalutazione monetaria).

---

(1) A riguardo del principio enunciato in questa massima, andrebbe segnalata non tanto l'ovvia affermazione della inapplicabilità al risarcimento del danno dei criteri legali dettati per l'indennità di espropriazione, quanto l'enunciazione del criterio di liquidazione del danno.

Essersi affermato che l'equivalente del bene perduto è rappresentato dal prezzo, rivalutato, che il bene stesso avrebbe avuto all'epoca in cui doveva essere e non fu espropriato, importerebbe che non debba tenersi conto degli incrementi di valore che il bene avrebbe subito col tempo ove non fosse stato occupato, incrementi dipendenti da modifiche delle condizioni dei suoli nella zona in cui l'immobile è ubicato.

Nella causa decisa, però, un mutamento delle condizioni del bene tra l'occupazione e la condanna al pagamento dell'equivalente non è stato ipotizzato.

Il mutamento delle condizioni dei suoli della zona come del fondo interessato dalla occupazione dipende ben spesso dalla stessa esecuzione dell'opera

Il terreno *de quo* era seminativo alberato; la determinazione del suo valore non può discostarsi da tale classificazione per dar rilievo (secondo la pretesa degli appellanti in via principale) ad un'asserita suscettibilità di trasformazione in giardino ed agrumeto. Se è vero, infatti, che le possibili utilizzazioni del terreno, in quanto non siano meramente ipotetiche, possono concorrere, nell'ambito del mercato, ad elevarne il prezzo, in quanto si traducano in utilità potenziali economicamente valutabili; nella specie, l'asserita suscettibilità di trasformazioni non si evince da alcuna obbiettiva risultanza probatoria. E', in primo luogo, singolare che a distanza di tanti anni (quindici all'incirca) dall'avvenuto acquisto della proprietà del terreno ai sensi dell'art. 942 c.c., i proprietari non avessero intrapreso le opere necessarie per la trasformazione (a prescindere dal rilievo che tali opere implicano un esborso di denaro che in ogni caso deprimerebbe l'ipotetico valore futuro del bene trasformato). Inoltre, non risulta dal verbale di consistenza e dal decreto di espropriazione sopra richiamato(nonché dai relativi atti preparatori allegati ai fascicoli di parte) che le zone di terreno vicine (se non tutte almeno per una parte considerevole) fossero coltivate a giardino e ad agrumeto.

Infine, la vicinanza del fiume, se può garantire una più agevole irrigazione, può costituire motivo di discussione per chi voglia assumere una iniziativa di cambiamento di cultura: l'eventualità (remota, se si vuole, ma pur sempre da considerare in una prospettiva economica) di inonda-

---

pubblica, così uno dei profili di rilevanza della questione è nel doversi o no tener conto dell'incremento di valore indotto dall'opera — in senso negativo, cfr. Cass. 29 ottobre 1971, n. 3038, *Giust. civ. Mass.* 1971, 1634; in senso affermativo, cfr., invece, Cass. 3 ottobre 1973, n. 2479 in questa *Rassegna* 1974, I, 166; Cass. 29 luglio 1974, n. 2290, *Giust. civ. Mass.* 1974, 1044: contrastanti soluzioni discendenti appunto dal rilievo dato allo stato del bene al momento dell'occupazione o a quello di pronunzia della sentenza di condanna.

In senso conforme alla massima cfr. ancora, Cass. 19 novembre 1973, n. 3098, *Giust. civ. Mass.* 1973, 1615, ma, per il riferimento al valore del bene al momento della liquidazione, Cass. 4 giugno 1976, n. 2023, *Giust. civ. Mass.* 1976, 894.

(2) Il Tribunale superiore ha escluso che al diritto al risarcimento del danno corrispondente alla mancata percezione dei frutti dell'immobile per il tempo in cui si protrae la sua illecita occupazione (c.d. indennità di occupazione illegittima) si applichi la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per gli interessi e, in genere, per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi.

La decisione è conforme ad altre, richiamate in motivazione, della Corte di cassazione (27 marzo 1970, n. 834, *Giur. it.*, 1970, I, 1, 1339; 14 maggio 1968, n. 1909, *Giust. civ. Mass.* 1968, 974; Cass. 16 maggio 1962, n. 1105, *Giust. civ.* 1962, I, 1004); nello stesso senso, in tema di diritto al pagamento di somme dovute in dipendenza dell'uso di acqua pubblica protrattosi dopo la scadenza e la mancata proroga della concessione, cfr. Trib. sup. acque 15 ottobre 1974, n. 17, in questa *Rassegna* 1975, I, 769, con nota di richiami.

L'inapplicabilità dell'art. 2948, n. 4 cod. civ. appare derivare dal fatto che nella specie non si è in presenza di un credito avente ad oggetto interessi, ma

zioni e di altre vicende negative, dipendenti dal vicino corso d'acqua, incide sfavorevolmente sul valore di mercato del terreno.

Avendo, dunque, riferimento al valore unitario concordato nel 1960 in L. 60 al mq., per zone di terreno prossime e di analoghe caratteristiche, tenendo conto dello stato del bene al momento dell'occupazione il cui valore va rapportato al momento della liquidazione (cfr. Cass. 19 novembre 1973 n. 3098; Cass. 29 ottobre 1971 n. 3038) e tenendo, altresì, conto della svalutazione monetaria sopravvenuta (cfr. Cass. 12 dicembre 1972 n. 3567; Trib. Sup. 10 aprile 1975 n. 3), può fissarsi anche alla luce delle informazioni fornite dal membro tecnico del collegio, in L. 500 al mq. il valore del terreno occupato. Spetta, pertanto, al Milazzo la somma di L. (500 x 1770) 885.000.

Su tale somma gli interessi decorrono dalla data dell'occupazione, che coincide con la data di redazione del verbale di consistenza (30 luglio 1956), risultando dal suo tenore che i proprietari consentirono in quella data l'occupazione e facendosi ivi riferimento al terreno occupato (*scilicet*, già occupato), mentre il decreto prefettizio che autorizza l'occupazione è del 6 aprile 1957.

Una conferma in tal senso si trae dalla lettera indirizzata il 15 febbraio 1965 dal legale dei proprietari all'A.E.S.; lettera nella quale si fissa al 30 luglio 1957 la data dell'occupazione, sicché risulta priva di fondamento la pretesa dei Milazzo di arretrare tale data al 16 dicembre 1955, che è quella della redazione del progetto dell'opera pubblica.

La prescrizione eccepita dall'E.A.S., il quale invoca l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., non riguarda il caso in esame. Invero per i primi due anni — decorrenti dalla data dell'occupazione consentita (cfr. Cass. 11 luglio 1974 n. 2060) —, i proprietari del terreno occupato hanno diritto alla indennità di occupazione; non avendo questa natura risarcitoria, il diritto

---

di un credito per risarcimento a riguardo del quale gli interessi operano come criterio di liquidazione del danno.

Considerato però che la prescrizione era stata eccepita e che spetta al giudice stabilire il termine prescrizionale applicabile anche se diverso da quello invocato dalla parte (AZZARITI e SCARPELLO, *Prescrizione e decadenza*, in *Tutela dei diritti, commentario di Scialoja e Branca*, Bologna-Roma 1964, pag. 240) il Tribunale superiore avrebbe dovuto dichiarare applicabile la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno prevista dall'art. 2947, comma 1, codice civile.

Giacché si versava in un'ipotesi di risarcimento di danni da fatto illecito e di un comportamento illecito perdurante nel tempo il Tribunale superiore avrebbe dovuto fare applicazione della massima, più volte enunciata dalla cassazione, secondo cui « il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto generatore del danno stesso, ma, con questo, persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento; ne consegue che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento; e, poiché questo

in parola è assoggettato alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 7 agosto 1963 n. 2234). (Sembra superfluo osservare che questa qualificazione non eccede i poteri del giudice e si mantiene nell'ambito del *petitum*).

Per il successivo periodo di occupazione illegittima, basta richiamare il principio, costantemente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. 27 marzo 1970 n. 834; Cass. 14 maggio 1968 n. 1909; Cass. 16 maggio 1962 n. 1105), secondo cui non si applica l'art. 2948 n. 4 al diritto agli interessi su di una somma di denaro da pagarsi in luogo della restituzione di una cosa altrui posseduta in malafede, sul riflesso che gli interessi stessi, insieme con la predetta somma, costituiscono l'oggetto del risarcimento del danno. Si è, al riguardo, precisato che l'art. 2948 n. 4 ha per fine la liberazione del debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche o dipendano da *causa debendi* continuativa. Al contrario, la domanda di interessi, volta al fine di compensare il mancato godimento del bene, si integra con la domanda di risarcimento, il quale non sarebbe completo se il danneggiato dovesse perdere l'utilità che il bene gli avrebbe procurato *medio tempore*. — (*Omissis*).

---

diritto, quando deriva da fatto illecito (art. 2043 c.c.), si prescrive in cinque anni (art. 2947, comma 1°, c.c.) dal giorno in cui si è verificato, la citazione, o altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 c.c.), non può non riferirsi che al diritto al risarcimento del danno verificatosi nel quinquennio anteriore alla sua data, rimanendo prescritto il danno anteriore » — così, Cass., Sez. Un., 29 aprile 1964, n. 1039, in *Giust. civ.* 1964, I, 1316; nello stesso senso, in precedenza, Cass. 6 aprile 1962, n. 723, *ivi*, 1962, I, 1258; Cass. 23 agosto 1962, n. 2641, *ibidem*, 1963, I, 1678; in prosieguo, Cass. 13 luglio 1971, n. 2258, *Giust. civ. Mass.* 1971, 1230; Cass., Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2855; *ivi*, 1973, 1482; Cass. 13 marzo 1974, n. 682, *ibidem*, 1974, 322.

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1 giugno 1977, n. 15 - *Pres.* Vallillo - *Rel.* Granata - Società Generale Immobiliare (avv. Iannone) c. Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici (avv. Stato Bruno).

Acque pubbliche ed elettricità - Canoni - Decorrenza - Grandi derivazioni - Termine originario di ultimazione dei lavori - Disciplinare di concessione - Interpretazione.

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 37 comma secondo, 33 comma secondo).

Un disciplinare di concessione per grande derivazione di acque pubbliche che fissi il termine per la presentazione del progetto esecutivo con decorrenza dalla data di notificazione dell'avvenuta emissione del decreto di concessione, e quelli per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e, in successione, per l'inizio e la ultimazione dei lavori, ogni volta disponendo che il successivo termine decorra dalla data suddetta

o anzidetta senza specificarla, deve essere interpretato, al fine di stabilire quale sia il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e perciò da quando decorra l'obbligo del pagamento del canone, nel senso che i successivi termini siano ordinati in sequenza con inizio del seguente dalla scadenza del precedente e non in quello che tutti decorrano da un'unica data iniziale così parzialmente sovrapponendosi (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo di appello, la Società Generale Immobiliare ripropone la questione relativa alla individuazione del *dies a quo* di decorrenza dell'obbligo di corresponsione del canone, in corrispondenza - secondo l'art. 13 del disciplinare di concessione 10 dicembre 1957, ripetitivo peraltro del precetto normativo di cui all'art. 37 comma II t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 — della data fissata per l'ultimazione dei lavori dall'art. 10 dello stesso disciplinare nei seguenti termini: « sotto pena delle sanzioni previste della legge, la società concessionaria dovrà: 1) presentare all'ufficio del genio civile di Ascoli Piceno il progetto esecutivo delle opere inerenti all'impianto di derivazione entro dodici mesi a partire dalla data di notificazione, da parte dello stesso ufficio, dell'avvenuta emissione del decreto di concessione; 2) iniziare a condurre a termine le espropriazioni nel termine di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di cui sopra; 3) iniziare, con adatta organizzazione, i lavori degli impianti entro diciotto mesi a decorrere dalla data suddetta, dando preavviso...; 4) condurre a termine le opere ed attuare la derivazione entro tre anni dalla data anzidetta ».

E contro l'interpretazione accolta dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto che il capo fisso iniziale dei singoli termini stabiliti per l'espletamento dei vari incombenti previsti nei quattro punti, in cui si articola la clausola trascritta, fosse unico e si identificasse con quello della notificazione del decreto di concessione, la società torna a sostenere la diversa lettura propostane, senza fortuna, in sede amministrativa, prima, e davanti al tribunale regionale, poi, secondo la quale, al contrario, i vari termini dovevano intendersi ordinati in sequenza, con inizio del successivo alla scadenza del precedente, in coordinata correlazione alla successione degli adempimenti contemplati nei menzionati quattro punti della disposizione.

La censura è fondata.

---

(1) Non consta dell'esistenza di precedenti in termini.

Per riferimenti, in ordine alla decorrenza dell'obbligo di pagamento del canone dal compimento del termine originario di ultimazione dei lavori, cfr., Trib. sup. acque 13 giugno 1975, n. 14, in questa *Rassegna* 1975, I, 1132.

Il dato letterale, valorizzato per primo dalla sentenza impugnata, è in verità affatto privo della univocità da questa attribuitagli. Posto, invero, che in ciascuna delle quattro proposizioni in cui la clausola si articola è stabilito uno « *spatium temporis* », cioè un periodo temporale necessariamente delimitato da un *dies a quo* e da un *dies ad quem*, ciascuna di tali proposizioni, pur se letteralmente sembri far menzione di una sola data, quella iniziale del periodo rispettivamente determinato, in realtà ne fissa necessariamente due: appunto quella iniziale e quella finale di ogni periodo. Onde il richiamo, espresso nelle preposizioni seconda, terza e quarta alla « data di cui sopra », alla « data suddetta » e « alla data anzidetta », si presenta con un significato per nulla univoco, ma anzi ambivalente, potendo concettualmente essere riferito tanto alla data iniziale, quanto alla data finale del periodo contemplato in quella a ciascuna di esse precedente (e cioè: nella seconda, al *dies ad quem* della terza).

Nè appaiono risolutive le considerazioni concorrenti svolte dal primo giudice relativamente al comportamento serbato durante lo svolgimento del rapporto dalla concessionaria con la proposizione — in un momento in cui, stando alla sua interpretazione, parte dei termini fissati non erano ancora scaduti — di una domanda di proroga di tutti i termini, e con il pagamento della prima annualità di canone in perfetta corrispondenza del termine iniziale risultante dalla interpretazione da essa respinta. Trattasi invero di circostanze aventi significato equivoco, potendo siffatti comportamenti trovare ragione sufficiente nel proposito della concessionaria di cautelarsi al meglio di fronte alla obiettiva incertezza della questione interpretativa a quel momento, si noti, già insorta fra le parti, secondo la esplicita deduzione svolta in citazione dalla società, non smentita dalle Amministrazioni, e recepita dalla sentenza impugnata (cfr. p. 7) nella narrazione dei fatti di causa.

Probanti ragioni logiche e tecniche, per contro, suffragano la tesi della appellante, e conducono a risolvere nel senso da essa postulato la anfibologia delle altre indicazioni ermeutiche testè esaminate.

Poichè, invero, a termine dell'art. 33 comma 2° del citato t.u. sulle acque (secondo il quale « l'approvazione del progetto esecutivo... equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 » della legge 25 giugno 1865, n. 2359) il concessionario, normalmente, non può dare inizio alle espropriazioni se non dopo l'ordine di esecuzione, che a sua volta presuppone la decisione sulle osservazioni presentate sul progetto presentato dopo l'approvazione (artt. 17-20 legge n. 2359 del 1865 citata), del tutto irrazionale sarebbe prevedere la decorrenza del termine per l'espletamento delle espropriazioni in coincidenza, anche solo parziale, con quello fissato per la mera presentazione del progetto, tanto più considerando i termini necessari per l'espletamento della procedura

necessaria per pervenire all'approvazione, prima, ed alla emanazione dell'ordine di esecuzione, poi, del progetto stesso. Come pure illogico sarebbe stabilire un periodo di tempo per l'inizio dei lavori coincidente nei primi due terzi con quello concesso per la sola presentazione del progetto ed interamente consumantesi entro quello fissato per l'inizio e l'espletamento delle procedure espropriative. Eppure, proprio a queste inaccettabili conclusioni condurrebbe l'adozione della tesi accolta dalla sentenza impugnata. Ed invero, i primi 12 dei 24 mesi fissati per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni dall'art. 10 n. 2, se decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione, avrebbero coinciso con l'eguale periodo fissato dal n. 1 per la mera presentazione del progetto, mentre, sempre se computato a partire dal medesimo *dies a quo*, il termine fissato dal n. 3 per l'inizio dei lavori sarebbe venuto a scadere appena 6 (sui 18 della sua durata) mesi dopo il termine ultimo utile per la presentazione del progetto e sei mesi prima della consumazione del biennio utile, ai sensi dell'art. 10 n. 2, per l'espletamento delle espropriazioni. Senza dire, poi, che alla stregua di tale chiave interpretativa, i lavori si sarebbero dovuti ultimare, a norma dell'art. 10 n. 4, entro il breve tempo di un solo anno (tre anni meno 24 mesi) dal termine ultimo utile fissato per le espropriazioni. Priva di pregio è l'obiezione delle Amministrazioni appellate, secondo la quale nel valutare la logicità della interpretazione qui rifiutata deve aversi riguardo non solo al termine finale ma anche a quello iniziale stabilito per ciascuna operazione, e quindi alla possibilità che durante il corso di uno qualunque dei periodi di tempo fissati per un dato incombente se ne desse inizio ad un altro. Tale possibilità, invero, è da escludere in radice per quanto riguarda l'inizio delle espropriazioni rispetto alla presentazione, approvazione e emanazione dell'ordine di esecuzione del progetto (né vale argomentare in senso contrario dalla possibilità per la concessionaria di essere autorizzata alla occupazione d'urgenza, dovendosi la clausola del disciplinare interpretare in relazione allo svolgimento fisiologico del rapporto, quale previsto dal testuale riferimento alle « espropriazioni », e quindi prescindendosi da eccezionali modificazioni dei normali moduli di azione considerati) e quanto alle successive sequenze, la astratta configurabilità della sovrapposizione delle diverse operazioni programmate non vale a rendere credibile la effettiva rispondenza di essa alla comune rappresentazione e volontà delle parti, considerate le gravissime difficoltà tecniche che il postulato abbreviamento dei tempi operativi avrebbe comportato per la concessionaria, in relazione specialmente alla complessità delle opere da realizzare (cfr. art. 4 del disciplinare), direttamente apprezzabile da questo collegio pure in modo divergente dal giudizio, che, almeno per implicito, sul punto avrebbe manifestato il Consiglio Superiore dei LL.PP. — secondo quanto riferiscono le Amministrazioni appellate senza peraltro produrre la relativa documen-

tazione, in base alla quale soltanto sarebbe stato possibile apprezzare la congruità logica e tecnica di siffatta valutazione — con il parere in data 26 gennaio 1962, favorevole alla proroga in blocco dei vari termini, computati però sempre a decorrere unitariamente da un unico capo fisso iniziale.

Posto, dunque, che i termini rispettivamente fissati nelle quattro proposizioni dell'art. 10 dovevano essere computati ciascuno in sequenza rispetto all'altro, ne discende che, partendo dal 15 settembre 1958, data di notificazione del decreto di concessione, il tempo utile per attuare la derivazione — e quindi il termine iniziale dell'obbligo di corrispondere il canone — veniva a scadere ben oltre la data del 14 settembre 1964, a partire dalla quale si sono prodotti gli effetti risolutori della dichiarazione di decadenza dalla concessione pronunziata dall'amministrazione e non contestata, sotto il profilo qui considerato, dalla società appellante.

Da qui la già rilevata fondatezza del primo motivo di appello, che conduce a dichiarare non dovuto dalla società alcun rateo di canone per la concessione in discorso. In riforma della appellata sentenza, ed in accoglimento della domanda dalla società già proposta in primo grado e qui rinnovata, va quindi dichiarata la illegittimità della ingiunzione opposta e condannata l'Amministrazione dei LL.PP. alla restituzione del rateo percetto indebitamente, appunto perché non dovuto, di lire 5.973.100 per il periodo 15 settembre 1961-14 settembre 1962. — (*Omissis*).

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 22 marzo 1976 n. 2059 - *Pres.* Straniero - *Rel.* Iannaccone - *P. M.* (conf.) La Piccirella, ric. Verri.

Procedimento penale - Atti preliminari all'istruzione (preistruzione) - Istruzione preliminare del pretore - Autore del reato - Atti compiuti per la identificazione - Integrazione della « notitia criminis » - Fattispecie. (cod. proc. pen. art. 231).

Gli atti compiuti dal pretore mediante delega ad ufficiali di polizia giudiziaria per identificare l'autore del reato (nella specie il committente dei lavori edilizi abusivi) non costituiscono atti istruttori diretti ad acquisire la prova del reato, ma attività preistruttoria, compiuta a norma dell'articolo 231 cod. proc. pen. e sostanzialmente di polizia giudiziaria per integrare lacune della notitia criminis *e procedere alla « ricerca » del colpevole, secondo l'espressione usata nell'art.* 219 *cod. proc. pen., la quale comprende anche l'opera investigativa volta a scoprire l'autore o l'eventuale concorrente del fatto venuto a conoscenza dell'autorità giudiziaria e ad accertare l'identità* (1).

---

(1) La massima è da porre evidentemente in relazione all'art. 225 c.p.p. sulle sommarie informazioni cui possono procedere gli ufficiali di polizia giudiziaria ed all'elaborazione giurisprudenziale, tendente a distinguere i casi in cui è necessario il rispetto delle norme dell'istruzione formale a garanzia dei diritti di difesa, da quelli in cui ciò non è necessario e che concernono le preliminari indagini.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 3 maggio 1976 n. 2390 - *Pres.* Alicata - *Rel.* Bottini - *P. M.* Severino (conf.) ric. Nannini.

Reato - Licenza di costruzione - Costruzione da parte di un terzo - Omessa voltura - Reato di costruzione abusiva - Esclusione.

Non è configurabile il reato di costruzione senza licenza nel fatto di chi, avendo acquistato a qualsiasi titolo la disponibilità di un terreno,

costruisca in conformità della licenza rilasciata al proprio dante causa senza avere provveduto a farla volturare (1).

(1) In materia di trasferimento del terreno con licenza di costruzione la giurisprudenza della Cassazione ha sempre affermato che la licenza edilizia è sempre rilasciata *intuitu personae* e non può essere pertanto volturata fra privati (Cass. 9 aprile 1973 n. 9007; 11 giugno 1973 n. 8559) e che, per quanto possa essere rilasciata non al solo proprietario, ma a chi abbia la disponibilità dell'area (Cass. 19 novembre 1973 n. 2561), il passaggio dell'area comporta la necessità della voltura, il che significa implicitamente revoca della precedente licenza e rilascio di una licenza nuova a favore dell'avente causa (Cass. 14 dicembre 1973 n. 4118; 25 ottobre 1974 n. 3019). Il riferimento della licenza edilizia alla persona alla quale è rilasciata non significa però che per legge debba essere presa in considerazione la qualità personale del destinatario: i precedenti quali la buona condotta, la stessa capacità giuridica — sempre che dell'incapace vi sia legittima rappresentanza — non hanno alcun rilievo negli apprezzamenti discrezionali della P.A. che rilascia la licenza (v. Cass. 17 ottobre 1974 n. 5315).

In precedenza la Cassazione si è pronunciata in senso contrario alla massima che si annota, ritenendo inesistente il reato di costruzione senza licenza quando si costruisca con licenza rilasciata al precedente proprietario o beneficiario: v., in questo senso, Cass. 14 dicembre 1973 n. 4118, 25 ottobre 1974 n. 3019, 8 gennaio 1976 n. 8204.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 novembre 1976 n. 8998 - *Pres.* Muscolo - *Rel.* Iannaccone - *P. M.* Lombardi (conf.) ric. Trevisi.

Reato - Edilizia - Licenza di costruzione - Disciplina urbanistica - Necessità di piano regolatore - Licenza di costruzione - Necessità.
(art. 31 e 41 l. 17 agosto 1977, n. 1150).

La mancanza di piano regolatore non determina la liberalizzazione dell'attività costruttiva, che in ogni caso è soggetta a licenza edilizia (1).

(1) La massima è il frutto di una corretta interpretazione delle norme che disciplinano l'attività edilizia, specialmente dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765. In senso analogo si è espressa la Suprema Corte, affermando (Cass., III, Sez. 3 ottobre 1975 n. 6146) che l'obbligo di chiedere la licenza edilizia non è subordinato all'esistenza di un regolamento edilizio comunale. V. per la portata innovativa della l. 6 agosto 1967, n. 765, Cass. III, Sez., 12 maggio 1975 n. 3418 n. 133714/76.

CORTE D'ASSISE DI CATANZARO - Ord. 15 settembre 1977 proc. pen. c. Pietro Valpreda ed altri.

Procedimento penale - Termini - Sospensione del periodo feriale - Sospensione del dibattimento - Prosecuzione fissata per il 15 settembre - Legittimità.
(art. 1 e 2 l. 7 ottobre 1969, n. 742).

(Omissis). — *Rilevato che nella specie trattasi di dibattimento articolato in più udienze e già in corso alla data di inizio del periodo feriale*

del corrente anno; rilevato altresì che la sospensione ex art. 431 *c.p.p., disposta nel presente procedimento il* 20 *luglio c.a. con l'acquiescenza delle parti consiste in una mera pausa fra due udienze nel prosieguo della trattazione dibattimentale e non è in alcun modo riconducibile al con-*

---

(1) I fatti che hanno dato luogo all'eccezione sollevata da taluni difensori di violazione dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969 n. 749 e respinta dall'ordinanza che si annota (sulla questione non risultano pronuncie della Suprema Corte), sono i seguenti: una lunga istruttoria dibattimentale, protraentesi per moltissime udienze, inizia prima del periodo feriale e, non potendosi concludere, viene sospesa, all'udienza del 20 luglio e rinviata a quella del 15 settembre successivo.

La difesa di alcuni imputati, sostenendo che i propri patrocinanti non avevano espressamente rinunciato alla sospensione dei termini, aveva chiesto l'aggiornamento ad altra data dell'udienza che, fissata per il 15 settembre, rientrava in pieno nel periodo feriale. Stabilisce infatti l'art. 2 della legge che « in materia penale il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinuncino alla sospensione dei termini ».

La situazione quindi, sembrava rientrare in pieno nella previsione normativa e la Corte ha superato l'eccezione con una interpretazione sostanzialmente restrittiva della legge e sostenendo l'inapplicabilità della stessa alle ipotesi disciplinate dall'art. 431 c.p.p.

In effetti, se la legge dovesse intendersi come posta a garantire il riposo estivo degli avvocati, le capacità di resistenza dell'ordinanza a censure sarebbero minime, ma occorre rilevare che, anche se questa è stata la ragione che può aver mosso il legislatore, non v'è dubbio che il tenore letterale della legge e lo strumento cui ha fatto ricorso le danno una portata più ristretta, sicché pare legittimo concludere che nel periodo feriale non *ogni attività legale* è sospesa, ma soltanto quella che a pena decadenza deve essere esplicata entro un termine. Dice infatti la legge che il « decorso dei termini processuali è sospeso », il che consentirebbe di affermare che le attività processuali non collegate a un termine possono svolgersi. Così come è lecito provvedere in periodo feriale alla notificazione di un decreto di citazione in giudizio o di un estratto di sentenza contumaciale purché nel primo caso siano rispettati i termini e tenendo conto che, nel secondo i termini per l'impugnazione inizieranno a decorrere dal 16 settembre (Cass. 8 ottobre 1965 in *Gius. Pen.* 1966, III, 68, n. 82), è altrettanto lecito tenere in periodo feriale un'udienza istruttoria, salvo la sospensione dei termini (ad es. quelli per proporre le questioni incidentali o quelli per proporre, dalle parti, domande ai testimoni interrogati dal Presidente) che nel corso dell'udienza stessa dovessero iniziare a decorrere.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha esaminato il differente caso di trattazione del procedimento in periodo feriale con riferimento all'ipotesi di citazione per tale periodo ed ha affermato che la violazione che in tal modo si arreca alla legge 7 ottobre 1969 n. 742 non importa violazione dei diritti della difesa ex art. 185 n. 3 c.p.p. salvo che nel caso in cui il processo si sia svolto senza l'imputato ed il suo difensore (di fiducia) (Cass. 15 dicembre 1972 n. 1642, n. 123524-/73; 15 luglio 1976 n. 2344, m. 134112).

Con sentenza 13 giugno 1973 n. 16 (n. 124852 ric. Farina, Sez. II) La Suprema Corte ha affermato che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora gli imputati o i loro difensori rinuncino espressamente alla sospensione medesima, mentre,

cetto di « termine processuale » nella sua accezione tecnico giuridica, ritenuto pertanto che la l. 7 ottobre 1969 n. 749, la quale disciplina la sospensione dei termini processuali propriamente detti (perentori, ordinatori, dilatori), nella specie non trova applicazione; P.Q.M. rigetta la richiesta e ordina procedersi oltre nel dibattimento (1).

---

nei processi per i reati dei quali è prossima a maturare la prescrizione, per evitare la sospensione dei termini è necessaria l'ordinanza del giudice dichiarativa dell'urgenza. Dal che discende che, sotto il vigore della legge del 1969 ed a differenza della precedente legge in materia (14 luglio 1965, n. 818) nonché a differenza dell'ipotesi della imminenza della prescrizione, per i processi relativi ad imputati detenuti il giudice non è tenuto ad emettere il provvedimento dichiarativo dell'urgenza per evitare la sospensione dei termini, mentre, allo stesso fine, è necessaria la dichiarazione di rinuncia, dell'imputato o del suo difensore.

Con la stessa decisione la Cassazione ha affermato che la rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nei processi relativi ad imputati detenuti, dovendo essere espressa da parte dell'imputato o del suo difensore secondo la dizione della legge (art. 2), non è soggetta, peraltro, all'osservanza di particolari formalità: il carattere « espresso » della rinuncia può risultare sia da una rinuncia formulata oralmente, anche prima della celebrazione del dibattimento, in seguito o meno ad interpellanza del giudice, sia da fatti o comportamenti non equivoci dell'imputato o del difensore.

PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 1227, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 23 maggio 1977, n. 386, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

codice civile, art. 2110, secondo comma (art. 27, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 7 aprile 1977, n. 398, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

codice civile, art. 2948, n. 4 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 11 giugno 1977, n. 384, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

Pretore di Roma, ordinanza 4 aprile 1977, n. 391, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

codice di procedura civile, art. 480, terzo comma (art. 24 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Palermo, ordinanza 29 gennaio 1977, n. 389, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

codice penale, art. 160 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Verbania, ordinanza 7 giugno 1977, n. 343, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

codice penale, art. 266 (artt. 3, 21 e 52 cpv. della Costituzione).

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 1° dicembre 1976, n. 380, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

codice penale, art. 366 cpv. (artt. 2 e 3, primo comma, 19 e 21, primo comma della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 25 novembre 1976, n. 346/77, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

codice penale, art. 547 (artt. 3, primo e secondo comma, e 31, primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, ordinanza 9 giugno 1977, n. 372.

codice penale, art. 589, quinto comma (artt. 3, 13, 24, 102 della Costituzione).

Pretore di Mesagna, ordinanza 29 giugno 1977, n. 411, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

codice penale, art. 684 (art. 21 della Costituzione).

Consigliere istruttore di Palermo, ordinanza 31 maggio 1977, n. 351, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

codice penale, art. 688 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Cesena, ordinanza 6 giugno 1977, n. 363, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

codice di procedura penale, artt. 497 e 498 (artt. 1 e 101 della Costituzione).

Tribunale di Rovigo, ordinanza 21 aprile 1977, n. 378, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 19 ottobre 1976, n. 324, *G.U.* 14 settembre 1977, n. 251.

codice di procedura penale, art. 571 (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 28 giugno 1977, n. 381, *G. U.* 7 settembre 1977, n. 244.

codice penale militare di pace, artt. 14 e 182 (artt. 3, 21 e 52 cpv. della Costituzione).

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 1° dicembre 1976, n. 380, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

codice penale militare di pace, art. 183 (artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione).

Tribunale militare Territoriale di La Spezia, ordinanza 10 maggio 1977, n. 403, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, artt. 1, 2 e 7 (art. 3, 10, primo comma, e 27 della Costituzione).

Sezione istruttoria presso la corte d'appello di Torino, ordinanza 6 luglio 1977, n. 383, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785 (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 1° febbraio 1977, n. 370, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93, n. 1 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Siracusa, ordinanza 18 maggio 1977, n. 373, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

r.d. 27 novembre 1924, n. 2057, art. 5 (art. 25, primo comma della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 1° febbraio 1977, n. 370, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25, 29, 101 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 31 marzo 1977, n. 313, *G. U.* 7 settembre 1977, n. 244.

Corte d'appello di Roma, ordinanza 6 maggio 1977, n. 385, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

Corte d'appello di Roma, ordinanza 6 maggio 1977, n. 303, *G. U.* 7 settembre 1977, n. 244.

Corte d'appello di Roma, ordinanza 15 marzo 1977, n. 355, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

Corte d'appello di Palermo, ordinanza 14 aprile 1977, n. 407, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

legge 27 maggio 1929, n. 847, artt. 12 e 16 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 28 febbraio 1977, n. 353, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25, 29, 101 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 15 marzo 1977, n. 355, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

Corte d'appello di Palermo, ordinanza 14 aprile 1977, n. 407, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

Corte d'appello di Milano, ordinanza 15 aprile 1977, n. 329, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

Corte d'appello di Roma, ordinanza 6 maggio 1977, n. 303, *G. U.* 7 settembre 1977, n. 244.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (art. 3, primo comma della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 27 gennaio 1976, n. 382, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13 (art. 3, primo comma, e art. 38 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 18 aprile 1977, n. 388, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, penultimo ed ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 4 febbraio 1977, n. 377, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 1° febbraio 1977, n. 370, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, primo comma (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Siracusa, ordinanza 16 aprile 1977, n. 323, *G. U.* 14 settembre 1977, n. 251.

legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45, 51 e 66, n. 5 (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 379, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 409, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 1, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 28 febbraio 1977, n. 415, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

d.l. C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273, art. 1, lettera a (artt. 3 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Vicenza, ordinanza 5 maggio 1977, n. 318, *G. U.* 7 settembre 1977, n. 244.

d.l. C.p.S. 15 settembre 1947, n. 896, artt. 7, 8, 14 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Salò, ordinanze (tre) 19 febbraio 1977, n. 40, 412 e 413, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 10, n. 1 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Ancona, ordinanza 11 maggio 1977, n. 341, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

legge 20 novembre 1955, n. 1123, art. unico (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 28 febbraio 1977, n. 415, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

d.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 15 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Sondrio, ordinanza 25 febbraio 1977, n. 314, *G. U.* 7 settembre 1977, n. 244.

legge 2 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 3.

Tribunale di Agrigento, ordinanze (due) 8 e 20 giugno 1977, n. 364 e 365, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

legge 18 marzo 1959, n. 132, art. unico (artt. 3, 5, 43, 97 e 128 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 16 marzo 1977, n. 328.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 102, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Valentano, ordinanza 27 maggio 1977, n. 342, *G.U.* 21 settembre 1977, n. 258.

legge 10 settembre 1960, n. 962 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Gavirate, ordinanza 25 maggio 1977, n. 371, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

legge 21 aprile 1962, n. 161, art. 13 (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Procuratore della Repubblica, ordinanza 12 aprile 1977, n. 392, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

legge 25 novembre 1962, n. 1634, art. 2 (artt. 3, secondo comma, e 27 terzo comma, della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 19 aprile 1977, n. 316, *G. U.* 14 settembre 1977, n. 251.

legge 3 marzo 1963, n. 246, artt. 2, 3, 4 e 23 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 28 gennaio 1977, n. 352, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

legge 10 agosto 1964, n. 663 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Gavirate, ordinanza 25 maggio 1977, n. 371, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 (artt. 24, 3, primo comma, 3, secondo comma, e 27 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 17 giugno 1977, n. 368, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

Pretore di Savona, ordinanza 21 giugno 1977, n. 357, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272

leggi 21 luglio 1965, n. 903, art. 21 (art. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Mantova, ordinanza 10 maggio 1977, n. 326, *G. U.* 14 settembre 1977, n. 251.

legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (art. 3, primo comma, e art. 38 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 18 aprile 1977, n. 388, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, 24 e 37 della Costituzione).

Pretore di Barra, ordinanza 30 maggio 1977, n. 322, *G. U.* 14 settembre 1977, n. 251.

Tribunale di Lodi, ordinanza 24 giugno 1977, n. 354, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sapri, ordinanza 10 marzo 1977, n. 321, *G. U.* 14 settembre 1977, n. 251.

Pretore di Muravera, ordinanza 14 maggio 1977, n. 366, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, artt. 64-*bis* e 61 (art. 5, n. 11, della Costituzione).

Tribunale di Gorizia, ordinanza 10 marzo 1977, n. 405, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

legge 27 gennaio 1968, n. 35, art. 3 (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Oderzo, ordinanza 17 giugno 1977, n. 348, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 43, lettera *d* (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo della Calabria, ordinanza 15 febbraio 1977, n. 404, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 133 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo della Calabria, ordinanza 15 febbraio 1977, n. 404, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 15 marzo 1977, n. 291, *G. U.* 7 settembre 1977, n. 244.

d.P.R. 6 maggio 1970, n. 570 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Gavirate, ordinanza 25 maggio 1977, n. 371, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 32, secondo comma (artt. 51, primo e terzo comma, 3, primo e secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 22 marzo 1977, n. 390, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 3 marzo 1977, n. 307, *G. U.* 14 settembre 1977, n. 251.

legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 16-ter (artt. 3, 36, 106 in connessione con l'art. 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 16 febbraio 1977, n. 399, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

legge 30 dicembre 1970, n. 1239, art. unico (art. 11 della Costituzione).

Tribunale di Trento, ordinanza 25 giugno 1977, n. 272, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 2, 3, 36, 52, primo comma, 53, primo comma, 81, ultimo comma, e 128 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 28 gennaio 1977, n. 350, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 14 (artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Biella, ordinanza 14 giugno 1977, n. 369, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, art. 20, n. 1 (art. 77 della Costituzione).

Tribunale di Perugia, ordinanza 21 aprile 1977, n. 356, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Mantova, ordinanza 20 aprile 1977, n. 347, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

Commissione tributaria di primo grado di Aosta, ordinanza 21 maggio 1977, n. 397, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, terzo comma, art. 55 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Siracusa, ordinanza 18 maggio 1977, n. 373, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Latina, ordinanza 10 marzo 1977, n. 375, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Verona, ordinanze (due) 29 marzo 1977, n. 359 e 360, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

Commissione tributaria di secondo grado di Oristano, ordinanza 16 dicembre 1976, n. 325, *G. U.* 14 settembre 1977, n. 251.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, ordinanza 5 marzo 1977, n. 374, *G.U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Latina, ordinanza 10 marzo 1977, n. 375, *G.U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 379, *G.U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 409, *G.U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 14 aprile 1977, n. 395, *G.U.* 7 settembre 1977, n. 244.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lettera d, e 13 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia, ordinanza 11 marzo 1977, n. 344, *G.U.* 28 settembre 1977, n. 265.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 6, primo comma (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Lecco, ordinanza 11 marzo 1977, n. 393, *G.U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 2, quindicesimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 10 maggio 1977, n. 361, *G.U.* 28 settembre 1977, n. 265.

d.l. 11 aprile 1974, n. 99, art. 8 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 18 maggio 1977, n. 319, *G.U.* 7 settembre 1977, n. 244.

d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 60 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanze (due) 20 maggio 1977, n. 293, *G.U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1974, n. 31, art. unico (artt. 4 e 68, secondo comma, dello statuto regionale).

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 19 gennaio 1977, n. 414, *G.U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14 (artt. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Belluno, ordinanza 20 maggio 1977, n. 396, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

Tribunale di Belluno, ordinanza 27 maggio 1977, n. 339, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma, ultima parte (artt. 13 e 25 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 10 maggio 1977, n. 327, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 125 (art. 30, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Firenze, ordinanza 17 dicembre 1976, n. 330/77, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 15 giugno 1977, n. 367, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

legge 31 luglio 1975, n. 363, art. 1 (artt. 3, 24 e 101 della Costituzione).

Pretore di Taranto, ordinanza 18 maggio 1977, n. 331, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

Pretore di Legnano, ordinanza 20 maggio 1977, n. 362.

legge 2 dicembre 1975, n. 576, artt. 1, 3 e 4 (artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanze (sei) 7 febbraio 1977, n. 333 e 338, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

legge 2 dicembre 1975, n. 576, artt. 1, 5 e 7 (artt. 3, 4, 29, 31, 35, 37 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Torino, ordinanza 12 gennaio 1977, n. 340, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

legge 10 dicembre 1975, n. 724, artt. 1 e seguenti (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 379, *G. U.* 12 ottobre 1977, n. 279.

Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 409, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

legge 5 maggio 1976, n. 313 (artt. 3 e 101 della Costituzione).

Pretore di Udine, ordinanza 21 maggio 1977, n. 387, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

Pretore di San Donà di Piave, ordinanza 15 giugno 1977, n. 358, *G. U.* 5 ottobre 1977, n. 272.

legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo comma (artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Siena, ordinanza 16 maggio 1977, n. 293, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, primo comma, lettera c ed e (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 2 giugno 1977, n. 349, *G. U.* 28 settembre 1977, n. 265.

legge 21 febbraio 1977, n. 28, art. unico (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Legnano, ordinanza 9 maggio 1977, n. 332, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

d.P.R. 16 giugno 1977, n. 671 (art. 76 della Costituzione).

Presidente della giunta regionale della Toscana, ricorso depositato il 12 ottobre 1977, n. 30, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, art. 2.

Presidente della giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 2 settembre 1977, n. 23, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

legge 28 luglio 1977 (artt. 117 e 81 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 9 settembre 1977, n. 24, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

legge 5 agosto 1977 (artt. 117 e 128 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 9 settembre 1977, n. 25, *G. U.* 21 settembre 1977, n. 258.

legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 1, terzo comma (artt. 5 e 116 della Costituzione e artt. 8, nn. 1, 2, 16 e 17 e art. 4, n. 9, dello statuto regionale).

Presidente della giunta regionale siciliana, ricorso depositato il 3 ottobre 1977, n. 27, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

Presidente della giunta di Trento, ricorso depositato il 3 ottobre 1977, n. 28, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, ricorso depositato il 1° ottobre 1977, n. 26, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

Presidente della giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 3 ottobre 1977, n. 29, *G. U.* 19 ottobre 1977, n. 286.

legge 12 agosto 1977, n. 675, artt. 4, sesto comma, 5, quinto comma, 22, penultimo comma e 29, ultimo comma (artt. 15, 8, n. 23, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Presidente della provincia autonoma di Bolzano, ricorso depositato il 14 ottobre 1977, n. 31, *G. U.* 26 ottobre 1977, n. 293.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Acque pubbliche - Acque sotterranee - Modificazione del regime delle acque cagionate da costruzioni di opere pubbliche - art. 103 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775).

Se i premi e rimborsi previsti dall'art. 103 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in favore di colui che, in seguito a ricerche, sopra acque sotterranee aventi i requisiti delle acque pubbliche, competano all'ente costruttore di opera pubblica (galleria ferroviaria) che modichi il regime delle acque sotterranee già affioranti in superficie convogliandole in luogo diverso da quello in cui prima affioravano (n. 119).

Acque pubbliche - Acque sotterranee - Recisione di vena idrica cagionata dalla costruzione di opera pubblica - Indennizzo per gli utenti delle acque pubbliche - Utenti di fatto - (art. 48 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Se sia dovuto all'utente di fatto di acque pubbliche (non munito di concessione amministrativa o riconoscimento) l'indennizzo previsto dall'art. 48 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 per la perdita dell'acqua derivante dalla recisione della vena idrica sotterranea cagionata dalla costruzione di opera pubblica (n. 117).

Acque pubbliche - Acque sotterranee - Recisione di vena idrica cagionata da costruzione di opera pubblica - Indennizzo per il proprietario del fondo - art. 103 quarto comma r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - art. 93 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Se l'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in favore del proprietario del fondo che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità venga a soffrire un danno permanente sia dovuto al proprietario del fondo per la perdita della possibilità di estrarre acque dal sottosuolo e di utilizzarle per usi domestici (n. 118).

AGRICOLTURA

Provvidenze dovute dall'AIMA a favore dei produttori di olio di oliva e di grano duro - Previsione di non assoggettabilità a sequestro - Pignoramento - Provvedimenti cautelari e fermo amministrativo delle relative somme di cui all'art. 2 d.P.R. 727/1974 - Salvezza dell'efficacia, dei fermi amministrativi operati anteriormente all'entrata in vigore del citato d.P.R. - (art. 2, d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 - art. 1 d.P.R. 4 gennaio 1973, n. 532 - art. 1 d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 - art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).

Se la disposizione transitoria del quarto comma dell'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, che fa salva l'efficacia degli atti di sequestro, pignoramento e cessione di credito noticati alla data di entrata in vigore dello stesso d.p., concernenti le somme dovute dall'A.I.M.A. agli aventi diritto in attuazione di prov-

videnze indicate all'art. 1 del d.P.R. 4 luglio 1973, n. 523 ed all'art. 1 del ripetuto d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 (somme che il secondo comma del citato articolo dichiara non assoggettabili a sequestro, pignoramento, provvedimento cautelare, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte dell'A.I.M.A. di pagamenti indebiti di dette provvidenze) debba intendersi estesa anche ai fermi amministrativi in precedenza operati, ancorché non espressamente citati (n. 85).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Azione di arricchimento - Contratto di appalto - Ritenute I.G.E. sui corrispettivi - Passaggio al regime I.V.A. - Ritardo nell'entrata in vigore - Indebita completazione dell'amministrazione committente - Configurabilità - Limiti - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 89 e 94; l. 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 15, 3° comma e 19; cod. civ., art. 2041).

Se l'appaltatore di opera pubblica che assume di aver pattuito un determinato prezzo in vista dell'entrata in vigore del regime dell'imposta sul valore aggiunto, che avrebbe dovuto avvenire il 1° dicembre 1972, e di aver perciò subito un aggravio in conseguenza delle leggi che ne hanno ritardato l'entrata in vigore al 1° gennaio 1973, possa agire contro l'amministrazione committente per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. (n. 411).

Enti edilizi - Soppressi - Cessazione del comitato liquidazione G.E.S.C.A.L. - Subentro dell'I.A.C.P. nel rapporto processuale concernente opposizione all'indennità di esproprio di immobile trasferitole ex d.P.R. 1036/1972 - Liquidazione delle competenze professionali del procuratore legale delegato dell'Avvocatura dello Stato (per conto della G.E.S.C.A.L.): e a carico dell'ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro - (art. 1, l. 19 gennaio 1974, n. 9; art. 4 ter, d.l. 14 dicembre 1974, n. 658; l. 15 febbraio 1975, n. 7; d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036).

Se, a seguito della cessazione di attività del comitato di liquidazione della G.E.S.C.A.L. e del subentro dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel rapporto processuale concernente un'opposizione all'indennità di esproprio (di immobili trasferito allo stesso I.A.C.P.), le prestazioni professionali dell'avvocato al quale l'Avvocatura dello Stato (per conto della G.E.S.C.A.L.) aveva delegato le funzioni procuratorie vadano retribuite dall'I.A.C.P. ovvero dall'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro (n. 391).

Enti pubblici economici o non - Enti strumentali - Ufficio italiano - Cambi.

Se l'ufficio italiano cambi abbia natura di ente pubblico economico ovvero di ente pubblico istituzionale (n. 395).

Enti pubblici - Legge 20 marzo 1975 sul riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato - Inapplicabilità della legge 17 aprile 1962, n. 230 - (art. 2126 c.c., artt. 5-6, l. 20 marzo 1975, n. 70; l. 17 aprile 1962, n. 230).

Se, dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente che agli articoli 5 e 6 regola la costituzione dei rapporti di lavoro e quindi le modalità e le forme, rispettivamente, delle assunzioni ordinarie e delle assunzioni straordinarie, possano ancora trovare applicazione (sia pure nei ristretti limiti precisati

dalla precedente giurisprudenza amministrativa) nei confronti degli enti pubblici assoggettati alla legge predetta, le difformi norme della legge 17 aprile 1962, n. 230, disciplinanti il contratto di lavoro a tempo determinato (n. 406).

Ente pubblico strumentale - Ufficio italiano cambi - Impiego pubblico - Applicabilità - (art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300; art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300; l. 20 maggio 1970, n. 300).

Se l'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, statuto dei lavoratori che prevede la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato in ordine alle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente, sia applicabile nei confronti dell'ufficio italiano cambi in relazione al disposto dell'art. 37 della stessa legge che estende l'ambito di operatività delle norme dello « statuto » di dipendenti degli enti pubblici non economico che la materia sia diversamente regolata da norme speciali (n. 396).

Ordinanza di chiusura di stabilimento industriale ed imposizione al titolare di determinate prescrizioni da parte del pretore in sede penale - Conflitto di attribuzioni con l'autorità amministrativa - Configurabilità - Limiti (art. 674 c.p.; art. 217 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 20, l. 13 luglio 1966, n. 615; art. 7 d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322).

Se ricorra o meno un'ipotesi di conflitto di attribuzione fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria nel corso di ordinanza del pretore, in sede penale, che disponga la chiusura di uno stabilimento industriale imponendo al titolare determinate prescrizioni e subordinando l'efficacia dell'ordinanza di chiusura all'adempimento delle prescrizioni suddette (n. 392).

Poteri di vigilanza - Assicurazioni private - Attività autorizzate e non - Indagini da parte della P.A. - Limiti - (d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, artt. 3 e 65).

Se ai sensi dell'art. 65 del t.u. sulle assicurazioni private approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, che stabilisce che, ove consti che vi siano imprese, persone ed enti che esercitano in violazione delle disposizioni del testo unico, il Ministero dell'Industria ha facoltà di accertare l'infrazione mediante verifica eseguita dai propri funzionari, la possibilità di intervento e di indagine del ministero sia ristretta al solo caso di illegittima gestione da parte di imprese autorizzate ovvero ricomprenda anche tutte le ipotesi di attività illecitamente svolte perché non autorizzate (n. 413).

Poteri di vigilanza - Indagini su enti - Sfera privata dei dirigenti o di terzi - Estensione dei poteri della P.A. - Limiti - (r.d. 4 gennaio 1925, n. 63, art. 17).

Se i poteri di vigilanza e di indagine delle pubbliche amministrazioni su enti o organismi si estendano alla sfera privata delle persone che li dirigono e a quella delle persone che con essi hanno rapporti di carattere personale (n. 414).

Potestà di accertamento - Sul conto di privati - Casellario giudiziario - Certificati - Notizie su precedenti penali - Acquisizione aliunde - Limiti - (cod. proc. pen. artt. 606 e 607, l. 18 giugno 1965, n. 517; r.d. 15 giugno 1931, n. 778, art. 25; cod. pen. art. 497).

Se alla pubblica amministrazione sia vietato acquisire notizie che la interessano sui precedenti penali di determinate persone al di fuori delle ipotesi regolate dagli artt. 606 cod. proc. pen. (modificato con legge 18 giugno 1965, n. 517) e 25 r.d. 18 giugno 1931, n. 778, sul servizio del casellario giudiziario (n. 415).

Potestà di accertamento - Sul conto di privati - Tramite banca - Segreto bancario - Estensione - Violazione - Responsabilità civile o penale - Limiti - (cod. pen. art. 622).

Se sussista un segreto bancario all'infuori dei casi in cui l'obbligo di segretezza sia espressamente riconosciuto e specificamente regolato e se, nei casi in cui tale segreto abbia fondamento negli usi o nel contratto, la sua violazione da parte della banca coinvolga solo la responsabilità civile o penale di questa nei confronti del cliente e non pone la responsabilità civile o penale dell'amministrazione che ha richiesto informazioni alla banca (n. 417).

Potestà di accertamento - Sul conto di privati - Tramite banca - Segreto bancario - Estensione nei confronti della P.A. - (l. 7 marzo 1938, n. 141; l. 7 aprile 1938, n. 636; l. 10 giugno 1940, n. 933, art. 10; cod. pen. art. 326; cod. civ. art. 2622).

Se siano coperte da segreto di ufficio, la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 326 cod. pen. anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le banche che vengano acquisite dagli organi di vigilanza nell'esercizio di tale loro funzione (n. 416).

Sindaco ufficiale di governo - Infortunio in servizio - Indennizzo - Spettanza - Titolo - (r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 152, nn. 3 e 4; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1; cod. civ. art. 2041).

Se possa riconoscersi, ed eventualmente a quale titolo, un diritto all'indennizzo a favore di un soggetto, o dei suoi eredi, che abbia subito un infortunio e che, pur avendo agito al momento in cui subì l'infortunio, quale organo dello Stato (più precisamente in qualità di sindaco ufficiale di governo), può essere considerato solo pubblico funzionario, ma non anche pubblico impiegato (n. 386).

ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Cose Mobili - Di interesse storico e artistico - Alienazione - Preventiva autorizzazione - Mancanza - Controllo amministrativo - Effetti - (l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 7, 12, 14, 15 e 26).

Se il trasferimento della proprietà di una cosa mobile, costituente opera d'arte, avvenuta senza l'autorizzazione preventiva del Ministero della Pubblica Istruzione prevista dall'art. 26 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, abbia l'effetto di sottrarre definitivamente la cosa d'arte al regime di controllo amministrativo diretto a garantire la sua conservazione e il rispetto di eventuali situazioni di pubblico godimento (n. 80.

APPALTO

Appalti della P.A. - Appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 ma rientranti nel regime di questa ed assoggettati ad imposta fissa di registro - Riducibilità dei compensi in relazione alla non debenza di un'imposta proporzionale di registro - Innammissibilità - (art. 77 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Se, per gli appalti aggiudicati prima del 31 dicembre 1972 ma rientranti sotto il regime della nuova legge di registro d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 per essere

l'approvazione intervenuta dopo il 1° gennaio 1973 e assoggettati quindi all'imposta fissa di registro in quanto soggetti all'I.V.A., si possano ridurre i corrispettivi di un ammontare pari a quello della non dovuta imposta proporzionale di registro (n. 400).

Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. - Aumento delle opere - Variazioni nelle varie specie di opere - Equo compenso - Ammissibilità - Limiti - (art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 14 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 1661 c.c.).

Se ed in quali limiti sia applicabile l'art. 13 comma quinto del capitolato generale appalto opere M. LL.PP. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) che prevede la corresponsione di un equo compenso per variazioni di lavori importanti modifiche nelle quantità delle varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'appaltatore sul caso di aumento dell'importo complessivo dei lavori ex art. 14 stesso capitolato che disciplina la facoltà dell'amministrazione di ordinare un aumento delle opere le modalità di esercizio ed i correlativi obblighi dell'appaltatore (n. 392).

Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. - Equo compenso per variazioni nelle quantità dei lavori - Stipulazione di atto aggiuntivo - Effetti - (art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Se la stipulazione dell'atto aggiuntivo riguardato assieme al contratto principale come unico contesto negoziale renda inapplicabile l'art. 13 del capitolato generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 rispetto alle variazioni di quantità di opere in esso atto aggiuntivo previste, precludendo all'appaltatore ogni diritto all'equo compenso facendo venir meno precedenti riserve ed impedendo riserve future in ordine alla stessa materia (n. 391).

Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. - Variazioni nelle quantità dei lavori - Concordate con l'appaltatore - Equo compenso non spetta - (art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Se l'equo compenso previsto in favore dell'appaltatore dall'art. 13 del capitolato generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, per il caso di variazioni di lavori importanti modifiche sulle quantità delle varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'appaltatore medesimo possa essere applicato in caso di variazione concordata ed accettata dall'appaltatore (n. 390).

Appalto di opere pubbliche - Equo indennizzo per variazioni di opere - Ribasso d'asta - Ammissibilità - (art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Se debba operarsi il ribasso d'asta sulle somme riconosciute all'impresa appaltatrice a titolo di equo indennizzo ex art. 13 capitolato generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che prevede un equo compenso per variazioni di lavori importanti modifiche nelle quantità delle varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'impresa appaltatrice (n. 393).

Capitolato speciale di appalto di opera pubblica - Previsione di « Compenso a corpo » accanto alle altre voci nelle quali è ripartito l'ammontare dell'appalto - Differenza dal « Lavoro a corpo » - Spettanza indipendentemente da opere specifiche da contabilizzare - (art. 326 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F).

Se allorché nel capitoato speciale venga indicato l'ammontare dell'appalto ripartito in varie voci fra le quali figuri « Compenso a corpo » (che concorra appunto a formare l'ammontare complessivo dell'appalto medesimo) questo debba ritenersi non riferibile ad alcuna categoria di lavoro e quindi competere indipendentemente da opere specifiche che possono essere riportate in contabilità ed in aggiunta ai prezzi per queste ultime contabilizzati (n. 401).

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi - Appalti della P.A. - Atti aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita dell'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ammissibilità della riduzione dei corrispettivi previsti da tale norma - Limiti - (art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 344 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

Se, per gli appalti conclusi anteriormente alla data del 17 ottobre 1971 (data di entrata in vigore della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825) per i quali siano però dopo tale data intervenuti atti aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo, la revisione dei corrispettivi stabilita dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possa essere estesa anche ai compensi relativi a tali atti aggiuntivi solo in quanto questi ultimi abbiano carattere ricognitivo, prevedendo l'esecuzione degli ulteriori lavori alle stesse condizioni considerate nel contratto originario, ovvero anche allorché gli atti aggiuntivi, abbiano carattere innovativo (n. 399).

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi - Appalti della P.A. - Atti aggiuntivi per lavori ricompresi nel quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Ammissibilità della riduzione dei corrispettivi prevista da tale norme - art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 344, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

Se, per gli appalti conclusi anteriormente alla data del 17 ottobre 1971 (data di entrata in vigore della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825) per i quali siano però dopo tale data intervenuti atti aggiuntivi per lavori compresi nel quinto d'obbligo, la revisione dei corrispettivi prevista dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possa essere estesa anche ai compensi relativi a tali atti aggiuntivi (n. 398).

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi - Appalti della P.A. - Data di riferimento per l'ammissibilità della riduzione di corrispettivi nel passaggio del regime I.G.E. al regime I.V.A. - Momenti di conclusione del contratto - Aggiudicazione - (art. 15 comma terzo l. 9 ottobre 1971, n. 825 - art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 16 comma quarto r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).

Se, ai fini dell'applicazione del principo di riduzione dei corrispettivi stabilito dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per i contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi conclusi anteriormente al 17 ottobre 1971 (data di entrata in vigore della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825), il momento della conclusione del contratto coincida con quello dell'aggiudicazione (n. 397).

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi conclusi nel regime fiscale dell'I.G.E. e da eseguire nel regime fiscale dell'I.V.A. - Revisione corrispettivi - Ammissibilità - Limiti - (art. 15 comma terzo l. 9 ottobre 1971, n. 825; art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Se debba riconoscersi validità agli atti aggiuntivi stipulati per sancire l'estensione anche ai contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi (da effettuare dopo il 31 dicembre 1972) conclusi nel periodo intercorrente tra il 17 ottobre 1971 (data di entrata in vigore della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825) ed il 31 dicembre 1972 (giorno anteriore all'entrata in vigore del decreto delegato istitutivo dell'I.V.A. 26 ottobre 1972, n. 633) del principio della riduzione dei corrispettivi stabilito dall'art. 89 d.l. 26 ottobre 1972, n. 633 per i contratti conclusi anteriormente al 17 ottobre 1971 in relazione ai quali era esclusa la rivalsa dell'I.G.E. (n. 396).

Immobili pubblici - Servizi di pulizia - Appalti - Procedimento di gara - Pubblicazione dei bandi - Nuove norme - Applicabilità - (l. 2 febbraio 1973, n. 14, artt. 1 e 7; c.c. art. 1655).

Se agli appalti per la pulizia di edifici pubblici si applichino le norme di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche e in particolare quelle (art. 7) che prevedono la pubblicazione dei bandi di gara (n. 406).

ASSICURAZIONE

Poteri di vigilanza - Assicurazioni private - Attività autorizzate e non - Indagini da parte della P.A. - *Limiti - (d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 artt. 3 e 65).*

Se ai sensi dell'art. 65 del t.u. sulle assicurazioni private approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, che stabilisce che, ove consti che vi siano imprese, persone ed enti che esercitano in violazione delle disposizioni del testo unico, il Ministero dell'industria ha facoltà di accertare l'infrazione mediante verifica eseguita dai propri funzionari, la possibilità di intervento e di indagine del ministero sia ristretta al solo caso di illegittima gestione da parte di imprese autorizzate ovvero ricomprenda anche tutte le ipotesi di attività illecitamente svolte perché non autorizzate (n. 96).

Poteri di vigilanza - Indagini su enti - Sfera privata dei dirigenti o di terzi - Estensione dei poteri della P.A. - Limiti - (r.d. 4 gennaio 1925, n. 63, art. 17).

Se i poteri di vigilanza e di indagine delle pubbliche amministrazioni su enti o organismi si estendano alla sfera privata delle persone che li dirigono e a quella delle persone che con essi hanno rapporti di carattere personale (n. 95).

ATTI AMMINISTRATIVI

Ordinanza di chiusura di stabilimento industriale ed imposizione al titolare di determinate prescrizioni da parte del pretore in sede penale - Conflitto di attribuzioni con l'autorità amministrativa - Configurabilità - Limiti - (art. 674 c.p.; art. 217 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 20 l. 13 luglio 1966, n. 615; art. 7 d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322).

Se ricorra o meno un'ipotesi di conflitto di attribuzione fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria nel corso di ordinanza del pretore, in sede

penale, che disponga la chiusura di uno stabilimento industriale imponendo al titolare determinate prescrizioni e subordinando l'efficacia dell'ordinanza di chiusura all'adempimento delle prescrizioni suddette (n. 31).

BANCHE

Potestà di accertamento - Sul conto di privati - Tramite banca - Segreto bancario - Estensione - Violazione - Responsabilità civile o penale - Limiti - (cod. pen. art. 622).

Se sussista un segreto bancario all'infuori dei casi in cui l'obbligo di segretezza sia espressamente riconosciuto e specificamente regolato e se, nei casi in cui tale segreto abbia fondamento negli usi o nel contratto, la sua violazione da parte della banca coinvolga solo la responsabilità civile o penale di questa nei confronti del cliente e non pone la responsabilità civile o penale dell'amministrazione che ha richiesto informazioni alla banca (n. 20).

Potestà di accertamento - Sul conto di privati - Tramite banca - Segreto bancario - Estensione nei confronti della P.A. - (l. 7 marzo 1938, n. 141; l. 7 aprile 1938, n. 636; l. 10 giugno 1940, n. 933, art. 10; cod. pen. art. 326; cod. civ. art. 2622).

Se siano coperte da segreto di ufficio, la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 326 cod. pen. anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutte e notizie, le informazioni o i dati riguardanti le banche che vengano acquisite dagli organi di vigilanza nell'esercizio di tale loro funzione (n. 19).

BENEFICENZA E ASSISTENZA

Invalidi civili - Pensione - Controversie - Rito del lavoro - Applicabilità - (l. 30 marzo 1971, n. 118 art. 22; cod. proc. civ. artt. 409 e 442; l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 1).

Se in caso di controversia relativa all'accertamento dei presupposti legalmente predeterminati per la concessione di pensione di invalido civile inabile al lavoro sia applicabile lo speciale rito del lavoro, potendo la materia essere ricondotta ai rapporti di previdenza e assistenza obbligatoria o di sicurezza sociale (n. 4).

CATASTO

Diritti di visure - Amministrazioni dello Stato - Sottoposizione o esenzione - (d.l.C.P.S. 11 maggio 1947, n. 378, all. C; d.l. 31 luglio 1954, n. 533, tab. A; l. 1° ottobre 1969, n. 679; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42).

Se anche le amministrazioni dello Stato sono sottoposte al pagamento dei « diritti di visure » di cui all'allegato C del d.l.C.P.S 11 maggio 1947, n. 378, in forza della disposizione di cui all'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, abrogativa di tutte le precedenti esenzioni e agevolazioni tributarie (n. 8).

CERTIFICAZIONE

Potestà di accertamento - Sul conto di privati - Casellario giudiziario - Certificati - Notizie su precedenti penali - Acquisizione aliunde - Limiti - (cod. proc. pen., artt. 606 e 607; l. 18 giugno 1965, n. 517; r.d. 15 giugno 1931, n. 778, art. 25; cod. pen., art. 497).

Se alla pubblica amministrazione sia vietato acquisire notizie che la interessano sui precedenti penali di determinate persone al di fuori delle ipotesi regolate dagli artt. 606 cod. proc. pen. (modificato con legge 18 giugno 1965, n. 517) e 25 r.d. 18 giugno 1931, n. 778, sul servizio del casellario giudiziario (n. 5).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Depenalizzazione - Infrazioni commesse da minori - Ordinanza prefettizia - Notifica all'esercente la patria potestà - (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 9).

Se l'ordinanza prefettizia di cui all'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, emessa nei confronti di un minore d'età, debba essere notificata anche a colui che esercita la patria potestà (n. 53).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Trasporto di cose - Furto di colli - Poteri di polizia per evitarli - Indagine del G.O. - Ammissibilità - (d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 50 e 52).

Se possa ritenersi ammissibile un'indagine del giudice ordinario tendente ad accertare se, nel caso di furto su colli trasportati dalle Ferrovie dello Stato, sussistano e presentino carattere di gravità eventuali elementi di colpa dell'amministrazione specie per quanto attiene all'esercizio dei suoi poteri di polizia per evitare il danno (n. 36).

Servizio di leva - Arruolamento - Questioni di legalità - Competenza del tribunale - Foro dello Stato - Applicabilità - (r.d. 4 febbraio 1938, n. 329, art. 68; d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 55; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6; cod. proc. civ., art. 25).

Se per le cause di cui all'art. 68 del r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, modificato dall'art. 55 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, relative alla legalità degli arruolamenti disposti dai consigli di leva e devolute alla competenza del tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, sia applicabile il principio generale del foro dello Stato di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e all'art. 6 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 35).

COMUNI E PROVINCIE

Detenuto condannato - Successivo ricovero in manicomio giudiziario - Onere delle spese - (cod. pen. art. 148; l. 14 febbraio 1904, n. 36, art. 6).

Se l'onere delle spese di mantenimento di condannati ricoverati in manicomio giudiziario per sopravvenuta infermità psichica ai sensi dell'art. 148

cod. pen. faccia carico allo Stato (amministrazione di Grazia e Giustizia) ovvero all'amministrazione provinciale (n. 169).

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili IN.V.IM. - Aliquote - Delibera comunale - Comunicazione al ministero - Natura - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 16, 4° comma; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 97 e 148).

Se la comunicazione al Ministero delle Finanze della delibera consiliare che fissa la misura delle aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, ai sensi dell'art. 16, 4° comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, rientri nel normale sistema di sottoposizione degli enti autarchici territoriali ai controlli degli organi diretti dello Stato ovvero rappresenti solo una formalità accessoria (n. 165).

Provincie - Spese obbligatorie - Arredamento uffici - Provveditorati agli studi - Impianto telefonico - Onere della spesa - (r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 144, lett. E, n. 1, n. 3 e n. 5).

Se l'onere di provvedere alle spese per l'impianto telefonico dei provveditorati agli studi faccia carico alle amministrazioni provinciali (n. 164).

Spedalità romane - Esecutorietà degli elenchi per addebiti ai comuni - Liquidità ed esegibilità dei crediti degli ospedali - Subordinazione al mancato ricorso giurisdizionale o alla definizione del processo amministrativo - (art. 10, comma secondo, r.d. 5 luglio 1900, n. 277; art. 5 l. 31 maggio 1900, n. 211; art. 7, comma secondo, l. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 29, n. 6; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

Se la disposizione del comma secondo dell'art. 10 r.d. 5 luglio 1900, n. 277, secondo la quale l'esecutorietà conferita dalla competente autorità amministrativa agli elenchi per addebiti di spedalità romane rende il credito degli ospedali liquido ed esigibile appena trascorso il termine di 60 giorni dalla trasmissione fattane al comune interessato, senza che sia stato presentato ricorso al Consiglio di Stato, sia tuttora applicabile dopo l'introduzione dei T.A.R. e l'attuazione del doppio grado nel giudizio amministrativo, dovendosi intendere che la liquidità ed esigibilità del credito degli ospedali, rimangono comunque condizionate alla intangibilità dell'accertamento e quindi alla mancata tempestiva presentazione del ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero alla definizione del processo amministrativo (n. 168).

Strade statali - Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore - Autorizzazione all'apertura di accessi - Competenza - Licenza - Canoni - Spettanza - (l. 6 agosto 1967, n. 765; l. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4, 5° comma; r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 5).

Se competente a rilasciare l'autorizzazione per l'apertura di accessi sui tratti delle strade statali interne ai centri abitati con popolazione inferiore a 20.000 abitanti sia l'A.N.A.S. ovvero il comune, ai sensi dell'art. 4, 5° comma della legge 7 febbraio 1961, n. 59, va corrisposto dai privati il canone per le relative licenze (n. 167).

Strade statali - Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore - Zone limitrofe - Licenze edilizie e prescrizioni urbanistiche - Competenza dei comuni - Limiti - (l. 6 agosto 1967, n. 765; l. 7 febbraio 1961, n. 59).

Se un comune con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, le cui strade statali interne sono perciò affidate in forza della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla

tutela e manutenzione dell'A.N.A.S., possa autonomamente, ai sensi della legge urbanistica 6 agosto 1967, n. 765, emanare prescrizioni edilizie in zone limitrofe e contigue ai tratti di strade statali, interni al centro abitato ovvero necessiti all'uopo di preventiva autorizzazione da parte dell'A.N.A.S. (n. 166).

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Tariffa doganale comune - Entrata in vigore - Decisione di acceleramento - Misure di salvaguardia - Termine di applicabilità - Trattato di Roma 25 marzo 1957 - (art. 115; dec. Consiglio C.E.E. 26 luglio 1966, n. 532; reg. C.E.E. 27 giugno 1968, n. 803).

Se la decisione di acceleramento 26 luglio 1966 del Consiglio delle Comunità Europee, relativa all'entrata in vigore della tariffa doganale comune, abbia anticipato al 1° luglio 1968 anche i termini stabiliti dal trattato C.E.E. per l'applicazione delle misure di salvaguardia (n. 18).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Alloggi di proprietà dell'amministrazione - Concessione per ragioni di servizio - Dipendente in pensione - Stipula di contratto di locazione - Sfratto in via amministrativa proroga legale - (r.d. 29 dicembre 1927, n. 2452, artt. 5, n. 7, 13 e 15; d. Ministero Finanze 5 luglio 1928; d.l. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1; l. 4 agosto 1973, n. 495; l. 22 dicembre 1973, n. 841).

Se sia possibile ottenere, mediante ordinanza di rilascio eseguibile in via amministrativa, la disponibilità di alloggi di proprietà dell'amministrazione dei Monopoli di Stato inizialmente concessi a dipendenti per ragioni di servizio e relativamente ai quali sia stato stipulato contratto di locazione in favore del concessionario collocato a riposo (n. 129).

Ferrovie in concessione - Decadenza dall'esercizio - Contributi statali - Erogabilità - (r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150, art. 15; l. 2 agosto 1952, n. 1221).

Se sia ammissibile la concessione di contributi finanziari dello Stato ad un concessionario cessato per decadenza dall'esercizio della ferrovia concessa (n. 139).

Ferrovie in concessione - Trasformazione in servizio automobilistico - Effetti sui beni e pertinenze della concessione - (r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2; r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150, art. 15).

Quali conseguenze comporti la trasformazione del servizio ferroviario in servizio automobilistico rispetto ai beni costituenti la ferrovia in concessione e le loro pertinenze (n. 138).

Ferrovie in concessione - Trasformazione in servizio automobilistico - Effetti sulla concessione - (r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2).

Se la concessione ferroviaria conservi la sua efficacia anche nella ipotesi di trasformazione del servizio ferroviario in servizio automobilistico (n. 137).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Appalto - Revisione prezzi - Successione di leggi nel tempo - Momento di riferimento della normativa da applicare - (l. 23 ottobre 1963, n. 1481; l. 17 febbraio 1968, n. 93; r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, art. 16).

Se, qualora occorra procedere alla revisione dei prezzi nei contratti di pubblico appalto in base alle disposizioni di legge vigenti all'epoca del contratto, siano da applicare le norme in vigore alla data del verbale di aggiudicazione ovvero le norme che essendo successivamente intervenute risultino in vigore alla data della formale stipulazione del contratto (n. 320).

Crediti verso la P.A. - Procura irrevocabile a riscuotere - Effetti - (cod. civile art. 1265, primo comma; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 294, primo comma).

Se la procura irrevocabile a riscuotere un credito in nome, vece e per conto del mandante costituisca il procuratore titolare del credito ed equivalga pertanto a cessione dello stesso (n. 315).

Crediti verso la P.A. - Cessione - Conoscenza da parte della P.A. - Equiparazione alla notificazione limiti - (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, primo comma; cod. civ. art. 1264, secondo comma).

Se la norma dell'art. 1264, 2° comma, cod. civ. che equipara la conoscenza della cessione alla notificazione dell'atto di cessione del credito sia applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione (n. 314).

Provvidenze dovute dall'A.I.M.A. a favore dei produttori di olio di oliva e di grano duro previsione di non assoggettabilità a sequestro - Pignoramento - Provvedimenti cautelari e fermo amministrativo delle relative somme di cui all'art. 2 d.P.R. 727/1974 - Salvezza dell'efficacia, dei fermi amministrativi operati anteriormente all'entrata in vigore del citato d.P.R. - (art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727; art. 1, d.P.R. 4 gennaio 1973, n. 532; art. 1, d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727; art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).

Se la disposizione transitoria del quarto comma dell'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, che fa salva l'efficacia degli atti di sequestro, pignoramento e cessione di credito notificati alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R. concernenti le somme dovute dall'A.I.M.A. agli aventi diritto in attuazione di provvidenze indicate all'art. 1 del d.P.R. 4 luglio 1973, n. 523 ed all'art. 1 del ripetuto d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 (somme che il secondo comma del citato articolo dichiara non assoggettabili a sequestro, pignoramento, provvedimento cautelare, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte dell'A.I.M.A. di pagamenti indebiti di dette provvidenze) debba intendersi estesa anche ai fermi amministrativi in precedenza operati, ancorché non espressamente citati (n. 325).

Stipendio del dipendente - Assegnazione di quota direttamente a favore della moglie divorziata - Limiti di legge - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8, 2° comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

Se l'amministrazione possa dare esecuzione alla sentenza con la quale, a mente dell'art. 8 cpv. della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è stata disposta l'assegnazione di una quota parte dello stipendio del dipendente statale diret-

tamente a favore della moglie divorziata anche nell'ipotesi in cui l'entità dell'assegno di mantenimento superi i limiti di cui all'art. 33 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 324).

Stipendio del dipendente - Assegnazione di quota direttamente a favore della moglie divorziata - Sentenza di divorzio provvisoriamente esecutiva - Eseguibilità - (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 277 e 644; d.m. 15 dicembre 1972, art. 575; l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8, 2° comma).

Se l'amministrazione debba dare immediata esecuzione alla sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva con la quale, a mente dell'art. 8 cpv. della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è stata disposta l'assegnazione di una quota parte dello stipendio del dipendente statale direttamente a favore della moglie divorziata ovvero occorra che la sentenza stessa sia passata in cosa giudicata (n. 323).

DAZI DOGANALI

Tariffa doganale comune - Entrata in vigore - Decisione di accelleramento - Misure di salvaguardia - Termine di applicabilità - Trattato di Roma 25 marzo 1957. (art. 115 - dec. Consiglio CEE 26 luglio 1966 n. 532; reg. CEE 27 giugno 1968, n. 803).

Se la decisione di acceleramento 26 luglio 1966 del consiglio delle comunità europee, relativa alla entrata in vigore della tariffa doganale comune, abbia anticipato al 1 luglio 1968 anche i termini stabiliti dal trattato CEE per l'applicazione delle misure di salvaguardia (n. 101).

DEMANIO

Beni immobili adibiti a sede di pubblico ufficio o ad uso pubblico servizio - Autotutela della P.A. non proprietaria né titolare di diritti reali. (c.c. art. 823, c.c. art. 826, d.l. 7 maggio 1948, n. 1221 art. 12; l. 31 dicembre 1962, n. 1859 art. 15).

Se l'amministrazione possa procedere in via di autotutela per ottenere nei confronti di occupanti abusivi (in particolare dipendenti, già assegnatari di alloggio di servizio, trasferiti o cessati dal servzio) il rilascio di beni immobili adibiti a sede di pubblico ufficio o ad un pubblico servizio sui quali essa non vanti alcun diritto reale (n. 275).

Costruzione sui beni patrimoniali dello Stato - Licenza edilizia - Non necessarietà - (art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765).

Se sussista obbligo di licenza edilizia del Comune per costruzioni dello Stato su beni del patrimonio (n. 282).

Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato - Omessa richiesta di licenza del Comune ed omessa richiesta del parere del Comune sulla compatibilità con le prescrizioni urbanistiche - Configurabilità di reato - Esclusione. (art. 29, l. 6 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 13 l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 41 lett. E l. 17 agosto 1942, n. 1150).

Se sia configurabile a carico di funzionario statale il reato previsto dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e 41 lett. 8 della legge 17 agosto

1942 n. 1150 per costruzione senza licenza nel caso di costruzione di opere statali sui beni del patrimonio dello stato senza richiesta di licenza e senza il rispetto degli adempimenti - controllo dell'amministrazione dei ll.PP. e parere del Comune - Previsti dall'art. 10 della Stessa legge 6 agosto 1967, n. 765 (n. 284).

Costruzioni sui beni patrimoniali dello Stato - Parere del comune sulla compatibilità con le prescrizioni urbanistiche - Necessità. (art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765).

Se la norma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha introdotto il parere obbligatorio del Comune per le costruzioni dello Stato sui beni demaniali, debba essere ritenuta applicabile anche per le costruzioni dello Stato sui beni patrimoniali (n. 283).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Enti edilizi - Soppressi - Cessazione del comitato liquidazione GESCAL - subentro dell'IACP nel rapporto processuale concernente opposizione all'indennità di esproprio di immobile trasferitole e d.P.R. 1036/1972 - Liquidazione delle competenze professionali del procuratore legale delegato dell'avvocatura dello Stato (per conto della GESCAL): e a carico dell'ufficio liquidazioni del ministero del Tesoro; (art. 1 l. 19 gennaio 1974, n. 9; art. 4 ter d.l. 14 dicembre 1974, n. 658; l. 15 febbraio 1975, n. 7; d.P.R. 30 dicembre, n. 1036).

Se, a seguito della cessazione di attività del comitato di liquidazione della GESCAL e del subentro dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel rapporto processuale concernente un'opposizione all'indennità di esproprio (di immobili trasferito allo stesso IACPJ), le prestazioni professionali dell'avvocato al quale l'avvocatura dello Stato (per conto della GESCAL) aveva delegato le funzioni procuratorie vadano retribuite dall'IACP ovvero dall'ufficio liquidazione del ministero del Tesoro (n. 267)

Legge sulla casa - Aree dei piani di zona - Acquisizione volontaria - Da parte della GESCAL per conto dei comuni - Possibilità. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 2 comma, 36 e 60).

Se dopo la emanazione della legge sulla casa possa ritenersi vietata l'acquisizione volontaria diretta di aree, site nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, a cura della GESCAL o di altro istituto o ente incaricato, sia pure in nome e per conto dei Comuni, cui ai sensi dell'art. 35, 2° comma, della legge sulla casa compete promuovere l'espropriazione delle aree predette (n. 278).

Legge sulla casa - Case popolari - Contributo statale - Approvazione programmi - competenza della regione o degli IACP (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 62 e 63; d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, artt. 22 e 27, statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, n. 18 e 8.

Se gli artt. 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 relativi alla procedura di approvazione dei programmi edilizi assistiti da contributo statale applicabili anche nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia ovvero se spetti alla regione,

in virtù degli artt. 22 e 27 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, esercitare le funzioni demandate agli istituti autonomi Case popolari (n. 274).

Legge sulla casa - Competenza temporanea del Presidente della Giunta Regionale - Venir meno - Effetti circa la competenza prevista dalla legislazione previgente (l. 22 ottobre 1971 n. 865, artt. 10, 11 e 25 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, l. 25 giugno 1865, n. 2359, l. 20 marzo 1968, n. 391).

Quali siano in materia di espropriazione per pubblica utilità gli organi competenti ad emettere i provvedimenti, già demandati con gli artt. 10 e 11 della legge sulla casa al presidente della giunta regionale, dopo che a norma dell'art. 25 di detta legge tale competenza, del tutto temporanea, è venuta meno con l'emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 (n. 276).

Legge sulla casa - Costruzioni GESCAL - Aree occorrenti - Applicabilità della nuova disciplina (l. 22 otttobre 1971, n. 865, artt. 3, 9, 36 e 66).

Se la nuova disciplina espropriativa introdotta dalla legge sulla casa torni applicabile all'acquisizione delle aree occorrenti per le costruzioni di competenza della GESCAL (n. 275).

Legge sulla casa - Indennità di espropriazione - Accettazione - Ius superveniens - Effetti preclusivi a carico dell'espropriante (l. 22 ottobre 1971, n. 865; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 24).

Se, qualora l'indennità di espropriazione stabilita dall'U.T.E. in base a leggi precedenti quella sulla casa sia stata accettata dall'espropriando prima della entrata in vigore di detta legge nuova (30 ottobre 1971), sia precluso all'espropriante proporre impugnativa guidiziaria della stima effettuata dall'U.T.E. (n. 77).

ELETTRICITÀ ED ELETTRODO

Concessione di pubblico servizio - Illuminazione pubblica comunale - Istituzione dell'Enel - Denuncie di proroga successive - Tassabilità come appalti (l. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46).

Se le denuncie di proroga e rinnovazione delle concessioni o del servizio di pubblica illuminazione comunale relative ad anni successivi alla istituzione dell'Enel siano tassabili non più come corrispettivo di concessioni, ma quali appalti ai sensi dell'art. 46 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (n. 60).

Enel - Trasferimento delle imprese ex-eletttriche proventi della fornitura a privati - Tassabilità (l. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56).

Se i proventi derivanti dalla distribuzione di energia elettrica a privati, conseguiti dall'Enel dopo la entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 recante la istituzione di tale ente e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, siano assabili ai fini dell'imposta di registro in base all'art. 56 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (n. 59).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

Beni - Appartenenza e circolazione - Assimilazione al regime degli enti pubblici - Limiti - (cod. civ. art. 831, primo comma).

Se gli enti ecclesiastici siano assimilabili agli enti pubblici o se, quanto meno, prerogative e attributi caratteristici dei secondi siano da riconoscere anche ai primi quanto al regime di appartenenza e di circolazione dei beni (n. 52).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Legge sulla casa - Aree dei piani di zona - Acquisizione volontaria - Da parte della GESCAL per conto dei comuni - Possibilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 35, 2° comma, 36 e 60).

Se dopo la emanazione della legge sulla casa possa ritenersi vietata l'acquisizione volontaria diretta di aree, site nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, a cura della GESCAL o di altro istituto o ente incaricato, sia pure in nome e per conto dei comuni, cui ai sensi dell'art. 35, 2° comma, della legge sulla casa compete promuovere l'espropriazione delle aree predettte (n. 370).

Legge sulla casa - Competenza temporanea del Presidente della Giunta regionale - Venir meno - Effetti circa la competenza prevista dalla legislazione previgente (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 10, 11 e 25; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 25 giugno 1865, n. 2359; l. 20 marzo 1968, n. 391).

Quali siano in materia di espropriazione per pubblica utilità gli organi competenti ad emettere i provvedimenti, già demandati con gli artt. 10 e 11 della legge sulla casa al presidente della Giunta Regionale, dopo che a norma dell'art. 25 di detta legge tale competenza del tutto temporanea è venuta meno con l'emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 (n. 368).

Legge sulla casa - Costruzioni GESCAL - Aree occorrenti - Applicabilità della nuova disciplina (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 3, 9, 36 e 66).

Se la nuova disciplina espropriativa introdotta dalla legge sulla casa torni applicabile all'acquisizione delle aree occorrenti per le costruzioni di competenza della GESCAL (n. 367).

Legge sulla casa - Indennità di espropriazione - Accettazione - Ius superveniens - Effetti preclusivi a carico dell'espropriante (l. 22 otttobre 1971, n. 865; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 24).

Se, qualora l'indennità di espropriazione stabilita dall'U.T.E. in base a leggi precedenti quella sulla casa sia stata accettata dall'espropriando prima della entrata in vigore di detta legge nuova (30 ottobre 1971), sia precluso all'espropriante proporre impugnativa giudiziaria della stima effettuata dall'U.T.E. (n. 369).

Volontaria giurisdizione - Decreti camerali di svincolo depositi - Sottoscrizione del cancelliere - Mancanza - Effettti - (cod. proc. civ., art. 57).

Se la mancanza della sottoscrizione del cancelliere in calce ai provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, e in particolare in calce ai decreti

di svincolo di depositi costituiti presso la cassa depositi e prestiti per indennità di espropriazione e simili, importi nullità della decisione (n. 375).

Volontaria giurisdizione - Decreti camerali di svincolo depositi - Sottoscrizione del cancelliere - Necessità (cod. proc. civ., art. 57).

Se occorra, quale requisito formale con funzione autenticativa, la sottoscrizione del cancelliere accanto a quella del giudice anche per i provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione e in particolare per i decreti di svincolo dei depositi costituiti presso la cassa depositi e prestiti per indennità di espropriazione e simili (n. 374).

FALLIMENTO

Ingiunzione fiscale - Notifica al curatore - Ammissibilità - Procedura di accertamento del debito tributario - Necessità (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 51 e 93).

Se il procedimento di accertamento del debito tributario del fallito nei confronti della massa fallimentare debba svolgersi con il rispetto delle forme previste dagli artt. 92 e segg. o della legge fallimentare ovvero se l'ammministrazione finanziaria possa, in costanza di fallimento, emettere e notificare al curatore ingiunzione fiscale di pagamento (n. 149).

FERROVIE

Ferrovie in concessione - Decadenza dall'esercizio - Contributi statali - Erogabilità (r.d.l. 2 agosto 1929 n. 2150, art. 15, l. 2 agosto 1952, n. 1221).

Se sia ammissibile la concessione di contributi finanziari dello Stato ad un concessionario cessato per decadenza dall'esercizio della ferrovia concessa (n. 453).

Ferrovie in concessione - Trasformazione in servizio automobilistico - Effetti sui beni e pertinenze della concessione (r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2; r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150, art. 15).

Quali conseguenze comporti la trasformazione del servizio ferroviario in servizio automobilistico rispetto ai beni costituenti la ferrovia in concessione e le loro pertinenze (n. 452).

Ferrovie in concessione - Trasformazione in servizio automobilistico - Effetti sulla concessione (r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2).

Se la concessione ferroviaria conservi la sua efficacia anche nella ipotesi di trasformazione del servizio ferroviario in servizio automobilistico (n. 451).

Trasporto di cose - Furto di colli - Poteri di polizia per evitarli - Indagine del g.o. - Ammissibilità (d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 50 e 52).

Se possa ritenersi ammissibile un'indagine del giudice ordinario tendente ad accertare se, nel caso di furto su colli trasportati dalle ferrovie dello Stato,

sussistano e presentino carattere di gravità eventuali elementi di colpa dell'amministrazione specie per quanto attiene all'esercizio dei suoi poteri di polizia per evitare il danno (n. 445).

FORESTE

Sistemazione idrogeologica e conservazione del suolo - Provvedimenti di esonero dal vincolo idrogeologico - Competenza statale e competenza regionale (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4 lett. G); r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 13).

Se ai sensi dell'art. 4 lett. G) del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 in materia di sistemazione idrogeologica e di conservazione del suolo debbano ritenersi tuttora ricompresi nella competenza statale i provvedimenti che concedono l'esonero dal vincolo idrogeologico su terreni già assoggettati al vincolo medesimo (n. 20).

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Atti interruttivi - Costituzione di parte civile - Coobbligato in solido - Effetto permanente (cod. civ. art. 2943, 1° comma; cod. proc. pen. art. 92).

Se la costituzione di parte civile nel processo penale rientri tra gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943, 1° comma, cod. civ. e spieghi effetto interruttivo permanente, per tutta la durata del processo, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei al processo (n. 8).

Giudicato civile o penale - Conversione del termine prescrizionale - Coobbligato in solido - Estensione - Condizioni (cod. civ. art. 2953; cod. proc. pen. art. 27, 1° comma).

Se la conversione del termine prescrizionale previste dall'art. 2953 cod. civ. (secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna, anche solo generica, passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni) operi anche nei confronti del condebitore in solido rimasto estraneo al giudizio penale o civile quale si è formato il giudicato sul diritto in ogni caso ovvero solo quando il condebitore in solido (responsabile civile) sia stato posto in condizione di partecipare al giudizio (n. 9).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ricorso gerarchico - Accoglimento totale - Decisione emessa dopo 90 giorni dalla proposizione - Effetti sul ricorso giurisdizionale proposto (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, 7° comma).

Se la decisione di accoglimento totale di un ricorso gerarchico (proprio o improprio) e messa dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso determini la cessazione della materia del contendere nel

ricorso giurisdizionale che sia stato proposto a seguito del silenzio rigetto già formatosi (n. 5).

Ricorso gerarchico - Accoglimento parziale - Decisione emessa dopo 90 giorni dalla proposizione - Effetti sul ricorso giurisdizionale proposto (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, 7° comma).

Se a seguito della decisione di accoglimento parziale di un ricorso gerarchico (proprio o improprio) emessa dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso giurisdizionale che sia stato proposto a seguito del silenzio-rigetto già formatosi debba essere comunque deciso, salvi i provvedimenti che l'autorità amministrativa gerarchicamente inferiore ritenga di adottare (n. 6).

Ricorso gerarchico - Decisione di rigetto - Emessa dopo 90 giorni dalla proposizione - Effetti (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6).

Se la decisione di rigetto di un ricorso gerarchico proprio o improprio emessa dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso debba ritenersi inutiliter data (n. 4).

Ricorso gerarchico - Esteso al merito - Decorso del termine di 90 giorni - Effetti sul potere di decisione delle censure di merito (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6).

Se nel caso di ricorso gerarchico esteso anche al merito mentre il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento originario è dato solo per motivi di legittimità, il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso faccia venir meno il potere dell'autorità gerarchicamente superiore di decidere il ricorso gerarchico per quanto attiene alle censure di merito (n. 7).

IGIENE E SANITÀ

Legge antismog - Chiusura degli impianti termici irregolari - Impianto non regolarizzato ma non usato - Contravvenzione - Non sussiste (art. 27 l. 13 luglio 1966, n. 615).

Se la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 27 ultimo comma della legge 13 luglio 1966 n. 615 che legittima il sequestro dell'impianto consiste nell'uso dell'impianto termico cui non siano stati apportati gli adattamenti e le modifiche ritenuti necessari ovvero consista nel non aver adottato tali adattamenti o modifiche entro il termine stabilito pur senza aver posto in uso l'impianto (n. 19).

Leggi antismog - Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e subordinazione all'autorità giudiziaria - Limiti (art. 219 cod. proc. pen.; l. 13 luglio 1966 n. 615).

Se gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco siano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e come tali siano tenuti ad ottemperare agli ordini dell'autorità giudiziara solo nei limiti delle funzioni loro attribuite dall'ordinamento (n. 20).

Spedalità romane - Esecutorietà degli elenchi per addebiti ai comuni - Liquidità ed esigibilità dei crediti degli ospedali - Subordinazione al mancato ricorso giurisdizionale o alla definizione del processo amministrativo (art. 10 comma secondo r.d. 5 luglio 1900, n. 277; art. 5, l. 31 maggio 1900, n. 211; art. 7 comma secondo l. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 29 n. 6 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

Se la disposizione del comma secondo dell'art. 10 r.d. 5 luglio 1900 n. 277, secondo la quale l'esecutorietà conferita dalla competente autorità amministrativa agli elenchi per addebiti di spedalità romane rende il credito degli ospedali liquido ed esigibile appena trascorso il termine di 60 giorni dalla trasmissione fattane al comune interessato, senza che sia stato presentato ricorso al Consiglio di Stato, sia tuttora applicabile dopo l'introduzione dei T.A.R. e l'attuazione del doppio grado nel giudizio ammministrativo, dovendosi intendere che la liquidità ed esigibilità de credito degli ospedali, rimangono comunque condizionate all'intangibilità dell'accertamento e quindi alla mancata tempestiva presentazione del ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero alla definizione del processo amministrativo (n. 23).

IMPIEGO PUBBLICO

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Assunzione nella imminenza della soppressione del tributo - Titolo alla icrizione nel quadro speciale - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 8).

Se possa riconoscersi il diritto alla iscrizione nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze di cui all'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649, del personale assunto a tempo indeterminato dagli appaltatori delle imposte di consumo nella imminenza della pubblicazione del detto d.P.R. n. 649/72, che ha soppresso l'imposta di consumo (n. 838).

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Assunzione nell'ultimo trimestre 1972 - Frode alla legge - Configurabilità (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9; cod. civ. artt. 1344, 1418 e 1421).

Se l'assunzione a tempo indeterminato di personale da parte di un appaltatore delle imposte di consumo, effettuata nell'ultimo trimestre del 1972 al fine di provocare il passaggio dei dipendenti allo stato per effetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649, possa configurare un'ipotesi di negozio o contratto in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. (n. 836).

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Iscrizione nel quado speciale - Interdizione dai pubblici uffici - Ostatività (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 8; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85).

Se ai fini della iscrizione del personale già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze di cui all'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649 osti la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati comportanti, quale pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici (n. 834).

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Iscrizione nel quadro speciale - Poteri dell'amministrazione - Natura discrezionale o vincolata (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9, 2° comma). comma).

Se l'attività dell'Amministrazione delle Finanze in ordine a provvedimenti di iscrizione del personale già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze di cui all'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649 abbia natura discrezionale o vincolata e in particolare se abbia natura discrezionale o vincolata l'accertamento dell'avvenuto conferimento per esigenze di servizio delle ulteriori qualifiche ai fini del riconoscimento delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 9, 2° comma, del d.P.R. n. 649/72 (n. 837).

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Iscrizione nel quadro speciale - Riconoscimento delle qualifiche posteriori al 1° gennaio 1970 - Limiti - Applicabilità del criterio alle nuove assunzioni (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9, 2° comma).

Se la norma di cui all'art. 9, 2° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649, secondo cui, ai fini della iscrizione del personale già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze di cui al precedente art. 8, si dovrà tener conto delle qualifiche riconosciute successivamente al 1° gennaio 1970 sempreché risultino conferite per esigenze di servizio, sia applicabile alla ipotesi della nuova assunzione, nel senso che anche in questa ipotesi si debba accertare l'esistenza delle esigenze di servizio (n. 835).

Dipendenti C.N.E.N. - Sospensione cautelare per procedimento penale (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 91 e 92; cod. civ. art. 2129).

Se il C.N.E.N. abbia la possibilità di adottare nei confronti di propri dipendenti soggetti a procedimento penale l'istituto della sospensione cautelare, obbligatoria o facoltativa (n. 831).

Dipendenti C.N.E.N. - Sospensione cautelare per procedimento penale - Assoluzione - Ripristino del rapporto - Decorrenza (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 97).

Se, nel caso in cui un dipendente del C.N.E.N. sottoposto a procedimento penale e, nelle more di questo, sospeso cautelarmente dall'impiego venga successivamente assolto, il ripristino ai fini economici del rapporto di impiego abbia efficacia retroattiva ovvero solo dal giorno della ripresa del servizio (n. 832).

Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta - Reddito al coniuge - Determinazione del tempo del pagamento - Vincolatività per lo pa. (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 8).

Se possa darsi esecuzione a una sentenza che, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effettti civili del matrimonio disponga che l'assegno da corrispondere da parte dell'amministrazione direttamente al ex-coniuge del pubblico dipendente sia pagabile nei primi giorni del mese ossia prima della scadenza dei termini ordinari per il pagamento dello stipendio o della pensione a pubblici dipendenti (n. 808).

Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge - Estraneità della p.a. al giudizio - Eseguibilità limiti (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 8; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

Se l'amministrazione sia tenuta a dare integrale esecuzione a una sentenza che, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di giudizio nel quale essa non fu chiamata a partecipare abbia posto direttamente a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 8 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, l'obbligo di corrispondere all'ex-coniuge del dipendente statale una quota dello stipendio a questi spettante, superiore a quella cedibile, sequestrabile o pignorabile giusta le disposizioni dell'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 (n. 807).

Ente pubblico strumentale - Ufficio italiano cambi - Impiego pubblico - Applicabilità (dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300; art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300; art. 37 l. 20 maggio 1970, n. 300).

Se l'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 statuto dei lavoratori che prevede la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato in ordine alle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente, sia applicabile nei confronti dell'ufficio italiano cambi in relazione al disposto dell'art. 37 della stessa legge che estende l'ambito di operatività delle norme dello « Statuto » di dipendenti degli enti pubblici non economico che la materia sia diversamente regolata da norme speciali (n. 822).

Enti pubblici - l. 20 marzo 1975 sul riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente - Discipina del contratto di lavoro a tempo determinato - Inapplicabilità della l. 17 aprile 1962 n. 230 (art. 2126 cod. civ.; artt. 5-6 l. 20 marzo 1975, n. 70; l. 17 aprile 1962, n. 230).

Se, dopo l'entrata in vigore della l. 20 marzo 1975 n. 70 sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente che agli articoli 5 e 6 regola la costituzione dei rapporti di lavoro e quindi le modalità e le forme, rispettivamente, delle assunzioni ordinarie e delle assunzioni straordinarie, possano ancora trovare applicazione (sia pure nei ristretti limiti precisati dalla precedente giurisprudenza amministrativa) nei confronti degli enti pubblici assoggettati alla legge predetta, le difformi norme della leggge 17 aprile 1962 n. 230 disciplinanti il contratto di lavoro a tempo determinato (n. 825).

Enti pubblici economici o non - Enti strumentali - Ufficio italiano cambi.

Se l'ufficio italiano cambi abbia natura di ente pubblico economico ovvero di ente pubblico istituzionale (n. 821).

Pubblico impiego - Invalidi assunzione per concorso nella carriera direttiva e di concetto o per chiamata diretta nelle carriere esecutive e ausiliarie con elevazione del limite di età - Concorsi per carriere esecutive e del personale ausiliario - Elevazione del limite di età - Impossibilità - (art. 12, l. 2 aprile 1968, n. 482).

Se sia applicabile ai concorsi di assunzione banditi dalla P.A. relativamente alle carriere esecutive e del personale ausiliario l'elevazione del limite di età sino a 55 per gli invalidi di guerra, civili, ed equiparati, come previsto per l'ipotesi

di chiamata diretta senza concorso per le anzidette carriere e per l'ipotesi di concorsi concernenti le carriere direttive o di concetto dall'art. 12 legge 2 aprile 1968, n. 482 (n. 820).

Sindaco ufficiale di governo - Infortunio in servizio - Indennizzo - Spettanza - Titolo - (r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 15, nn. 3 e 4; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1; cod. civ. art. 2041).

Se possa riconoscersi, ed eventualmente a quale titolo, un diritto all'indennizzo a favore di un soggetto, o dei suoi eredi, che abbia subito un infortunio e che, pur avendo agito al momento in cui subì l'infortunio, quale organo dello Stato (più precisamente in qualità di sindaco ufficiale di governo), può essere considerato solo pubblico funzionario, ma non anche pubblico impiegato (n. 806).

IMPOSTA DI CONSUMO

Appaltatore delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Assunzione nella imminenza della soppressione del tributo - Titolo all'iscrizione nel quadro speciale - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 8).

Se possa riconoscersi il diritto all'iscrizone nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze di cui all'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, del personale assunto a tempo indeterminato dagli appaltatori delle imposte di consumo nella imminenza della pubblicazione del detto d.P.R. n. 649/72, che ha soppresso l'imposta di consumo (n. 28).

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Assunzione nell'ultimo trimestre 1972 - Frode alla legge - Configurabilità - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9; cod. civ. artt. 1344, 1418 e 1421).

Se l'assunzione a tempo indeterminato di personale da parte di un appaltatore delle imposte di consumo, effettuata nell'ultimo trimestre del 1972 al fine di provocare il passaggio dei dipendenti allo Stato per effetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, possa configurare un'ipotesi di negozio o contratto in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. (n. 31).

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Iscrizione nel quadro speciale - Interdizione dai pubblici uffici - Ostatività - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 8; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85).

Se ai fini dell'iscrizione del personale già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze di cui all'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, osti la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati comportanti, quale pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici (n. 29).

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Iscrizione nel quadro speciale - Poteri dell'amministrazione - Natura discrezionale o vincolata - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9, 2° comma).

Se l'attività dell'amministrazione delle Finanze in ordine ai provvedimenti di iscrizione del personale già dipendente dagli appaltatori delle imposte di con-

sumo nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze di cui all'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, abbia natura discrezionale o vincolata e in particolare se abbia natura discrezionale o vincolata l'accertamento dell'avvenuto conferimento per esigenze di servizio delle ulteriori qualifiche ai fini del riconoscimento delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 9, 2° comma, del d.P.R. n. 649/72 (n. 32).

Appaltatori delle imposte di consumo - Personale dipendente - Passaggio allo Stato - Iscrizione nel quadro speciale - Riconoscimento delle qualifiche posteriori al 1° gennaio 1970 - Limiti - Applicabilità del criterio alle nuove assunzioni - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9, 2° comma).

Se la norma di cui all'art. 9, 2° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, secondo cui, ai fini dell'iscrizione del personale già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze di cui al precedente art. 8, si dovrà tener conto delle qualifiche riconosciute successivamente al 1° gennaio 1970 sempreché risultino conferite per esigenze di servizio, sia applicabile alla ipotesi della nuova assunzione, nel senso che anche in questa ipotesi si debba accertare l'esistenza delle esigenze di servizio (n. 30).

IMPOSTA DI REGISTRO

Concessione di pubblico servizio - Illuminazione pubblica comunale - Istituzione dell'E.N.E.L. - Denuncie di proroga successive - Tassabilità come appalti - (l. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46).

Se le denuncie di proroga e rinnovazione delle concessioni del servizio di pubblica illuminazione comunale relative ad anni successivi all'istituzione dell'E.N.E.L. siano tassabili non più come corrispettivo di concessioni, ma quali appalti ai sensi dell'art. 46 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (n. 464).

E.N.E.L. - Trasferimento delle imprese ex-elettriche proventi della fornitura a privati - Tassabilità - (l. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56).

Se i proventi derivanti dalla distribuzione di energia elettrica a privati, conseguiti dall'E.N.E.L. dopo l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante l'istituzione di tale ente e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, siano tassabili ai fini dell'imposta di registro in base all'art. 56 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (n. 463).

Locazione di immobile urbano - Amministrazione locatoria - Proroga legale - Denuncia di contratto verbale - Spettanza dell'obbligo - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 3 e 55; l. 12 agosto 1974, n. 351).

Se l'amministrazione locataria di un immobile, adibito a sede di ufficio pubblico, che intende avvalersi della proroga legale dei contratti di locazione sia tenuta a presentare la C.D. denuncia di contratto verbale ovvero se tale obbligo incomba solo alla controparte privata locatrice (n. 457).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Esenzioni e agevolazioni - Società - Nuovi investimenti - Proroga fino all'entrata in vigore della riforma tributaria - Esercizi o non coincidente con l'anno solare - Computabilità della frazione come distinto periodo d'imposta - (d.l. 30 agosto 1968, n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; l. 25 ottobre 1968, n. 1089; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 57; l. 18 dicembre 1970, n. 1034; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 27 e 28).

Se i benefici fiscali in materia di imposta di ricchezza mobile e sulle società previsti dagli artt. 8, 13 del d.l. 30 agosto 1968, n. 918 (convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089) dichiarati applicabili, con l'art. 57 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) agli esercizi sociali chiusi fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria, debbano ritenersi spettanti, per le società il cui esercizio non coincida con l'anno solare, anche per la frazione di esercizio anteriore al 1° gennaio 1974, che costituisce, a norma dell'art. 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, un distinto periodo d'imposta (n. 66).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

I.G.E. sui prodotti vinosi - Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione - Distribuzione delle bollette di accompagnamento a cura delle intendenze di finanza - Onere della stampa - (art. 4 d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315).

Se la previsione della « distribuzione » a cura delle Intendenze di Finanza delle bollette di accompagnamento per la riscossione dell'I.G.E. sui prodotti vinosi (art. 4 d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315) valga a porre a carico dello Stato le spese di stampa delle bollette stesse ed a costituire il diritto degli appaltatori delle imposte di consumo (incaricati della riscossione dell'I.G.E.) alla distribuzione gratuita ed al conseguente rimborso delle spese sostenute a causa della mancata distribuzione (n. 170).

I.G.E. sui prodotti vinosi - Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione - Pretese di rimborso delle spese per la stampa delle bollette di accompagnamento - Incompetenza della commissione per la definizione dei rapporti tra comuni ed appaltatori - (d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315; art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649).

Se la pretesa degli ex appaltatori delle imposte di consumo di essere rimborsati del costo della stampa delle bollette di accompagnamento emesse per la riscossione dell'I.G.E. sui prodotti vinosi che, a partire del 1962, avrebbero dovuto essere « distribuite » dalle Intendenze di Finanze possa essere avanzata innanzi alla commissione speciale costituita (ex art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649) per la definizione dei rapporti tra comuni e appaltatori in dipendenza dell'abolizione delle imposte di consumo (n. 168).

I.G.E. sui prodotti vinosi appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione - Qualità di agenti contabili - Approvazione del rendiconto - Pretese successive - (art. 74 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315).

Se gli appaltatori delle imposte di consumo che per quanto concerne la riscossione dell'I.G.E. sono contabili dello Stato soggetti alle norme della conta-

bilità pubblica ed in particolare all'obbligo di rendiconto, possono avanzare pretese di rimborso del costo della stampa delle bollette di accompagnamento emesse per la riscossione dell'I.G.E. sui prodotti vinosi (che a partire dal 1962 avrebbero dovuto essere «distribuite» dalle Intendenze di Finanza) dopo che il rendiconto sia stato approvato senza pretese o riserve di sorta (n. 169).

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

Azione di arricchimento - Contratto di appalto - Ritenute IG.E. sui corrispettivi - Passaggio al regime I.V.A. - Ritardo nell'entrata in vigore - Indebita completazione dell'amministrazione committente - Configurabilità - Limiti - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 89 e 94; l. 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 15, 3° comma e 19; cod. civ., art. 2041).

Se l'appaltatore di opera pubblica che assume di aver pattuito un determinato prezzo in vista dell'entrata in vigore del regime della imposta su valore aggiunto, che avrebbe dovuto avvenire il 1° dicembre 1972, e di aver perciò subito un aggravio in conseguenza delle leggi che ne hanno ritardato l'entrata in vigore al 1° gennaio 1973, possa agire contro l'amministrazione committente per ingiustificato arricchimento ai sensi del 2041 cod. civ. (n. 6).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica - Natura - Indennità di mora - Applicabilità - (d.m. 8 luglio 1924; d.l. 16 gennaio 1936, n. 54, all. C; d.l. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, art. 6).

Se l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica di cui al t.u. 8 luglio 1924 costituisca un'imposta di fabbricazione e trovi perciò per essa applicazione l'art. 6 del d.l. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, sull'indennità di mora in materia di imposta di fabbricazione (n. 30).

Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica - Sanzioni per le violazioni - Natura - (d.m. 8 luglio 1924, art. 15; d.l. 16 gennaio 1936, n. 54, all. C. art. 5; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 4).

Se la pena pecuniaria comminata dall'art. 15 del t.u. 7 luglio 1924, recante disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, per il ritardato pagamento dell'imposta costituisca una vera pena pecuniaria ovvero una sovratassa (n. 29).

Imposta sul consumo del gase e dell'energia elettrica - Sanzioni per le violazioni - Oblazione - Applicabilità - (d.m. 8 luglio 1924, art. 15; d.l. 16 gennaio 1936, n. 54, all. C, art. 5; d.l. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, art. 6; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 15).

Se rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art 15 del t.u. 8 luglio 1924, recante disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, possa trovare applicazione l'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che prevede la possibilità di oblazione mediante pagamento di un sesto dell'ammontare massimo della pena pecuniaria (n. 31).

IMPOSTE E TASSE

Appalti della P. A. - Appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 ma rientranti nel regime di questa ed assoggettati ad imposta fissa di registro - Riducibilità dei compensi in relazione alla non debenza di un'imposta proporzionale di registro - Inammissibilità - (art. 77 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Se, per gli appalti aggiudicati prima del 31 dicembre 1972 ma rientranti sotto il regime della nuova legge di registro d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 per essere l'approvazione intervenuta dopo il 1° gennaio 1973 e assoggettati quindi all'imposta fissa di registro in quanto soggetti all'Iva, si possano ridurre i corrispettivi di un ammontare pari a quello della non dovuta imposta proporzionale di registro (n. 605).

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi - Appalti della P. A. - Atti aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita dell'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1977 n. 633, ammissibilità della riduzione dei corrispettivi previsti da tale norma - Limiti - (art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 344 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F).

Se, per gli appalti conclusi anteriormente alla data del 17 ottobre 1971 (data di entrata in vigore della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 85) per i quali siano però dopo tale data intervenuti atti aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo, la revisione dei corrispettivi stabilita dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 possa essere estesa anche ai compensi relativi a tali atti aggiuntivi solo in quanto questi ultimi abbiano carattere ricognitivo, prevedendo l'esecuzione degli ulteriori lavori alle stesse condizioni considerate nel contratto originario, ovvero anche allorché gli atti aggiuntivi, abbiano carattere innovativo (n. 604).

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi - Appalti della P. A. - Atti aggiuntivi per lavori ricompresi nel quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Ammissibilità della riduzione dei corrispettivi prevista da tali norme - (art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 344 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

Se, per gli appalti conclusi anteriormente alla data del 17 ottobre 1971 (data di entrata in vigore della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825) per i quali siano per o' dopo tale data intervenuti atti aggiuntivi per lavori compresi nel quinto d'obbligo, la revisione dei corrispettivi prevista dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 possa essere estesa anche ai compensi relativi a tali atti aggiuntivi (n. 603).

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi - Appalti della P. A. - Data di riferimento per l'ammissibilità della riduzione di corrispettivi nel passaggio del regime Ige al regime Iva - Momenti di conclusione del contratto - Aggiudicazione - (art. 15, comma terzo, l. 9 ottobre 1971, n. 825; art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 16, comma quarto, r. d. 18 novembre 1923, n. 2440).

Se, ai fini dell'applicazione del principio di riduzione dei corrispettivi stabilito dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per i contratti di cessione di beni

sino a 55 per gli invalidi di guerra, civili, ed equiparati, come previsto per l'ipotesi di chiamata diretta senza concorso per le anzidette carriere e per l'ipotesi di concorsi concernenti le carriere direttive o di concetto dall'art. 12 legge 2 aprile 1968, n. 482 (n. 36).

ISTRUZIONE

Provincie - Spese obbligatorie - Arredamento uffici - Provveditorati agli studi - Impianto telefonico - Onere della spesa - (r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 144, lett. E, n. 1, n. 3 e n. 5).

Se l'onere di provvedere alle spese per l'impianto telefonico dei provveditorati agli studi faccia carico alle amministrazioni provinciali (n. 44).

LAVORO

Dipendenti C.N.E.N. - Sospensione cautelare per procedimento penale - (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 91 e 92; c.c. art. 2129).

Se il C.N.E.N. abbia la possibilità di adottare nei confronti di propri dipendenti soggetti a procedimento penale l'istituto della sospensione cautelare, obbligatoria o facoltativa (n. 96).

Dipendenti C.N.E.N. - Sospensione cautelare per procedimento penale - Assoluzione - Ripristino del rapporto - Decorrenza - (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 97).

Se, nel caso in cui un dipendente del C.N.E.N. sottoposto a procedimento penale e, nelle more di questo, sospeso cautelarmente dall'impiego venga successivamente assolto, il ripristino ai fini economici del rapporto di impiego abbia efficacia retroattiva ovvero solo dal giorno della ripresa del servizio (n. 97).

Invalidi civili - Pensione - Controversie - Rito del lavoro - Applicabilità - (l. 30 marzo 1971, n. 118 art. 22; cod. proc. civ. artt. 409 e 442; l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1).

Se in caso di controversia relativa all'accertamento dei presupposti legalmente predeterminati per la concessione di pensione di invalido civile inabile al lavoro sia applicabile lo speciale rito del lavoro, potendo la materia essere ricondotta ai rapporti di previdenza e assistenza obbligatoria o di sicurezza sociale (n. 95).

LOCAZIONI DI COSE

Alloggi di proprietà dell'amministrazione - Concessione per ragioni di servizio - Dipendente in pensione - Stipula di contratto di locazione - Sfratto in via amministrativa proroga legale - (r.d. 29 dicembre 1927, n. 2452, artt. 5, n. 7, 13 e 15; d. min. finanze 5 luglio 1928; d.l. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1; l. 4 agosto 1973, n. 495; l. 22 dicembre 1973, n. 841).

Se sia possibile ottenere, mediante ordinanza di rilascio eseguibile in via amministrativa, la disponibilità di alloggi di proprietà dell'amministrazione dei

monopoli di Stato inizialmente concessi a dipendenti per ragioni di servizio e relativamente ai quali sia stato stipulato contratto di locazione in favore del concessionario collocato a riposo (n. 152).

Locazione di immobile urbano - Amministrazione locataria - Proroga legale - Denuncia di contratto verbale - Spettanza dell'obbligo - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 3 e 55; l. 12 agosto 1974, n. 351).

Se l'amministrazione locataria di un immobile, adibito a sede di ufficio pubblico, che intende avvalersi della proroga legale dei contratti di locazione sia tenuta a presentare la c.d. denuncia di contratto verbale ovvero se tale obbligo incomba solo alla controparte privata locatrice (n. 153).

MATRIMONIO

Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge - Determinazione del tempo del pagamento - Vincolatività per lo P.A. - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8).

Se possa darsi esecuzione a una sentenza che, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponga che l'assegno da corrispondere da parte dell'amministrazione direttamente all'ex-coniuge del pubblico dipendente sia pagabile nei primi giorni del mese ossia prima della scadenza dei termini ordinari per il pagamento dello stipendio o della pensione ai pubblici dipendenti (n. 32).

Divorzio - Dipendente pubblico - Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge - Estraneità della P.A. al giudizio - Eseguibilità limiti - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

Se l'amministrazione sia tenuta a dare integrale esecuzione a una sentenza che, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di giudizio nel quale essa non fu chiamata a partecipare abbia posto direttamente a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'obbligo di corrispondere all'ex-coniuge del dipendente statale una quota dello stipendio a questi spettante, superiore a quella cedibile, sequestrabile o pignorabile giusta le disposizioni dell'art. 33 del t.u. (n. 31).

Stipendio del dipendente - Assegnazione di quota direttamente a favore della moglie divorziata - Limiti di legge - (l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8, 2° comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

Se l'amministrazione possa dare esecuzione alla sentenza con la quale, a mente dell'art. 8 c.p.v. della l. 1° dicembre 1970, n. 898, è stata disposta l'assegnazione di una quota parte dello stipendio del dipendente statale direttamente a avore della moglie divorziata anche nell'ipotesi in cui l'entità dell'assegno di mantenimento superi i limiti di cui all'art. 33 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 36).

Stipendio del dipendente - Assegnazione di quota direttamente a favore della moglie divorziata - Sentenza di divorzio provvisoriamente esecutiva - Eseguibilità - (r.d. 23 maggo 1924, n. 827, artt. 277 e 644; d.m. 15 dicembre 1972, art. 575; l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8, 2° comma).

Se l'amministrazione debba dare immediata esecuzione alla sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva con la quale, a mente dell'art. 8 cpv. della

l. 1° dicembre 1970, n. 898, è stata disposta l'assegnazione di una quota parte dello stipendio del dipendente statale direttamente a favore della moglie divorziata ovvero occorra che la sentenza stessa sia passata in cosa giudicata (n. 35).

MILITARI

Servizio di leva - Arruolamento - Questioni di legabilità - Competenza del tribunale - Foro dello Stato - Applicabilità - (r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, art. 68; d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 55; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6; cod. proc. civ. art. 25).

Se per le cause di cui all'art. 68 del r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, modificato dall'art. 55 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, relative alla legalità degli arruolamenti disposti dai consigli di leva e devolute alla competenza del tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, sia applicabile il principio generale del foro dello Stato di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e all'art. 6 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 30).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Crediti verso la P.A. - Cessione - Conoscenza da parte della P.A. - Equiparazione alla notificazione limiti - (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, primo comma; cod. civ. art. 1264, secondo comma).

Se la norma dell'art. 1264, secondo comma cod. civ. che equipara la conoscienza della cessione alla notificazione dell'atto di cessione del credito sia applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione (n. 59).

Crediti verso la P.A. - Procura irrevocabile a riscuotere - Effetti - (cod. civile art. 1265, primo comma; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 294, primo comma).

Se la procura irrevocabile a riscuotere un credito in nome, vece e per conto del mandante costituisca il procuratore titolare del credito ed equivalga pertanto a cessione dello stesso (n. 60).

OPERE PUBBLICHE

Acque pubbliche - Acque sotterranee - Modificazione del regime delle acque cagionate da costruzioni di opere pubbliche - (art. 103 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775).

Se i premi e rimborsi previsti dall'art. 103 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in favore di colui che, in seguito a ricerche, scopra acque sotterranee aventi i requisiti delle acque pubbliche, competano all'ente costruttore di opera pubblica (galleria ferroviaria) che modifichi il regime delle acque sotterranee già affioranti in superficie convogliandole in luogo diverso da quello in cui prima affioravano (n. 148).

Acque pubbliche - Acque sotterranee - Recisione di vena idrica cagionata dalla costruzione di opera pubblica - Indennizzo per gli utenti delle acque pubbliche - Utenti di fatto - (art. 48 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Se sia dovuto all'utente di fatto di acque pubbliche (non munito di concessione amministrativa o riconoscimento) l'indennizzo previsto dall'art. 48 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 per la perdita dell'acqua derivante dalla recisione della vena idrica sotterranea cagionata dalla costruzione di opera pubblica (n. 146).

Acque pubbliche - Acque sotterranee - Recisione di vena idrica cagionata da costruzione di opera pubblica - Indennizzo per il proprietario del fondo - (art. 103, quarto comma r.d. 11 dicembre 1953, n. 1775; art. 93 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Se l'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in favore del proprietario del fondo che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità venga a soffrire un danno permanente sia dovuto al proprietario del fondo per la perdita della possibilità di estrarre acque dal sottosuolo e di utilizzarle per usi domestici (n. 147).

Appalto - Revisione prezzi - Ricorsi gerarchici - Silenzio rigetto - Termine perentorio - Applicabilità - (d.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199. Art. 6 - d.l. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1509, art. 4.)

Se, in materia di revisione dei prezzi per i contratti di pubblico appalto, il termine perentorio previsto dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per la formazione del silenzio-rigetto su ricorso gerarchico possa trovare applicazione (n. 154).

Appalto - Revisione prezzi - Successione di leggi nel tempo - Momento di riferimento della normativa da applicare - (l. 23 ottobre 1963, n. 1481; l. 17 febbraio 1968, n. 93; r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, art. 16).

Se, qualora occorra procedere alla revisione dei prezzi nei contratti di pubblico appalto in base alle disposizioni di legge vigenti all'epocoa del contrattoo, siamo da applicare le norme in vigore alla data del verbale di aggiudicazione ovvero le norme che essendo successivamente intervenute risultino in vigore alla data della formale stipulazione del contratto (n. 155).

Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. - Aumento delle opere - Variazioni nelle varie specie di opere - Equo compenso - Ammissibilità - Limiti - (art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; - art. 14 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 1661 c.c.).

Se ed in quali limiti sia applicabile l'art. 13 comma quinto del capitolato generale appalto opere M. LL.PP. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 2063) che prevede la corresponsione di un equo compenso per variazioni di lavori importanti modifiche nelle quantità delle varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'appaltatore sul capo di aumento dell'importo complessivo dei lavori ex art. 14 stesso capitolato che disciplina la facoltà dell'amministrazione di ordinare un aumento delle opere le modalità di esercizio ed i correlativi obblighi dell'appaltatore (n. 142).

Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. - Equo compenso per variazioni nelle quantità dei lavori - Stipulazione di atto aggiuntivo - Effetti - (artt. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Se la stipulazione dell'atto aggiuntivo riguardato assieme al contratto principale come unico contesto negoziale renda inapplicabile l'art. 13 del capitolato generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 rispetto alle variazioni di quantità di opere in esso atto aggiuntivo previste, precludendo all'appaltatore ogni diritto all'equo compenso facendo venir meno precedenti riserve ed impedendo riserve future in ordine alla stessa materia (n. 141).

Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. - Variazioni nelle quantità dei lavori concordate con l'appaltatore - Equo compenso non spetta - (art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Se l'equo compenso previsto in favore dell'appaltatore dall'art. 13 del capitolato generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per il caso di variazioni di lavori importanti modifiche sulle quantità delle varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'appaltatore medesimo possa essere applicato in caso di variazione concordata ed accettata dall'appaltatore.

Appalto di opere pubbliche - Equo indennizzo per variazioni di opere - Ribasso o asta - Ammissibilità - (art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Se debba operarsi al ribasso d'asta sulle somme riconosciute all'impresa appaltatrice a titolo di equo indennizzo ex art. 13 capitolato generale opere M. LL. PP. di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che prevede un equo compenso per variazioni di lavori importanti modifiche nelle quantità delle quantità delle varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'impresa appaltatrice (n. 143).

Capitolato speciale di appalto di opera pubblica - Previsione di «compenso a corpo» accanto alle altre voci è ripartito l'ammontare dell'appalto. Differenza dal «lavoro a corpo» - Spettanza indipendentemente da opere specifiche da contabilizzare - (art. 326 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

Se, allorchè nel capitolato speciale venga indicato l'ammontare dell'appalto ripartito in varie voci fra le quali figuri compenso a corpo (che concorra appunto a formare l'ammontare complessivo dell'appalto medesimo) questo debba ritenersi non riferibile ad alcuna categoria di lavoro e quindi competere indipendentemente da opere specifiche che possono essere riportate in contabilità ed in aggiunta ai prezzi per queste ultime contabilizzati (n. 149).

Immobili Pubblici - Servizi di pulizia - Appalti - Procedimento di gara - Pubblicazione dei bandi - Nuove norme - Applicabilità - (l. 2 febbraio 1973, n. 14, artt. 1 e 7; cod. civ., art. 1655).

Se agli appalti per la pulizia di edifici pubblici si applichino le norme di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche e in particolare quelle (art. 7) che prevedono la pubblicazione dei bandi di gara (n. 156).

PATRIMONIO

Beni - Appartenenza e circolazione - Assimilazione al regime degli enti pubblici - Limiti - (cod. civ. art. 831, primo comma).

Se gli enti ecclesiastici siano assimilabili agli enti pubblici o se, quanto meno, prerogative e attributi caratteristici dei secondi siano da riconoscere anche ai primi quanto al regime di appartenenza e di circolazione dei beni (n. 9).

Beni immobili adibiti a sede di pubblico ufficio o ad uso pubblico servizio - Autotutela della P.A. non proprietaria né titolare di diritti reali - (c.c. art. 823; c.c. art. 826; d.l. 7 maggio 1948, n. 1221, art. 12; l. 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 15).

Se l'amministrazione possa procedere in via di autotutela per ottenere nei confronti di occupanti abusivi (in particolare dipendenti, già assegnatari di alloggio di servizio, trasferiti o cessati dal servizio) il rilascio di beni immobili adibiti a sede di pubblico ufficio o ad un pubblico servizio sui quali essa non vanti alcun diritto reale (n. 10).

PENA

Detenuto condannato - Successivo ricovero in manicomio giudiziario - Onere delle spese - (cod. pen. art. 148; l. 14 febbraio 1904, n. 36, art. 6).

Se l'onere delle spese di mantenimento di condannati ricoverati in manicomio giudiziario per sopravvenuta infermità psichica ai sensi dell'art. 148 cod. pen. faccia carico allo Stato (amministrazione di Grazia e Giustizia) ovvero all'amministrazione provinciale (n. 33).

PIANI REGOLATORI

Costruzioni sui beni patrimoniali dello Stato - Licenza edilizia - Non necessarietà - (art. 29, l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1961, n. 765).

Se sussista obbligo di licenza edilizia del comune per costruzioni dello Stato su beni del patrimonio (n. 33).

Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato - Omessa richiesta di licenza del comune ed omessa richiesta del parere del comune sulla compatibilità con le prescrizioni urbanistiche - Configurabilità di reato - Esclusione - (art. 29, l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10, l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 13, l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 41, lett. B, l. 17 agosto 1942, n. 1150).

Se sia configurabile a carico di funzionario statale il reato previsto dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e 41 lett. B della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per costruzione senza licenza nel caso di costruzione di opere statali

sui beni del patrimonio dello Stato senza richiesta di licenza e senza il rispetto degli adempimenti — controllo dell'amministrazione dei LL.PP. e parere del comune — previsti dall'art. 10 della stessa legge 6 agosto 1967, n. 765 (n. 35).

Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato - Parere del comune sulla compatibilità con le prescrizioni urbanistiche - Necessità - (art. 29, l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10, l. 6 agosto 1967, n. 765).

Se la norma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha introdotto il parere obbligatorio del comune per le costruzioni dello Stato sui beni demaniali, debba essere ritenuta applicabile anche per le costruzioni dello Stato sui beni patrimoniali (n. 34).

Urbanistica - Insediamenti produttivi - Edifici postali a carattere industriale - Aree per costruzione - Diritto di superficie - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27; l. 7 giugno 1975, n. 227).

Se l'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per la costruzione in edifici postali a carattere industriale (edifici per lavorazione meccanizzata della corrispondenza) possa pretendere dai comuni interessati la cessione in proprietà delle aree destinate a insediamenti produttivi, e se, sempre per la medesima esigenza, l'amministrazione possa edificare su aree relativamente alle quali i comuni interessati abbiano concesso il diritto di superficie (n. 32).

POLIZIA

Legge antismog - Chiusura degli impianti termici irregolari - Impianto non regolarizzato ma non usato - Contravvenzione - Non sussiste - (art. 27, legge 13 luglio 1966, n. 615).

Se la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 27 ultimo comma della legge 13 luglio 1966, n. 615, che legittima il sequestro dell'impianto consiste nell'uso dell'impianto termico cui non siano stati apportati gli adattamenti e le modifiche ritenuti necessari ovvero consista nel non aver adottato tali adattamenti o modifiche entro il termine stabilito pur senza aver posto in uso l'impianto (n. 44).

Leggi antismog - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e subordinazione all'autorità giudiziaria - Limiti - (art. 219 c.p.p.; l. 13 luglio 1966, n. 615).

Se gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e come tali siano tenuti ad ottemperare agli ordini dell'autorità giudiziaria solo nei limiti delle funzioni loro attribuite dall'ordinamento (n. 45).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Urbanistica - Insediamenti produttivi - Edifici postali a carattere industriale - Aree per costruzione - Diritto di superficie - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27; l. 7 giugno 1975, n. 227).

Se l'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per la costruzione in edifici postali a carattere industriale (edifici per lavorazione meccanizzata della

corrispondenza) possa pretendere dai comuni interessati la cessione in proprietà delle aree destinate a insediamenti produttivi, e se, sempre per la medesima esigenza, l'amministrazione possa edificare su aree relativamente alle quali i comuni interessati abbiano concesso il diritto di superficie (n. 153).

PRESCRIZIONE

Atti interruttivi - Costituzione di parte civile - Coobbligato in solido - Effetto permanente - (cod. civ. art. 2943, 1° comma; cod. proc. pen. art. 92).

Se la costituzione di parte civile nel processo penale rientri tra gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943, 1° comma, cod. civ. e spieghi effetto interruttivo permanente, per tutta la durata del processo, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei al processo (n. 90).

Giudicato civile o penale - Conversione del termine prescrizionale - Coobbligato in solido - Estensione - Condizioni - (cod. civ. art. 2953; cod. proc. pen. art. 27, 1° comma).

Se la conversione del termine prescrizionale prevista dall'art. 2953 cod. civ. (secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di 10 anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna, anche solo generica, passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di 10 anni) operi anche nei confronti del condebitore in solido rimasto estraneo al giudizio penale o civile quale si è formato il giudicato sul diritto in ogni caso ovvero solo quando il condebitore in solido (responsabile civile) sia stato posto in condizione di partecipare al giudizio (n. 91).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Dipendenti esattorie - Omesso versamento contributi - Credito - Cauzioni esattoriali - Privilegio - Limiti (l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 66; cod. civ. art. 2778; cod. civ. art. 2753; d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 38).

Se il credito degli istituti di previdenza nei confronti degli esattori per omesso versamento di contributi relativi ai propri dipendenti goda, sulle cauzioni esattoriali, del privilegio di cui agli artt. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, 2778 e 2753 cod. civ. (n. 112).

Tasse e imposte indirette sugli affari - Personale periferico - Fondo di previdenza - Natura - Riscossione degli importi dovuti - Competenza - (d.m. 11 febbraio 1952; l. 7 febbraio 1951, n. 168; l. 30 marzo 1961, n. 254; l. 19 luglio 1962, n. 959; d.m. 22 giugno 1965; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 8).

Se il fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari, già istituito con diversa denominazione con d.m. 11 febbraio 1952, modificato con d.m. 22 giugno 1965 e riconosciuto con l'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, abbia esistenza giuridica autonoma rispetto all'amministrazione finanziaria dello Stato e quindi sia abilitato mediante i propri organi a riscuotere le somme ad esso dovute (n. 109).

PRIVILEGI

Dipendenti esattorie - Omesso versamento contributi - Credito - cauzioni esattoriali - Privilegio - Limiti - (l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 66; cod. civ. art. 2778; cod. civ. art. 2753; d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 38).

Se il credito degli istituti di previdenza nei confronti degli esattori per omesso versamento di contributi relativi ai propri dipendenti goda, sulle cauzioni esattoriali, del privilegio di cui agli artt. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, 2778 e 2753 cod. civ. (n. 13).

PROCEDIMENTO CIVILE

Quartieri generali Nato - Accordo di Parigi del 1961 - Dipendenti - Controversie relative al trattamento economico - Intervento in giudizio della P.A. - Accordo Parigi 26 aprile 1961 - (art. 8, l. 18 settembre 1962, n. 2083; cod. proc. civ., art. 105).

Se sia configurabile un interesse dell'amministrazione statale italiana ad intervenire nei giudizi proposti contro un quartier generale alleato da dipendenti « a statuto locale » di questo per la corresponsione della differenza — pretesa in base all'art. 8 dell'accordo di Parigi 26 aprile 1961, ratificato con legge 18 settembre 1962, n. 2083 — tra la retribuzione percepita e quella assicurata, dall'ordinamento italiano alle categorie affini di lavoratori (n. 58).

Volontaria giurisdizione - Decreti camerali di svincolo depositi - Sottoscrizione del cancelliere - Mancanza - Effetti - (c.p.c. art. 57).

Se la mancanza della sottoscrizione del cancelliere in calce ai provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, e in particolare in calce ai decreti di svincolo di depositi costituiti presso la cassa depositi e prestiti per indennità di espropriazione e simili, importi nullità della decisione (n. 57).

Volontaria giurisdizione - Decreti camerali di svincolo depositi - Sottoscrizione del cancelliere - Necessità - (c.p.c. art. 57).

Se occorra, quale requisito formale con funzione autenticativa, la sottoscrizione del cancelliere accanto a quella del giudice anche per i provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione e in particolare per i decreti di svincolo dei depositi costituiti presso la cassa depositi e prestiti per indennità di espropriazione e simili (n. 56).

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge sulla casa - Case popolari - Contributo statale - Approvazione programmi - Competenza della regione o degli I.A.C.P. - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 62 e 63; d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, artt. 22 e 27; statuto Friuli-Venezia Giulia,

Se gli artt. 62 e 63 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 relativi alla procedura di approvazione dei programmi edilizi assistiti da contributo statale siano appli-

cabili anche nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia ovvero se spetti alla regione, in virtù degli artt. 22 e 27 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, esercitare le funzioni demandate agli istituti autonomi case popolari.

REGIONI

Sistemazione idrogeologica e conservazione del suolo - Provvedimenti di esonero dal vincolo idrogeologico - Competenza statale e competenza regionale - (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4 lett. G; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 13).

Se ai sensi dell'art. 4 lett. G) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 in materia di sistemazione idrogeologica e di conservazione del ruolo debbano ritenersi tuttora ricompresi nella competenza statale i provvedimenti che concedono l'esonero dal vincolo idrogeologico su terreni già assoggettati al vincolo medesimo (n. 230).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Appalto - Revisione prezzi - Ricorsi gerarchici - Silenzio rigetto - Termine perentorio - Applicabilità - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6; d.l.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1509, art. 4).

Se, in materia di revisione dei prezzi per i contratti di pubblico appalto, il termine perentorio previsto dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la formazione del silenzio-rigetto su ricorso gerarchico possa trovare applicazione (n. 35).

Ricorso gerarchico - Accoglimento totale - Decisione emessa dopo 90 giorni dalla proposizione - Effetti sul ricorso giudizionale proposto - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, settimo comma).

Se la decisione di accoglimento totale di un ricorso gerarchico (proprio o improprio) emessa dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso determini la cessazione della materia del contendere nel ricorso giurisdizionale che sia stato proposto a seguito del silenzio rigetto già formatosi (n. 29).

Ricorso gerarchico - Accoglimento parziale - Decisione emessa dopo 90 giorni dalla proposizione - Effetti sul ricorso giurisdizionale proposto - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, settimo comma).

Se a seguito della decisione di accoglimento parziale di un ricorso gerarchico (proprio o improprio) emessa dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso giurisdizionale che sia stato proposto a seguito del silenzio-rigetto già formatosi debba essere comunque deciso, salvi i provvedimenti che l'autorità amministrativa gerarchicamente inferiore ritenga di adottare (n. 30).

Ricorso gerarchico - Decisione di rigetto - Emessa dopo 90 giorni dalla proposizione - Effetti - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6).

Se la decisione di rigetto di un ricorso gerarchico proprio o improprio emessa dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso debba ritenersi inutiliter data (n. 28).

Ricorso gerarchico - Esteso al merito - Decorso del termine di 90 giorni - Effetti sul potere di decisione delle censure di merito - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6).

Se nel caso di ricorso gerarchico esteso anche al merito mentre il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento originario è dato solo per motivi di legittimità, il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso faccia venir meno il potere dell'autorità gerarchicamente superiore di decidere il ricorso gerarchico per quanto attiene alle censure di merito (n. 31).

RISCOSSIONE

I.G.E. sui prodotti vinosi - Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione - Distribuzione delle bollette di accompagnamento a cura delle intendenze di finanza - Onere della stampa - (art. 4 d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315).

Se la previsione della « distribuzione » a cura delle intendenze di finanza delle bollette di accompagnamento per la riscossione dell'I.G.E. sui prodotti vinosi (art. 4 d.p. 14 dicembre 1961, n. 1315) valga a porre a carico dello Stato le spese di stampa delle bollette stesse ed a costituire il diritto degli appaltatori delle imposte di consumo (incaricati della riscossione dell'I.G.E.) alla distribuzione gratuita ed al conseguente rimborso delle spese sostenute a causa della mancata distribuzione (n. 26).

I.G.E. sui prodotti vinosi - Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione - Pretese di rimborso delle spese per la stampa delle bollette di accompagnamento - Incompetenza della commissione per la definizione dei rapporti tra comuni ed appaltatori - (d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315; art. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649).

Se la pretesa degli ex appaltatori delle imposte di consumo di essere rimborsati del costo della stampa delle bollette di accompagnamento emesse per la riscossione dell'IG.E. sui prodotti vinosi che, a partire del 1962, avrebbe dovuto essere « distribuite » dalle intendenze di finanza possa essere avanzata innanzi alla commissione speciale costituita (ex art. 3, d.p. 26 ottobre 1972, n. 649) per la definizione dei rapporti tra comuni e appaltatori in dipendenza dell'abolizione delle imposte di consumo (n. 24).

I.G.E. sui prodotti vinosi - Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione - Qualità di agenti contabili - Approvazione del rendiconto - Pretese successive - (art. 74 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315).

Se gli appaltatori delle imposte di consumo che per quanto concerne la riscossione dell'I.G.E. sono contabili dello Stato soggetti alle norme della con-

tabilità pubblica ed in particolare all'obbligo di rendiconto, possono avanzare pretese di rimborso del costo della stampa delle bollette di accompagnamento emesse per la riscossione dell'I.G.E. sui prodotti vinosi (che a partire dal 1962 avrebbero dovuto essere « distribuite » dalle intendenze di finanza) dopo che il rendiconto sia stato approvato senza pretese o riserve di sorta (n. 25).

Ingiunzione fiscale - Notifica al curatore - Ammissibilità - Procedura di accertamento del debito tributario - Necessità - (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 51 e 93).

Se il procedimento di accertamento del debito tributario del fallito nei confronti della massa fallimentare debba svolgersi con il rispetto delle forme previste dagli art. 92 e segg. della legge fallimentare ovvero se l'amministrazione finanziaria possa, in costanza di fallimento, emettere e notificare al curatore ingiunzione fiscale di pagamento (n. 27).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Depenalizzazione - Infrazioni commesse da minori - Ordinanza prefettizia - Notifica all'esercente la patria potestà - (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 9).

Se l'ordinanza prefettizia di cui all'art. 9 della l. 3 maggio 1967, n. 317, emessa nei confronti di un minore d'età, debba essere notificata anche a colui che esercita la patria potestà (n. 11).

STRADE

Strade statali - Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore - Autorizzazione all'apertura di accessi - Competenza - Licenza - Canoni - Spettanza - (l. 6 agosto 1967, n. 765; l. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4, quinto comma; r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 5).

Se competente a rilasciare l'autorizzazione per l'apertura di accessi sui tratti delle strade statali interne ai centri abitati con popolazione inferiore a 20.000 abitanti sia l'A.N.A.S. ovvero il comune, cui ai sensi dell'art. 4, quinto comma della l. 7 febbraio 1961, n. 59, va corrisposto dai privati il canone per le relative licenze (n. 112).

Strade statali - Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore - Zone limitrofe - Licenze edilizie e prescrizioni urbanistiche - Competenza dei comuni - Limiti - (l. 6 agosto 1967, n. 765; l. 7 febbraio 1961, n. 59).

Se un comune con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, le cui strade statali interne sono perciò affidate in forza della l. 7 febbraio 1961, n. 59, alla tutela e manutenzione dell'A.N.A.S., possa autonomamente, ai sensi della legge urbanistica 6 agosto 1967, n. 765, emanare prescrizioni edilizie in zone limitrofe e contigue ai tratti di strade statali, interni al centro abitato ovvero necessiti all'uopo di preventiva autorizzazione da parte dell'A.N.A.S. (n. 111).

TRATTATI E CONVENZIONI

Quartieri generali N.A.T.O. - Accordo di Parigi del 1961 - Dipendenti - Controversie relative al trattamento economico - Intervento in giudizio della P.A. - Accordo Parigi 26 aprile 1961 (art. 8, l. 18 settembre 1962, n. 2083; cod. proc. civ., art. 105).

Se sia configurabile un interesse dell'amministrazione statale italiana ad intervenire nei giudizi proposti contro un quartier generale alleato da dipendenti « a statuto locale » di questo per la corresponsione della differenza-pretesa in base all'art. 8 dell'accordo di Parigi 26 aprile 1961, ratificato con l. 18 settembre 1962, n. 2083 — tra la retribuzione percepita e quella assicurata, dall'ordinamento italiano alle categorie affini di lavoratori (n. 43).

VENDITA

Cose mobili - Di interesse storico e artistico - Alienazione - Preventiva autorizzazione - Mancanza - Controllo amministrativo - Effetti - (l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 7, 12, 14, 15 e 26).

Se il trasferimento della proprietà di una cosa mobile, costituente opera d'arte, avvenuta senza l'autorizzazione preventiva del Ministero della Pubblica Istruzione prevista dall'art. 26 della l. 1° giugno 1939, n. 1089, abbia l'effetto di sottrarre definitivamente la cosa d'arte al regime di controllo amministrativo diretto a garantire la sua conservazione e il rispetto di eventuali situazioni di pubblico godimento (n. 23).